



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

VERTICE DI ISTANBUL

1999

DOCUMENTO DI ISTANBUL 1999

ISTANBUL 1999



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

VERTICE DI ISTANBUL

1999

DOCUMENTO DI ISTANBUL 1999

ISTANBUL 1999

Gennaio 2000/Corr.

ITALIANO
Originale: INGLESE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

	<u>Pagina</u>
I. CARTA PER LA SICUREZZA EUROPEA.....	1
II. DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI ISTANBUL	47
III. DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI ISTANBUL.....	57
Dichiarazione di S.E. Ilir Meta, Primo Ministro della Repubblica di Albania.....	57
Dichiarazione interpretativa resa dalla delegazione della Repubblica di Macedonia...58	
Dichiarazioni interpretative rese dalle delegazioni della Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, del Kirghistan, della Moldova, dell'Uzbekistan, della Federazione Russa, della Slovenia, del Tagikistan, del Turkmenistan, della Turchia.....	59
Dichiarazione interpretativa resa dalla delegazione della Grecia.....	60
IV. DOCUMENTO DI VIENNA 1999 DEI NEGOZIATI SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA	61
V. DECISIONE SULLA PROLIFERAZIONE DI ARMI PORTATILI E LEGGERE (FSC.DEC/6/99).....	120
VI. ACCORDO SULL'ADATTAMENTO DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA	122
VII. ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA	248

CARTA PER LA SICUREZZA EUROPEA

Istanbul, novembre 1999

1. All'alba del ventunesimo secolo noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE dichiariamo il nostro fermo impegno per la realizzazione di una regione OSCE libera, democratica e maggiormente integrata, ove possa regnare la pace reciproca fra tutti gli Stati partecipanti e ove le singole persone e le comunità possano vivere in libertà, prosperità e sicurezza. Nell'intento di attuare tale impegno, abbiamo deciso di adottare una serie di nuove misure. Abbiamo concordato di:

- adottare la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa allo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'OSCE e altre organizzazioni e istituzioni internazionali, utilizzando così al meglio le risorse della comunità internazionale;
- sviluppare il ruolo svolto dall'OSCE nel mantenimento della pace, rispecchiando in tal modo al meglio l'approccio globale alla sicurezza dell'Organizzazione;
- creare nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT), consentendo così all'OSCE di rispondere rapidamente a richieste di assistenza e di vaste operazioni civili sul terreno;
- ampliare la nostra capacità di svolgere attività connesse ai compiti di polizia per contribuire a mantenere la supremazia della legge;
- istituire un Centro operativo allo scopo di programmare e dislocare operazioni OSCE sul terreno;
- potenziare il processo di consultazioni in seno all'OSCE, istituendo il Comitato Preparatorio sotto le direttive del Consiglio Permanente.

Siamo impegnati a prevenire, ove possibile, l'esplosione di conflitti violenti. Le misure da noi concordate nella presente Carta rafforzeranno le potenzialità dell'OSCE al riguardo, nonché la sua capacità di risolvere conflitti e di riedificare le società devastate dalla guerra e dalle distruzioni. La Carta contribuirà alla realizzazione di uno spazio di sicurezza comune e indivisibile, promuovendo la creazione di un'area OSCE priva di linee divisorie e zone con diversi livelli di sicurezza.

I. LE NOSTRE SFIDE COMUNI

2. L'ultimo decennio del ventesimo secolo ha registrato notevoli conquiste nell'area dell'OSCE, la cooperazione è subentrata ai precedenti antagonismi, ma il pericolo di conflitti tra Stati non è stato eliminato. Abbiamo superato le antiche divisioni europee, ma sono emersi nuovi rischi e nuove sfide. Dall'epoca della firma della Carta di Parigi, appare sempre più evidente che le minacce alla nostra sicurezza possono derivare da conflitti interni agli Stati, come da conflitti tra Stati. Abbiamo assistito a conflitti, spesso conseguenza di violazioni flagranti delle norme e dei principi OSCE. Siamo stati testimoni di un genere di atrocità che pensavamo ormai relegate al passato. In questo decennio è divenuto evidente che tali conflitti possono costituire una minaccia alla sicurezza di tutti gli Stati partecipanti all'OSCE.

3. Siamo decisi a trarre insegnamento dai pericoli di antagonismi e divisioni tra gli Stati, nonché dalle tragedie dello scorso decennio. La sicurezza e la pace devono essere potenziate mediante un approccio che combini due elementi fondamentali: il rafforzamento della fiducia tra le popolazioni all'interno degli Stati e il potenziamento della cooperazione tra gli Stati. Potenzieremo pertanto gli strumenti esistenti e ne creeremo di nuovi al fine di fornire assistenza e consulenza. Intensificheremo i nostri sforzi per assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Potenzieremo, nel contempo, la nostra capacità di rafforzare la fiducia e la sicurezza tra gli Stati. Siamo decisi a sviluppare i mezzi a nostra disposizione per risolvere in modo pacifico le loro controversie.

4. Terrorismo internazionale, estremismo violento, crimine organizzato e traffico di droga rappresentano crescenti sfide alla sicurezza. Quale ne sia la motivazione, il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, è inaccettabile. Intensificheremo i nostri sforzi volti a prevenire la progettazione e il finanziamento di qualsiasi atto terroristico sui nostri territori e impediremo che i terroristi trovino rifugi sicuri. L'accumulazione eccessiva e destabilizzante e la proliferazione incontrollata di armi portatili e leggere rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza. Ci impegniamo ad intensificare i nostri sforzi per tutelarci nei confronti di questi nuovi rischi e sfide: istituzioni democratiche solide e lo stato di diritto costituiscono il cardine di tale protezione. Siamo inoltre decisi a cooperare più attivamente e strettamente l'uno con l'altro per affrontare insieme tali sfide.

5. Gravi problemi economici e degrado ambientale possono comportare serie conseguenze per la nostra sicurezza. La cooperazione nei settori dell'economia, della scienza e della tecnologia nonché dell'ambiente sarà di cruciale importanza. Potenzieremo le nostre risposte a tali minacce mediante la costante attuazione di riforme economiche e ambientali, assicurando strutture stabili e trasparenti per l'attività economica e promuovendo le economie di mercato, tenendo presenti, nel contempo, i diritti economici e sociali. Apprezziamo il processo di trasformazione economica senza precedenti in corso in numerosi Stati partecipanti. Li incoraggiamo a persistere in tale processo di riforma che contribuirà alla sicurezza e alla prosperità dell'intera regione dell'OSCE. Accresceremo i nostri sforzi in tutte le dimensioni dell'OSCE per combattere la corruzione e promuovere lo stato di diritto.

6. Ribadiamo che la sicurezza nelle zone vicine, in particolare nell'area mediterranea, nonché in regioni direttamente adiacenti agli Stati partecipanti, quali quelle dell'Asia centrale, costituisce un fattore di crescente importanza per l'OSCE. Riconosciamo che l'instabilità in tali aree rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza e la prosperità degli Stati OSCE.

II. I NOSTRI COMUNI FONDAMENTI

7. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi nonché a tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati. Tali documenti rappresentano i nostri impegni comuni e sono il fondamento della nostra opera. Essi ci hanno aiutato a porre fine agli antichi antagonismi in Europa e a promuovere una nuova era di democrazia, di pace e di solidarietà in tutta l'area dell'OSCE. Essi hanno instaurato norme chiare per le relazioni reciproche fra gli Stati partecipanti e fra questi e tutte le persone nell'ambito dei rispettivi territori. Tutti gli impegni OSCE, senza eccezione, sono applicabili nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti. La loro attuazione in buona fede è essenziale per le relazioni tra Stati, tra governi e rispettivi popoli, nonché tra le organizzazioni di cui essi sono membri. Gli Stati partecipanti sono responsabili, nei confronti

dei propri cittadini e nei confronti di ciascun altro Stato partecipante, dell'attuazione degli impegni OSCE. Consideriamo tali impegni una nostra realizzazione comune e pertanto riteniamo che siano questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

Riaffermiamo che l'OSCE rappresenta un accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e una organizzazione primaria per la soluzione pacifica delle controversie nell'ambito della sua regione, nonché un fondamentale strumento di preallarme, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale. L'OSCE è l'organizzazione onnicomprensiva e globale per consultazioni, processo decisionale e cooperazione nella regione di sua competenza.

8. Ciascuno Stato partecipante ha un eguale diritto alla sicurezza. Riaffermiamo il diritto intrinseco di tutti gli Stati partecipanti e di ciascuno di essi a scegliere o modificare liberamente i propri accordi in materia di sicurezza, inclusi i trattati di alleanza in funzione della loro evoluzione. Ciascuno Stato gode inoltre del diritto alla neutralità. Ciascuno Stato partecipante rispetterà i diritti di tutti gli altri a tale riguardo. Gli Stati non rafforzeranno la propria sicurezza a scapito della sicurezza di altri Stati. In seno all'OSCE nessuno Stato, raggruppamento di Stati o organizzazione può avere una maggiore responsabilità per il mantenimento della pace e della stabilità nell'area OSCE né può considerare alcuna parte di tale area quale sua sfera di influenza.

9. Svilupperemo le nostre relazioni conformemente al concetto di sicurezza comune e globale, guidati da principi di partnership paritaria, solidarietà e trasparenza. La sicurezza di ogni Stato partecipante è indissolubilmente legata a quella di tutti gli altri. Considereremo le dimensioni umana, economica, politica e militare della sicurezza come un tutto integrale.

10. Continueremo a mantenere il consenso quale base per il processo decisionale dell'OSCE. La flessibilità e la capacità dell'OSCE di rispondere tempestivamente all'evoluzione del quadro politico dovrebbe rimanere al centro dell'approccio cooperativo e comprensivo dell'OSCE nei confronti di una sicurezza comune e indivisibile.

11. Riconosciamo la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e il suo ruolo determinante nel contribuire alla sicurezza e alla stabilità nella nostra regione. Riaffermiamo i nostri diritti e obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, ivi incluso il nostro impegno sulla questione del non uso della forza o della minaccia all'uso della forza. A tale riguardo riaffermiamo anche il nostro impegno a perseguire la soluzione pacifica delle controversie, come enunciato nella Carta delle Nazioni Unite.

* * * * *

In base a tali fondamenti, rafforzeremo la nostra risposta comune e perfezioneremo i nostri strumenti comuni al fine di far fronte in modo più efficace alle sfide che ci si presentano.

III. LA NOSTRA RISPOSTA COMUNE

COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI: LA PIATTAFORMA PER LA SICUREZZA COOPERATIVA

12. I rischi e le sfide che oggi ci troviamo di fronte non possono essere affrontati da un singolo Stato o da una singola organizzazione. Durante lo scorso decennio, abbiamo adottato importanti misure per creare una nuova cooperazione tra l'OSCE e altre organizzazioni internazionali. Al fine di utilizzare pienamente le risorse della comunità internazionale, siamo impegnati ad approfondire ulteriormente la cooperazione tra le organizzazioni internazionali.

Ci impegniamo, attraverso la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, che viene qui adottata quale elemento essenziale della presente Carta, a potenziare e a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le competenti organizzazioni, su una base di uguaglianza e in uno spirito di partnership. I principi della Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, come enunciati nel documento operativo allegato alla presente Carta, si applicheranno ad ogni organizzazione o istituzione i cui membri, individualmente o collettivamente, decideranno di aderirvi. Tali principi si applicano a tutte le dimensioni della sicurezza: politico-militare, umana ed economica. Per mezzo di tale Piattaforma ci proponiamo di sviluppare e di mantenere una coerenza politica e operativa sulla base di valori comuni ai vari organi che si occupano della sicurezza, sia nel rispondere a crisi specifiche che nel formulare risposte a nuovi rischi e sfide. Riconoscendo il fondamentale ruolo di integrazione che l'OSCE può svolgere, mettiamo a disposizione l'OSCE, ove appropriato, quale struttura flessibile di coordinamento, al fine di promuovere la cooperazione attraverso cui diverse organizzazioni possano rinforzarsi a vicenda, avvalendosi delle loro particolari potenzialità. Non intendiamo creare una gerarchia di organizzazioni o una suddivisione permanente del lavoro fra loro.

Siamo disposti, in linea di principio, ad impiegare le risorse delle organizzazioni e istituzioni internazionali di cui siamo membri, per sostenere l'attività dell'OSCE, ferme restando le necessarie decisioni politiche, se del caso.

13. La cooperazione subregionale è divenuta un elemento importante per il potenziamento della sicurezza nell'area dell'OSCE. Processi quali il Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale, posto sotto gli auspici dell'OSCE, contribuiscono a promuovere i nostri valori comuni. Essi concorrono al miglioramento della sicurezza, non soltanto nella subregione in questione, ma in tutta l'area dell'OSCE. Conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, mettiamo a disposizione l'OSCE quale foro per la cooperazione subregionale. A tale riguardo e conformemente alle modalità enunciate nel documento operativo, l'OSCE faciliterà lo scambio di informazioni e di esperienze tra gruppi subregionali e potrà, se richiesta, ricevere e custodire i loro reciproci accordi e intese.

SOLIDARIETA' E PARTNERSHIP

14. La pace e la sicurezza nella nostra regione sono meglio garantite dalla volontà e dalla capacità di ciascuno Stato partecipante di sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Confermiamo individualmente la nostra volontà di osservare pienamente gli impegni assunti. Abbiamo inoltre la responsabilità comune di promuovere i principi OSCE. Siamo pertanto decisi a cooperare in seno all'OSCE e con le sue istituzioni e i suoi rappresentanti e siamo pronti a servirci degli strumenti, dei dispositivi e dei meccanismi dell'OSCE. Coopereremo in uno spirito di solidarietà e di partnership nel continuo riesame dell'applicazione. Ci impegniamo, oggi, ad adottare misure congiunte

basate sulla cooperazione, sia in seno all'OSCE che tramite le organizzazioni di cui siamo membri, al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti per intensificare la loro osservanza dei principi e degli impegni OSCE. Rafforzeremo gli strumenti cooperativi esistenti e ne svilupperemo di nuovi per rispondere efficacemente alle richieste di assistenza degli Stati partecipanti. Valuteremo metodi per incrementare ulteriormente l'efficacia dell'Organizzazione nell'affrontare casi di violazione palese, flagrante e continua di tali principi e impegni.

15. Siamo decisi a prendere in esame il modo per aiutare gli Stati partecipanti che chiedono assistenza nei casi di crollo interno della legge e dell'ordine. Esamineremo congiuntamente la natura della situazione e possibili modi e mezzi per fornire assistenza allo Stato in questione.

16. Riaffermiamo la validità del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza. Ci consulteremo tempestivamente, conformemente alle nostre responsabilità OSCE, con uno Stato partecipante che richieda assistenza nell'esercizio del proprio diritto di autodifesa individuale o collettiva in caso di minaccia alla sua sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica. Valuteremo congiuntamente la natura della minaccia e le iniziative che potrebbero rendersi necessarie a difesa dei nostri valori comuni.

LE NOSTRE ISTITUZIONI

17. L'Assemblea Parlamentare è divenuta una delle istituzioni più importanti dell'OSCE, fornendo costantemente idee e proposte nuove. Apprezziamo il ruolo sempre più significativo che essa svolge, particolarmente nel campo dello sviluppo democratico e del monitoraggio delle elezioni. Invitiamo l'Assemblea Parlamentare a sviluppare ulteriormente le proprie attività quale elemento chiave dei nostri sforzi volti alla promozione della democrazia, della prosperità e di una maggiore fiducia all'interno degli Stati partecipanti e fra di loro.

18. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) e il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di informazione sono strumenti essenziali per assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Il Segretariato OSCE fornisce un'assistenza vitale al Presidente in esercizio e alle attività della nostra Organizzazione, in particolare a quelle sul terreno. Rafforzeremo inoltre ulteriormente le capacità operative del Segretariato OSCE onde consentirgli di affrontare l'ampliamento delle nostre attività e di assicurare che le operazioni sul terreno funzionino efficacemente e in conformità ai mandati e alle direttive ricevuti.

Ci impegniamo a fornire alle istituzioni OSCE il nostro pieno appoggio. Sottolineiamo l'importanza di uno stretto coordinamento tra le istituzioni OSCE, come pure tra le nostre operazioni sul terreno, al fine di ottimizzare le nostre risorse comuni. Terremo conto dell'esigenza di diversificazione geografica e dell'equilibrio tra uomini e donne nell'assunzione di personale per le istituzioni e per le operazioni sul terreno dell'OSCE.

Prendiamo atto degli enormi sviluppi e della diversificazione delle attività dell'OSCE. Riconosciamo che un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare le decisioni del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 e che possono sorgere difficoltà dalla mancanza di capacità giuridica dell'Organizzazione. Ci adopereremo per migliorare la situazione.

LA DIMENSIONE UMANA

19. Riaffermiamo che il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto rappresenta il nucleo centrale del concetto globale di sicurezza dell'OSCE. Ci impegniamo a contrastare minacce alla sicurezza quali le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo nonché manifestazioni di intolleranza, nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo.

La tutela e la promozione dei diritti delle persone che appartengono alle minoranze nazionali sono fattori essenziali per la democrazia, la pace, la giustizia e la stabilità all'interno degli Stati partecipanti e fra loro. A tale riguardo riaffermiamo i nostri impegni, in particolare ai sensi delle pertinenti disposizioni del Documento sulla Dimensione Umana di Copenhagen del 1990 e ricordiamo il Rapporto dell'incontro di esperti sulle minoranze nazionali svoltosi a Ginevra nel 1991. Il pieno rispetto per i diritti dell'uomo, ivi inclusi i diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, oltre a rappresentare un fine di per sé può non solo non pregiudicare, ma rafforzare l'integrità territoriale e la sovranità. Diversi concetti di autonomia, assieme ad altri approcci in linea con i principi OSCE, enunciati nei documenti summenzionati, costituiscono mezzi per preservare e promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali all'interno di un dato Stato. Condanniamo la violenza nei confronti di qualsiasi minoranza. Ci impegniamo ad adottare misure volte a promuovere la tolleranza e a creare società pluralistiche in cui, indipendentemente dall'origine etnica, tutti possano godere di eguali opportunità. Sottolineiamo che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in modo soddisfacente solo nell'ambito di un quadro politico democratico basato sullo stato di diritto.

Riaffermiamo di riconoscere che ciascuno ha diritto ad una cittadinanza e che nessuno deve essere privato arbitrariamente della propria cittadinanza. Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi volti a garantire a ciascuno l'esercizio di tale diritto. Ci impegniamo inoltre a promuovere la tutela internazionale degli apolidi.

20. Riconosciamo le particolari difficoltà che i Rom e i Sinti si trovano ad affrontare nonché la necessità di adottare misure efficaci per conseguire, conformemente agli impegni OSCE, una piena uguaglianza di opportunità per le persone appartenenti ai Rom e ai Sinti. Intensificheremo i nostri sforzi per assicurare che i Rom e i Sinti siano in grado di svolgere un ruolo pieno e paritario nelle nostre società e per sradicare la discriminazione nei loro confronti.

21. Ci impegniamo a eliminare la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti in tutta la regione OSCE. A tal fine, promuoveremo leggi che prevedano salvaguardie e rimedi procedurali e sostanziali per combattere tali pratiche. Assisteremo le vittime e coopereremo in modo appropriato con le competenti organizzazioni internazionali e non governative.

22. Respingiamo qualsiasi politica di pulizia etnica o di espulsione di massa. Riaffermiamo il nostro impegno a rispettare il diritto di chiedere asilo e ad assicurare la tutela internazionale dei rifugiati, conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al suo Protocollo del 1967, nonché ad agevolare il ritorno volontario dei rifugiati e degli sfollati in condizioni dignitose e di incolumità. Perseguiamo, senza discriminazioni, l'obiettivo della reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati nei loro luoghi di origine.

Allo scopo di migliorare la protezione dei civili in situazioni di conflitto ci adopereremo per rafforzare l'applicazione del diritto umanitario internazionale.

23. L'esercizio pieno e paritario da parte della donna dei propri diritti umani è elemento essenziale per la realizzazione di un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica. Ci impegniamo affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle nostre politiche, sia a livello dei nostri Stati che all'interno dell'Organizzazione.

24. Adotteremo misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime. Svilupperemo inoltre ed attueremo misure volte a promuovere i diritti e gli interessi dei bambini nei conflitti armati e nelle situazioni postbelliche, ivi inclusi i bambini profughi e sfollati. Cercheremo i mezzi per prevenire l'arruolamento forzato od obbligatorio di persone di età inferiore ai 18 anni per coinvolgerle in conflitti armati.

25. Riaffermiamo il nostro impegno a tenere elezioni libere e imparziali conformemente agli impegni OSCE, in particolare al Documento di Copenhagen del 1990. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza che l'ODIHR può fornire agli Stati partecipanti nell'elaborazione ed attuazione di una legislazione elettorale. Conformemente a tali impegni inviteremo alle nostre elezioni osservatori provenienti da altri Stati partecipanti, dall'ODIHR, dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e da altre competenti istituzioni ed organizzazioni che intendano osservare le nostre procedure elettorali. Concordiamo di dar seguito tempestivamente alle valutazioni e raccomandazioni dell'ODIHR concernenti le elezioni.

26. Riaffermiamo l'importanza dell'indipendenza dei media e della libera circolazione delle informazioni nonché dell'accesso del pubblico alle informazioni. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire le condizioni fondamentali per la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione e il libero flusso di informazioni attraverso le frontiere e all'interno degli Stati, che noi consideriamo essere componenti essenziali di ogni società democratica, libera ed aperta.

27. Le organizzazioni non governative (ONG) hanno un ruolo vitale da svolgere nella promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Esse sono parte integrante di una solida società civile. Ci impegniamo a potenziare la capacità delle ONG di contribuire pienamente all'ulteriore sviluppo della società civile e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

LA DIMENSIONE POLITICO-MILITARE

28. Gli aspetti politico-militari della sicurezza continuano ad essere di importanza vitale per gli interessi degli Stati partecipanti. Essi costituiscono un elemento fondamentale del concetto di sicurezza globale dell'OSCE. Il disarmo, il controllo degli armamenti e le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) sono elementi importanti nello sforzo globale di rafforzare la sicurezza promuovendo la stabilità, la trasparenza e la prevedibilità in campo militare. La piena attuazione, l'adattamento tempestivo e, ove necessario, un ulteriore sviluppo degli accordi per il controllo degli armamenti e delle CSBM rappresentano contributi fondamentali alla nostra stabilità politica e militare.

29. Il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE) deve continuare a fungere da pietra miliare della sicurezza europea. Esso ha considerevolmente ridotto il livello di armamenti ed equipaggiamenti. Fornisce un contributo essenziale ad un'Europa più sicura e più integrata. Gli Stati parte di questo Trattato stanno compiendo un passo avanti decisivo. Si sta rafforzando il Trattato mediante l'adattamento delle sue disposizioni volte a garantire una maggiore stabilità, prevedibilità e trasparenza in circostanze mutevoli. Diversi Stati parte ridurranno ulteriormente i propri livelli di armamenti ed equipaggiamenti. All'atto della sua entrata in vigore, il Trattato adattato sarà aperto alla accessione volontaria da parte degli altri Stati partecipanti all'OSCE nell'area tra l'Oceano Atlantico e i Monti Urali e fornirà pertanto un importante, ulteriore contributo alla stabilità e alla sicurezza europea.

30. Il Documento OSCE di Vienna del 1999, assieme ad altri documenti sugli aspetti politico-militari della sicurezza adottati dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC), fornisce strumenti preziosi a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE per la creazione di una maggiore, reciproca fiducia e trasparenza militare. Continueremo ad utilizzare regolarmente e ad attuare pienamente tutti gli strumenti OSCE in tale campo, adoperandoci affinché vengano tempestivamente adattati per assicurare un'adeguata risposta alle esigenze di sicurezza nell'area OSCE. Confermiamo il nostro impegno per quanto riguarda i principi contenuti nel Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza. Siamo determinati a compiere ulteriori sforzi nell'ambito dell'FSC per affrontare congiuntamente le preoccupazioni comuni degli Stati partecipanti in materia di sicurezza, perseguendo il concetto OSCE di una sicurezza globale e indivisibile per quanto riguarda la dimensione politico-militare. Continueremo un dialogo di fondo sulla sicurezza e daremo mandato ai nostri rappresentanti di condurre tale dialogo nel quadro dell'FSC.

LA DIMENSIONE ECONOMICA E AMBIENTALE

31. Il legame esistente fra sicurezza, democrazia e prosperità è diventato sempre più evidente nell'area OSCE così come il rischio posto alla sicurezza dal degrado ambientale e dall'esaurimento delle risorse naturali. La libertà economica, la giustizia sociale e la coscienza ambientale sono indispensabili per la prosperità. Sulla base di tali legami, assicureremo adeguata attenzione alla dimensione economica, in particolare quale elemento delle nostre attività di preallarme e prevenzione dei conflitti, con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere l'integrazione delle economie in transizione nell'economia mondiale e di assicurare lo stato di diritto e lo sviluppo di un sistema giuridico trasparente e stabile in campo economico.

32. L'OSCE è caratterizzata dall'ampia partecipazione, dall'approccio globale alla sicurezza, dalle numerose operazioni sul terreno nonché dalla vasta esperienza di organizzazione normativa. Tali qualità le consentono di individuare eventuali minacce e di agire da catalizzatore per la cooperazione fra le principali organizzazioni ed istituzioni internazionali nel campo economico ed ambientale. L'OSCE è pronta a svolgere questo ruolo, ove necessario. Rafforzeremo tale coordinamento tra l'OSCE e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa. Potenzieremo la capacità dell'OSCE di affrontare le questioni economiche ed ambientali in maniera tale da non duplicare lavori già esistenti né sostituire iniziative che possono essere più efficacemente intraprese da altre organizzazioni. Ci concentreremo in settori di particolare competenza dell'OSCE. Gli sforzi intrapresi dall'OSCE nel quadro della dimensione umana hanno importanti effetti economici e viceversa, ad esempio, impegnando risorse e talenti umani e contribuendo all'edificazione di società civili vitali. Nello spirito

della Convenzione di Arhus del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali, ci adopereremo in particolare per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica al processo decisionale nonché l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali.

STATO DI DIRITTO E LOTTA ALLA CORRUZIONE

33. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dello stato di diritto. Riconosciamo che la corruzione costituisce una notevole minaccia per i nostri valori comuni, generando instabilità e coinvolgendo numerosi aspetti della sicurezza, nonché della dimensione economica e umana. Gli Stati partecipanti si impegnano a incrementare i loro sforzi volti a combattere la corruzione e le condizioni che la favoriscono nonché a promuovere un quadro positivo per le pratiche di buon governo e per l'integrità pubblica. Essi utilizzeranno al meglio gli strumenti internazionali esistenti e si assisteranno vicendevolmente nella lotta alla corruzione. Quale parte della sua attività volta a promuovere lo stato di diritto, l'OSCE collaborerà con quelle ONG che sono impegnate a far crescere un forte consenso nell'opinione pubblica e imprenditoriale contro la pratica della corruzione.

IV. I NOSTRI STRUMENTI COMUNI

POTENZIAMENTO DEL NOSTRO DIALOGO

34. Siamo decisi ad ampliare e consolidare il nostro dialogo concernente gli sviluppi relativi a tutti gli aspetti della sicurezza nell'area dell'OSCE. Incarichiamo il Consiglio Permanente e l'FSC, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di occuparsi in modo ancora più approfondito delle preoccupazioni in materia di sicurezza degli Stati partecipanti e di perseguire il concetto OSCE di sicurezza globale e indivisibile.

35. Il Consiglio Permanente, che è l'organo ordinario per le consultazioni politiche e il processo decisionale, affronterà l'intera gamma di questioni concettuali nonché il lavoro operativo quotidiano dell'Organizzazione. Al fine di contribuire ai suoi dibattiti e al processo decisionale nonché a intensificare il processo di consultazioni politiche e la trasparenza in seno all'Organizzazione, istituiremo un Comitato Preparatorio sotto le direttive del Consiglio Permanente. Tale Comitato a composizione non limitata si riunirà normalmente in modo informale e sarà incaricato dal Consiglio, o dal suo Presidente, di discutere e riferire al Consiglio.

36. A testimonianza del nostro spirito di solidarietà e partnership, potenzieremo altresì il dialogo politico al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti, assicurando in tal modo l'ottemperanza agli impegni OSCE. Allo scopo di incoraggiare tale dialogo abbiamo deciso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite, di avvalerci maggiormente degli strumenti OSCE, tra cui:

- invio di delegazioni delle istituzioni OSCE, con la partecipazione di altre organizzazioni internazionali competenti, ove appropriato, per fornire pareri tecnici e consigli in merito alla riforma della legislazione e delle prassi;
- invio di Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio, previa consultazione con lo Stato interessato, in missioni d'inchiesta e di consulenza;

- riunioni di rappresentanti dell'OSCE e degli Stati interessati allo scopo di affrontare questioni concernenti l'osservanza degli impegni OSCE;
- organizzazione di programmi di formazione volti a migliorare gli standard e le prassi, tra l'altro, nel campo dei diritti dell'uomo, della democratizzazione e dello stato di diritto;
- esame di questioni concernenti l'osservanza degli impegni OSCE in occasione di riunioni e conferenze di riesame e nel Foro Economico;
- presentazione di tali questioni all'esame del Consiglio Permanente sulla base, tra l'altro, di raccomandazioni delle istituzioni OSCE, nell'ambito del loro rispettivo mandato, o dei Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio;
- convocazione di riunioni del Consiglio Permanente in forma di seduta speciale o allargata per discutere questioni relative alla mancata osservanza degli impegni OSCE e deliberare appropriate iniziative al riguardo;
- istituzione di operazioni sul terreno, previo consenso dello Stato interessato.

OPERAZIONI OSCE SUL TERRENO

37. Il Consiglio Permanente avvierà operazioni sul terreno e deciderà in merito ai loro mandati e bilanci. Su tale base il Consiglio Permanente e il Presidente in esercizio forniranno direttive a tali operazioni.

38. Lo sviluppo di operazioni OSCE sul terreno rappresenta un'importante trasformazione dell'Organizzazione che ha consentito all'OSCE di svolgere un ruolo più influente nel promuovere la pace, la sicurezza e l'osservanza degli impegni OSCE. Grazie all'esperienza da noi acquisita, svilupperemo e consolideremo ulteriormente tale strumento per svolgere i compiti conformi ai rispettivi mandati che potranno, fra l'altro, includere quanto segue:

- fornire assistenza e consulenza o formulare raccomandazioni in settori concordati dall'OSCE e dal paese ospitante;
- osservare l'ottemperanza agli impegni OSCE e, al fine di migliorarla, fornire consigli o raccomandazioni;
- prestare assistenza nell'organizzazione e nel monitoraggio delle elezioni;
- fornire sostegno nei settori dello stato di diritto, delle istituzioni democratiche e per il mantenimento e il ripristino dell'ordine pubblico;
- contribuire a creare condizioni adatte a negoziati o altre misure che possano facilitare la soluzione pacifica dei conflitti;
- verificare e/o prestare assistenza nell'adempimento di accordi sulla soluzione pacifica dei conflitti;
- fornire supporto al ripristino e alla ricostruzione di diversi aspetti della società.

39. Il reclutamento per le operazioni sul terreno deve garantire che gli Stati partecipanti mettano a disposizione personale qualificato. L'addestramento del personale costituisce un aspetto importante per potenziare l'efficienza dell'OSCE e delle sue operazioni sul terreno e verrà pertanto migliorato. Le strutture per l'addestramento esistenti negli Stati partecipanti e le attività di addestramento dell'OSCE possono svolgere un ruolo positivo per il conseguimento di tali obiettivi, in cooperazione, se del caso, con altre organizzazioni e istituzioni.

40. Conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, verrà migliorata la cooperazione fra l'OSCE e le altre organizzazioni internazionali nell'attuazione delle operazioni sul terreno. Ciò avverrà, tra l'altro, mediante l'attuazione di progetti comuni con altri partner, in particolare con il Consiglio d'Europa, consentendo all'OSCE di trarre vantaggio dalla loro competenza, nel rispetto dell'identità e delle procedure decisionali di ogni organizzazione coinvolta.

41. Il paese che ospita operazioni OSCE sul terreno dovrebbe essere aiutato, se del caso, a sviluppare le proprie capacità e competenze nell'ambito del settore considerato. Ciò faciliterebbe un efficiente trasferimento dei compiti dell'operazione al paese ospitante e di conseguenza la conclusione dell'operazione sul terreno.

RISPOSTA RAPIDA (REACT)

42. Riconosciamo che la capacità di dispiegare rapidamente esperti in materia civile e nel settore della polizia è essenziale ai fini di un'efficace prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale. Ci impegniamo a sviluppare, all'interno degli Stati partecipanti e all'OSCE, capacità atte ad istituire Nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT) che saranno a disposizione dell'OSCE. Ciò consentirà agli organi e alle istituzioni dell'OSCE, operanti conformemente alle loro rispettive procedure, di offrire speditamente agli Stati partecipanti all'OSCE esperti in grado di fornire assistenza, conformemente alle norme OSCE, nella prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale. Tali risorse di rapido spiegamento includeranno una vasta gamma di esperti civili e ci consentiranno di affrontare i problemi prima che essi diventino critici e di dispiegare rapidamente la componente civile di un'operazione per il mantenimento della pace, ove necessario. Tali Nuclei potrebbero anche essere utilizzati quale "sovra-capacità" temporanea per assistere l'OSCE con il pronto spiegamento di operazioni su vasta scala o specializzate. Auspichiamo che REACT si sviluppi e si evolva, unitamente ad altre capacità dell'OSCE, in modo da soddisfare le esigenze dell'Organizzazione.

CENTRO OPERATIVO

43. Lo spiegamento rapido è importante per l'efficacia dell'OSCE nel contribuire ai nostri sforzi per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione post-conflittuale e dipende da una preparazione e pianificazione efficaci. Al fine di agevolare tale spiegamento rapido, decidiamo di istituire un Centro Operativo nell'ambito del Centro per la Prevenzione dei Conflitti dotato di un piccolo nucleo di personale esperto in tutti i generi di operazioni OSCE, che possa essere ampliato rapidamente, se necessario. Il suo ruolo sarà la pianificazione e lo spiegamento di operazioni sul terreno, incluse quelle che comportano le risorse dei REACT. Esso fungerà da collegamento con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, nel modo appropriato, conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa. Il personale del Centro sarà, ove possibile, selezionato fra personale specializzato distaccato dagli Stati partecipanti e fra quello di cui dispone il Segretariato. Tale

nucleo costituirà una base che potrà rapidamente essere ampliata per svolgere nuovi compiti, qualora se ne presenti la necessità. Disposizioni dettagliate saranno decise conformemente alle procedure esistenti.

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA POLIZIA

44. Ci adopereremo per rafforzare il ruolo dell'OSCE nelle attività connesse alla polizia civile quale parte integrante degli sforzi compiuti dall'Organizzazione nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale. Tali attività potranno comprendere:

- monitoraggio della polizia, anche allo scopo di impedire che la polizia svolga attività che comportino discriminazioni basate sull'identità religiosa ed etnica;
- addestramento della polizia che potrebbe, tra l'altro, includere i seguenti compiti:
 - migliorare le capacità operative e tattiche dei servizi di polizia locale e riformare le forze paramilitari;
 - prevedere nuove e moderne specializzazioni di polizia come un servizio di polizia di quartiere, nonché servizi antidroga, anticorruzione e antiterrorismo;
 - creare un servizio di polizia a composizione multi-etnica e/o multi-religiosa che possa godere della fiducia dell'intera popolazione;
 - promuovere il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in generale.

Incoraggeremo la fornitura di attrezzature moderne appropriate per i servizi di polizia da addestrare nelle nuove specializzazioni.

Inoltre, l'OSCE prenderà in esame opzioni e condizioni per svolgere un ruolo nell'imporre il rispetto della legge.

45. Promuoveremo inoltre lo sviluppo di sistemi giudiziari indipendenti che svolgano un ruolo fondamentale nel fornire strumenti giuridici di ricorso per le violazioni dei diritti dell'uomo nonché consigli e assistenza per la riforma dei sistemi carcerari. L'OSCE opererà anche assieme ad altre organizzazioni internazionali nella creazione di un quadro politico e giuridico entro cui la polizia possa svolgere i propri compiti conformemente ai principi democratici e allo stato di diritto.

MANTENIMENTO DELLA PACE

46. Rimaniamo impegnati a consolidare il ruolo fondamentale dell'OSCE nel mantenimento della pace e della stabilità in tutta la nostra area. I contributi più efficaci dell'OSCE alla sicurezza regionale hanno riguardato settori quali le operazioni sul terreno, la ricostruzione postconflittuale, la democratizzazione e il monitoraggio dei diritti umani e delle elezioni. Abbiamo deciso di vagliare opzioni per un ruolo dell'OSCE potenzialmente maggiore e più vasto per il mantenimento della pace. Riaffermando i nostri diritti e obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle nostre decisioni esistenti, confermiamo che l'OSCE può decidere, caso per caso e per consenso, di svolgere un ruolo

nel mantenimento della pace, incluso un ruolo guida qualora gli Stati partecipanti ritengano che l'OSCE sia l'organizzazione più efficace e appropriata. A tale riguardo, l'OSCE potrebbe anche decidere un mandato che comporti il mantenimento della pace da parte di altri e cercare l'appoggio degli Stati partecipanti nonché di altre organizzazioni per fornire risorse e competenze. Conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, l'OSCE potrebbe inoltre fornire un quadro di coordinamento per tali sforzi.

CORTE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

47. Ribadiamo che il principio della composizione pacifica delle controversie è al centro degli impegni OSCE. A tale riguardo, la Corte di Conciliazione e Arbitrato rimane uno strumento disponibile per i numerosi Stati partecipanti, che sono divenuti parte della Convenzione di Stoccolma del 1992. Li incoraggiamo ad utilizzare tale strumento per comporre le controversie fra loro, nonché con altri Stati partecipanti che si appellino volontariamente alla giurisdizione della Corte. Inoltre incoraggiamo quegli Stati partecipanti, che non lo abbiano ancora fatto, ad esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione.

V. I NOSTRI PARTNER PER LA COOPERAZIONE

48. Riconosciamo l'interdipendenza fra la sicurezza dell'area dell'OSCE e quella dei partner per la cooperazione, nonché il nostro impegno a intrattenere relazioni e il dialogo con essi. Sottolineiamo in particolare le relazioni da tempo consolidate con i nostri partner mediterranei, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia. Riconosciamo il maggiore coinvolgimento e sostegno prestato ai lavori dell'OSCE dai nostri partner per la cooperazione. Sulla base di questa interdipendenza siamo pronti a sviluppare ulteriormente tale processo. Applicando e basandoci sul Documento di Helsinki del 1992 e sul Documento di Budapest del 1994, collaboreremo più strettamente con i partner per la cooperazione al fine di promuovere le norme e i principi OSCE. Accogliamo con favore il loro desiderio di promuovere la realizzazione delle norme e dei principi dell'Organizzazione, incluso il principio fondamentale della risoluzione dei conflitti mediante mezzi pacifici. A tal fine, con l'evolversi di tale dialogo, inviteremo i partner per la cooperazione a partecipare maggiormente e più regolarmente ai lavori dell'OSCE.

49. Il potenziale del Gruppo di Contatto e dei Seminari sul Mediterraneo dovrà essere pienamente esplorato e utilizzato. Il Consiglio Permanente, avvalendosi del mandato di Budapest, esaminerà le raccomandazioni che emergono dal Gruppo di Contatto e dai Seminari sul Mediterraneo. Incoraggeremo i partner mediterranei per la cooperazione ad avvalersi della nostra esperienza nell'istituire strutture e meccanismi di preallarme, diplomazia preventiva e prevenzione dei conflitti nel Mediterraneo.

50. Ci felicitiamo per la maggiore partecipazione del Giappone e della Repubblica di Corea ai nostri lavori. Apprezziamo il contributo del Giappone alle attività dell'OSCE sul terreno. Ci adopereremo per intensificare ulteriormente la nostra cooperazione con i partner asiatici nell'affrontare sfide di interesse comune.

VI. CONCLUSIONI

51. La presente Carta contribuirà alla sicurezza di tutti gli Stati partecipanti potenziando e rafforzando l'OSCE alle soglie del ventunesimo secolo. Oggi abbiamo deciso di sviluppare gli strumenti esistenti e crearne di nuovi. Li utilizzeremo pienamente al fine di promuovere un'area OSCE libera, democratica e sicura. La Carta pertanto consoliderà il ruolo dell'OSCE

quale unica organizzazione di sicurezza paneuropea cui è affidato il compito di assicurare la pace e la stabilità nella sua regione. Apprezziamo il completamento dei lavori del Comitato per un Modello di Sicurezza.

52. L'originale della presente Carta, redatta in francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco, sarà trasmesso al Segretario Generale dell'Organizzazione che ne fornirà una copia autentica certificata a ciascuno Stato partecipante.

Noi, sottoscritti Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti, consapevoli dell'alto significato politico da noi attribuito alla presente Carta e dichiarando la nostra determinazione ad agire in conformità alle disposizioni del testo di cui sopra, abbiamo apposto le nostre firme in calce.

Geschehen zu Istanbul am 19. November 1999 namens	Done at Istanbul, on 19 November 1999, in the name of	Hecho en Estambul, el 19 de noviembre de 1999 en nombre de	Fait à Istanbul, le 19 novembre 1999 au nom	Fatto a Istanbul il 19 novembre 1999 in nome	Совершено в Стамбуле 19 ноября 1999 года от имени
--	---	---	--	---	--

DER REPUBLIK ALBANIEN
THE REPUBLIC OF ALBANIA
LA REPÚBLICA DE ALBANIA
DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ

Ilir META

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр




DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

Gerhard SCHRÖDER

Bundeskanzler
Federal Chancellor
Canciller Federal
Chancelier fédéral
Cancelliere Federale
Федеральный канцлер



DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
THE UNITED STATES OF AMERICA
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ



William J. CLINTON

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
President of the United States of America
Presidente de los Estados Unidos de América
Président des Etats-Unis d'Amérique
Presidente degli Stati Uniti d'America
Президент Соединенных Штатов Америки


DES FÜRSTENTUMS ANDORRA
THE PRINCIPALITY OF ANDORRA
EL PRINCIPADO DE ANDORRA
DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE
DEL PRINCIPATO DI ANDORRA
КНЯЖЕСТВА АНДОРРА



Marc FORNÉ MOLNÉ

Regierungschef
Head of Government
Jefe de Gobierno
Chef du Gouvernement
Capo del Governo
Глава правительства


DER REPUBLIK ARMENIEN
THE REPUBLIC OF ARMENIA
LA REPÚBLICA DE ARMENIA
DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE
DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ



Robert KOCHARYAN

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики

DER REPUBLIK ÖSTERREICH
THE REPUBLIC OF AUSTRIA
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA
DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Thomas KLESTIL

Bundespräsident
Federal President
Presidente Federal
Président fédéral
Presidente Federale
Федеральный президент


DER ASERBAIDSCHANISCHEN REPUBLIK
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN
DE LA REPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN
DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Heydar ALIYEV

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики



DER REPUBLIK BELARUS
THE REPUBLIC OF BELARUS
LA REPÚBLICA DE BELARÚS
DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS
DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Alexander LUKASHENKO

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики


DES KÖNIGREICHS BELGIEN
THE KINGDOM OF BELGIUM
EL REINO DE BÉLGICA
DU ROYAUME DE BELGIQUE
DEL REGNO DEL BELGIO
КОРОЛЕВСТВА БЕЛЬГИИ



Louis MICHEL

Stellvertretender erster Minister und Minister für auswärtige Angelegenheiten
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs
Vice primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
Заместитель Премьер-министра и Министр иностранных дел


BOSNIENS UND HERZEGOWINAS
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOSNIA Y HERZEGOVINA
DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE
DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ



Ante JELAVIC

Vorsitzender des Staatspräsidiums
Chairman of the Presidency
Presidente de la Presidencia
Président du Collège présidentiel
Presidente della Presidenza
Председатель Президиума

DER REPUBLIK BULGARIEN
THE REPUBLIC OF BULGARIA
LA REPÚBLICA DE BULGARIA
DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ



Petar STOYANOV

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики

KANADAS
CANADA
CANADÁ
DU CANADA
DEL CANADA
КАНАДЫ



Jean CHRETIEN

Premierminister
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

DER REPUBLIK ZYPERN
THE REPUBLIC OF CYPRUS
LA REPÚBLICA DE CHIPRE
DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
РЕСПУБЛИКИ КИПР

Glaucos CLERIDES


Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики

Handwritten signature of Glaucos Clerides in black ink, consisting of a stylized first name and a more formal last name.


DER REPUBLIK KROATIEN
THE REPUBLIC OF CROATIA
LA REPÚBLICA DE CROACIA
DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ

Zlatko MATEŠA

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

Handwritten signature of Zlatko Mateša in black ink, written in a cursive style.


DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK
THE KINGDOM OF DENMARK
EL REINO DE DINAMARCA
DU ROYAUME DU DANEMARK
DEL REGNO DI DANIMARCA
КОРОЛЕВСТВА ДАНИИ



Poul Nyrup RASMUSSEN

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр


DES KÖNIGREICHS SPANIEN
THE KINGDOM OF SPAIN
EL REINO DE ESPAÑA
DU ROYAUME D'ESPAGNE
DEL REGNO DI SPAGNA
КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИИ



Ramón de MIGUEL

Staatssekretär für Außenpolitik und Fragen der Europäischen Union
Deputy Minister for Foreign Affairs and European Matters
Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea
Secrétaire d'Etat à la politique extérieure et pour l'Union européenne
Segretario di Stato per la Politica Estera e per l'Unione Europea
Статс-секретарь по вопросам внешней политики и делам Европейского союза

DER REPUBLIK ESTLAND
THE REPUBLIC OF ESTONIA
LA REPÚBLICA DE ESTONIA
DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Mart LAAR

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

DER REPUBLIK FINNLAND - DER EUROPÄISCHEN UNION
THE REPUBLIC OF FINLAND - EUROPEAN UNION
LA REPÚBLICA DE FINLANDIA - UNIÓN EUROPEA
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE - UNION EUROPEENNE
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA - UNIONE EUROPEA
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



Martti AHTISAARI



Romano PRODI


Präsident der Republik Finnland und in
seiner Eigenschaft als amtierender Präsident
des Rates der Europäischen Union
President of the Republic of Finland and in
his capacity as current President of the
Council of the European Union
Presidente de la República de Finlandia y en
su calidad de actual Presidente del Consejo
de la Unión Europea
Président du Conseil des ministres de la
République de Finlande et en sa qualité de
Président en exercice du Conseil de l'Union
européenne
Presidente della Repubblica di Finlandia e in
qualità di attuale Presidente del Consiglio
dell'Unione Europea
Президент Финляндской Республики и в
своем качестве очередного Председателя
Совета Европейского союза

Präsident der Europäischen Kommission
President of the European Commission
Presidente de la Comisión Europea
Président de la Commission européenne
Presidente della Commissione Europea
Председатель Европейской комиссии

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK
THE FRENCH REPUBLIC
LA RÉPUBLICA FRANCESCA
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Jacques CHIRAC

Präsident der Französischen Republik
President of the French Republic
Presidente de la República Francesa
Président de la République française
Presidente della Repubblica Francese
Президент Французской Республики

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chirac', is written over a horizontal line.

GEORGIENS
GEORGIA
GEORGIA
DE LA GEORGIE
DELLA GEORGIA
ГРУЗИИ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Shevardnadze', is written in a cursive style.

Eduard SHEVARDNADZE

Präsident
President
Presidente
Président
Presidente
Президент


DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ



The Rt Hon Robin COOK MP

Minister für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Ministro de Asuntos Exteriores y del Commonwealth
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
Ministro degli Affari Esteri e del Commonwealth
Министр иностранных дел и по делам Содружества


DER GRIECHISCHEN REPUBLIK
THE HELLENIC REPUBLIC
LA REPÚBLICA HELÉNICA
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Costas SIMITIS

Ministerpräsident der Griechischen Republik
Prime Minister of the Hellenic Republic
Primer Ministro de la República Helénica
Premier Ministre de la République hellénique
Primo Ministro della Repubblica Ellenica
Премьер-министр Греческой Республики


DER REPUBLIK UNGARN
THE REPUBLIC OF HUNGARY
LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA
DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Viktor ORBÁN

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

IRLANDS
IRELAND
IRLANDA
DE L'IRLANDE
DELL'IRLANDA
ИРЛАНДИИ



Bertie AHERN T.D.

Taoiseach (Premierminister)
Taoiseach (Prime Minister)
Taoiseach (Primer Ministro)
Taoiseach (Premier Ministre)
Taoiseach (Primo Ministro)
Тишок (Премьер-министр)


DER REPUBLIK ISLAND
THE REPUBLIC OF ICELAND
LA REPÚBLICA DE ISLANDIA
DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA
РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ



David ODDSSON

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

DER ITALIENISCHEN REPUBLIK
THE ITALIAN REPUBLIC
LA REPUBBLICA ITALIANA
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Massimo D'ALEMA

Präsident des Ministerrates der Italienischen Republik
President of the Council of Ministers of the Italian Republic
Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana
Président du Conseil des ministres de la République italienne
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
Председатель Совета министров Итальянской Республики

DER REPUBLIK KASACHSTAN
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
LA REPÚBLICA DE KAZAKSTÁN
DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Nursultan NAZARBAYEV

Präsident der Republik Kasachstan
President of the Republic of Kazakhstan
Presidente de la República de Kazakstán
Président de la République du Kazakhstan
Presidente della Repubblica del Kazakistan
Президент Республики Казахстан

DER KIRGISISCHEN REPUBLIK
THE KYRGYZ REPUBLIC
LA REPÚBLICA DE KIRGUISTÁN
DE LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN
DELLA REPUBBLICA DEL KIRGHISTAN
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ




Askar AKAEV

Präsident der Kirgisischen Republik
President of the Kyrgyz Republic
Presidente de la República de Kirguistán
Président de la République kirghize
Presidente della Repubblica del Kirghistan
Президент Кыргызской Республики

DER REPUBLIK LETTLAND
THE REPUBLIC OF LATVIA
LA REPÚBLICA DE LETONIA
DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Andris ŠKĒLE

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр



DER EHEMALIGEN JUGOSLAWISCHEN REPUBLIK MAZEDONIEN
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
DE L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE
DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ

Ljubco GEORGIEVSKI

Vedere pagina 43

Ministerpräsident der Republik
Prime Minister of the Republic
Primer Ministro de la República
Premier Ministre de la République
Primo Ministro della Repubblica
Премьер-министр Республики


DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN
DE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
КНЯЖЕСТВА ЛИХТЕНШТЕЙН



Mario FRICK

Regierungschef
Head of Government
Jefe del Gobierno
Chef du Gouvernement
Capo del Governo
Глава правительства

DER REPUBLIK LITAUEN
THE REPUBLIC OF LITHUANIA
LA REPÚBLICA DE LITUANIA
DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Valdas ADAMKUS

Präsident der Republik Litauen
President of the Republic of Lithuania
Presidente de la República de Lituania
Président de la République de Lituanie
Presidente della Repubblica di Lituania
Президент Литовской Республики

DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO
ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ




Jean-Claude JUNCKER

Premierminister
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр




DER REPUBLIK MALTA
THE REPUBLIC OF MALTA
LA REPÚBLICA DE MALTA
DE LA REPUBLIQUE DE MALTE
DELLA REPUBBLICA DI MALTA
РЕСПУБЛИКИ МАЛЬТА



Edward FENECH ADAMI

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

DER REPUBLIK MOLDAU
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
LA REPÚBLICA DE MOLDOVA
DE LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



Petru LUCINSCHI

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики

DES FÜRSTENTUMS MONACO
THE PRINCIPALITY OF MONACO
EL PRINCIPADO DE MÓNACO
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO
DEL PRINCIPATO DI MONACO
КНЯЖЕСТВА МОНАКО



Jean GRETHER

Botschafter
Ambassador
Embajador
Ambassadeur
Ambasciatore
Посол

DES KÖNIGREICHS NORWEGEN
THE KINGDOM OF NORWAY
EL REINO DE NORUEGA
DU ROYAUME DE NORVEGE
DEL REGNO DI NORVEGIA
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИИ



Kjell Magne BONDEVIK

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

DER REPUBLIK USBEKISTAN
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN
DE LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN
DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН




Abdulaziz KAMILOV

Minister für auswärtige Angelegenheiten
Minister for Foreign Affairs
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministre des Affaires étrangères
Ministro degli Affari Esteri
Министр иностранных дел

DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
DU ROYAUME DES PAYS-BAS
DEL REGNO DEI PAESI BASSI
КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ

Jozias van AARTSEN


Minister für auswärtige Angelegenheiten
Minister for Foreign Affairs
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministre des Affaires étrangères
Ministro degli Affari Esteri
Министр иностранных дел



DER REPUBLIK POLEN
THE REPUBLIC OF POLAND
LA REPÚBLICA DE POLONIA
DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Aleksander KWASNIEWSKI

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики




DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK
THE PORTUGUESE REPUBLIC
LA REPÚBLICA PORTUGUESA
DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
ПОРТУГАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



António GUTERRES

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр

RUMĂNIENS
ROMANIA
RUMANIA
DE LA ROUMANIE
DELLA ROMANIA
РУМЫНИИ



Emil CONSTANTINESCU

Präsident
President
Presidente
Président
Presidente
Президент


DER RUSSISCHEN FÖDERATION
THE RUSSIAN FEDERATION
LA FEDERACIÓN RUSA
DE LA FEDERATION DE RUSSIE
DELLA FEDERAZIONE RUSSA
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Igor IVANOV

Minister für auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation
Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation
Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa
Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie
Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa
Министр иностранных дел Российской Федерации

DER REPUBLIK SAN MARINO
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
LA REPÚBLICA DE SAN MARINO
DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
РЕСПУБЛИКИ САН-МАРИНО



Giuseppe ARZILLI

Marino BOLLINI

Kapitän(s)regenten von San Marino
Captains Regent of San Marino
Capitanes Regentes de San Marino
Capitaines Régents de Saint-Marin
Capitani Reggenti di San Marino
Капитаны-регенты Сан-Марино

DES HEILIGEN STUHL
THE HOLY SEE
LA SANTA SEDE
DU SAINT-SIEGE
DELLA SANTA SEDE
СВЯТЕЙШЕГО ПРЕСТОЛА

Angelo Cardinal SODANO

Staatssekretär Seiner Heiligkeit
Secretary of State of His Holiness
Secretario de Estado de Su Santidad
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté
Segretario di Stato di Sua Santità
Государственный секретарь Его Святейшества

+ Angelo Card. Sodano

DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
THE SLOVAK REPUBLIC
LA REPÚBLICA ESLOVACA
DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Rudolf Schuster


Rudolf SCHUSTER

Präsident der Slowakischen Republik
President of the Slovak Republic
Presidente de la República Eslovaca
Président de la République slovaque
Presidente della Repubblica Slovacca
Президент Словацкой Республики

DER REPUBLIK SLOWENIEN
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA
DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ

Janez DRNOVŠEK

Ministerpräsident
Prime Minister
Primer Ministro
Premier Ministre
Primo Ministro
Премьер-министр



DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN
THE KINGDOM OF SWEDEN
EL REINO DE SUECIA
DU ROYAUME DE SUEDE
DEL REGNO DI SVEZIA
КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ



Anna LINDH

Ministerin für auswärtige Angelegenheiten
Minister for Foreign Affairs
Ministra de Asuntos Exteriores
Ministre des Affaires étrangères
Ministro degli Affari Esteri
Министр иностранных дел

DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT
THE SWISS CONFEDERATION
LA CONFEDERACIÓN SUIZA
DE LA CONFEDERATION SUISSE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ

Joseph DEISS

Bunderrat, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
Federal Councillor, Head of the Federal Department of Foreign Affairs
Consejero federal, Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores
Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral des Affaires étrangères
Consigliere Federale, Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri
Федеральный советник, Глава Федерального департамента иностранных дел



DER REPUBLIK TADDSCHIKISTAN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
LA REPÚBLICA DE TAYIKISTÁN
DE LA REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN
DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Imomali RAHMONOV

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики

DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK
THE CZECH REPUBLIC
LA REPÚBLICA CHECA
DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
DELLA REPUBBLICA CESA
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Václav HAVEL

Präsident der Republik
President of the Republic
Presidente de la República
Président de la République
Presidente della Repubblica
Президент Республики



TURKMENISTANS
TURKMENISTAN
TURKMENISTÁN
DU TURKMENISTAN
DEL TURKMENISTAN
ТУРКМЕНИСТАНА

Boris SHIKHMURADOV

Minister für auswärtige Angelegenheiten
Minister for Foreign Affairs
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministre des Affaires étrangères
Ministro degli Affari Esteri
Министр иностранных дел

DER REPUBLIK TÜRKEI
THE REPUBLIC OF TURKEY
LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
DE LA REPUBLIQUE TURQUE
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Süleyman DEMİREL


Präsident
President
Presidente
Président
Presidente
Президент

DER UKRAINE
UKRAINE
UCRANIA
DE L'UKRAINE
DELL'UCRAINA
УКРАИНЫ



Leonid KUCHMA

Präsident
President
Presidente
Président
Presidente
Президент



**GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
PRESIDENT**

Istanbul, 19 novembre 1999

Sua Eccellenza,

La Repubblica di Macedonia accetta la Carta per la Sicurezza Europea sottoscritta a Istanbul il 19 novembre 1999 e dichiara la propria determinazione ad agire conformemente alle disposizioni ivi contenute.

Riteniamo che con la presente lettera la Repubblica di Macedonia divenga Stato firmatario della Carta per la Sicurezza Europea.

La prego di voler accettare i sensi della mia più alta considerazione.

S.E. Ambasciatore Ján Kubiš
Segretario Generale dell'OSCE

Ljubco Georgievski

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ljubco Georgievski'.

Documento operativo - Piattaforma per la sicurezza cooperativa

I. La Piattaforma

1. Obiettivo della Piattaforma per la sicurezza cooperativa è quello di potenziare il carattere di rafforzamento reciproco delle relazioni tra le organizzazioni ed istituzioni impegnate nella promozione di una sicurezza globale nell'ambito dell'area OSCE.

2. L'OSCE opererà in cooperazione con le organizzazioni ed istituzioni i cui membri, individualmente e collettivamente, in modo coerente con le modalità proprie di ciascuna organizzazione o istituzione, attualmente e in futuro:

- aderiscano ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ai principi e agli impegni OSCE enunciati nell'Atto Finale di Helsinki, nella Carta di Parigi, nel Documento di Helsinki 1992, nel Documento di Budapest 1994, nel Codice di condotta dell'OSCE relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza e nella Dichiarazione di Lisbona su un Modello di Sicurezza Comune e Globale per l'Europa del ventunesimo secolo;
- si impegnino ad agire secondo i principi della trasparenza e della prevedibilità, nello spirito del Documento di Vienna 1999 dei Negoziati sulle Misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza;
- attuino pienamente gli obblighi relativi al controllo degli armamenti, incluso il disarmo e le CSBM nei confronti dei quali si sono impegnati;
- si basino sul presupposto che le organizzazioni e istituzioni, di cui sono membri, nella loro evoluzione aderiscano al principio della trasparenza;
- assicurino che la loro partecipazione a tali organizzazioni ed istituzioni si basi su uno spirito di apertura e sulla libera volontà;
- sostengano attivamente il concetto OSCE di una sicurezza comune, globale e indivisibile in uno spazio di sicurezza comune, privo di linee di demarcazione;
- svolgano un ruolo pieno e appropriato nello sviluppo delle relazioni tra le istituzioni complementari impegnate nel campo della sicurezza nell'area dell'OSCE;
- siano disposti, in linea di principio, ad utilizzare le risorse istituzionali delle organizzazioni ed istituzioni internazionali, di cui sono membri, a sostegno delle attività dell'OSCE, fatte salve le decisioni politiche necessarie, a seconda del caso. A tale riguardo, gli Stati partecipanti rilevano l'importanza particolare della cooperazione nei settori della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi.

3. L'insieme di tali principi ed impegni costituisce la Piattaforma per la sicurezza cooperativa.

II. Modalità di cooperazione

1. Gli Stati partecipanti, in seno alle competenti organizzazioni ed istituzioni di cui sono membri, si adopereranno per assicurare che le organizzazioni ed istituzioni stesse aderiscano

alla Piattaforma per la sicurezza cooperativa. L'adesione, in base a decisioni assunte da ciascuno Stato membro in seno alle pertinenti organizzazioni ed istituzioni, avrà luogo in modo coerente con le modalità proprie di ciascuna organizzazione o istituzione. I contatti e la cooperazione dell'OSCE con altre organizzazioni ed istituzioni saranno trasparenti per gli Stati partecipanti e si svolgeranno in modo coerente con le modalità proprie dell'OSCE e di tali organizzazioni e istituzioni.

2. In occasione della Riunione dei Ministri di Copenhagen del 1997 è stata adottata una decisione sul Concetto comune per lo sviluppo della cooperazione fra istituzioni complementari. Prendiamo atto dell'ampia rete di contatti successivamente stabiliti, in particolare della crescente cooperazione con organizzazioni e istituzioni attive sia nel settore politico-militare che nella dimensione umana ed economica della sicurezza nonché dell'intensificarsi della cooperazione tra l'OSCE e vari organi e agenzie delle Nazioni Unite, tenendo conto del ruolo dell'OSCE quale accordo regionale ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Siamo decisi a sviluppare ulteriormente tali contatti e tale cooperazione.

3. La crescente importanza dei raggruppamenti subregionali rappresenta un altro importante settore delle attività dell'OSCE e noi siamo favorevoli allo sviluppo della cooperazione con tali gruppi, in base alla presente Piattaforma.

4. Lo sviluppo della cooperazione può essere ulteriormente potenziato attraverso un'ampia utilizzazione dei seguenti strumenti e meccanismi:

- contatti regolari, incluse riunioni; un quadro di dialogo continuo; maggiore trasparenza e cooperazione pratica, inclusa l'individuazione di funzionari di collegamento o punti di contatto; rappresentanza reciproca nelle appropriate riunioni ed altri contatti volti a migliorare la comprensione dei dispositivi per la prevenzione dei conflitti di ciascuna organizzazione.

5. Inoltre l'OSCE può partecipare a riunioni speciali con altre organizzazioni, istituzioni e strutture che operano nell'area OSCE. Tali riunioni possono essere tenute a livello politico e/o esecutivo (per coordinare le politiche o definire i settori di cooperazione) e a livello di lavoro (per esaminare le modalità di cooperazione).

6. Lo sviluppo delle operazioni OSCE sul terreno, negli ultimi anni, ha rappresentato una considerevole trasformazione dell'Organizzazione. In vista dell'adozione della Piattaforma per la sicurezza cooperativa, l'attuale cooperazione tra l'OSCE e altri pertinenti organi, organizzazioni e istituzioni internazionali in operazioni sul terreno dovrebbe essere intensificata ed ampliata, conformemente ai rispettivi mandati. Le modalità per questo tipo di cooperazione potrebbero includere regolari scambi di informazioni e riunioni, missioni congiunte di valutazione delle necessità, distacco presso l'OSCE di esperti provenienti da altre organizzazioni, designazione di funzionari di collegamento, sviluppo di progetti comuni e operazioni sul terreno, nonché iniziative di formazione congiunte.

7. Cooperazione in risposta a specifiche crisi:

- l'OSCE - tramite il suo Presidente in esercizio e con l'appoggio del Segretario Generale - e le organizzazioni e istituzioni competenti, sono incoraggiati a tenersi reciprocamente informati delle azioni intraprese o programmate per affrontare una particolare situazione;

- a tal fine, gli Stati partecipanti incoraggiano il Presidente in esercizio, con il sostegno del Segretario Generale, ad operare assieme ad altre organizzazioni e istituzioni per promuovere approcci coordinati che evitino duplicazioni ed assicurino un uso efficiente delle risorse disponibili. Se del caso, l'OSCE può proporsi come struttura flessibile per la cooperazione delle diverse iniziative complementari. Il Presidente in esercizio si consulterà con gli Stati partecipanti in merito a tale processo e opererà conformemente ai risultati di tali consultazioni.
8. Il Segretario Generale elaborerà un rapporto annuale sull'interazione tra organizzazioni e istituzioni nell'area OSCE da presentare al Consiglio Permanente.

DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI ISTANBUL

1. Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE, ci siamo riuniti a Istanbul alla vigilia del ventunesimo secolo e del venticinquesimo anniversario dell'Atto Finale di Helsinki. Nel periodo intercorso dal nostro ultimo incontro abbiamo trasformato l'OSCE per far fronte a sfide senza precedenti. All'epoca del Vertice di Lisbona, era stata da poco stabilita la prima operazione esterna su vasta scala dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina. Nei tre anni successivi abbiamo aumentato enormemente il numero nonché le dimensioni delle nostre operazioni sul terreno. Le nostre istituzioni comuni sono aumentate sia per numero che per livello di attività. L'OSCE ha ampliato la portata e la consistenza delle sue iniziative, il che ha potenziato notevolmente il contributo dell'OSCE alla sicurezza e alla cooperazione in tutta l'area OSCE. Rendiamo omaggio, in particolare, alle donne e agli uomini che, con la loro dedizione e il loro impegno, hanno reso possibile il conseguimento dei risultati dell'Organizzazione.

2. Abbiamo adottato oggi una Carta per la Sicurezza Europea al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella nostra regione e di migliorare le capacità operative della nostra Organizzazione. Affidiamo al Consiglio Permanente dell'OSCE il compito di adottare le necessarie decisioni per dare attuazione tempestiva alle nuove iniziative concordate in tale Carta. Il contributo di un'OSCE più forte è indispensabile per poter affrontare i rischi e le sfide che minacciano la sua area, per accrescere la sicurezza umana e pertanto influire positivamente sull'esistenza dei singoli individui, il che costituisce l'obiettivo di tutti i nostri sforzi. Ribadiamo senza riserve il nostro impegno di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali e di astenerci da qualsiasi forma di discriminazione. Ribadiamo inoltre il nostro rispetto delle norme di diritto umanitario internazionale. Assicuriamo il nostro impegno di intensificare gli sforzi per prevenire i conflitti nell'area OSCE e, quando questi si verificano, per risolverli pacificamente. Opereremo in stretta collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni internazionali sulla base della Piattaforma per una Sicurezza Cooperativa, da noi adottata quale parte della nostra Carta.

3. La situazione in Kosovo (FRY), in particolare la situazione umanitaria, rimane una delle sfide principali per l'OSCE. Il nostro pensiero è ancora rivolto al gran numero di kosovari albanesi e agli altri che hanno perso la vita, a coloro che hanno visto distrutte le loro proprietà e alle centinaia di migliaia di persone scacciate dalle proprie case o che hanno dovuto abbandonarle. La maggior parte dei rifugiati ha ora fatto ritorno. Con il proseguire della difficile opera di ricostruzione il resto dei rifugiati sarà in grado di tornare. La Missione OSCE in Kosovo costituisce una parte essenziale della più ampia Missione delle Nazioni Unite, che opera nel quadro della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Missione OSCE è composta attualmente da oltre 1.400 membri e svolge un ruolo fondamentale nel processo di ricostruzione di una società multietnica in Kosovo; si è diplomato il primo corso della Scuola di polizia dell'OSCE ed è iniziata, da parte dell'OSCE, la formazione del personale giudiziario e amministrativo. L'organizzazione collabora allo sviluppo di una società civile, appoggiando la formazione di una serie di partiti politici pluralistici, di mezzi di informazione liberi e di una valida comunità di ONG. L'OSCE svolge un ruolo primario nella promozione e tutela dei diritti umani e nell'instaurazione del rispetto per lo stato di diritto. Il successo di tale opera è essenziale perché possa veramente instaurarsi la democrazia, e noi ci impegniamo a fornire il nostro pieno appoggio. Mentre procediamo su questa linea, intensifichiamo i lavori per creare le condizioni necessarie allo svolgimento delle prime libere elezioni nel Kosovo, la cui organizzazione è stata affidata all'OSCE. Ci

adopteremo per coinvolgere in misura sempre maggiore la popolazione locale negli sforzi intrapresi dalla Missione OSCE.

4. Dopo anni di repressione, intolleranza e violenza, ci attende il compito di costruire nel Kosovo una società multietnica, sulla base di una sostanziale autonomia, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica Federale di Jugoslavia, in attesa di una composizione finale, conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR 1244). Auspichiamo che tale risoluzione venga attuata pienamente e rigorosamente osservata da tutte le parti coinvolte. Assisteremo tutti gli abitanti del Kosovo, ma questi e coloro che aspirano a diventarne i leader devono operare assieme per realizzare una società multietnica in cui siano pienamente ed equamente rispettati i diritti di ogni cittadino. Essi devono contrastare decisamente le ondate di odio e di vendetta che li sommergono, instaurando la riconciliazione fra tutti i gruppi etnici. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ad un nuovo esodo dal Kosovo, che questa volta ha coinvolto i serbi e altri non-albanesi. Devono essere ripristinate le condizioni necessarie che consentano a chi è recentemente fuggito di tornare e di godere dei propri diritti. Coloro che hanno lottato e sofferto per i propri diritti devono ora sostenere la parità di diritti degli altri. Rifiutiamo fermamente qualsiasi ulteriore forma di violenza e di discriminazione etnica. Se non si riuscirà ad ostacolare tali atti, sarà compromessa la sicurezza della regione.

5. Le carenze democratiche della Repubblica Federale di Jugoslavia continuano ad essere uno dei principali motivi di grande preoccupazione per la regione. I leader e il popolo della Repubblica Federale di Jugoslavia devono porre saldamente il paese sul sentiero della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Qualora le condizioni lo consentano, l'OSCE è pronta a collaborare al fine di accelerare la democratizzazione, promuovere l'indipendenza dei media e indire elezioni libere ed eque nella Repubblica Federale di Jugoslavia. Sottolineiamo il nostro desiderio di rivedere la Repubblica Federale di Jugoslavia quale partner a pieno titolo. Progressi concreti verso la democrazia rappresenteranno un passo positivo verso la partecipazione paritaria della Repubblica Federale di Jugoslavia nella comunità internazionale, nonché nell'OSCE, creando nuove basi per lo sviluppo e la prosperità.

6. Continuiamo ad impegnarci per una Bosnia-Erzegovina democratica e multietnica basata sull'Accordo Quadro Generale per la Pace. Sottolineiamo che è importante un migliore funzionamento delle istituzioni comuni, e che queste ed altre istituzioni continuino ad assumere i compiti intrapresi dalla comunità internazionale. Auspichiamo che la Bosnia-Erzegovina adotti rapidamente una legge elettorale definitiva in modo da poterla applicare in occasione delle elezioni generali previste per l'autunno del 2000. Rivolgiamo un appello a tutti i leader della Bosnia-Erzegovina affinché intraprendano passi decisivi per riavvicinare sempre di più le due entità, creando le premesse per consentire alle persone, ai beni e ai servizi di circolare liberamente in seno ad un singolo Stato a beneficio della stabilità e della prosperità. Sottolineiamo l'importanza del rispetto dello stato di diritto e di sforzi energici volti a combattere il crimine organizzato e la corruzione che costituiscono una grave minaccia per le riforme e la prosperità economica. Restiamo impegnati a promuovere il ritorno dei rifugiati e degli sfollati, in particolare il ritorno delle minoranze.

7. Sottolineiamo l'importanza di collaborare con le autorità croate al fine di intensificare gli sforzi volti a realizzare la riconciliazione in Croazia. L'OSCE si impegna a proseguire la sua opera di sostegno ad una Croazia multietnica mediante il rafforzamento della fiducia e della riconciliazione dopo gli eventi bellici. Auspichiamo più rapidi progressi per quanto riguarda il ritorno dei rifugiati e dei profughi e l'attuazione dei pertinenti standard

internazionali, in particolare quelli concernenti la parità di trattamento indipendentemente dalla appartenenza etnica, la libertà dei mezzi di informazione e le elezioni libere e imparziali. Il monitoraggio della polizia attuato dall'OSCE nella regione danubiana della Croazia, che ha svolto un valido ruolo nella protezione dei diritti degli individui, dimostra l'abilità dell'OSCE a sviluppare rapidamente ed efficacemente nuove capacità operative.

8. Riaffermiamo il nostro impegno ad assistere l'Albania nel portare avanti il processo di riforme sociali, politiche ed economiche, successivo alla battuta d'arresto provocata dagli sconvolgimenti del 1997 e dalla crisi dovuta all'afflusso dei profughi dal Kosovo nel 1999. Rilevando i recenti progressi, invitiamo il Governo e tutti i partiti politici a migliorare il clima politico, rafforzando in tal modo le istituzioni democratiche. Incoraggiamo il nuovo Governo dell'Albania a proseguire la lotta contro il crimine e la corruzione. L'OSCE si impegna a proseguire la sua opera di assistenza e ad operare in stretto contatto con l'Unione Europea e con le altre organizzazioni internazionali nel quadro degli "Amici dell'Albania".

9. Ci congratuliamo con il Governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per l'impegno dimostrato nel realizzare le riforme nazionali destinate a potenziare la stabilità e la prosperità economica. Riaffermiamo la determinazione dell'OSCE a sostenere il suddetto Governo in tale processo e sottolineiamo l'importanza di continuare a prestare attenzione allo sviluppo di relazioni multietiche.

10. Rendiamo omaggio ai Governi e alle popolazioni dell'Albania e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quali paesi maggiormente coinvolti, nonché ai governi e alle popolazioni dei paesi confinanti, per l'ospitalità offerta durante la crisi dei profughi del Kosovo e per la generosità con cui hanno sostenuto un peso politico ed economico notevole nel corso di tale periodo.

11. La nostra esperienza nell'Europa sudorientale dimostra l'esigenza di prospettive più ampie per la regione. Ed è per questo che accogliamo con favore l'adozione del Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale da parte della Conferenza dei Ministri di Colonia del 10 giugno 1999, avviato su iniziativa dell'Unione Europea che svolge un ruolo guida in cooperazione con altri Stati partecipanti e mediatori, organizzazioni e istituzioni internazionali. Ribadiamo il messaggio del Vertice di Sarajevo: la cooperazione regionale fungerà da catalizzatore per l'integrazione dei paesi della regione in strutture più vaste. L'OSCE, sotto i cui auspici è posto il Patto di Stabilità, svolge un ruolo chiave nel contribuire al suo successo e affidiamo al Consiglio Permanente il compito di sviluppare una strategia regionale atta a sostenerne gli obiettivi. Accogliamo con favore i rapporti presentati dal Coordinatore Speciale per il Patto di Stabilità e dall'Inviato Speciale del Presidente in esercizio dell'OSCE. L'OSCE opererà nella regione di concerto con gli Stati partecipanti e con le organizzazioni non governative.

12. Consideriamo che i lavori del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia siano determinanti per il conseguimento di una pace e di una giustizia durevoli nella regione e ribadiamo l'obbligo di tutti a cooperare pienamente con il Tribunale.

13. Durante l'anno in corso abbiamo assistito a un incremento significativo della nostra cooperazione con i cinque Stati partecipanti dell'Asia centrale. Il dialogo politico si è arricchito grazie a un numero crescente di visite effettuate da rappresentanti ad alto livello degli Stati centroasiatici all'OSCE e da visite dei rappresentanti OSCE in Asia centrale. Grazie all'appoggio continuo dei nostri partner in Asia centrale, l'OSCE ha ora istituito uffici in tutti i cinque Stati. Ciò ha contribuito in particolare all'espansione delle nostre attività

cooperative in tutti i settori dell'OSCE. Ribadendo il nostro obiettivo di conseguire la sicurezza globale in tutta l'area OSCE, accogliamo con grande favore tali sviluppi positivi. Siamo convinti che i progressi necessari in tale processo di transizione, difficile e complesso, saranno stimolati da un incremento dei nostri sforzi basati sulla cooperazione e sui nostri impegni comuni. Il rafforzamento dello stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché lo sviluppo di società civili costituiscono una delle pietre miliari nel nostro vasto quadro di iniziative di cooperazione. Al riguardo, accogliamo con favore il processo della firma dei Memoranda d'Intesa fra l'ODIHR e gli Stati partecipanti dell'Asia centrale.

14. Condividiamo le preoccupazioni espresse dagli Stati partecipanti dell'Asia centrale per quanto riguarda il terrorismo internazionale, l'estremismo violento, il crimine organizzato e il traffico di droga e di armi. Concordiamo sulla necessità di un'azione nazionale, regionale e congiunta della comunità internazionale per affrontare tali minacce, incluse quelle provenienti dalle aree adiacenti agli Stati partecipanti all'OSCE. Riconosciamo inoltre l'importanza di affrontare i rischi economici e ambientali nella regione, fra cui le questioni connesse alle risorse idriche, alle fonti energetiche e all'erosione. Siamo convinti che il rafforzamento della cooperazione regionale promuoverà la stabilità e la sicurezza nell'Asia centrale e accogliamo con favore il dinamico approccio del Presidente in esercizio a tale riguardo.

15. Riaffermando il nostro fermo appoggio alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia, sottolineiamo l'esigenza di risolvere i conflitti riguardanti la regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale e Abkhazia (Georgia), particolarmente definendo lo status politico di tali regioni all'interno della Georgia. Il rispetto per i diritti umani e lo sviluppo di istituzioni democratiche comuni, nonché il pronto, sicuro e incondizionato ritorno dei rifugiati e degli sfollati contribuiranno alla soluzione pacifica di tali conflitti. Sottolineiamo l'importanza di intraprendere passi concreti in tale direzione. Ci felicitiamo dei progressi conseguiti in occasione della presente Riunione al Vertice per quanto riguarda i negoziati russo-georgiani sulla riduzione degli equipaggiamenti militari russi in Georgia.

16. Per quanto riguarda la regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale (Georgia) sono stati realizzati alcuni progressi verso la risoluzione del conflitto. Sottolineiamo l'importanza di mantenere e di intensificare il dialogo in corso. In vista di ulteriori progressi, riteniamo che una riunione a Vienna, a breve scadenza, con la partecipazione di esperti di tale regione, consentirebbe di compiere passi decisivi verso una soluzione. L'istituzione da parte degli interessati di un quadro giuridico per la restituzione delle case e delle proprietà ai rifugiati e agli sfollati, faciliterà il pronto ritorno di questi ultimi nella regione. Sollecitiamo inoltre che venga presto firmato l'Accordo russo-georgiano di ricostruzione economica ed incoraggiamo la continuazione dell'assistenza economica internazionale.

17. Continuiamo ad appoggiare il ruolo centrale delle Nazioni Unite in Abkhazia (Georgia). Sottolineiamo l'importanza di superare l'attuale fase di stallo nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto. Al riguardo noi - e in particolare quelli di noi che appartengono al Gruppo degli Amici del Segretario Generale delle Nazioni Unite - siamo pronti a collaborare con le Nazioni Unite per elaborare e presentare un progetto di documento che affronti la ripartizione delle competenze costituzionali fra le autorità centrali della Georgia e le autorità dell'Abkhazia (Georgia). Ribadiamo la nostra ferma condanna, formulata nei Documenti dei Vertici di Budapest e di Lisbona, della "pulizia etnica" che ha provocato distruzioni massicce ed espulsioni forzate della popolazione prevalentemente georgiana in Abkhazia (Georgia) nonché delle azioni violente del maggio 1998 nella regione

di Gali. In considerazione della situazione precaria di coloro che ritornano, raccomandiamo l'invio, nella regione di Gali, agli inizi del prossimo anno, di una missione d'inchiesta con la partecipazione dell'OSCE e dell'ONU per accertare, fra l'altro, le persistenti denunce di "pulizia etnica". Tale missione fornirebbe la base per un maggiore appoggio internazionale al ritorno incondizionato e sicuro dei rifugiati e degli sfollati, contribuendo alla stabilità generale nella regione. Consideriamo le cosiddette elezioni presidenziali e il referendum svolto quest'anno in Abkhazia (Georgia) inaccettabili ed illegittimi.

18. Accogliamo con favore le incoraggianti iniziative recentemente intraprese nel processo di risoluzione del problema del Trans-Dniestr. A tale riguardo, il Vertice di Kiev (luglio 1999) è stato un avvenimento importante. Tuttavia, non sono state registrate evoluzioni significative sulla questione principale: la definizione dello status della regione del Trans-Dniestr. Ribadiamo che nella risoluzione di tale problema devono essere assicurate la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova. Sosteniamo il proseguimento e lo sviluppo del processo negoziale e invitiamo tutte le parti, e in particolare le autorità del Trans-Dniestr, a dimostrare la volontà politica necessaria per negoziare il superamento pacifico e rapido delle conseguenze del conflitto. Apprezziamo il proseguimento degli sforzi di mediazione della Federazione Russa, dell'Ucraina e dell'OSCE nel processo negoziale sul futuro status della regione del Trans-Dniestr all'interno della Repubblica di Moldova. Prendiamo atto del ruolo positivo svolto dalle forze congiunte di mantenimento della pace nell'assicurare stabilità nella regione.

19. Richiamando le decisioni delle Riunioni al Vertice di Budapest e di Lisbona, nonché della Riunione dei Ministri di Oslo, ribadiamo la nostra fiducia in un tempestivo, ordinato e totale ritiro delle truppe russe dalla Moldova. In tale contesto, accogliamo con favore i progressi recentemente conseguiti nella rimozione e distruzione degli armamenti ed equipaggiamenti militari russi accumulati in Moldova nella regione del Trans-Dniestr e il completamento della distruzione delle munizioni non trasportabili.

Esprimiamo soddisfazione per l'impegno della Federazione russa di completare il ritiro delle forze russe dal territorio della Moldova entro la fine del 2002. Inoltre accogliamo con favore la volontà della Repubblica di Moldova e dell'OSCE di facilitare tale processo, nell'ambito delle loro rispettive capacità, entro il termine concordato.

Ricordiamo che una missione di valutazione internazionale è pronta ad essere inviata immediatamente per accertare la rimozione e la distruzione delle munizioni e degli armamenti russi. Allo scopo di assicurare l'attuazione del processo di ritiro e distruzione, incaricheremo il Consiglio Permanente di considerare l'eventualità di estendere il mandato della Missione OSCE in Moldova al fine di assicurare la trasparenza di tale processo e il coordinamento dell'assistenza tecnica e finanziaria offerta per facilitare il ritiro e la distruzione. Inoltre concordiamo sulla possibilità di valutare l'istituzione di un fondo amministrato dall'OSCE per l'assistenza finanziaria internazionale volontaria.

20. Abbiamo ricevuto il rapporto dei Copresidenti del Gruppo OSCE di Minsk sull'evoluzione della situazione e sui recenti sviluppi connessi al conflitto del Nagorno-Karabakh e ne apprezziamo gli sforzi. Ci felicitiamo in particolare per l'intensificazione del dialogo fra i Presidenti dell'Armenia e dell'Azerbaijan i cui contatti regolari hanno creato nuove opportunità per dinamizzare il processo verso l'individuazione di una soluzione duratura e globale al problema. Sosteniamo fermamente tale dialogo e ne incoraggiamo la continuazione con la speranza che nell'ambito del Gruppo di Minsk si riprendano i negoziati. Inoltre confermiamo che l'OSCE e il Gruppo di Minsk, che rimane il

formato più appropriato per trovare una soluzione, sono pronti a promuovere ulteriormente il processo di pace e la sua futura attuazione, fornendo, tra l'altro, alle parti tutta l'assistenza necessaria.

21. Accogliamo con favore l'apertura di un Ufficio OSCE a Erevan avvenuta quest'anno nonché la decisione di aprire un ufficio analogo a Baku. Tali iniziative consentiranno all'OSCE di rafforzare la cooperazione con l'Armenia e l'Azerbaijan

22. Appoggiamo pienamente i lavori del Gruppo di Consulenza e Monitoraggio nella Belarus, che ha operato a stretto contatto con le autorità del paese nonché con i leader dei partiti di opposizione e le ONG a favore della promozione di istituzioni democratiche e dell'osservanza degli impegni OSCE, facilitando in tal modo una soluzione della controversia costituzionale nella Belarus. Sottolineiamo il fatto che soltanto un effettivo dialogo politico nella Belarus può aprire la strada ad elezioni libere e democratiche mediante le quali sia possibile porre le basi di una democrazia reale. Apprezzeremmo il conseguimento di rapidi progressi in tale dialogo politico con la partecipazione dell'OSCE, in stretta cooperazione con l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. Sottolineiamo la necessità di eliminare tutti gli ostacoli residui all'instaurazione di tale dialogo rispettando i principi dello Stato di diritto e della libertà dei media.

23. In relazione al recente susseguirsi di avvenimenti nel Caucaso settentrionale, ribadiamo con fermezza che riconosciamo pienamente l'integrità territoriale della Federazione Russa e condanniamo il terrorismo in tutte le sue forme. Sottolineiamo l'esigenza di rispettare le norme dell'OSCE. Conveniamo che, in considerazione della situazione umanitaria nella regione, è importante alleviare le sofferenze della popolazione civile creando, tra l'altro, condizioni appropriate che consentano alle organizzazioni internazionali di fornire aiuti umanitari. Siamo concordi sul fatto che è essenziale pervenire ad una soluzione politica e che l'assistenza dell'OSCE contribuirebbe a raggiungere tale obiettivo. Apprezziamo la volontà dell'OSCE di prestare assistenza nella ripresa di un dialogo politico. Ci felicitiamo che la Federazione Russa abbia consentito una visita del Presidente in esercizio nella regione. Riaffermiamo il mandato esistente del Gruppo di Assistenza OSCE in Cecenia e apprezziamo a tale riguardo la volontà della Federazione Russa di facilitare tali iniziative che contribuiranno a creare condizioni necessarie alla stabilità, alla sicurezza e alla prosperità economica nella regione.

24. Nel corso di quest'anno, che ha visto la dislocazione della nostra più grande missione fino ad oggi, abbiamo potuto rallegrarci per la conclusione positiva dei lavori di una delle nostre missioni più piccole, quella del Rappresentante OSCE presso il Comitato Congiunto per la Stazione Radar di Skrunda. Ci felicitiamo con le parti che hanno contribuito allo smantellamento della Stazione Radar per gli sforzi compiuti in uno spirito di cooperazione costruttiva.

25. Accogliamo con favore la conclusione positiva dei lavori della Missione OSCE in Ucraina. Tali lavori hanno rappresentato un importante contributo dell'OSCE al processo di stabilizzazione nella Repubblica autonoma di Crimea. Auspichiamo che la cooperazione tra l'Ucraina e l'OSCE prosegua, anche tramite il Coordinatore dei progetti in Ucraina, in base al suo mandato e al Memorandum d'intesa.

26. Siamo impegnati ad adoperarci affinché il notevole numero di elezioni in programma si svolga in modo libero e imparziale, conformemente ai principi e agli impegni OSCE. E' questo l'unico modo per fornire una base stabile allo sviluppo democratico. Apprezziamo il

ruolo svolto dall'ODIHR nell'assistere i paesi a sviluppare una legislazione elettorale in armonia con i principi e gli impegni OSCE e conveniamo di dare seguito tempestivamente alle sue valutazioni e raccomandazioni in materia elettorale. Riconosciamo il valore dell'attività dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE - prima, durante e dopo le elezioni - che contribuisce ulteriormente al processo democratico. Siamo impegnati a garantire il pieno diritto di voto alle persone appartenenti alle minoranze e ad agevolare il diritto dei profughi a partecipare alle elezioni convocate nei loro paesi di origine. Ci impegniamo ad assicurare una competizione equa tra candidati e tra partiti, anche mediante il loro accesso ai media, e il rispetto del diritto di riunione.

27. Ci impegniamo a garantire la libertà dei media quale condizione fondamentale per società pluralistiche e democratiche. Siamo profondamente preoccupati per lo sfruttamento dei media nelle zone di conflitto a scopo di fomentare l'odio e la tensione etnica nonché per il ricorso a restrizioni legali e vessazioni miranti a privare i cittadini di mezzi di informazione liberi. Sottolineiamo la necessità di garantire la libertà di espressione che costituisce un elemento essenziale del dibattito politico in qualsiasi democrazia. Sosteniamo l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nei suoi sforzi volti a promuovere mezzi d'informazione liberi e indipendenti.

28. In occasione del decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sui diritti del bambino e mettendo in pratica gli impegni OSCE di Copenhagen, ci impegniamo a promuovere attivamente i diritti e gli interessi dei bambini, specialmente in situazioni di conflitto e postconflittuali. Nei lavori dell'OSCE ci occuperemo regolarmente dei diritti dei bambini, anche mediante l'organizzazione, nell'anno 2000, di una particolare riunione dedicata ai bambini nei conflitti armati. Presteremo particolare attenzione al benessere fisico e psicologico dei bambini coinvolti o colpiti da conflitti armati.

29. Il Coordinatore dell'OSCE per le attività economiche e ambientali dovrebbe, sotto la direzione del Presidente in esercizio e del Segretario Generale e in stretta cooperazione con le pertinenti operazioni OSCE sul terreno, elaborare rapporti regolari concernenti i rischi economici e ambientali per la sicurezza. I rapporti dovrebbero includere questioni quali la sensibilizzazione del pubblico sul rapporto esistente tra problemi economici e ambientali e sicurezza nonché il rapporto tra la nostra e altre organizzazioni interessate alla promozione della sicurezza economica e ambientale in seno all'area OSCE. Tali rapporti saranno oggetto di discussione da parte del Consiglio Permanente.

30. Ribadiamo il nostro impegno ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in particolare per quanto riguarda questioni attinenti all'identità culturale. Evidenziamo, in modo particolare, l'esigenza che le leggi e le politiche concernenti i diritti all'istruzione, linguistici e di partecipazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali siano conformi agli standard e alle convenzioni internazionali applicabili. Sosteniamo inoltre l'adozione e la piena applicazione di una legislazione globale antidiscriminatoria volta a promuovere la piena uguaglianza di opportunità per tutti. Apprezziamo il lavoro di fondamentale importanza svolto dall'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Riaffermiamo la nostra volontà di potenziare gli sforzi volti ad attuare le raccomandazioni dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

31. Deploriamo la violenza ed altre manifestazioni di razzismo e discriminazione nei confronti delle minoranze, inclusi i Rom e i Sinti. Ci impegniamo ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti dei Rom e dei Sinti e, ove necessario, a

promuovere una legislazione antidiscriminatoria a tale scopo. Sottolineiamo l'importanza di prestare particolare attenzione ai problemi connessi all'emarginazione sociale dei Rom e dei Sinti. Tali questioni costituiscono prevalentemente una responsabilità degli Stati partecipanti interessati. Sollecitiamo il ruolo essenziale che il Punto di Contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti può svolgere nel fornire supporto. Un'ulteriore utile iniziativa a tale riguardo potrebbe essere l'elaborazione da parte del Punto di Contatto di un piano d'azione per attività mirate, redatto in cooperazione con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e con altre istituzioni operanti in tale campo, in particolare il Consiglio d'Europa.

32. In linea con il nostro impegno a garantire la piena uguaglianza tra donne e uomini, auspichiamo la tempestiva approvazione e attuazione di un piano d'azione dell'OSCE sulle pari opportunità.

33. Nel quadro del nostro impegno a potenziare ulteriormente le capacità operative del Segretariato, miglioreremo le condizioni d'impiego dell'OSCE, affinché essa sia in grado di attrarre e mantenere personale altamente qualificato che consenta al Segretariato di adempiere ai propri compiti e responsabilità. Terremo conto dell'esigenza di diversificazione geografica e dell'equilibrio tra uomini e donne nell'assunzione di personale per le istituzioni e per le operazioni sul terreno dell'OSCE.

34. Rileviamo che un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare la decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 sulla capacità giuridica delle istituzioni OSCE e su privilegi e immunità. Al fine di migliorare tale situazione dovrebbe essere compiuto uno sforzo determinato per riesaminare le questioni relative all'attuazione degli impegni assunti ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993. A tale scopo, incarichiamo il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione.

35. Al fine di affrontare tempestivamente ed efficacemente le sfide nell'area OSCE sono necessari nuovi strumenti. Accogliamo con favore la creazione, prevista nella Carta, di un programma di Nuclei di esperti OSCE per la cooperazione e la pronta assistenza (REACT). Ci impegniamo a rendere tale concetto pienamente operativo nel più breve tempo possibile. Siamo determinati ad attuare la decisione adottata nella Carta con assoluta priorità. Forniremo gli esperti necessari e impegneremo le risorse occorrenti conformemente alle procedure stabilite. Prendiamo nota della lettera inviata dal Segretario Generale al Consiglio Permanente relativa al rapido dislocamento di esperti. Invitiamo il Consiglio Permanente e il Segretario Generale a istituire una unità operativa in seno al Centro per la Prevenzione dei Conflitti incaricata di sviluppare il programma REACT nonché un bilancio che consentirà a REACT di essere pienamente operativo entro il 30 giugno 2000.

36. Incarichiamo il Consiglio Permanente e il Segretario Generale di attuare entro il medesimo arco di tempo la decisione, contenuta nella Carta, di creare un Centro Operativo in seno al Centro per la Prevenzione dei Conflitti dotato di un piccolo nucleo di personale con competenze pertinenti a tutti i tipi di operazioni OSCE, che possa essere rapidamente ampliato, se necessario, nonché la decisione di potenziare il Segretariato e le nostre operazioni sul terreno.

37. Nella Carta abbiamo ribadito il nostro impegno a favore dello stato di diritto e sottolineato la necessità di combattere la corruzione. Incarichiamo il Consiglio Permanente di

esaminare in quale modo sia possibile contribuire nel migliore dei modi agli sforzi intrapresi per combattere la corruzione, tenendo conto delle iniziative di altre organizzazioni, quali l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite. I risultati di tali lavori saranno presentati alla Riunione del Consiglio dei Ministri del 2000.

38. Il fatto che il nostro incontro abbia luogo in Turchia, un paese che ha subito di recente terribili terremoti, riporta alla nostra coscienza il terribile impatto delle catastrofi naturali. E' necessario potenziare la capacità della comunità internazionale di reagire a tali avvenimenti migliorando il coordinamento degli sforzi degli Stati partecipanti, delle organizzazioni internazionali e delle ONG. Incarichiamo il Consiglio Permanente di discutere ulteriormente tale questione.

39. Accogliamo con soddisfazione che è stato conseguito con successo l'adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Il Trattato adattato apporterà un maggiore grado di stabilità militare mediante un sistema più rigido di limitazioni, maggiore trasparenza e livelli inferiori di forze armate convenzionali nella sua area di applicazione. Auspichiamo che gli Stati Parte procedano rapidamente e facilitino il completamento delle procedure nazionali di ratifica, tenendo conto del loro impegno comune e dell'importanza fondamentale della totale e ininterrotta applicazione del Trattato e dei relativi documenti fino a e dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento. Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento, gli Stati partecipanti all'OSCE con territorio nella zona compresa tra l'Oceano Atlantico e i monti Urali potranno richiedere l'accessione al Trattato adattato, contribuendo così ulteriormente e considerevolmente alla stabilità e alla sicurezza in Europa.

40. Apprezziamo gli sforzi compiuti dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza per portare avanti il dialogo in materia di sicurezza, la cooperazione, la trasparenza e la fiducia reciproca, nonché i suoi lavori relativi al concetto OSCE di una sicurezza globale e indivisibile conformemente al mandato di Helsinki del 1992. Accogliamo con favore la conclusione del processo di riesame che ha dato luogo all'adozione del Documento di Vienna 1999 sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, elemento chiave della cooperazione politico-militare e della stabilità. Tale documento perfeziona le attuali CSBM e sottolinea l'importanza della cooperazione regionale. Ribadiamo il nostro totale impegno ad osservare i principi contenuti nel Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza. Apprezziamo la decisione dell'FSC di avviare un ampio dibattito globale su tutti gli aspetti del problema della proliferazione di armi portatili e leggere e di studiare misure concrete per affrontare tale questione, al fine di rispondere alla sfida alla pace e alla stabilità derivante dall'accumulazione eccessiva e destabilizzante, nonché dalla proliferazione incontrollata di tali armi.

41. Rileviamo con soddisfazione che i negoziati sulla stabilità regionale, previsti ai sensi dell'Articolo V dell'Annesso I-B dell'Accordo Quadro Generale per la Pace, sono entrati nella fase sostanziale. Un esito positivo dei negoziati in corso sull'Articolo V apporterebbe un contributo significativo alla sicurezza e alla stabilità nella regione. Sollecitiamo gli Stati che prendono parte ai negoziati sull'Articolo V ad adoperarsi per concludere i lavori entro la fine del 2000. Apprezziamo il ruolo attivo svolto dall'OSCE nel facilitare l'attuazione dell'Accordo sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in Bosnia-Erzegovina e dell'Accordo sul controllo subregionale degli armamenti negoziato in base all'Annesso I-B dell'Accordo Quadro Generale per la Pace in Bosnia-Erzegovina.

42. Riaffermiamo l'importanza del Trattato sui Cieli Aperti: a tale riguardo, convinti che i voli di prova non sostituiscono in alcun modo il regime dei voli di osservazione enunciato nel Trattato, sollecitiamo il tempestivo completamento del relativo processo di ratifica ed entrata in vigore.

43. Rileviamo la profonda sofferenza umana provocata dalle mine antiuomo e prendiamo atto che l'1 marzo 1999 è entrata in vigore la Convenzione sulla Proibizione dell'impiego, stoccaggio, produzione e cessione di mine antiuomo e sulla loro distruzione. Prendiamo altresì atto che il 3 dicembre 1998 è entrato in vigore il Protocollo emendato sulle mine facente parte della Convenzione ONU sull'interdizione o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali che possano considerarsi eccessivamente nocive o tali da produrre effetti indiscriminati. Riaffermiamo il nostro appoggio alla cooperazione internazionale nella promozione di azioni umanitarie globali contro le mine antiuomo, inclusa la promozione di attività di sminamento, di programmi di sensibilizzazione in riferimento alle mine nonché la cura, la riabilitazione e la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine.

44. Prendiamo atto del rapporto del Presidente in esercizio sui dibattiti svoltisi quest'anno in relazione alla revisione della ripartizione delle spese e dei criteri di finanziamento delle attività OSCE e incarichiamo il Consiglio Permanente di proseguire i dibattiti al fine di raggiungere un accordo prima della Riunione del Consiglio dei Ministri OSCE del novembre/dicembre 2000, in modo che tale accordo possa essere applicato dopo il 31 dicembre 2000, conformemente alla decisione adottata nella Riunione del Consiglio dei Ministri di Copenhagen del 1997.

45. Riconfermiamo l'importanza da noi attribuita alle relazioni con i nostri partner per la cooperazione, enunciata nella Carta per la Sicurezza Europea. In base alle nostre relazioni con i partner del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia, riaffermiamo che il consolidamento della sicurezza e della cooperazione nell'area del Mediterraneo è di fondamentale importanza per la stabilità nell'area OSCE. Pertanto intendiamo intensificare il dialogo e le attività comuni con i suddetti partner. Inoltre miglioreremo le relazioni con il Giappone e la Repubblica di Corea. Esprimiamo apprezzamento per i contributi apportati dal Giappone alle attività OSCE.

46. Esprimiamo gratitudine all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, Sig. Max van der Stoel, per la disponibilità a proseguire nelle sue funzioni fino alla nomina di un nuovo Alto Commissario per le Minoranze nazionali, che avverrà al più tardi in occasione della Riunione di Vienna di Ministri OSCE nel novembre/dicembre 2000.

47. Il prossimo Consiglio dei Ministri avrà luogo a Vienna nel novembre/dicembre 2000 e adotterà una decisione sulla data e sul luogo della successiva Riunione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE.

48. Accogliamo con favore e accettiamo la proposta della Romania di svolgere la funzione di Presidente in esercizio nel 2001.

**DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA
DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI ISTANBUL**

**DICHIARAZIONE DI S.E. ILIR META,
PRIMO MINSITRO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA**

“È con profondo rammarico che sono costretto a rendere la presente dichiarazione. La Dichiarazione del Vertice di Istanbul, che abbiamo adottato quest’oggi, include molteplici questioni la cui soluzione è vitale per il futuro dell’Organizzazione. Tuttavia, vorrei far presente al Vertice che il Kosovo rimane per l’OSCE la sfida principale.

Incidenti sporadici non possono porre sullo stesso piano un aggressore e la sua vittima. È ampiamente riconosciuto che è stato il regime di Milošević a perpetrare i massacri del Kosovo e la successiva pulizia etnica della popolazione albanese del Kosovo. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo fatto. Tale regime rimane la principale fonte di instabilità e rappresenta una seria minaccia alla sicurezza nella regione.

Inoltre, siamo del parere che la Dichiarazione del Vertice non dia sufficientemente credito all’OSCE per i lavori da essa svolti nel Kosovo. Deploriamo profondamente, in particolare, che la presente Dichiarazione abbia ommesso di menzionare l’encomiabile lavoro svolto dalla Missione OSCE di Verifica nel Kosovo.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al Giornale odierno.”

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle
Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki

Resa dalla Repubblica di Macedonia:

“ In relazione al riferimento utilizzato per il nostro paese nei paragrafi 9 e 10 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, la delegazione della Repubblica di Macedonia sottolinea che la denominazione costituzionale del nostro Stato è la Repubblica di Macedonia.

La delegazione della Repubblica di Macedonia chiede che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla Dichiarazione.”

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle
Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki

Resa dalle delegazioni della Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, del Kirghistan, della Moldova, dell'Uzbekistan, della Federazione Russa, della Slovenia, del Tagikistan, del Turkmenistan, della Turchia:

“In relazione ai paragrafi 9 e 10 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, i seguenti Stati partecipanti all'OSCE: Belarus, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kirghistan, Moldova, Uzbekistan, Federazione Russa, Slovenia, Tagikistan, Turkmenistan e Turchia desiderano dichiarare che hanno riconosciuto la Repubblica di Macedonia con la sua denominazione costituzionale.

Le delegazioni dei suddetti Stati chiedono che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla Dichiarazione.”

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle
Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki

Resa dalla delegazione della Grecia:

“Con riferimento alle dichiarazioni oggi rese dalla delegazione dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia all'OSCE e ad altri sull'adozione della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, desideriamo ricordare che, conformemente alla Decisione N.81/95 (PC.DEC/81) del 12 ottobre 1995, il Consiglio Permanente, accogliendo con favore quale Stato partecipante all'OSCE lo Stato la cui domanda era contenuta nella lettera datata 9 ottobre 1995 (REF.PC/598/95), ha deciso che a tale Stato sia temporaneamente fatto riferimento per tutti gli scopi nell'ambito dell'OSCE quale 'l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia' in attesa della soluzione della controversia emersa in merito alla denominazione di tale Stato.

Signor Presidente, chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla Dichiarazione del Vertice di Istanbul.”

DOCUMENTO DI VIENNA 1999

DEI NEGOZIATI SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA

- (1) I rappresentanti degli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belarus, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia^{*}, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, San Marino, Santa Sede, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan, si sono riuniti a Vienna conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa contenute nei Documenti Conclusivi delle Riunioni di Madrid, di Vienna e di Helsinki dei Seguiti della CSCE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dal 1989 al 1999.
- (3) Gli Stati partecipanti hanno ricordato che lo scopo della Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa, in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni internazionali in generale.
- (4) Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari, che sono adottate nel presente documento e che sono conformi ai mandati delle Riunioni di Madrid^{**}, di Vienna e di Helsinki dei Seguiti della CSCE, per la loro portata e natura e con la loro applicazione, hanno lo scopo di rafforzare la fiducia e la sicurezza fra gli Stati partecipanti.

* Il 13 dicembre 1992 il Comitato di Alti Funzionari ha concordato di mantenere in vigore la sua decisione dell'8 luglio 1992 di sospendere la partecipazione della Jugoslavia alla CSCE e di riesaminarla, se del caso.

** La zona di applicazione delle CSBM in base ai termini del mandato di Madrid è enunciata nell'Annesso I.

- (5) Gli Stati partecipanti hanno ricordato la dichiarazione sul Non Ricorso alla Minaccia o all'Uso della Forza contenuta nei paragrafi da (9) a (27) del Documento della Conferenza di Stoccolma e ne hanno sottolineato la perdurante validità considerandola alla luce della Carta di Parigi per una Nuova Europa.
- (6) Il 17 novembre 1990, gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento di Vienna 1990 che ha sviluppato ed integrato le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza contenute nel Documento della Conferenza di Stoccolma 1986. Il 4 marzo 1992 gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento di Vienna 1992 che ha sviluppato ed integrato le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza contenute nel Documento di Vienna 1990. Il 28 novembre 1994 gli Stati partecipanti hanno analogamente adottato il Documento di Vienna 1994.
- (7) In applicazione della Carta di Parigi per una Nuova Europa del novembre 1990 e del Programma di Azione Immediata, enunciato nel Documento di Helsinki 1992, essi hanno proseguito i Negoziati CSBM, in base al medesimo mandato, ed hanno adottato il presente documento che integra una serie di nuove misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza con le misure precedentemente adottate.
- (8) Gli Stati partecipanti hanno adottato quanto segue:

I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI

INFORMAZIONI SULLE FORZE MILITARI

- (9) Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente informazioni sulle loro forze militari riguardo l'organizzazione, il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento militari, come sotto specificato, nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM). Gli Stati partecipanti che non hanno forze militari sulle quali riferire informeranno in merito tutti gli altri Stati partecipanti.
- (10) Le informazioni verranno fornite secondo un modello concordato a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ogni anno. Avranno validità a far data dal primo gennaio dell'anno seguente ed includeranno:
- (10.1) 1. Informazioni sull'organizzazione di comando delle forze militari indicate nei punti 2 e 3 specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni* e le unità** a ogni livello di comando fino a quello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente. Le informazioni saranno formulate in modo da distinguere le unità dalle formazioni.
- (10.1.1) Ogni Stato partecipante che fornisce informazioni sulle forze militari includerà una dichiarazione che indichi il numero totale di unità ivi contenute e la risultante quota di valutazione annuale, come previsto nel paragrafo (109).
- (10.2) 2. Per ogni formazione e unità da combattimento*** delle forze terrestri fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente le informazioni indicheranno:
- (10.2.1) - la designazione e la subordinazione;
- (10.2.2) - se è attiva o non attiva****;

* In questo contesto, sono formazioni le armate, i corpi d'armata e le divisioni e loro equivalenti.

** In questo contesto, sono unità le brigate, i reggimenti e loro equivalenti.

*** In questo contesto, sono unità da combattimento le unità di fanteria, corazzate, meccanizzate, motorizzate, di artiglieria, del genio combattente e dell'aviazione dell'esercito. Saranno anche incluse quelle unità da combattimento che sono aeromobili o aviotrasportate.

**** In questo contesto, sono formazioni o unità da combattimento non attive quelle con un organico da zero al quindici per cento della forza autorizzata del tempo di guerra. Questo termine include formazioni ed unità a forza ridotta.

- (10.2.3) - la normale sede stanziata del tempo di pace del loro comando indicata con esatti termini geografici e/o coordinate;
- (10.2.4) - la forza organica autorizzata del tempo di pace;
- (10.2.5) - principali sistemi d'arma e di equipaggiamento, in dotazione organica, specificando il numero di ciascun tipo di:
 - (10.2.5.1) - carri armati;
 - (10.2.5.2) - elicotteri;
 - (10.2.5.3) - veicoli corazzati da combattimento (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante);
 - (10.2.5.4) - veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";
 - (10.2.5.5) - lanciatori di missili guidati controcarro facenti parte permanente/integrante di veicoli corazzati;
 - (10.2.5.6) - pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli calibro 100mm e superiore);
 - (10.2.5.7) - carri gittaponte corazzati.
- (10.3) Per incrementi pianificati della forza organica, oltre quella riportata in base al paragrafo (10.2.4), per più di 21 giorni di oltre 1.000 uomini per ciascuna unità da combattimento attiva e di oltre 3.000 uomini per ciascuna formazione attiva, esclusi gli incrementi di personale, in formazioni e/o unità da combattimento subordinate alla formazione, soggetti a comunicazione separata in base al paragrafo (10.2); nonché
 - (10.3.1) per ciascuna formazione non attiva e unità da combattimento non attiva di cui sia stata pianificata l'attivazione temporanea per attività militari di routine o per qualsiasi altro scopo con oltre 2.000 uomini per più di 21 giorni
 - (10.3.2) le seguenti informazioni supplementari saranno fornite nello scambio annuale di informazioni militari:
 - (10.3.2.1) - la designazione e la subordinazione della formazione o dell'unità da combattimento;
 - (10.3.2.2) - scopo dell'incremento o dell'attivazione;
 - (10.3.2.3) - per formazioni e unità da combattimento attive il previsto numero di uomini che ecceda la forza organica indicata in base al paragrafo (10.2.4) o per formazioni e unità da combattimento non attive il numero di uomini impegnati durante il periodo di attivazione;

- (10.3.2.4) - le date di inizio e fine del previsto incremento nella forza organica o dell'attivazione;
- (10.3.2.5) - prevista sede/area di attivazione;
- (10.3.2.6) - il numero di ciascun tipo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come elencati nei paragrafi da (10.2.5.1) a (10.2.5.7) di cui sia stata pianificata l'utilizzazione nel periodo di incremento del personale o di attivazione.
- (10.3.3) Nei casi in cui le informazioni richieste in base ai paragrafi da (10.3) a (10.3.2.6) non possano essere fornite nello scambio annuale di informazioni militari, o in casi di varianti alle informazioni già fornite, le informazioni prescritte saranno comunicate almeno 42 giorni prima che abbia luogo tale incremento di personale o tale attivazione temporanea o, nei casi in cui l'incremento del personale o l'attivazione temporanea siano effettuati senza preavviso alle truppe impiegate, al più tardi nel momento in cui ha luogo l'incremento o l'attivazione.
- (10.4) Per ogni formazione anfibia e unità anfibia da combattimento* dislocata permanentemente nella zona fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente, le informazioni comprenderanno gli elementi sovraindicati.
- (10.5) 3. Per ogni formazione aerea e unità aerea da combattimento** delle forze aeree, dell'aviazione della difesa aerea e dell'aviazione navale permanentemente basata a terra fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo incluso o livello equivalente le informazioni includeranno:
- (10.5.1) - la designazione e la subordinazione;
- (10.5.2) - la normale sede stanziale del tempo di pace del Comando indicata con esatti termini geografici e/o coordinate;
- (10.5.3) - la normale sede stanziale del tempo di pace dell'unità, indicata con la base aerea o l'aeroporto militare in cui è basata l'unità specificando:
- (10.5.3.1) - la designazione o, se del caso, il nome della base aerea o dell'aeroporto militare e
- (10.5.3.2) - la sua ubicazione, indicata con esatti termini geografici e/o coordinate;

* Unità da combattimento come sopra definita.

** In questo contesto, le unità aeree da combattimento sono unità in cui la maggioranza di aerei in organico sono aerei da combattimento.

- (10.5.4) - la forza organica autorizzata del tempo di pace* ;
- (10.5.5) - il numero di ciascun tipo di:
 - (10.5.5.1) - aerei da combattimento;
 - (10.5.5.2) - elicotteri

in dotazione organica alla formazione o all'unità.

DATI RELATIVI AI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

- (11) Gli Stati partecipanti si scambieranno dati relativi ai propri principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni sulle Informazioni sulle Forze Militari nella zona di applicazione delle CSBM.
- (11.1) I dati sui sistemi esistenti d'arma e di equipaggiamento, se non sono già stati forniti, saranno forniti solo una volta a tutti gli altri Stati partecipanti all'atto dell'entrata in vigore del presente documento.
- (11.2) I dati su nuovi tipi o versioni di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno forniti da ciascuno Stato quando i suoi piani di spiegamento dei sistemi in questione vengano forniti per la prima volta conformemente ai paragrafi (13) e (14) seguenti o, al più tardi, quando esso schiererà per la prima volta i sistemi in questione nella zona di applicazione delle CSBM. Se uno Stato partecipante ha già fornito dati sullo stesso nuovo tipo o versione, altri Stati partecipanti potranno, se appropriato, certificare la validità di tali dati per quanto riguarda il proprio sistema e indicare la denominazione nazionale se differente.
- (11.3) Gli Stati partecipanti comunicheranno reciprocamente quando un tipo o una versione di un principale sistema d'arma e di equipaggiamento non sia più in servizio nelle loro forze armate.
- (12) I dati per ciascun tipo o versione dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno forniti conformemente all'Annesso III.

*

In via eccezionale non è necessario fornire questa informazione per le unità dell'Aviazione della Difesa Aerea.

**INFORMAZIONI SUI PIANI DI SPIEGAMENTO
DEI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO**

- (13) Gli Stati partecipanti si scambieranno annualmente informazioni sui loro piani di spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari nella zona di applicazione delle CSBM.
- (14) Le informazioni verranno fornite secondo uno schema concordato a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ciascun anno. Esse avranno per oggetto i piani per il successivo anno ed includeranno:
- (14.1) - il tipo e il nome dei sistemi d'arma/equipaggiamento da dispiegare;
 - (14.2) - il numero totale di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento;
 - (14.3) - ogniqualvolta possibile, il numero di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento pianificato per l'assegnazione a ciascuna formazione o unità;
 - (14.4) - la misura in cui lo spiegamento incrementi o sostituisca esistenti sistemi d'arma/equipaggiamento.

II. PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA*

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

(15) Disposizioni generali

Gli Stati partecipanti si scambieranno annualmente le informazioni specificate qui di seguito nei paragrafi da (15.1) a (15.4) per assicurare la trasparenza delle intenzioni a medio e lungo termine di ciascuno Stato partecipante all'OSCE, riguardanti la consistenza degli effettivi, la struttura, l'addestramento e gli equipaggiamenti delle loro forze armate, nonché la sua politica di difesa, le sue dottrine e i suoi bilanci militari; tali informazioni saranno fondate sulle rispettive prassi nazionali, costituiranno la base del dialogo fra gli Stati partecipanti e includeranno la data in cui il bilancio militare per il successivo anno fiscale è stato approvato dalle competenti autorità nazionali e l'identificazione di tali autorità. Le informazioni verranno fornite a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre tre mesi dopo che il bilancio militare, cui si fa riferimento nel paragrafo (15.4.1), sia stato approvato dalle competenti autorità nazionali.

Gli Stati partecipanti, che, per motivi qualsiasi, non saranno in grado di rispettare il termine richiesto sopra, notificheranno il ritardo spiegandone i motivi e comunicheranno una data prevista per l'effettiva presentazione.

Gli Stati partecipanti che non hanno forze armate e pertanto non hanno informazioni da fornire conformemente al presente capitolo del Documento di Vienna informeranno in merito tutti gli altri Stati partecipanti.

Il rapporto "NULLA DA SEGNALARE" sarà fornito unitamente allo Scambio Annuale di Informazioni Militari (paragrafo (9)) non oltre il 15 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.

(15.1) Politica e dottrina della difesa

In una dichiarazione scritta, gli Stati partecipanti tratteranno i seguenti temi:

(15.1.1) - la loro politica di difesa, ivi compresa la strategia/dottrina militare nonché le variazioni che si verifichino in tale campo;

(15.1.2) - le loro procedure nazionali di pianificazione della difesa, le fasi di pianificazione della difesa, le istituzioni che partecipano al processo decisionale nonché le variazioni che si verifichino in tale campo;

*

L'applicazione delle misure relative alla pianificazione della difesa non è limitata dalla zona di applicazione delle CSBM enunciate nell'Annesso I.

(15.1.3) - la politica del personale in vigore e le relative variazioni più importanti. Qualora le informazioni previste in questo comma siano rimaste immutate, gli Stati partecipanti potranno fare riferimento alle informazioni precedentemente scambiate.

(15.2) Pianificazione delle forze

In una dichiarazione scritta, gli Stati partecipanti tratteranno, in forma generale, i seguenti temi:

(15.2.1) - la dimensione, la struttura, il personale, i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento delle loro forze armate;

(15.2.2) - lo spiegamento delle loro forze armate e le previste variazioni in questo campo;

(15.2.3) - in vista della riorganizzazione della struttura della difesa in un certo numero di Stati partecipanti, informazioni analoghe saranno fornite su altre forze, incluse le forze paramilitari, su base volontaria e come appropriato;

(15.2.3.1) - la portata e lo status delle informazioni su tali forze saranno riesaminati dopo che il loro status sarà stato ulteriormente definito nel processo di riorganizzazione;

(15.2.4) - i programmi di addestramento delle loro forze armate e le variazioni previste in questo campo nei prossimi anni;

(15.2.5) - l'approvvigionamento dei principali equipaggiamenti e i principali programmi di costruzioni militari sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite citato al paragrafo (15.3), sia in corso o con inizio nei prossimi anni, se previsti, e le implicazioni di tali progetti, accompagnate da spiegazioni, ove appropriato;

(15.2.6) - la realizzazione delle intenzioni precedentemente comunicate in base al presente paragrafo.

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni fornite, gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad utilizzare grafici illustrativi e mappe, ove possibile.

(15.2.7) Qualora non siano previste variazioni, tale fatto dovrebbe essere comunicato, ove possibile.

(15.3) Informazioni su spese precedenti

Gli Stati partecipanti comunicheranno le loro spese per la difesa del precedente anno fiscale (vale a dire dell'anno fiscale più recente per il quale sono disponibili i dati) sulla base delle categorie riportate nello "Strumento per il rendiconto internazionale standardizzato delle spese militari" delle Nazioni Unite, adottato il 12 dicembre 1980.

In aggiunta, essi forniranno ogni appropriato chiarimento che si renda necessario in merito a eventuali discrepanze fra spese e bilanci precedentemente comunicati, nonché informazioni sul rapporto fra bilancio militare e prodotto nazionale lordo (PNL) in termini percentuali.

(15.4) Informazioni sui bilanci

La dichiarazione scritta sarà integrata con le seguenti informazioni, ove disponibili (vale a dire, fatti, cifre e/o stime pertinenti e accessibili al pubblico considerati nelle procedure nazionali di pianificazione della difesa descritte nel paragrafo (15.1.2)):

(15.4.1) per il successivo anno fiscale

(15.4.1.1) - le previsioni di bilancio in base alle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo (15.3);

(15.4.1.2) - lo status del bilancio preventivo.

Gli Stati partecipanti forniranno inoltre le seguenti informazioni, per quanto disponibili:

(15.4.2) per i due anni fiscali che seguono l'anno fiscale successivo

(15.4.2.1) - le più accurate stime disponibili indicando una per una le voci di spesa per la difesa sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo (15.3);

(15.4.2.2) - lo status di tali preventivi.

(15.4.3) Sugli ultimi due anni dei prossimi cinque anni fiscali

(15.4.3.1) - le più accurate stime disponibili, specificando il totale e le cifre per le seguenti tre categorie principali:

- spese di esercizio;
- approvvigionamento e costruzioni;
- ricerca e sviluppo;

(15.4.3.2) - lo status di tali preventivi.

(15.4.4) Dati esplicativi

(15.4.4.1) - l'indicazione dell'anno utilizzato quale base per ogni estrapolazione;

(15.4.4.2) - chiarimenti sui dati specificati nei paragrafi (15.3) e (15.4), in particolare per quanto riguarda l'inflazione.

CHIARIMENTI, RIESAME E DIALOGO

(15.5) Richiesta di chiarimenti

Per una maggiore trasparenza, ogni Stato partecipante potrà chiedere a qualsiasi altro Stato partecipante chiarimenti sulle informazioni fornite. I quesiti dovrebbero essere presentati entro un periodo di due mesi dalla ricezione delle informazioni fornite da uno Stato partecipante. Gli Stati partecipanti si impegneranno al massimo per rispondere esaurientemente e tempestivamente a tali quesiti. Resta inteso che tali scambi vengono effettuati soltanto a titolo informativo. I quesiti e le risposte potranno essere trasmessi a tutti gli altri Stati partecipanti.

(15.6) Riunioni annuali per scambi di vedute

Senza pregiudicare la possibilità di organizzare dibattiti specifici sulle informazioni e sui chiarimenti forniti, gli Stati partecipanti terranno annualmente una riunione dedicata ad un dialogo mirato e strutturato sulle questioni relative alla pianificazione della difesa. La Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione prevista nel Capitolo XI del Documento di Vienna potrebbe essere utilizzata a tale scopo. Tali dibattiti potranno essere estesi alla metodologia della pianificazione della difesa e alle implicazioni derivanti dalle informazioni fornite.

(15.7) Seminari OSCE ad alto livello sulla dottrina militare

Gli Stati partecipanti sono inoltre incoraggiati a organizzare seminari periodici ad alto livello sulla dottrina militare analoghi a quelli già svolti.

(15.8) Visite di studio

Per una maggiore conoscenza delle procedure di pianificazione della difesa nazionale e al fine di promuovere il dialogo, ogni Stato partecipante potrà organizzare visite di studio per i rappresentanti di altri Stati partecipanti all'OSCE per incontrare funzionari delle istituzioni interessate alla pianificazione della difesa, nonché organi appropriati, quali enti governativi (pianificazione, finanze ed economia), ministeri della difesa, stati maggiori e competenti commissioni parlamentari.

Tali scambi potrebbero essere organizzati nell'ambito dei contatti militari e della cooperazione.

EVENTUALI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(15.9) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a fornire qualsiasi altra informazione oggettiva e documentale relativa alla loro pianificazione della difesa. Questa potrà includere:

- (15.9.1) - l'elenco e, se possibile, i testi dei principali documenti accessibili al pubblico, in una qualsiasi delle lingue di lavoro dell'OSCE, che rispecchiano la loro politica di difesa e le loro strategie e dottrine militari;
 - (15.9.2) - qualsiasi altro materiale documentale di riferimento, accessibile al pubblico, sui loro piani relativi ai paragrafi (15.1) e (15.2), ad esempio, documenti e/o "libri bianchi" militari.
- (15.10) Tale documentazione potrà essere fornita al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) che distribuirà elenchi delle informazioni ricevute e, su richiesta, li renderà disponibili.

III. RIDUZIONE DEI RISCHI

MECCANISMO DI CONSULTAZIONE E COOPERAZIONE RIGUARDANTE ATTIVITA' MILITARI INSOLITE

- (16) Gli Stati partecipanti, conformemente alle seguenti disposizioni, si consulteranno e coopereranno tra loro riguardo ogni attività insolita e non programmata delle loro forze militari fuori delle loro normali sedi stanziali del tempo di pace che sia militarmente significativa, nella zona di applicazione delle CSBM e riguardo alla quale uno Stato partecipante esprima la sua preoccupazione in materia di sicurezza.
- (16.1) Lo Stato partecipante che è preoccupato per una tale attività può trasmettere una richiesta di spiegazioni ad un altro Stato partecipante dove l'attività sta avendo luogo.
- (16.1.1) La richiesta specificherà la causa o le cause della preoccupazione e, nella misura del possibile, tipo e luogo, o area, dell'attività.
- (16.1.2) La risposta sarà trasmessa entro non più di 48 ore.
- (16.1.3) La risposta fornirà chiarificazioni sui dubbi sollevati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al fine di chiarire l'attività in questione e dissipare la preoccupazione.
- (16.1.4) La richiesta e la risposta saranno trasmesse senza indugio a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (16.2) Lo Stato richiedente, una volta considerata la risposta fornita, potrà poi richiedere una riunione con lo Stato che risponde per discutere l'argomento.
- (16.2.1.) Tale riunione sarà convocata entro non più di 48 ore.
- (16.2.1.1) La richiesta di tale riunione sarà trasmessa senza indugio a tutti gli Stati partecipanti.
- (16.2.1.2) Lo Stato richiedente e lo Stato che risponde avranno il diritto di richiedere ad altri Stati partecipanti interessati, in particolare a quelli che hanno ugualmente espresso preoccupazione o che potrebbero essere coinvolti nell'attività, di partecipare alla riunione.
- (16.2.1.3) Tale riunione sarà tenuta in una sede da concordare mutualmente fra lo Stato richiedente e lo Stato rispondente. In caso di mancato accordo, la riunione sarà tenuta presso il CPC.
- (16.2.1.4) La riunione si terrà sotto la presidenza del Presidente in esercizio (PIE) dell'OSCE o di un suo rappresentante.

- (16.2.1.5) Il PIE o il suo rappresentante, dopo appropriate consultazioni, elaborerà un rapporto della riunione e lo trasmetterà senza indugio a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (16.3) Sia lo Stato richiedente sia lo Stato che risponde o entrambi possono richiedere una riunione di tutti gli Stati partecipanti.
- (16.3.1) Il PIE o il suo rappresentante convocherà, entro 48 ore, tale riunione, nel corso della quale lo Stato richiedente e lo Stato rispondente presenteranno i loro punti di vista. Essi si adopereranno in buona fede per contribuire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
- (16.3.1.1) Il Consiglio Permanente (PC) e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) fungeranno congiuntamente da foro per tale riunione.
- (16.3.1.2) Il PC e l'FSC valuteranno congiuntamente la situazione. Di conseguenza, misure appropriate per stabilizzare la situazione e bloccare le attività che suscitano preoccupazione potranno essere raccomandate agli Stati coinvolti.

COOPERAZIONE RIGUARDO INCIDENTI PERICOLOSI DI NATURA MILITARE

- (17) Gli Stati partecipanti coopereranno nel riferire e chiarire incidenti pericolosi di natura militare nella zona di applicazione delle CSBM al fine di impedire possibili equivoci e mitigare le conseguenze su un altro Stato partecipante.
- (17.1) Ciascuno Stato partecipante designerà un punto da contattare per l'eventualità di tali incidenti pericolosi e informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti. Un elenco dei citati punti sarà tenuto a disposizione presso il Centro per la Prevenzione dei Conflitti.
- (17.2) Nell'eventualità di un tale incidente pericoloso, lo Stato partecipante le cui forze militari sono coinvolte nell'incidente dovrebbe fornire in maniera sollecita ad altri Stati partecipanti le informazioni disponibili. Qualsiasi Stato partecipante interessato da un tale incidente può anche richiedere appropriati chiarimenti. Tali richieste riceveranno pronta risposta.
- (17.3) Aspetti connessi con le informazioni relative a tali incidenti pericolosi possono essere discussi dagli Stati partecipanti in seno all'FSC o in occasione della Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione.
- (17.4) Queste disposizioni non inficeranno i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti derivanti da qualsiasi accordo internazionale concernente incidenti pericolosi, né precluderanno l'impiego di metodi aggiuntivi per riferire e chiarire incidenti pericolosi.

**ACCOGLIENZA VOLONTARIA DI VISITE PER DISSIPARE
PREOCCUPAZIONI RIGUARDO ATTIVITA' MILITARI**

- (18) Al fine di contribuire a dissipare preoccupazioni riguardanti attività militari nella zona di applicazione delle CSBM, gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad invitare altri Stati partecipanti a prendere parte a visite in aree nel territorio dello Stato ospitante in cui possa sussistere motivo per tali preoccupazioni. Detti inviti non pregiudicheranno alcuna azione intrapresa in base ai paragrafi da (16) a (16.3).
- (18.1) Gli Stati invitati a partecipare a tali visite comprenderanno quelli che risulta abbiano preoccupazioni. Al momento in cui vengono estesi gli inviti, lo Stato ospitante comunicherà a tutti gli altri Stati partecipanti la sua intenzione di organizzare la visita, indicandone i motivi, l'area da visitare, gli Stati invitati e le disposizioni generali da adottare.
- (18.2) Le disposizioni per tali visite, incluso il numero di rappresentanti di altri Stati partecipanti da invitare, saranno a discrezione dello Stato ospitante, che sosterrà le spese entro il proprio territorio. Tuttavia, lo Stato ospitante dovrebbe tenere nel debito conto l'esigenza di garantire l'efficacia della visita, il massimo grado di apertura e trasparenza nonché la salvaguardia e la sicurezza dei rappresentanti invitati. Esso dovrebbe inoltre tenere conto, per quanto possibile, dei desideri dei rappresentanti in visita per quanto riguarda l'itinerario della visita. Lo Stato ospitante e gli Stati che designano il personale che partecipa alla visita potranno far circolare fra tutti gli altri Stati partecipanti commenti congiunti o individuali sulla visita.

IV. CONTATTI

VISITE A BASI AEREE

- (19) Ogni Stato partecipante che possiede unità aeree riportate in base al paragrafo (10) organizzerà visite per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti ad una delle sue basi aeree normali del tempo di pace¹ in cui tali unità sono dislocate per offrire ai visitatori l'opportunità di vedere le attività nella base aerea, ivi incluse le predisposizioni per lo svolgimento delle funzioni della base aerea, e di ottenere un'impressione del numero approssimato di sortite aeree e del tipo di missioni volate.
- (20) Ciascuno Stato partecipante organizzerà almeno una di tali visite in ogni periodo di cinque anni. Un nuovo programma comune riferito a periodi di cinque anni per l'organizzazione da parte degli Stati partecipanti di visite alle basi aeree ha avuto inizio l'1 gennaio 1997.
- Le indicazioni preliminari fornite dagli Stati partecipanti circa i futuri programmi di tali visite per l'anno (gli anni) successivo(i) possono essere discusse nelle Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione.
- (21) Di norma saranno invitati fino a due visitatori per ciascuno Stato partecipante.
- (22) Quando la base aerea da visitare è dislocata nel territorio di un altro Stato partecipante, gli inviti saranno emanati dallo Stato partecipante nel cui territorio è dislocata la base aerea (Stato ospitante). In tali casi le responsabilità di ospite delegate da questo Stato allo Stato partecipante che organizza la visita saranno specificate nell'invito.
- (23) Lo Stato che organizza la visita determinerà il programma della visita in coordinamento con lo Stato ospitante, se appropriato. I visitatori seguiranno le istruzioni impartite dallo Stato che organizza la visita conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento.
- (24) Le modalità riguardanti le visite a basi aeree saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.
- (25) Lo Stato invitato può decidere se inviare visitatori militari e/o civili, incluso il personale accreditato presso lo Stato ospitante. I visitatori militari indosseranno normalmente le proprie uniformi con distintivi durante la visita.
- (26) La visita alla base aerea durerà un minimo di 24 ore.
- (27) Nel corso della visita, i visitatori riceveranno un rapporto informativo sui compiti e sulle funzioni della base aerea e sulle sue attività correnti, incluse appropriate informazioni sulla struttura e sulle operazioni della Forza Aerea in modo da spiegare il ruolo specifico e la subordinazione della base aerea. Lo

Stato che organizza la visita fornirà ai visitatori l'opportunità di osservare le attività di routine della base aerea durante la visita.

(28) I visitatori avranno l'opportunità di comunicare con i comandanti e con il personale, ivi incluso quello delle unità di supporto/logistiche dislocate nella base aerea. Ad essi sarà offerta l'opportunità di vedere tutti i tipi di aerei dislocati nella base aerea.

(29) Al termine della visita, lo Stato che organizza la visita fornirà ai visitatori l'opportunità di riunirsi fra loro e anche con funzionari dello Stato nonché con personale di rango elevato della base aerea per discutere lo svolgimento della visita.

(30) **PROGRAMMA DI CONTATTI E COOPERAZIONE MILITARI**

CONTATTI MILITARI

(30.1) Per migliorare ulteriormente le loro relazioni reciproche al fine di consolidare il processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, gli Stati partecipanti, su base volontaria e come appropriato, promuoveranno e faciliteranno:

- (30.1.1) - scambi e visite fra membri delle forze armate a tutti i livelli, specialmente fra ufficiali subalterni e comandanti;
- (30.1.2) - contatti fra le pertinenti istituzioni militari, specialmente fra unità militari;
- (30.1.3) - scambi di visite tra navi militari e tra unità dell'aeronautica;
- (30.1.4) - la disponibilità di posti presso accademie e scuole militari e in corsi di addestramento militari per membri delle forze armate degli Stati partecipanti;
- (30.1.5) - l'utilizzazione dei servizi linguistici delle istituzioni di addestramento militare per l'insegnamento delle lingue estere a membri delle forze armate degli Stati partecipanti e l'organizzazione di corsi di lingua presso istituzioni di addestramento militare per insegnanti militari di lingue estere degli Stati partecipanti;
- (30.1.6) - scambi e contatti fra accademici ed esperti in materie militari e in settori connessi;
- (30.1.7) - la partecipazione ed il contributo a conferenze a livello accademico, seminari, simposi e visite di studio da parte di membri delle forze armate degli Stati partecipanti, nonché di esperti civili in questioni attinenti alla sicurezza e alla politica di difesa;

- (30.1.8) - la pubblicazione di opere accademiche in cooperazione su argomenti concernenti la sicurezza e la difesa;
- (30.1.9) - eventi sportivi e culturali fra membri delle loro forze armate.

COOPERAZIONE MILITARE

Esercitazioni ed addestramento militari congiunti

- (30.2) Gli Stati partecipanti effettueranno, su base volontaria e come appropriato, addestramento ed esercitazioni militari congiunti per approfonditi temi di reciproco interesse.

Visite ad installazioni militari, a formazioni militari e osservazione di talune attività militari

- (30.3) Ad integrazione delle disposizioni del Documento di Vienna concernenti le visite a basi aeree, ciascuno Stato partecipante provvederà affinché rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti visitino una delle proprie installazioni militari o proprie formazioni militari o osservino attività militari al di sotto delle soglie specificate nel Capitolo VI. Tali eventi offriranno ai visitatori o agli osservatori l'opportunità di vedere l'attività di quella installazione militare, di assistere all'addestramento di quella formazione militare o di osservare lo svolgimento di tale attività militare.
- (30.4) Ciascuno Stato partecipante compirà tutti gli sforzi possibili per predisporre una di tali visite o osservazioni ogni cinque anni.
- (30.5) Per assicurare la massima efficienza e un rapporto ottimale costo/efficacia, gli Stati partecipanti potranno organizzare tali visite o osservazioni in concomitanza, fra l'altro, con altre visite e contatti organizzati conformemente alle disposizioni del Documento di Vienna.
- (30.6) Le modalità riguardanti le visite alle basi aeree specificate nei paragrafi da (19) a (29) del Documento di Vienna saranno applicate, mutatis mutandis, alle visite.

Visite di osservazione

- (30.7) Gli Stati partecipanti effettuanti attività militari soggette a notifica preventiva ai sensi del Capitolo V, ma a livelli inferiori a quelli specificati nel Capitolo VI, sono incoraggiati ad invitare osservatori di altri Stati partecipanti, in particolare degli Stati limitrofi, ad osservare tali attività militari.
- (30.8) Le disposizioni relative a tali visite saranno lasciate alla discrezionalità dello Stato ospitante.

Disponibilità di esperti

- (30.9) Gli Stati partecipanti esprimono la loro volontà di rendere disponibili per qualsiasi altro Stato partecipante degli esperti che potranno essere consultati su questioni attinenti la difesa e la sicurezza.
- (30.10) A tale fine gli Stati partecipanti designeranno un punto di contatto e informeranno al riguardo tutti gli altri Stati partecipanti. Un elenco di tali punti di contatto sarà tenuto a disposizione presso il CPC.
- (30.11) A discrezione degli Stati partecipanti, le comunicazioni fra loro su tale argomento potranno essere trasmesse attraverso la Rete di Comunicazioni OSCE.
- (30.12) Le modalità concernenti la messa a disposizione di esperti saranno concordate direttamente fra gli Stati partecipanti interessati.

Seminari sulla cooperazione nel campo militare

- (30.13) Previa approvazione da parte dei competenti organi OSCE, il CPC organizzerà seminari sulla cooperazione fra le forze armate degli Stati partecipanti.
- (30.14) L'ordine del giorno dei seminari sarà principalmente focalizzato sui compiti propri dell'OSCE, inclusa la partecipazione delle forze armate a operazioni per il mantenimento della pace, al soccorso in casi di calamità e di emergenza, a crisi concernenti i rifugiati e alla prestazione di aiuti umanitari.

Scambio di informazioni su accordi relativi ai contatti ed alla cooperazione militare

- (30.15) Gli Stati partecipanti si scambieranno informazioni concernenti gli accordi sui programmi relativi ai contatti e alla cooperazione militari conclusi con altri Stati partecipanti nell'ambito delle presenti disposizioni.

- (30.16) Gli Stati partecipanti hanno deciso che il Programma di Contatti e Cooperazione Militari sarà aperto a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE e riguarderà tutte le loro forze armate e tutto il loro territorio. L'attuazione del presente Programma sarà valutata nelle Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione previste nel Capitolo XI.

**DIMOSTRAZIONE DI NUOVI TIPI DI PRINCIPALI SISTEMI
D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO**

- (31) Il primo Stato partecipante che schiera nelle proprie forze militari nella zona di applicazione un nuovo tipo di principale sistema d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni relative alle Informazioni

sulle Forze Militari, organizzerà alla prima occasione possibile, ma non oltre un anno dall'inizio dello spiegamento, una dimostrazione per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti², che potrà coincidere con altri eventi previsti nel presente documento.

- (32) Se la dimostrazione viene effettuata sul territorio di un altro Stato partecipante, l'invito sarà emanato dallo Stato partecipante sul cui territorio viene effettuata la dimostrazione (Stato ospitante). In tali casi, nell'invito saranno specificate le responsabilità di paese ospitante delegate da tale Stato allo Stato partecipante che organizza la dimostrazione.
- (33) Lo Stato che organizza la dimostrazione determinerà il programma della dimostrazione in coordinamento con lo Stato ospitante, ove appropriato. I visitatori si atterranno alle istruzioni emesse dallo Stato che organizza la dimostrazione conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento.
- (34) Le modalità relative alla dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.
- (35) Lo Stato invitato può decidere se inviare visitatori militari e/o civili, incluso personale accreditato presso lo Stato ospitante. I visitatori militari normalmente indosseranno le proprie uniformi con distintivi durante la visita.

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUI CONTATTI

- (36) Al fine di agevolare la pianificazione di contatti multinazionali aperti alla partecipazione di tutti gli Stati OSCE, gli Stati partecipanti forniranno annualmente informazioni sui loro piani relativi ai contatti nel modo qui di seguito specificato:
- visite a basi militari (paragrafi (19) - (29))
 - visite ad installazioni militari, a formazioni militari e osservazione di talune attività militari (paragrafi (30.3) - (30.6))
 - visite di osservazione (paragrafi (30.7) - (30.8))
 - dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (paragrafi (31) - (35))
- (37) Le informazioni verranno fornite al CPC non oltre il 15 novembre di ogni anno e comprenderanno i piani per il successivo anno civile. Gli Stati partecipanti notificheranno in anticipo al CPC qualunque variazione delle suddette informazioni, come appropriato. Il CPC renderà note non oltre l'1 dicembre a tutti gli Stati partecipanti le informazioni ricevute.

V. NOTIFICA PREVENTIVA DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (38) Gli Stati partecipanti daranno notifica per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (151) e (152), a tutti gli altri Stati partecipanti con 42 o più giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività militari notificabili³ nella zona di applicazione delle CSBM.
- (39) La notifica sarà data dallo Stato partecipante sul cui territorio è pianificato lo svolgimento dell'attività in questione (Stato ospitante) anche qualora le forze di tale Stato non siano impegnate nell'attività o la loro entità sia inferiore al livello notificabile. Ciò non dispenserà gli altri Stati partecipanti dal loro obbligo di dare notifica se la loro partecipazione alla attività militare pianificata raggiunge il livello notificabile.
- (40) Sarà notificata ciascuna delle seguenti attività militari sul terreno, incluse quelle in cui prendono parte forze di altri Stati partecipanti, effettuate come una singola attività nella zona di applicazione delle CSBM ai livelli di seguito definiti, o a livelli ad essi superiori:
- (40.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri⁴ degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (40.1.1) Tale attività militare sarà soggetta a notifica qualora implichi, in un qualsiasi momento durante il suo svolgimento, l'impiego di:
- almeno 9.000 uomini, inclusi i supporti, o
 - almeno 250 carri armati, o
 - almeno 500 veicoli corazzati da combattimento, come definiti nell'Annesso III, paragrafo (2), oppure
 - almeno 250 pezzi di artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore)
- se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (40.1.2) La partecipazione di forze aeree degli Stati partecipanti sarà inclusa nella notifica qualora sia previsto che nel corso dell'attività siano effettuate 200 o più sortite di aerei, esclusi gli elicotteri.
- (40.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio⁵, uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.

- (40.2.1) Tali attività militari saranno soggette a notifica qualora una qualsiasi di esse implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini.
- (40.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate.
- (40.3.1) L'arrivo o la concentrazione di tali forze saranno soggetti a notifica qualora implicino, in un qualsiasi momento durante l'attività, l'impiego di:
- almeno 9.000 uomini, inclusi i supporti, o
 - almeno 250 carri armati, o
 - almeno 500 veicoli corazzati da combattimento, come definiti nell'Annesso III, paragrafo (2), o
 - almeno 250 pezzi di artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore)
- se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigade/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (40.3.2) Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (41) Le attività militari notificabili effettuate senza preavviso alle truppe impiegate costituiscono eccezioni all'obbligo di notifica preventiva da fornire con l'anticipo di 42 giorni.
- (41.1) La notifica di tali attività, al di sopra delle soglie concordate, sarà data nel momento in cui le truppe impiegate cominciano le attività stesse.
- (42) La notifica di ciascuna attività militare notificabile sarà data per iscritto nella seguente forma concordata:
- (43) **(A) Informazioni di carattere generale**
- (43.1) la designazione dell'attività militare;
- (43.2) lo scopo generale dell'attività militare;
- (43.3) i nomi degli Stati impegnati nell'attività militare;
- (43.4) il livello del comando che organizza e dirige l'attività militare;
- (43.5) le date di inizio e di fine dell'attività militare.

- (44) **(B) Informazioni sui vari tipi di attività militari notificabili**
- (44.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale:
- (44.1.1) il numero totale degli uomini partecipanti all'attività militare (cioè truppe terrestri, truppe anfibe, truppe aeromobili o trasportate con elicotteri e truppe aviotrasportate) ed il numero degli uomini partecipanti per ciascuno Stato impegnato, se del caso;
- (44.1.2) la designazione, la subordinazione, il numero e il tipo delle formazioni ed unità partecipanti per ciascuno Stato fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente;
- (44.1.3) il numero totale di carri armati per ciascuno Stato;
- (44.1.4) il numero totale di veicoli corazzati da combattimento per ciascuno Stato e il numero totale di lanciatori di missili guidati controcarro montati su veicoli corazzati;
- (44.1.5) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiore);
- (44.1.6) il numero totale di elicotteri, per categoria;
- (44.1.7) il numero previsto di sortite di aerei, esclusi gli elicotteri;
- (44.1.8) scopo delle missioni aeree;
- (44.1.9) categorie degli aeromobili impiegati;
- (44.1.10) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza aerea;
- (44.1.11) tiri navali contro costa;
- (44.1.12) indicazione di altre attività navali di supporto nave-terra;
- (44.1.13) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza navale.
- (44.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibe, in uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM:
- (44.2.1) il numero totale di truppe anfibe impiegate in sbarchi anfibi notificabili e/o il numero totale di truppe impiegate in azioni di lancio con paracadute o sbarchi elicotteristici notificabili;

- (44.2.2) nel caso di uno sbarco notificabile, il punto o i punti di imbarco se situati nella zona di applicazione delle CSBM.
- (44.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate:
- (44.3.1) il numero totale degli uomini trasferiti;
- (44.3.2) numero e tipo delle formazioni partecipanti al trasferimento;
- (44.3.3) il numero totale di carri armati partecipanti a un arrivo o a una concentrazione notificabili;
- (44.3.4) il numero totale di veicoli corazzati da combattimento partecipanti a un arrivo o a una concentrazione notificabili;
- (44.3.5) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiore) partecipanti a un arrivo o a una concentrazione;
- (44.3.6) coordinate geografiche dei punti di arrivo e dei punti di concentrazione.
- (45) **(C) L'area della zona di applicazione delle CSBM ed il quadro temporale previsti per lo svolgimento dell'attività**
- (45.1) L'area dell'attività militare delimitata da lineamenti geografici unitamente a coordinate geografiche, come appropriato;
- (45.2) le date di inizio e di fine di ciascuna fase di attività nella zona di applicazione delle CSBM di formazioni partecipanti (ad esempio, trasferimento, spiegamento, concentrazione di forze, esercitazione attiva, rientro);
- (45.3) scopo tattico di ciascuna fase e corrispondente area geografica delimitata da coordinate geografiche; e
- (45.4) breve descrizione di ciascuna fase.
- (46) **(D) Altre informazioni**
- (46.1) Eventuali varianti in merito all'attività rispetto alle informazioni fornite nel calendario annuale;
- (46.2) relazione dell'attività con altre attività notificabili.

VI. OSSERVAZIONE DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (47) Gli Stati partecipanti inviteranno osservatori di tutti gli altri Stati partecipanti alle seguenti attività militari notificabili:
- (47.1) - l'impegno di formazioni di forze terrestri⁶ degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (47.2) - L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio, in uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
- (47.3) - Nel caso di impegno di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate, la concentrazione di tali forze. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (47.4) Le suddette attività saranno soggette a osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 13.000 o quando il numero dei carri armati impiegati raggiunga o superi i 300, o quando il numero dei veicoli corazzati da combattimento impiegati, come definito nell'Annesso III, paragrafo (2), raggiunga o superi i 500, o quando il numero dei pezzi di artiglieria semoventi e trainati, dei mortai e dei lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) impiegati raggiunga o superi i 250. Nel caso di uno sbarco anfibio, di uno sbarco elicotteristico o di lancio con paracadute, l'attività sarà soggetta ad osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 3.500.
- (48) Lo Stato ospitante è lo Stato partecipante sul cui territorio si svolgerà l'attività notificata.
- (49) Lo Stato ospitante può delegare alcune responsabilità di ospite ad un altro (ad altri) Stato(i) partecipante(i) impegnato(i) nell'attività militare sul territorio dello Stato ospitante che diverrà lo Stato delegato. In tali casi lo Stato ospitante specificherà la suddivisione delle responsabilità nel suo invito ad osservare l'attività.
- (50) Ciascuno Stato partecipante può inviare fino a due osservatori all'attività militare da osservare. Lo Stato invitato può decidere se inviare osservatori militari e/o civili, incluso il personale accreditato presso lo Stato ospitante. Gli osservatori militari normalmente indosseranno le loro uniformi con distintivi nell'espletamento dei propri compiti.

- (51) Le modalità relative all'osservazione di talune attività militari saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.
- (52) Lo Stato ospitante o delegato stabilirà una durata dell'osservazione che consenta agli osservatori di osservare un'attività militare notificabile a partire dal momento in cui le soglie per l'osservazione concordate saranno raggiunte o superate fino al momento in cui, per l'ultima volta durante l'attività, le soglie per l'osservazione non saranno più raggiunte.
- (53) Gli osservatori potranno avanzare richieste in merito al programma di osservazione. Lo Stato ospitante o delegato, se possibile, accoglierà tali richieste.
- (54) Agli osservatori saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità accordati al personale diplomatico nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (55) Gli Stati partecipanti assicureranno che il personale responsabile e le truppe che partecipano ad un'attività militare soggetta a osservazione, nonché altro personale armato dislocato nella zona dell'attività militare, siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli osservatori.
- (56) Lo Stato ospitante o delegato non sarà tenuto a consentire l'osservazione di luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati.
- (57) Per consentire agli osservatori di confermare che l'attività notificata sia di carattere non minaccioso e che sia svolta conformemente alle appropriate disposizioni della notifica, lo Stato ospitante o delegato:
- (57.1) - all'inizio del programma di osservazione, terrà un rapporto informativo sullo scopo, sulla situazione iniziale, sulle fasi dell'attività e su eventuali varianti rispetto alla notifica e fornirà agli osservatori un programma di osservazione con l'orario giornaliero;
 - (57.2) - fornirà agli osservatori una mappa con una scala da 1 a non più di 250.000 che rappresenti l'area dell'attività militare notificata e la situazione tattica iniziale in tale area. Per rappresentare l'intera area dell'attività militare notificata potranno essere fornite ad integrazione mappe a scala inferiore;
 - (57.3) - fornirà agli osservatori appropriate apparecchiature di osservazione; inoltre gli osservatori saranno autorizzati ad utilizzare propri binocoli, mappe, apparecchi fotografici, videocamere, dittafoini e dispositivi portatili passivi per visione notturna. Le suddette apparecchiature saranno soggette ad esame e approvazione da parte dello Stato ospitante o delegato. Resta inteso che lo Stato ospitante o delegato potrà limitare l'impiego di talune apparecchiature in luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati;

- (57.4) - sarà incoraggiato, ogni qualvolta sia fattibile e tenendo in debito conto la sicurezza degli osservatori, a prevedere un'osservazione aerea, preferibilmente con elicottero, dell'area in cui si svolge l'attività militare. Se tale sorvolo viene effettuato, esso dovrebbe offrire agli osservatori l'opportunità di osservare dall'alto la disposizione delle forze impegnate nell'attività in modo da consentire loro di ottenere un'impressione generale della sua estensione e ordine di grandezza. Ad almeno un osservatore di ciascuno Stato partecipante rappresentato nell'osservazione dovrebbe essere offerta l'opportunità di partecipare al sorvolo. Elicotteri e/o aerei possono essere forniti dallo Stato ospitante o da un altro Stato partecipante su richiesta dello Stato ospitante e in accordo con quest'ultimo;
- (57.5) - terrà riunioni informative, almeno una volta al giorno, per gli osservatori con l'ausilio di mappe sulle varie fasi dell'attività militare e sul loro svolgimento nonché sulla posizione geografica degli osservatori; nel caso di un'attività di forze terrestri condotta in combinazione con componenti aeree o navali, i rapporti informativi saranno tenuti da rappresentanti di tutte le forze impegnate;
- (57.6) - offrirà l'opportunità di osservare direttamente le forze dello/degli Stato/Stati impegnato/i nell'attività militare, in modo che gli osservatori possano formarsi un'impressione dello svolgimento dell'intera attività; a tal fine, agli osservatori sarà offerta l'opportunità di osservare le unità da combattimento e di supporto di tutte le formazioni partecipanti a livello divisionale o equivalente e, ogni qualvolta possibile, di visitare unità a livello inferiore a quello divisionale o equivalente e comunicare con i comandanti e con le truppe. I comandanti o altro personale di rango elevato delle formazioni partecipanti, nonché delle unità visitate, informeranno gli osservatori sulla missione e sul dispositivo delle loro rispettive unità;
- (57.7) - guiderà gli osservatori nell'area dell'attività militare; gli osservatori seguiranno le istruzioni emanate dallo Stato ospitante o delegato conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento;
- (57.8) - fornirà agli osservatori opportunità di comunicazioni tempestive con le proprie ambasciate o con altre missioni ufficiali e sedi consolari. Lo Stato ospitante o delegato non è tenuto a sostenere le spese per le comunicazioni degli osservatori;
- (57.9) - al termine di ogni osservazione, offrirà agli osservatori l'opportunità di riunirsi fra loro e anche con funzionari dello Stato ospitante per discutere lo svolgimento dell'attività osservata. Quando Stati diversi dallo Stato ospitante siano stati impegnati nell'attività, anche rappresentanti militari di tali Stati verranno invitati a partecipare alla discussione.
- (58) Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad invitare osservatori ad attività militari notificabili che siano effettuate senza preavviso alle truppe impegnate, a meno che tali attività notificabili abbiano una durata superiore a 72 ore. Il

protrarsi di tali attività oltre tale termine sarà soggetto ad osservazione per il periodo in cui le soglie concordate per l'osservazione siano raggiunte o superate. Il programma di osservazione seguirà nel modo più fedele praticamente possibile tutte le disposizioni relative all'osservazione stabilite nel presente documento.

- (59) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad autorizzare i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti ad assistere alle attività militari osservate secondo procedure di accreditamento stabilite dallo Stato ospitante. In tali casi, i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti saranno trattati senza discriminazione e avranno accesso, in condizioni di parità, a quegli aspetti dell'attività aperti ai rappresentanti dei mezzi di informazione.
- (59.1) La presenza dei rappresentanti dei mezzi di informazione non interferirà né con gli osservatori nell'adempimento delle loro funzioni né con lo svolgimento dell'attività militare.
- (60) Lo Stato ospitante o delegato provvederà al trasporto degli osservatori da una località idonea indicata nell'invito fino all'area dell'attività notificata in modo che gli osservatori si trovino in posizione prima dell'inizio del programma di osservazione. Esso inoltre fornirà agli osservatori appropriati mezzi di trasporto nell'area dell'attività militare e per il ritorno degli osservatori in altra località idonea indicata nell'invito al termine del programma di osservazione.

VII. CALENDARI ANNUALI

- (61) Ciascuno Stato partecipante scambierà, con tutti gli altri Stati partecipanti, un calendario annuale delle sue attività militari soggette a notifica preventiva⁷, nella zona di applicazione delle CSBM, previste per il successivo anno solare. Uno Stato partecipante che deve ospitare attività militari soggette a notifica preventiva effettuate da un qualsiasi altro (da altri) Stato(i) partecipante(i) includerà tali attività nel proprio calendario annuale. Tale calendario verrà trasmesso ogni anno, per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (151) e (152), non più tardi del 15 novembre per l'anno seguente.
- (62) Se uno Stato partecipante non prevede alcuna attività militare soggetta a notifica preventiva, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti con le stesse modalità prescritte per lo scambio dei calendari annuali.
- (63) Ciascuno Stato partecipante elencherà le suddette attività cronologicamente e fornirà informazioni su ciascuna attività conformemente al seguente modello:
- (63.1) - numero di attività militari da riportare;
 - (63.2) - numero dell'attività;
 - (63.2.1) - tipo di attività militare e relativa designazione;
 - (63.2.2) - caratteristiche generali e scopo dell'attività militare;
 - (63.2.3) - Stati impegnati nell'attività militare;
 - (63.2.4) - area dell'attività militare, indicata da lineamenti geografici, ove appropriato, e definita da coordinate geografiche;
 - (63.2.5) - durata pianificata dell'attività militare, indicata dalle previste date di inizio e fine;
 - (63.2.6) - previsto numero totale di uomini⁷ impegnati nell'attività militare;
 - (63.2.7) - previsto numero totale di uomini per ciascuno Stato impegnato, se del caso. Per attività cui partecipa più di uno Stato, lo Stato ospitante fornirà tali informazioni;
 - (63.2.8) - tipi di forze armate impegnate nell'attività militare;
 - (63.2.9) - livello pianificato dell'attività militare e designazione del comando operativo alle cui dirette dipendenze verrà effettuata tale attività militare;

- (63.2.10) - numero e tipo di divisioni di cui è prevista la partecipazione all'attività militare;
- (63.2.11) - eventuali informazioni supplementari concernenti, fra l'altro, componenti di forze armate, che lo Stato partecipante che pianifica l'attività militare considera pertinenti.
- (64) Qualora si dimostrino necessarie varianti alle attività militari indicate nel calendario annuale, queste saranno comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della relativa notifica.
- (65) Se uno Stato partecipante dovesse annullare un'attività militare inclusa nel suo calendario annuale o ridurla ad un livello inferiore alle soglie di notifica, tale Stato informerà in merito immediatamente gli altri Stati partecipanti.
- (66) Informazioni sulle attività militari soggette a notifica preventiva non incluse in un calendario annuale saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti al più presto possibile, conformemente al modello previsto nel calendario annuale.

VIII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE

- (67) Le seguenti disposizioni si applicheranno alle attività militari soggette a notifica preventiva;⁷
- (67.1) Nessuno Stato partecipante effettuerà in tre anni solari più di un'attività militare soggetta a notifica preventiva in cui siano impegnati più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2.000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.2) Nessuno Stato partecipante effettuerà in un anno solare più di sei attività militari soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 13.000 uomini o 300 carri armati o 500 veicoli corazzati da combattimento o 300 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) ma non più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2.000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.2.1) Di queste sei attività militari nessuno Stato partecipante ne effettuerà in un anno solare più di tre soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 25.000 uomini o 400 carri armati o 800 veicoli corazzati da combattimento o 400 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.3) Nessuno Stato partecipante effettuerà contemporaneamente più di tre attività militari soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 13.000 uomini o 300 carri armati o 500 veicoli corazzati da combattimento o 300 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (68) Ciascuno Stato partecipante comunicherà per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (151) e (152), a tutti gli altri Stati partecipanti, entro il 15 novembre di ogni anno, informazioni concernenti attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) che esso pianifica di effettuare od ospitare nel secondo successivo anno solare. Tale comunicazione includerà informazioni preliminari sull'attività, riguardanti lo scopo generale, il quadro temporale e la durata, l'area, la dimensione dell'attività e gli Stati in essa impegnati.
- (69) Se uno Stato partecipante non prevede alcuna attività militare del genere, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti con le stesse modalità prescritte per lo scambio dei calendari annuali.
- (70) Nessuno Stato partecipante effettuerà un'attività militare soggetta a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria

semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) a meno che essa abbia formato oggetto di comunicazione come sopra definito e a meno che sia stata inclusa nel calendario annuale non oltre il 15 novembre di ciascun anno.

- (71) Se attività militari soggette a notifica preventiva vengono effettuate in aggiunta a quelle contenute nel calendario annuale, il loro numero dovrebbe essere il più limitato possibile.

IX. OSSERVANZA E VERIFICA

- (72) Conformemente al mandato di Madrid, le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare "saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto".
- (73) Gli Stati partecipanti riconoscono che i mezzi tecnici nazionali possono svolgere un ruolo nel controllo dell'osservanza delle misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza.

ISPEZIONE

- (74) Conformemente alle disposizioni contenute nel presente documento, ciascuno Stato partecipante ha il diritto di effettuare ispezioni nel territorio di qualsiasi altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM. Lo Stato che conduce l'ispezione potrà invitare altri Stati partecipanti a prendere parte all'ispezione.
- (75) A ciascuno Stato partecipante sarà consentito di rivolgere una richiesta di ispezione ad un altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM.
- (76) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle CSBM più di tre ispezioni per anno solare.
- (76.1) Qualora uno Stato partecipante abbia accettato tre ispezioni in un anno solare, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti.
- (77) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare più di una ispezione per anno solare da parte del medesimo Stato partecipante.
- (78) Un'ispezione non sarà conteggiata se, per cause di forza maggiore, non potrà essere effettuata.
- (78.1) Se allo Stato che conduce l'ispezione viene impedito di condurre un'ispezione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi senza indugio.
- (78.2) Se allo Stato ispezionato viene impedito di accettare un'ispezione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi, senza indugio, attraverso canali diplomatici o altri canali ufficiali e fornire, ove possibile, la prevista durata delle circostanze che giustificano il ricorso alla forza maggiore, il che potrà avvenire nel modo seguente:
- (78.2.1) - tramite la risposta alla pertinente richiesta di ispezione; o

- (78.2.2) - tramite un'appropriata comunicazione trasmessa allo Stato che conduce l'ispezione dopo una risposta positiva alla richiesta d'ispezione e prima che il nucleo ispettivo sia giunto al punto di entrata; o
- (78.2.3) - dopo l'arrivo del nucleo ispettivo al punto di entrata. In questo caso dovrà essere fornita immediatamente una corrispondente spiegazione al capo del nucleo ispettivo.
- (79) Lo Stato partecipante che ha ricevuto tale richiesta accoglierà la richiesta entro il termine concordato, salve le disposizioni contenute nei paragrafi (76) e (77).
- (80) Allo Stato partecipante che richiede un'ispezione sarà consentito di designare una specifica area per l'ispezione sul territorio di un altro Stato nella zona di applicazione delle CSBM. Si farà riferimento a tale area con l'espressione "area specificata". L'area specificata comprenderà il terreno dove vengono effettuate attività militari notificabili o dove un altro Stato partecipante ritiene che sia in corso di svolgimento un'attività militare soggetta a notifica. L'area specificata sarà definita e limitata dalla portata e dal livello delle attività militari notificabili, ma non eccederà quella necessaria per un'attività militare a livello di armata.
- (81) Nell'area specificata al nucleo ispettivo accompagnato dai rappresentanti dello Stato ispezionato sarà consentito l'accesso, l'entrata e il sopralluogo senza restrizioni, tranne in aree o punti sensibili in cui l'accesso sia normalmente vietato o limitato, installazioni militari ed altre installazioni difensive, nonché unità navali, veicoli e aeromobili militari. Il numero e l'estensione delle aree riservate dovrebbero essere quanto più limitati possibile. Le aree ove possono essere effettuate attività militari notificabili non saranno dichiarate aree riservate, eccetto talune installazioni militari permanenti o temporanee che, in termini territoriali, dovrebbero essere quanto più piccole possibile, e di conseguenza tali aree non saranno usate per impedire l'ispezione di attività militari soggette a notifica. Le aree riservate non verranno usate in maniera incompatibile con le disposizioni concordate in merito all'ispezione.
- (82) Nell'area specificata, anche le forze degli Stati partecipanti diversi dallo Stato ispezionato saranno soggette all'ispezione. I rappresentanti di tali forze collaboreranno con lo Stato ispezionato nel corso dell'ispezione.
- (83) Sarà consentita ispezione terrestre, aerea o entrambe.
- (84) I rappresentanti dello Stato ispezionato accompagneranno il nucleo ispettivo, anche quando viaggia su veicoli terrestri e su un aeromobile, dal momento del loro impiego iniziale fino al momento in cui non sono più impiegati ai fini dell'ispezione.
- (85) Nella propria richiesta, che sarà presentata almeno 36 ore, ma non più di cinque giorni prima della prevista entrata nel territorio dello Stato ispezionato, lo Stato che conduce l'ispezione notificherà allo Stato ispezionato:

- (85.1) - l'ubicazione dell'area specificata definita da coordinate geografiche;
- (85.2) - il punto (i punti) preferito(i) di entrata per il nucleo ispettivo;
- (85.3) - le modalità di trasporto fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno e, se del caso, fino all'area specificata e ritorno;
- (85.4) - dove inizierà l'ispezione nell'area specificata;
- (85.5) - se l'ispezione sarà terrestre, aerea o contemporaneamente entrambe;
- (85.6) - se l'ispezione aerea verrà condotta impiegando un velivolo, un elicottero, o entrambi;
- (85.7) - se il nucleo ispettivo utilizzerà veicoli terrestri messi a disposizione dallo Stato ispezionato o, se reciprocamente concordato, propri veicoli;
- (85.8) - le attrezzature supplementari per l'ispezione, che sono soggette a specifica autorizzazione ai sensi del paragrafo (95);
- (85.9) - altri Stati partecipanti che prendono parte all'ispezione, se del caso;
- (85.10) - informazioni sul rilascio dei visti diplomatici agli ispettori che entrano nello Stato ispezionato;
- (85.11) - la lingua (le lingue) di lavoro dell'OSCE che si preferisce usare durante l'ispezione.

(86) La risposta alla richiesta sarà data nel più breve termine possibile, ma entro non oltre 24 ore. Entro 36 ore dopo l'inoltro della richiesta, sarà consentito al nucleo ispettivo di entrare nel territorio dello Stato ispezionato.

(87) Qualsiasi richiesta di ispezione nonché la risposta alla stessa saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.

(88) Lo Stato ispezionato dovrebbe designare il punto (i punti) di entrata quanto più vicino possibile all'area specificata. Lo Stato ispezionato assicurerà che il nucleo ispettivo sia in grado di raggiungere l'area specificata senza indugio dal punto (dai punti) di entrata. Nella sua risposta lo Stato ispezionato indicherà quale delle sei lingue di lavoro ufficiali dell'OSCE sarà usata durante l'ispezione.

(89) Tutti gli Stati partecipanti agevoleranno il passaggio dei nuclei ispettivi attraverso il loro territorio.

(90) L'ispezione dovrà essere portata a termine entro 48 ore dall'arrivo del nucleo ispettivo nell'area specificata.

(91) In un nucleo ispettivo non vi saranno più di quattro ispettori. Lo Stato che conduce l'ispezione potrà invitare altri Stati partecipanti a prendere parte ad un'ispezione. Il nucleo ispettivo potrà essere composto da cittadini di non

più di tre Stati partecipanti. Capo del nucleo ispettivo sarà un rappresentante dello Stato che conduce l'ispezione, il quale disporrà nel nucleo almeno dello stesso numero di ispettori di cui disporrà qualsiasi Stato invitato. Il nucleo ispettivo sarà sotto la responsabilità dello Stato che conduce l'ispezione, rispetto alla cui quota verrà conteggiata l'ispezione. Mentre conduce l'ispezione, il nucleo ispettivo potrà suddividersi in due gruppi.

- (92) Agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario, saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (93) Gli Stati partecipanti assicureranno che le truppe, altro personale armato e Quadri nell'area specificata vengano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli ispettori e, se del caso, del personale ausiliario. Lo Stato ispezionato garantirà che non venga intrapresa dai suoi rappresentanti alcuna azione che possa mettere in pericolo gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario. Nell'espletare i propri compiti, gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ispezionato.
- (94) Lo Stato ispezionato fornirà al nucleo ispettivo vitto e alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento dell'ispezione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria; comunque ciò non esclude l'uso da parte del nucleo ispettivo di proprie tende e razioni.
- (95) Il nucleo ispettivo potrà utilizzare proprie mappe e carte, apparecchi fotografici e videocamere, binocoli, dispositivi portatili passivi per visione notturna e dittafoini. Il nucleo potrà utilizzare attrezzature supplementari per l'ispezione, che dovranno essere specificate nella richiesta e saranno soggette alla specifica autorizzazione dello Stato ispezionato. All'arrivo nell'area specificata il nucleo ispettivo mostrerà l'equipaggiamento ai rappresentanti dello Stato ispezionato. Inoltre, lo Stato ispezionato potrà fornire al nucleo ispettivo una mappa che illustri l'area specificata per l'ispezione.
- (96) Il nucleo ispettivo avrà accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione dello Stato ispezionato, al fine di comunicare con l'ambasciata o altre missioni ufficiali e sedi consolari dello Stato che conduce l'ispezione accreditate presso lo Stato ispezionato.
- (97) Lo Stato ispezionato procurerà al nucleo ispettivo l'accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione al fine di comunicazioni continue fra i gruppi.
- (98) Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e ricevere in tempi concordati rapporti informativi da rappresentanti militari dello Stato ispezionato. Su richiesta degli ispettori, tali rapporti informativi saranno tenuti dai comandanti delle formazioni o unità nell'area specificata. Saranno tenute in considerazione proposte dello Stato ispezionato per quanto concerne i rapporti informativi.

- (99) Lo Stato che conduce l'ispezione specificherà se l'ispezione aerea sarà condotta con l'impiego di un velivolo, di un elicottero o di entrambi. Gli aeromobili per l'ispezione saranno scelti di comune accordo fra lo Stato che conduce l'ispezione e lo Stato ispezionato. Verranno scelti aeromobili che consentano al nucleo ispettivo una visione continua del terreno durante l'ispezione. Il velivolo per l'ispezione sarà fornito dallo Stato ispezionato salvo diversamente concordato dallo Stato che conduce l'ispezione e dallo Stato ispezionato.
- (100) Dopo che il piano di volo, che specificherà, fra l'altro, la scelta da parte del nucleo ispettivo della rotta, della velocità e della quota nell'area specificata, sarà stato presentato alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, agli aeromobili destinati all'ispezione sarà consentito di entrare senza indugio nell'area specificata. Nell'area specificata sarà consentito al nucleo ispettivo, dietro sua richiesta, di derogare dal piano di volo approvato per effettuare specifiche osservazioni, purché tale deroga sia compatibile con il paragrafo (80) nonché con la sicurezza di volo e le norme del traffico aereo. Le istruzioni all'equipaggio verranno impartite tramite un rappresentante dello Stato ispezionato a bordo dell'aeromobile impegnato nell'ispezione.
- (101) Sarà consentito a un membro del nucleo ispettivo, se tale richiesta sarà fatta, di osservare, in qualsiasi momento, i dati delle apparecchiature di navigazione dell'aeromobile e di avere accesso a mappe e carte di navigazione usate dall'equipaggio al fine di determinare l'esatta posizione dell'aeromobile durante il volo di ispezione.
- (102) Gli ispettori aerei e terrestri potranno ritornare nell'area specificata quante volte lo desiderino nel periodo di 48 ore destinato all'ispezione.
- (103) Lo Stato ispezionato metterà a disposizione, per gli scopi dell'ispezione, veicoli terrestri del tipo fuori-strada. Ogniqualevolta reciprocamente concordato, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche relative all'area da ispezionare, allo Stato che conduce l'ispezione sarà consentito di impiegare propri veicoli.
- (104) Se i veicoli terrestri o gli aeromobili sono forniti dallo Stato che conduce l'ispezione, vi sarà anche il relativo autista per ciascun veicolo terrestre o l'equipaggio per l'aeromobile.
- (105) Lo Stato che conduce l'ispezione redigerà un rapporto sulla sua ispezione utilizzando un modello che dovrà essere concordato dagli Stati partecipanti. Tale rapporto sarà trasmesso a tutti gli Stati partecipanti senza indugio, ma non oltre 14 giorni dopo la conclusione dell'ispezione.
- (106) Le spese per l'ispezione saranno sostenute dallo Stato ispezionato tranne quando lo Stato che conduce l'ispezione impiega i propri aeromobili e/o veicoli terrestri. Lo Stato che conduce l'ispezione sarà responsabile delle spese di viaggio fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno.

VALUTAZIONE

- (107) Le informazioni fornite in base alle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari e le Informazioni sui Piani di Spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno soggette a valutazione.
- (108) Conformemente alle disposizioni di seguito riportate, ogni Stato partecipante offrirà l'opportunità di visitare formazioni e unità attive nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace come specificato nei punti 2 e 3 delle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari al fine di consentire agli altri Stati partecipanti la valutazione delle informazioni fornite.
- (108.1) Formazioni e unità da combattimento non attive temporaneamente attivate saranno rese disponibili per la valutazione durante il periodo di attivazione temporanea e nell'area/sede di attivazione indicata in base al paragrafo (10.3.2). In tali casi saranno applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni per la valutazione di formazioni e unità attive. Le visite di valutazione effettuate conformemente a tale disposizione verranno conteggiate rispetto alle quote stabilite in base al paragrafo (109).
- (109) Ogni Stato partecipante sarà obbligato ad accettare una quota di una visita di valutazione per anno solare ogni sessanta unità, o loro parte, riportate in base al paragrafo (10). Tuttavia nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di quindici visite per anno solare e il numero di visite per ogni mese solare non potrà essere superiore a due. Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di un quinto della sua quota di visite da parte di uno stesso Stato partecipante; uno Stato partecipante con una quota di meno di 5 visite non sarà obbligato ad accettare più di una visita da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare. Nessuna formazione o unità potrà essere visitata più di due volte durante un anno solare e più di una volta da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare.
- (109.1) Uno Stato partecipante informerà tutti gli altri Stati partecipanti quando, se del caso, la sua quota sarà esaurita.
- (110) Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di una visita in un dato momento nel suo territorio.
- (111) Se uno Stato partecipante ha formazioni o unità stazionate nel territorio di altri Stati partecipanti (Stati ospitanti) nella zona di applicazione delle CSBM, il numero massimo di visite di valutazione consentite alle sue forze in ciascuno degli Stati interessati sarà proporzionale al numero delle sue unità in ciascuno Stato. L'applicazione di questa disposizione non modificherà il numero di visite che questo Stato partecipante (Stato stazionante) sarà tenuto ad accettare in base al paragrafo (109).
- (112) Le richieste per tali visite saranno presentate con non meno di 5 giorni di preavviso, ma non più di sette giorni prima della prevista entrata nel territorio dello Stato ricevente.

- (113) La richiesta specificherà:
- (113.1) - la formazione o l'unità da visitare;
 - (113.2) - la data proposta della visita;
 - (113.3) - il punto (i punti) di entrata preferito (preferiti) nonché la data e l'ora prevista di arrivo del nucleo di valutazione;
 - (113.4) - le modalità di trasporto verso e dal punto (punti) di entrata e, se del caso, verso e dalla formazione o unità da visitare;
 - (113.5) - le attrezzature supplementari per la valutazione, che sono soggette a specifica autorizzazione ai sensi del paragrafo (131);
 - (113.6) - i nomi, il rango e la nazionalità dei membri del nucleo e, se del caso, informazioni per il rilascio di visti diplomatici;
 - (113.7) - la lingua (le lingue) di lavoro dell'OSCE che si preferisce usare durante la visita.
- (114) Se una formazione o unità di uno Stato partecipante è stazionata nel territorio di un altro Stato partecipante, la richiesta sarà indirizzata allo Stato ospitante ed inoltrata simultaneamente allo Stato stazionante.
- (115) La risposta alla richiesta sarà data entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.
- (116) Nel caso di formazioni o unità di uno Stato partecipante stazionate nel territorio di un altro Stato partecipante, la risposta sarà data dallo Stato ospitante in consultazione con lo Stato stazionante. Dopo consultazioni fra Stato ospitante e Stato stazionante, lo Stato ospitante specificherà nella sua risposta quali delle proprie responsabilità esso acconsente a delegare allo Stato stazionante.
- (117) La risposta indicherà se la formazione o l'unità sarà disponibile per la valutazione alla data proposta nella sua normale sede stanziata del tempo di pace.
- (118) Formazioni o unità possono trovarsi nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace, ma non essere disponibili per la valutazione. Ogni Stato partecipante avrà il diritto, in tali casi, di non accettare una visita; i motivi per la mancata accettazione e il numero di giorni in cui la formazione o l'unità non sarà disponibile per la valutazione saranno indicati nella risposta. Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di invocare la presente disposizione fino a un totale di 5 volte per non più di 30 giorni complessivi per anno solare.
- (119) Se la formazione o l'unità è assente dalla sua normale sede stanziata del tempo di pace, la risposta indicherà i motivi e la durata della sua assenza. Lo Stato che riceve la richiesta può offrire la possibilità di una visita alla formazione o all'unità fuori dalla sua normale sede stanziata del tempo di pace.

Se lo Stato che riceve la richiesta non offre questa possibilità, lo Stato richiedente potrà visitare la normale sede stanziata del tempo di pace della formazione o dell'unità. Lo Stato richiedente può tuttavia rinunciare in entrambi i casi ad effettuare tale visita.

- (120) Le visite non verranno conteggiate rispetto alla quota dello Stato ricevente se non vengono effettuate. Parimenti, le visite non effettuate per causa di forza maggiore, non verranno conteggiate.
- (120.1) Se allo Stato visitante viene impedito di effettuare una visita di valutazione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi senza indugio.
- (120.2) Se allo Stato ricevente viene impedito di accettare una visita di valutazione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi, senza indugio, attraverso canali diplomatici o altri canali ufficiali e fornire, ove possibile, la prevista durata delle circostanze che giustificano il ricorso alla forza maggiore, il che potrà avvenire nel modo seguente:
- (120.2.1) - tramite la risposta alla pertinente richiesta di una visita di valutazione;
o
- (120.2.2) - tramite un'appropriata comunicazione trasmessa allo Stato visitante dopo una risposta positiva alla richiesta di una visita di valutazione e prima che il nucleo di valutazione sia giunto al punto di entrata; o
- (120.2.3) - dopo l'arrivo del nucleo di valutazione al punto di entrata. In tal caso dovrà essere fornita immediatamente una corrispondente spiegazione al capo del nucleo di valutazione.
- (121) La risposta designerà il punto (i punti) di entrata ed indicherà, se del caso, l'ora e il luogo di raduno del nucleo. Il punto (i punti) di entrata e, se del caso, il luogo di raduno verranno designati il più vicino possibile alla formazione o all'unità da visitare. Lo Stato ricevente farà sì che il nucleo possa raggiungere la formazione o l'unità senza indugio. Lo Stato ricevente, nella sua risposta, indicherà quale delle sei lingue di lavoro dell'OSCE verrà usata durante la visita di valutazione.
- (122) La richiesta e la risposta saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (123) Gli Stati partecipanti faciliteranno il passaggio dei nuclei attraverso il loro territorio.
- (124) Il nucleo di valutazione sarà composto da non più di tre membri, salvo diversamente concordato prima della visita, fra lo Stato visitante e lo Stato ricevente. Il nucleo di valutazione potrà essere composto da cittadini di non più di tre Stati partecipanti. Tale nucleo sarà guidato e sotto la responsabilità di un cittadino dello Stato visitante. E' considerato Stato visitante lo Stato partecipante la cui richiesta per una visita di valutazione viene comunicata allo Stato ricevente. La richiesta ufficiale dello Stato visitante, conformemente al

paragrafo (113.6), comprenderà sempre informazioni sull'entità numerica del nucleo e sulla nazionalità dei visitatori. Ai fini della quota, la visita sarà identica a una visita nazionale. Senza pregiudizio per le pertinenti disposizioni del paragrafo (109), lo Stato ricevente non rifiuterà tale visita a causa della sua natura bi o trinazionale.

- (125) Ai membri del nucleo e, se del caso, al personale ausiliario saranno riconosciuti durante la loro missione i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (126) La visita avverrà nel corso di un unico giorno lavorativo e durerà fino a 12 ore.
- (127) La visita inizierà con una riunione informativa tenuta dall'ufficiale che comanda la formazione o l'unità, o da un suo sostituto, presso il comando della formazione o dell'unità, e riguarderà il personale nonché i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (10).
- (127.1) Nel caso di una visita a una formazione lo Stato ricevente può fornire la possibilità di vedere nelle loro normali sedi stanziali il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (10) per quella formazione ma non per qualsiasi delle sue formazioni o unità.
- (127.2) Nel caso di una visita ad un'unità, lo Stato ricevente fornirà la possibilità di vedere il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento dell'unità riportati in base al paragrafo (10) nelle loro normali sedi stanziali.
- (128) Potrà non essere consentito l'accesso a punti, installazioni ed equipaggiamenti sensibili.
- (129) Il nucleo sarà sempre accompagnato da rappresentanti dello Stato ricevente.
- (130) Lo Stato ricevente fornirà appropriato trasporto al nucleo durante la visita alla formazione o all'unità.
- (131) Il nucleo di valutazione farà uso di mappe e carte, apparecchi fotografici, videocamere, binocoli e dittafoini personali. Il nucleo potrà utilizzare per la valutazione attrezzature supplementari, che devono essere specificate nella richiesta e soggette a specifica autorizzazione dello Stato ricevente. All'arrivo nella sede della formazione o dell'unità che viene visitata, il nucleo ispettivo mostrerà l'equipaggiamento ai rappresentanti dello Stato ricevente.
- (132) La visita non interferirà con le attività della formazione o dell'unità.
- (133) Gli Stati partecipanti assicureranno che truppe, altro personale armato e quadri delle formazioni o delle unità siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni dei membri del nucleo e, se del caso, del personale ausiliario. Gli Stati partecipanti garantiranno inoltre che non

vengano compiuti atti da parte dei loro rappresentanti che possano essere rischiosi per i membri del nucleo e, se del caso, del personale ausiliario. Nello svolgere i propri compiti, i membri dei nuclei e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ricevente.

- (134) Le spese per il trasporto verso e dal punto (dai punti) di entrata, incluse le spese per rifornimento, manutenzione e parcheggio dell'aeromobile e/o dei veicoli terrestri dello Stato visitante, saranno sostenute dallo Stato visitante conformemente alla prassi esistente stabilita in base alle disposizioni sull'ispezione CSBM.
- (134.1) Le spese per le visite di valutazione incontrate oltre il punto (i punti) di entrata saranno sostenute dallo Stato ricevente, tranne quando lo Stato visitante impiega propri aeromobili e/o veicoli terrestri conformemente al paragrafo (113.4).
- (134.2) Lo Stato ricevente fornirà vitto e, ove necessario, alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento della valutazione, nonché qualsiasi assistenza sanitaria urgente che possa rendersi necessaria.
- (134.3) Nel caso di visite a formazioni o unità di uno Stato partecipante stazionate nel territorio di un altro Stato partecipante, lo Stato stazionante sosterrà le spese per l'adempimento di quelle responsabilità che gli sono state delegate dallo Stato ospitante in base alle disposizioni del paragrafo (116).
- (135) Lo Stato visitante redigerà un rapporto sulla sua visita utilizzando un modello da concordare da parte degli Stati partecipanti che sarà trasmesso a tutti gli Stati partecipanti in maniera sollecita, ma non oltre 14 giorni dopo la conclusione della visita.
- (136) Le comunicazioni concernenti l'osservanza e la verifica saranno trasmesse preferibilmente tramite la Rete di Comunicazioni OSCE.
- (137) Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di richiedere e ottenere chiarimenti da parte di qualsiasi altro Stato partecipante per quanto concerne l'applicazione di misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza. Lo Stato partecipante richiesto fornirà tempestivamente i pertinenti chiarimenti allo Stato partecipante richiedente, se non altrimenti specificato nel presente documento. In tale contesto le comunicazioni saranno trasmesse, se appropriato, a tutti gli altri Stati partecipanti.

X. MISURE REGIONALI

- (138) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad adottare misure per incrementare la trasparenza e la fiducia, anche sulla base di accordi separati, in un contesto bilaterale, multilaterale o regionale.
- (139) Tenendo conto della dimensione regionale della sicurezza, gli Stati partecipanti possono pertanto, su base volontaria, completare le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello OSCE, mediante misure aggiuntive politicamente o legalmente vincolanti, adattate alle specifiche esigenze regionali.
- (140) Su base volontaria, numerose misure previste dal Documento di Vienna potrebbero essere, in particolare, adattate e applicate in un contesto regionale. Gli Stati partecipanti potranno anche negoziare CSBM aggiuntive applicabili a livello regionale, conformemente ai principi enunciati nel paragrafo (142).
- (141) Il quadro per la negoziazione di misure relative al rafforzamento della fiducia e alla cooperazione militare a livello regionale dovrebbe essere determinato dalle preferenze degli Stati interessati e dalla natura delle misure da concordare in merito.
- (142) Tali misure dovrebbero:
- (142.1) - essere conformi ai principi fondamentali dell'OSCE, sanciti nei suoi documenti;
 - (142.2) - contribuire al rafforzamento della sicurezza e della stabilità dell'area OSCE, tenendo conto del concetto dell'indivisibilità della sicurezza;
 - (142.3) - accrescere l'esistente trasparenza e fiducia;
 - (142.4) - completare, senza duplicare o sostituire, le esistenti CSBM a livello OSCE o gli accordi sul controllo degli armamenti;
 - (142.5) - essere conformi alle leggi e agli obblighi internazionali;
 - (142.6) - essere compatibili con il Documento di Vienna;
 - (142.7) - non pregiudicare la sicurezza di parti terze nella regione.
- (143) Le CSBM regionali concordate fanno parte della rete di accordi interconnessi e interagenti a livello OSCE. La negoziazione e l'applicazione nell'area OSCE di accordi regionali o di altro genere non vincolanti per tutti gli Stati partecipanti all'OSCE rappresentano una questione di interesse diretto per tutti gli Stati partecipanti. Gli Stati partecipanti sono pertanto incoraggiati a informare il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) delle iniziative regionali relative alle CSBM adottate e degli accordi raggiunti, nonché della

loro attuazione, quando sia il caso. L’FSC potrebbe essere il depositario di accordi regionali sulle CSBM.

- (144) Esiste un’ampia gamma di possibili misure che potrebbero soddisfare le esigenze regionali, quali:
- (144.1) - lo scambio di informazioni sulla pianificazione della difesa, sulla strategia e sulla dottrina militare, nella misura in cui si riferiscano a un particolare contesto regionale;
 - (144.2) - l’ulteriore sviluppo delle disposizioni riguardanti la riduzione dei rischi;
 - (144.3) - il potenziamento dell’esistente meccanismo di consultazione e cooperazione per quanto concerne attività militari insolite svolte da Stati partecipanti;
 - (144.4) - corsi di addestramento e manovre comuni;
 - (144.5) - intensificazione dei contatti militari e della cooperazione militare, in particolare nelle zone di confine;
 - (144.6) - costituzione di reti di comunicazione attraverso le frontiere;
 - (144.7) - abbassamento delle soglie delle attività militari, in particolare in riferimento alle zone di confine;
 - (144.8) - abbassamento delle soglie di notifica e di osservazione di talune attività militari che uno Stato è autorizzato a svolgere in un determinato periodo, in particolare nelle zone di confine;
 - (144.9) - accordo su ispezioni e visite di valutazione supplementari tra Stati limitrofi, specialmente nelle zone di confine;
 - (144.10) - aumento della consistenza dei nuclei di valutazione e accordo sui nuclei di valutazione multinazionali;
 - (144.11) - creazione di agenzie di verifica binazionali o regionali per coordinare le attività di verifica “al di fuori della regione”.
- (145) Un elenco di proposte, nonché un compendio di misure bilaterali e regionali elaborato dal CPC saranno fonte di ispirazione e di riferimento per gli Stati partecipanti.
- (146) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a fornire al CPC informazioni appropriate su tali misure. Il CPC è incaricato di aggiornare con continuità il documento summenzionato e di renderlo disponibile agli Stati partecipanti.
- (147) Su richiesta delle parti direttamente coinvolte, l’FSC può prestare assistenza nello sviluppo, nella negoziazione e nell’attuazione delle misure regionali. Inoltre, qualora tali parti lo richiedano, esso può incaricare il CPC di

prestare assistenza tecnica, facilitare il processo di scambio di informazioni o coadiuvare in qualsiasi attività di verifica concordata relativa alle CSBM regionali.

XI. RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE

- (148) Gli Stati partecipanti terranno ogni anno una riunione per discutere l'applicazione presente e futura delle CSBM concordate. La discussione potrà estendersi a:
- (148.1) - chiarimento di questioni che possono sorgere da tale applicazione;
 - (148.2) - funzionamento delle misure concordate, incluso l'uso di equipaggiamento supplementare durante le visite d'ispezione e di valutazione;
 - (148.3) - implicazioni di tutte le informazioni derivanti dall'applicazione di qualsiasi misura concordata nel processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel quadro dell'OSCE.
- (149) Prima della conclusione di ciascuna riunione annuale, gli Stati partecipanti normalmente concorderanno l'ordine del giorno e le date per la riunione dell'anno successivo. La mancanza di accordo non costituirà ragione sufficiente per prolungare la riunione, se non altrimenti concordato. L'ordine del giorno e le date potranno, all'occorrenza, essere concordati nell'intervallo fra le riunioni.
- (150) Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) terrà tali riunioni. Esso prenderà in considerazione, come necessario, suggerimenti formulati durante la Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione (AIAM) miranti a migliorare l'attuazione delle CSBM.
- (150.1) Un mese prima della riunione, il CPC farà circolare un riepilogo delle informazioni annuali scambiate e chiederà agli Stati partecipanti di confermare o correggere i dati di pertinenza.
 - (150.2) Entro un mese dall'AIAM, il CPC distribuirà un riepilogo di tali suggerimenti.
 - (150.3) Qualsiasi Stato partecipante potrà richiedere l'assistenza di qualsiasi altro Stato partecipante per attuare le disposizioni del presente documento.
 - (150.4) Gli Stati partecipanti che, per qualsivoglia ragione, non abbiano scambiato le informazioni annuali conformemente al presente documento e non abbiano provveduto ad un chiarimento in base al meccanismo di avviso e sollecito dell'FSC, durante la riunione ne spiegheranno la causa e indicheranno la data prevista per la loro piena osservanza di tale impegno.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

RETE DI COMUNICAZIONI OSCE

- (151) Gli Stati partecipanti utilizzeranno la Rete di Comunicazioni OSCE per la trasmissione di messaggi concernenti le misure concordate contenute nel presente documento. La Rete integra l'impiego di canali diplomatici.
- (152) L'uso e gli aspetti organizzativi della Rete di Comunicazioni OSCE sono pertanto regolati dai pertinenti documenti OSCE.

ALTRE DISPOSIZIONI

- (153) Il testo del presente documento sarà pubblicato in ciascun Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.
- (154) Il Segretario Generale dell'OSCE è pregato di trasmettere il presente documento al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ai Governi dei partner per la cooperazione, Giappone e Repubblica di Corea, nonché dei partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia).

APPLICAZIONE

- (155) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a inviare al CPC una copia di tutte le notifiche relative alle CSBM e delle informazioni scambiate. Conformemente alla Carta di Parigi, che ha incaricato il CPC di sostenere l'attuazione delle CSBM, il CPC invierà a tutti gli Stati partecipanti, con regolarità, un resoconto fattuale di tutte le informazioni scambiate sulle CSBM.
- Il resoconto fattuale dovrebbe facilitare l'analisi di tali informazioni da parte degli Stati partecipanti e non comporterà conclusioni di alcun genere da parte del CPC.
- (156) Gli Stati partecipanti attueranno questa serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari al fine di promuovere la cooperazione in materia di sicurezza e ridurre il rischio di un conflitto militare.
- (157) Al fine di consolidare l'osservanza delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza concordate e in aggiunta ad altre pertinenti disposizioni del presente documento, gli Stati partecipanti esamineranno, come necessario, negli appropriati organi OSCE il modo per assicurare la piena attuazione di tali misure.

- (158) Le misure adottate nel presente documento sono politicamente vincolanti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2000, se non altrimenti specificato.

Istanbul, 16 novembre 1999

ANNESSE I

In base ai termini del mandato di Madrid, la zona di applicazione delle CSBM è la seguente:

"Sulla base della parità dei diritti, dell'equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e il disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l'intera Europa, nonché l'area marittima* e lo spazio aereo vicini. Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.

Per quanto riguarda l'area marittima* e lo spazio aereo vicini tali misure saranno applicabili alle attività militari di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività che si svolgono nell'intera Europa come sopra indicato, che essi concorderanno di notificare. I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in seno alla Conferenza.

Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell'Atto Finale. Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno anche applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell'Atto Finale relativa alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.

* In tale contesto, per nozione di area marittima vicina si intendono anche le aree oceaniche vicine all'Europa."

Ogniqualevolta nel presente documento verrà usata la dizione "la zona di applicazione delle CSBM" varrà la suddetta definizione. Si applicherà ugualmente la seguente intesa:

Gli impegni assunti nelle lettere inviate al Presidente in esercizio del Consiglio della CSCE da Armenia, Azerbaigian, Belarus, Kazakistan, Kirghistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan il 29 gennaio 1992 producono l'effetto di estendere l'applicazione delle CSBM enunciate nel Documento di Vienna 1992 ai territori dei summenzionati Stati nella misura in cui i loro territori non siano già contemplati da quanto sopra.

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che aveva lo status di osservatore quando è stato negoziato il Documento di Vienna 1994, è uno Stato partecipante dal 12 ottobre 1995, e Andorra è uno Stato partecipante dal 25 aprile 1996.

Di conseguenza, "la zona di applicazione delle CSBM" come definita nel presente Annesso si estende, dalle date indicate, ai territori degli Stati summenzionati.

Modello standard per tutti i rapporti che prevedono "NULLA DA SEGNALARE"

I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI

INFORMAZIONI SULLE FORZE MILITARI

§10.1 [Nome dello Stato partecipante] informa tutti gli altri Stati partecipanti di non disporre di forze armate o di pertinenti branche delle stesse all'interno della zona di applicazione e presenta di conseguenza (una) informazioni (e) "NULLA DA SEGNALARE" per l'anno entrante 20.. in relazione agli impegni enunciati nei seguenti capitoli del Documento di Vienna (contrassegnare le caselle corrispondenti):

Organizzazione di comando delle forze militari

§10.1.1 Numero totale di unità e risultante quota di valutazione annuale

§10.2+10.4 Formazioni e unità da combattimento delle forze terrestri nonché formazioni e unità da combattimento anfibia

§10.3 Incrementi pianificati della forza organica

§10.3.1 Attivazione temporanea di unità e formazioni non attive

§10.5 Formazioni aeree e unità aeree da combattimento delle forze aeree, dell'aviazione della difesa aerea e dell'aviazione navale permanentemente basata a terra

§11 DATI RELATIVI AI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

§13 INFORMAZIONI SUI PIANI DI SPIEGAMENTO DEI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

II. PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA

§15.1 Politica e dottrina della difesa

§15.2 Pianificazione delle forze

§15.3 Informazioni sulle spese precedenti

§15.4 Informazioni sui bilanci

VII. CALENDARI ANNUALI

§61

VIII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE

§68

- (1) CARRI ARMATI
 - (1.1) Tipo
 - (1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (1.3) Calibro del cannone principale
 - (1.4) Peso a vuoto
 - (1.5) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (1.5.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (1.5.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (1.5.3) Larghezza cingoli cm
 - (1.5.4) Capacità di galleggiamento si/no
 - (1.5.5) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

- (2) VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO
 - (2.1) Veicoli corazzati da trasporto truppa
 - (2.1.1) Tipo
 - (2.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.1.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
 - (2.1.4) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.1.4.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.1.4.2) Capienza in posti a sedere
 - (2.1.4.3) Capacità di galleggiamento si/no
 - (2.1.4.4) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

 - (2.2) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria
 - (2.2.1) Tipo
 - (2.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.2.3) Tipo e calibro degli armamenti
 - (2.2.4) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.2.4.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.2.4.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (2.2.4.3) Capacità di galleggiamento si/no
 - (2.2.4.4) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

 - (2.3) Veicoli da combattimento ad armamento pesante
 - (2.3.1) Tipo
 - (2.3.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.3.3) Calibro del cannone principale
 - (2.3.4) Peso a vuoto
 - (2.3.5) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.3.5.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.3.5.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (2.3.5.3) Capacità di galleggiamento si/no
 - (2.3.5.4) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

- (3) VEICOLI CORAZZATI DA TRASPORTO TRUPPA "LOOK-ALIKE"
VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO DI FANTERIA
"LOOK-ALIKE">
 - (3.1) Veicoli corazzati da trasporto truppa "Look-alike"
 - (3.1.1) Tipo
 - (3.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (3.1.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
 - (3.2) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike"
 - (3.2.1) Tipo
 - (3.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (3.2.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
- (4) LANCIATORI DI MISSILI GUIDATI CONTROCARRO FACENTI PARTE
PERMANENTE/INTEGRANTE DI VEICOLI CORAZZATI
 - (4.1) Tipo
 - (4.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (5) PEZZI D'ARTIGLIERIA SEMOVENTI E TRAINATI, MORTAI E
LANCIARAZZI MULTIPLI (CALIBRO 100 mm E SUPERIORE)
 - (5.1) Pezzi d'artiglieria
 - (5.1.1) Tipo
 - (5.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.1.3) Calibro
 - (5.2) Mortai
 - (5.2.1) Tipo
 - (5.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.2.3) Calibro
 - (5.3) Sistemi lanciarazzi multipli
 - (5.3.1) Tipo
 - (5.3.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.3.3) Calibro
 - (5.3.4) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (5.3.4.1) Numero dei tubi
- (6) CARRI GITTAPONTE CORAZZATI
 - (6.1) Tipo
 - (6.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (6.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:

- (6.3.1) Luce del ponte __ m
- (6.3.2) Portata/classifica del carico __ ton metriche

(7) AEREI DA COMBATTIMENTO

- (7.1) Tipo
- (7.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (7.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
- (7.3.1) Tipo di armamenti integralmente incorporati, se esistenti

(8) ELICOTTERI

- (8.1) Tipo
- (8.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (8.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
- (8.3.1) Ruolo primario (ad es. attacco specializzato, attacco multiruolo, supporto al combattimento, trasporto)
- (8.3.2) Tipo di armamenti integralmente incorporati, se esistenti

(9) Ciascuno Stato partecipante si assicurerà, al momento della presentazione dei dati, che gli altri Stati partecipanti vengano in possesso di fotografie con vedute sia del fianco destro o sinistro, sia della parte superiore e anteriore, per ciascuno dei tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento in questione.

(10) Fotografie di veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e di veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" includeranno una vista di tali veicoli che mostri chiaramente la loro configurazione interna in modo da evidenziare la caratteristica specifica che contraddistingue ciascun particolare veicolo come "look-alike".

(11) Le fotografie di ciascun tipo saranno accompagnate da una nota che indichi la designazione del tipo e la nomenclatura nazionale per tutti i modelli e le versioni del tipo rappresentato dalle fotografie. Le fotografie di un tipo conterranno una annotazione con i dati di tale tipo.

ANNESSE IV

Le seguenti disposizioni si applicheranno conformemente agli eventi come enunciati nei Capitoli IV e VI:

(1) Inviti

Gli inviti saranno estesi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (151) e (152), a tutti gli Stati partecipanti 42 o più giorni prima dell'evento. Per le attività militari previste dal paragrafo (41) gli inviti saranno estesi assieme alla notifica data conformemente al paragrafo (41.1). Gli inviti comprenderanno le seguenti informazioni, a seconda del caso:

- (1.1) tipo di evento, per es. visite a basi aeree, a installazioni militari o formazioni militari, dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento o osservazione di talune attività militari;
- (1.2) località in cui l'evento avrà luogo, incluse le coordinate geografiche in caso di visite a basi aeree;
- (1.3) Stato che organizza l'evento e, se diverso, lo Stato ospitante;
- (1.4) responsabilità delegate;
- (1.5) se l'evento è combinato ad altri eventi;
- (1.6) numero di visitatori o di osservatori invitati;
- (1.7) data, ora e luogo di raduno;
- (1.8) durata prevista dell'evento;
- (1.9) data, ora e luogo di partenza previsti alla fine del programma;
- (1.10) disposizioni per il trasporto;
- (1.11) disposizioni per vitto e alloggio, incluso un punto di contatto per le comunicazioni con visitatori od osservatori;
- (1.12) lingua/e da usare durante il programma;
- (1.13) equipaggiamento che sarà fornito dallo Stato che organizza l'evento;
- (1.14) eventuale autorizzazione dello Stato ospitante e, se diverso, dello Stato che organizza l'evento, per l'uso di equipaggiamento speciale che i visitatori o gli osservatori possono portare con sé;
- (1.15) indicazioni circa gli indumenti speciali da fornire;
- (1.16) qualsiasi altra informazione, incluse, se del caso, la designazione/denominazione della base aerea, dell'installazione o della

formazione militare da visitare, la designazione dell'attività militare da osservare e/o il tipo (i tipi) dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento da osservare.

(2) Risposte

(2.1) Le risposte, indicanti se l'invito viene accettato o meno, saranno fornite per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 151 e 152, non oltre 21 giorni prima dell'evento e comprenderanno le seguenti informazioni:

(2.1.1) riferimento all'invito;

(2.1.2) nome e rango dei visitatori o degli osservatori;

(2.1.3) data e luogo di nascita;

(2.1.4) informazioni sul passaporto (numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza);

(2.1.5) organizzazione dei viaggi, inclusi denominazione della compagnia aerea e numero di volo, se del caso, e ora e luogo di arrivo.

(2.2) Entro due giorni lavorativi dal termine previsto per le risposte, lo Stato invitante invierà a tutti gli Stati partecipanti un elenco delle risposte ricevute.

(2.3) Se la risposta all'invito non viene ricevuta in tempo, si presumerà che non verranno inviati né visitatori né osservatori.

(2.4) Le risposte agli inviti di cui al paragrafo (41.1) saranno inviate non oltre tre giorni dall'invio dell'invito.

(3) Aspetti finanziari

(3.1) Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio del suo rappresentante (dei suoi rappresentanti) fino al luogo di raduno e dal luogo di partenza, possibilmente lo stesso del luogo di raduno, specificati nell'invito.

(3.2) Lo Stato che organizza l'evento provvederà a organizzare il viaggio e ne sosterrà le spese dal luogo di raduno al luogo di partenza - possibilmente lo stesso del luogo di raduno - e fornirà vitto e alloggio appropriati presso infrastrutture civili o militari in una località conveniente per lo svolgimento dell'evento.

(4) Altre disposizioni

Lo Stato [Gli Stati] partecipante [partecipanti] assicurerà [assicureranno], con la debita cooperazione dei visitatori o degli osservatori, che non vengano compiuti atti che possano pregiudicarne la sicurezza.

Inoltre, lo Stato che organizza l'evento:

- (4.1) garantirà uguale trattamento e offrirà uguali opportunità a tutti i visitatori od osservatori per lo svolgimento delle loro funzioni;
- (4.2) ridurrà al minimo necessario il tempo destinato ai trasferimenti e alle attività amministrative durante l'evento;
- (4.3) fornirà ogni assistenza sanitaria urgente che possa rendersi necessaria.

Dichiarazione del Presidente
del 28 novembre 1994

Resta inteso che gli aspetti dell'applicazione delle CSBM nel caso di aree contigue di Stati partecipanti specificati nell'intesa di cui all'Annesso I che hanno frontiere comuni con Stati non europei non partecipanti potranno essere discussi in future Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione.

NOTE CONCLUSIVE

- 1 In questo contesto, con l'espressione base aerea normale del tempo di pace si intende la normale sede stanziata del tempo di pace dell'unità aerea da combattimento indicata dalla base aerea o dall'aeroporto militare in cui l'unità ha sede.
- 2 Tale disposizione non si applicherà se un altro Stato partecipante ha già organizzato una dimostrazione dello stesso tipo di un principale sistema d'arma e di equipaggiamento.
- 3 In questo documento il termine notificabile significa soggetto/a a notifica.
- 4 In questo contesto, l'espressione forze terrestri comprende forze anfibe, aeromobili o trasportate con elicottero e aviotrasportate.
- 5 In questo documento lo sbarco anfibe include il numero totale di truppe provenienti dal mare da forze navali o da sbarco imbarcate su navi o su mezzi che comportino uno sbarco sul litorale.
- 6 In questo contesto, l'espressione forze terrestri comprende forze anfibe, aeromobili o trasportate con elicottero e aviotrasportate.
- 7 Come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari.

**DECISIONE SULLA PROLIFERAZIONE
DI ARMI PORTATILI E LEGGERE
(FSC.DEC/6/99)**

Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE):

riconoscendo che l'accumulazione eccessiva e destabilizzante e la proliferazione incontrollata di armi portatili e leggere fabbricate per uso militare (qui di seguito denominate "armi portatili"), che hanno contribuito ad aumentare l'intensità e la durata della maggior parte dei recenti conflitti armati, costituiscono motivo di grande preoccupazione per la comunità internazionale, rappresentano una minaccia e una sfida alla pace e alla sicurezza, in particolare in quanto tali armi sono uno strumento di attività terroristiche e di conflitti armati, sono strettamente collegate al manifestarsi di un grado elevato di violenza e di criminalità, riducono la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e compromettono gli sforzi volti ad assicurare una sicurezza realmente indivisibile e globale,

appoggiando la decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di convocare una Conferenza internazionale sul traffico illecito di armi portatili e leggere in tutti i suoi aspetti, da tenere non oltre l'anno 2001 e di incoraggiare tale conferenza ad adottare un approccio ampio e globale nell'affrontare tutti gli aspetti del problema,

convinti dell'importante contributo che appropriate misure in materia di armi portatili possono apportare nella regione OSCE e rilevando l'impulso impresso da diverse iniziative promosse in altri fori, in particolare "l'Azione congiunta" dell'Unione Europea sulle armi portatili,

ricordando il Capitolo IV del Documento di Lisbona 1996 sullo "Sviluppo dell'ordine del giorno del Foro di Cooperazione per la Sicurezza" in cui è stato deciso che il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) valuterà ulteriori iniziative atte a sviluppare Misure normative e di riferimento (NSSM), nonché la possibilità di adottare nuove NSSM,

proponendosi di fornire il proprio contributo specifico alla soluzione di tale problema,

- decide che l'FSC:
 - includa il problema della proliferazione di armi portatili e leggere quale voce prioritaria nel suo ordine del giorno successivo al Vertice di Istanbul e avvii un dibattito ampio e globale su tutti gli aspetti ad essa connessi;

- incarichi il Gruppo di lavoro B, conformemente alle disposizioni della presente Decisione, di analizzare ulteriormente la questione e di vagliare misure per la regione OSCE derivanti dal dibattito avvenuto in seno all'FSC. Quanto sopra dovrà essere realizzato senza duplicare le iniziative già intraprese o in via di attuazione in altri fori;
- convochi un seminario con la partecipazione di esperti, da tenersi a Vienna non oltre la primavera del 2000, dedicato all'esame di misure concrete conformi alle disposizioni della presente Decisione; e
- inviti il Presidente dell'FSC a presentare un rapporto sui lavori intrapresi e sugli obiettivi raggiunti.

Nell'esame e nell'elaborazione di misure appropriate, l'FSC sarà guidato, fra l'altro, dal seguente orientamento:

- lottare contro l'accumulazione eccessiva e destabilizzante e la proliferazione incontrollata delle armi portatili contribuendo a ridurla e a porvi fine, tenendo conto delle esigenze di legittima difesa nazionale e collettiva, di partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace in base allo Statuto delle Nazioni Unite e di sicurezza interna;
- esercitare la dovuta moderazione e assicurare che le armi portatili siano prodotte, cedute e detenute solo per esigenze di legittima difesa e di sicurezza, come sopra indicato e conformemente ad appropriati criteri internazionali e regionali per l'esportazione di armi, come previsto in particolare dai Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali;
- rafforzare la fiducia, la sicurezza e la trasparenza mediante misure appropriate in materia di armi portatili;
- assicurare che, in linea con il suo concetto globale di sicurezza, l'OSCE tenga conto, nei fori appropriati, delle preoccupazioni connesse alla questione delle armi portatili quale elemento di una valutazione globale della situazione di sicurezza in un dato paese, e adotti misure concrete che possano giovare a tale riguardo;
- lottare contro il traffico illecito mediante l'adozione e l'attuazione di controlli nazionali, quali efficaci meccanismi confinari e doganali, nonché tramite una maggiore cooperazione e un maggiore scambio di informazioni tra i responsabili dell'ordine pubblico e gli organi di controllo doganale a livello internazionale, regionale e nazionale;
- elaborare misure appropriate in materia di armi portatili quali la raccolta, il deposito in luoghi sicuri e la distruzione delle stesse, in concomitanza con il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento di personale smobilitato al termine di conflitti armati.

ACCORDO
SULL'ADATTAMENTO DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Consapevoli dei cambiamenti fondamentali verificatisi in Europa dalla firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, avvenuta a Parigi il 19 novembre 1990, cui qui di seguito si farà riferimento come il Trattato,

Decisi a sostenere il ruolo chiave del Trattato quale fondamento della sicurezza europea,

Rilevato il conseguimento dell'obiettivo del Trattato originale di assicurare che i quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro l'area di applicazione del Trattato non eccedessero i 40.000 carri armati, 60.000 veicoli corazzati da combattimento, 40.000 pezzi d'artiglieria, 13.600 aerei da combattimento e 4.000 elicotteri d'attacco,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il preambolo del Trattato sarà abolito e sostituito con:

“La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989,

Guidati dagli obiettivi e dai fini dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, (già Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nella cui cornice è stato condotto a Vienna il Negoziato del presente Trattato,

Ricordando il loro obbligo di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite,

Consapevoli della necessità di prevenire qualsiasi conflitto militare in Europa,

Consapevoli della comune responsabilità che essi tutti hanno nel cercare di conseguire una maggiore stabilità e sicurezza in Europa, e tenendo presente il loro diritto di essere o di non essere parte di trattati di alleanza,

Sforzandosi di sviluppare ulteriormente e consolidare un nuovo modello di relazioni di sicurezza fra tutti gli Stati Parte basato sulla cooperazione pacifica, contribuendo in tal modo a creare uno spazio di sicurezza comune e indivisibile in Europa,

Impegnati a conseguire l'obiettivo di mantenere un livello globale, sicuro, stabile ed equilibrato delle Forze Armate Convenzionali in Europa inferiore a quello sinora esistente, di eliminare le disparità pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza nonché di eliminare la capacità di sferrare attacchi di sorpresa e di avviare azioni offensive su larga scala in Europa,

Affermando che il presente Trattato non è inteso ledere gli interessi di sicurezza di qualsiasi Stato,

Preso nota dell'Atto Finale della Conferenza degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, tenutasi a Istanbul dal 17 al 19 novembre 1999, nonché delle dichiarazioni rese da alcuni Stati Parte in relazione ai loro impegni politici, cui si fa in esso riferimento,

Affermando il loro impegno a proseguire il processo di controllo degli armamenti convenzionali, ivi inclusi i negoziati, prendendo in considerazione l'apertura del Trattato all'accessione di altri Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa con territorio nell'area geografica compresa fra l'Oceano Atlantico e i Monti Urali, nonché le future esigenze per la stabilità e la sicurezza europee alla luce degli sviluppi politici in Europa,

Hanno concordato quanto segue:"

Articolo 2

L'Articolo I del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo I

1. Ciascuno Stato Parte adempirà gli obblighi previsti dal presente Trattato in conformità alle disposizioni del medesimo, inclusi gli obblighi relativi alle seguenti cinque categorie di forze armate convenzionali: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre attuare le altre misure enunciate nel presente Trattato destinate ad assicurare la sicurezza e la stabilità.
3. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali di uno Stato Parte nelle categorie limitate dal Trattato saranno presenti sul territorio di un altro Stato Parte soltanto in conformità al diritto internazionale, al consenso esplicito dello Stato Parte ospitante o a una pertinente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il consenso esplicito deve essere fornito in anticipo e deve mantenere la propria efficacia, come previsto nell'Articolo XIII, paragrafo 1 *bis*.
4. Il presente Trattato comprende il Protocollo sui tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali, di seguito denominato Protocollo sui tipi Esistenti, con relativo Allegato; il Protocollo sui Tetti Nazionali per gli Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sui Tetti Nazionali; il Protocollo sui Tetti Territoriali per gli Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sui Tetti Territoriali; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei da Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati, di seguito denominato Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei; il Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sulle Riduzioni; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo, di seguito denominato Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri; il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Protocollo sullo Scambio di Informazioni, comportante un Allegato sui Modelli per lo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Allegato sui Modelli; il Protocollo sulle Ispezioni e il Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto.

Ciascuno di tali documenti costituisce parte integrante del presente Trattato.”

Articolo 3

1. Nell'Articolo II del Trattato, paragrafo 1, le lettere (A) e (G) saranno abolite.
2. Nell'Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (B) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(B) Il termine “area di applicazione” significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Færøer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa.

Nel caso della Repubblica del Kazakistan e della Federazione Russa, l'area di applicazione include tutto il territorio situato ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio.

Nel caso della Repubblica di Turchia, l'area di applicazione include il territorio della Repubblica di Turchia a nord e ad ovest di una linea estendentesi dal punto di intersezione del confine turco col 39° parallelo a Muradye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne e da là al mare.”

3. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (H) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(H) Il termine “sito designato per l'immagazzinamento permanente” significa un luogo con una recinzione fisica chiaramente definita, ove sono dislocati armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, conteggiati nell'ambito dei tetti nazionali ma non assoggettati alle limitazioni per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità attive.”

4. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (J) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(J) Il termine “armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato” significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali.”

5. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (U) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(U) Il termine “obblighi di riduzione” significa il quantitativo in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che uno Stato Parte si impegna a ridurre in ottemperanza alle disposizioni del Trattato, in modo da assicurare il rispetto di quanto previsto dall' Articolo IV.”

Articolo 4

Nell' Articolo III del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente Trattato, gli Stati Parte applicheranno le seguenti regole di conteggio:

Tutti i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane all'Articolo II, entro l'area di applicazione, saranno soggetti alle limitazioni quantitative ed alle altre disposizioni stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali, ad eccezione di quelli che, compatibilmente con quanto normalmente praticato da ogni Stato Parte:

- (A) siano in corso di fabbricazione, inclusi i relativi collaudi;
- (B) siano usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo;

- (C) appartengano a collezioni storiche;
- (D) siano in attesa di destinazione, essendo stati dismessi dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX;
- (E) siano in attesa o in corso di revisione ai fini della loro esportazione o riesportazione, e siano temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco dovranno essere dislocati in siti diversi da quelli dichiarati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in non più di 10 siti dichiarati che siano stati notificati nello scambio di informazioni annuale relativo all'anno precedente. In quest'ultimo caso, essi dovranno essere distinguibili separatamente dagli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (F) siano in dotazione, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, di veicoli corazzati da combattimento di fanteria (AIFV), di veicoli corazzati ad armamento pesante (HACV), o di elicotteri d'attacco multiruolo, ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna;
- (G) siano in transito attraverso l'area di applicazione da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima e permangano nell'area di applicazione per un totale di non oltre sette giorni.”

Articolo 5

L'Articolo IV del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo IV

1. Entro l'area di applicazione, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e ridurre, se necessario, i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco di modo che i quantitativi non superino il tetto nazionale, il sottotetto per le unità attive e il sottotetto per le sottocategorie stabiliti conformemente al presente Articolo e al Protocollo sui Tetti Nazionali per tale Stato Parte. Il sottotetto per le unità attive stabilirà i quantitativi massimi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria che uno Stato Parte può mantenere in unità attive entro l'area di applicazione. Il sottotetto per le unità attive sarà pari al tetto nazionale, se non altrimenti specificato dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento e pezzo di artiglieria compreso in un tetto nazionale in qualsiasi categoria, che sia in eccesso rispetto al sottotetto corrispondente per le unità attive, sarà collocato in siti designati per l'immagazzinamento permanente. Il sottotetto per le sottocategorie stabilirà il quantitativo massimo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria e di veicoli da combattimento ad armamento pesante nonché il quantitativo massimo di veicoli da combattimento ad armamento pesante che uno Stato Parte può detenere entro l'area di applicazione nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento.

2. Entro l'area di applicazione tutti gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato: saranno contabilizzati e controllati da uno Stato Parte; conformemente alle disposizioni dell'Articolo III saranno conteggiati rispetto al tetto nazionale di uno Stato Parte; entro l'area di applicazione, saranno ceduti unicamente ad altri Stati Parte, come previsto dal presente Trattato, e saranno soggetti alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Nel caso che uno Stato Parte non sia in grado di esercitare la propria autorità a tale riguardo, qualsiasi Stato Parte potrà sollevare la questione, conformemente alle disposizioni di cui agli Articoli XVI e XXI, allo scopo di discutere la situazione e garantire la piena ottemperanza alle disposizioni del Trattato relativamente a tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato. L'incapacità di uno Stato Parte ad esercitare la propria autorità relativamente agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sopramenzionati nelle categorie limitati dal Trattato non lo esonererà, di per sé, da alcun obbligo derivante dal Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di modificare il proprio tetto nazionale, il proprio sottotetto per le unità attive e il proprio sottotetto per le sottocategorie come segue:

- (A) ciascuno Stato Parte avrà il diritto, conformemente ai paragrafi 4 e 6 del presente Articolo, di aumentare il proprio tetto nazionale, il proprio sottotetto per le unità attive e il proprio sottotetto per le sottocategorie in qualsiasi categoria o sottocategoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Ogni aumento del genere sarà preceduto o accompagnato da una corrispondente riduzione del tetto nazionale, del sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie di uno o più altri Stati Parte nella medesima categoria o sottocategoria, fatte salve le disposizioni contenute nel paragrafo 6 del presente Articolo. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che intraprendono la corrispondente riduzione del loro tetto nazionale, del sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie, notificheranno a tutti gli Stati Parte il proprio consenso al corrispondente aumento del tetto nazionale, sottotetto per unità attive o sottotetto per le sottocategorie di un altro Stato Parte. Nessun tetto nazionale di uno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà superiore al tetto territoriale di tale Stato Parte nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre unilateralmente il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o il sottotetto per le sottocategorie in qualsiasi categoria o sottocategoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Una riduzione unilaterale del tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie di uno Stato Parte, non conferirà di per sé a qualsiasi altro Stato Parte alcun diritto di aumentare il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o il sottotetto per le sottocategorie.

4. Durante ciascun quinquennio intercorrente tra le conferenze degli Stati Parte tenute conformemente all'Articolo XXI, paragrafo 1, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto nazionale o sottotetto per le unità attive:

- (A) nelle categorie dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e delle artiglierie fino a non oltre 40 carri armati, 60 veicoli corazzati da combattimento e 20 pezzi di artiglieria ovvero il 20 per cento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie, quale che sia il valore più elevato, ma in nessun caso in quantità superiore a 150 carri armati, 250 veicoli corazzati da combattimento e 100 pezzi di artiglieria;
- (B) nelle categorie degli elicotteri d'attacco e degli aerei da combattimento fino a non più di 25 elicotteri d'attacco e 30 aerei da combattimento.

Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto nazionale o sottotetto per le unità attive oltre i livelli contemplati al paragrafo 4, lettere (A) e (B) di cui sopra, previo il consenso di tutti gli altri Stati Parte.

5. Uno Stato Parte che intenda modificare il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o sottotetto per le sottocategorie ne darà notifica a tutti gli altri Stati Parte, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data specificata nella notifica alla quale tale modifica acquista efficacia. Per gli aumenti soggetti al consenso di tutti gli altri Stati Parte, la modifica acquisterà efficacia a partire dalla data specificata nella notifica, purché nessuno Stato Parte, entro 60 giorni dalla stessa, esprima obiezione alla modifica e notifichi tale obiezione a tutti gli altri Stati Parte. Un tetto nazionale, un sottotetto per le unità attive o un sottotetto per le sottocategorie rimarranno in vigore fintantoché una modifica a quel tetto o sottotetto non acquisti efficacia.

6. Oltre alle disposizioni del paragrafo 4, qualsiasi Stato Parte con un sottotetto per le unità attive inferiore al proprio tetto nazionale nelle categorie dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e delle artiglierie avrà il diritto di aumentare tale sottotetto, purché:

- (A) l'aumento del sottotetto per le unità attive sia accompagnato da una riduzione del proprio tetto nazionale nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (B) per ciascun carro armato, veicolo corazzato da combattimento o pezzo di artiglieria mediante cui uno Stato Parte aumenta il proprio sottotetto per le unità attive, tale Stato Parte riduca il proprio tetto nazionale di quattro unità nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (C) il sottotetto risultante per le unità attive non superi il nuovo tetto nazionale conseguito mediante la riduzione prescritta dalla lettera (B) di cui sopra.”

Articolo 6

L'Articolo V del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo V

1. Entro l'area di applicazione, come definita nell'Articolo II, ciascuno Stato Parte dovrà limitare il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli

corazzati da combattimento e artiglierie sul proprio territorio nonché dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie di altri Stati Parte di cui ammette la presenza sul proprio territorio e ciascuno Stato Parte dovrà limitare i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria presenti sul territorio di altri Stati Parte in modo tale che il quantitativo complessivo non ecceda i tetti territoriali e i sottotetti territoriali stabiliti in conformità al presente Articolo e del Protocollo sui Tetti Territoriali, salvo quanto altrimenti previsto dall'Articolo VII.

2. I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie presenti sul territorio di uno Stato Parte impegnati in una operazione a sostegno della pace condotta conformemente ad una risoluzione o ad una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, saranno esentati dai tetti territoriali o sottotetti territoriali di tale Stato Parte. La durata della presenza di detti carri armati, veicoli corazzati da combattimento ed artiglierie sul territorio di uno Stato Parte sarà conforme a tale risoluzione o decisione.

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie presenti su un territorio di uno Stato Parte per un'operazione a sostegno della pace conformemente al presente paragrafo saranno soggetti a notifica conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

3. I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito saranno esentati dai tetti territoriali e dai sottotetti territoriali degli Stati Parte attraversati senza pregiudizio per l'esenzione dalle regole di conteggio in base all'Articolo III, paragrafo 1, lettera (G), purché:

- (A) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito verso località entro l'area di applicazione non provochino il superamento del tetto territoriale dello Stato Parte di destinazione finale, salvo quanto altrimenti previsto dall'Articolo VII. Per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito verso una località al di fuori dell'area di applicazione non saranno previste limitazioni quantitative;
- (B) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito non sostino sul territorio degli Stati Parte attraversati, entro l'area di applicazione, per più di 42 giorni complessivi;
- (C) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito non permangano sul territorio di qualsiasi Stato Parte attraversato o su un territorio con un sottotetto territoriale, entro l'area di applicazione, per più di 21 giorni.

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito in base al presente paragrafo, saranno soggetti a notifica conformemente alla Sezione XII del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Qualsiasi Stato Parte potrà chiedere chiarimenti in seno al Gruppo Consultivo Congiunto riguardo a un transito notificato. Gli Stati Parte coinvolti dovranno rispondere entro sette giorni dalla richiesta.

4. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di modificare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale nel modo seguente:

- (A) ciascuno Stato Parte, in base al paragrafo 5 del presente Articolo, avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in qualsiasi categoria. Qualsiasi aumento di tale genere dovrà essere preceduto o accompagnato da una riduzione corrispondente nella stessa categoria del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di uno o più Stati Parte, in base alle disposizioni del Protocollo sui Tetti Territoriali riguardo i pertinenti tetti territoriali e sottotetti territoriali. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che intraprendano la corrispondente riduzione del proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale notificheranno a tutti gli Stati Parte il loro consenso al corrispondente aumento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di un altro Stato Parte;
- (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre unilateralmente il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in qualsiasi categoria; tuttavia nessun tetto territoriale in nessuna categoria dovrà essere, in qualsiasi momento, inferiore al corrispondente tetto nazionale. Una riduzione unilaterale del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di uno Stato Parte non conferirà di per sé il diritto a qualsiasi altro Stato Parte di aumentare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale. Qualsiasi riduzione del tetto nazionale conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 6, dovrà comportare una riduzione del corrispondente tetto territoriale in misura uguale alla riduzione del tetto nazionale.

5. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, durante ciascun quinquennio intercorrente fra le conferenze degli Stati Parte convocate in conformità dell'Articolo XXI, paragrafo 1, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale fino a non oltre 40 carri armati, 60 veicoli corazzati da combattimento e 20 pezzi d'artiglieria ovvero il 20 per cento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale stabilito per detto Stato Parte dal Protocollo sui Tetti Territoriali per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie, quale che sia il valore più elevato, ma in nessun caso in quantità superiore a 150 carri armati, 250 veicoli corazzati da combattimento e 100 pezzi d'artiglieria.

Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale oltre i livelli contemplati nel presente paragrafo, previo consenso di tutti gli altri Stati Parte.

6. Uno Stato Parte che intenda modificare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale in qualsiasi categoria ne darà notifica a tutti gli altri Stati Parte con almeno 90 giorni di anticipo sulla data specificata nella notifica, alla quale tale modifica acquista efficacia. Per gli aumenti soggetti al consenso di tutti gli altri Stati Parte, la modifica acquisterà efficacia a partire dalla data indicata nella notifica, purché nessuno Stato Parte, entro 60 giorni dalla stessa, esprima obiezione alla modifica e notifichi tale obiezione a tutti gli altri Stati Parte. Un tetto territoriale o un sottotetto

territoriale rimarrà valido fintantoché non acquisti efficacia una modifica a tale tetto o sottotetto.”

Articolo 7

L'Articolo VI del Trattato sarà abolito.

Articolo 8

L'Articolo VII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo VII

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di superare a titolo temporaneo, per esercitazioni militari e spiegamenti temporanei, i tetti territoriali e i sottotetti territoriali stabiliti dal Protocollo sui Tetti Territoriali, in base alle disposizioni del presente Articolo.

(A) Esercitazioni militari:

- (1) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ospitare sul proprio territorio esercitazioni militari che comportino il superamento del proprio tetto territoriale e, per gli Stati Parte con un sottotetto territoriale, di effettuare od ospitare esercitazioni che comportino il superamento del proprio sottotetto territoriale in conformità al Protocollo sui Tetti Territoriali;
- (2) il quantitativo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di pezzi d'artiglieria presenti sul territorio di uno Stato Parte eccedente il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale per un'esercitazione militare, da sola o in combinazione con qualsiasi altra esercitazione militare o spiegamento temporaneo su quel territorio, non dovrà superare il quantitativo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di pezzi d'artiglieria indicato per ciascuno Stato Parte nella lettera (B), comma (1) del presente paragrafo e nel Protocollo sui Tetti Territoriali;
- (3) un'esercitazione militare o successive esercitazioni militari notificate in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni, che comportino il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale per più di 42 giorni saranno da quel momento in poi considerate come uno spiegamento temporaneo finché il tetto territoriale o il sottotetto territoriale continui a essere superato.

(B) Spiegamenti temporanei:

- (1) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ospitare sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccedenti il proprio tetto territoriale e gli Stati Parte con un sottotetto territoriale avranno il diritto di effettuare od ospitare spiegamenti temporanei eccedenti il loro sottotetto territoriale. A tal fine, i tetti territoriali e i sottotetti territoriali non potranno essere

superati, a titolo temporaneo, di quantità superiori a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria, salvo se altrimenti indicato nel Protocollo sui Tetti Territoriali. In circostanze eccezionali e salvo se altrimenti previsto dalle pertinenti disposizioni del Protocollo sui Tetti Territoriali, un tetto territoriale potrà essere superato temporaneamente fino a non più di 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d'artiglieria.

- (2) Ad avvenuta notifica di uno spiegamento temporaneo che superi un tetto territoriale in ragione di più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 1 *bis*.

2. Qualora un'esercitazione militare, unitamente ad uno spiegamento temporaneo avente luogo simultaneamente sul territorio del medesimo Stato Parte, provochi il superamento del tetto territoriale in ragione di più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, qualsiasi Stato Parte avrà il diritto di richiedere al Depositario la convocazione di una conferenza degli Stati Parte, conformemente all'Articolo XXI, paragrafo 1 *bis*.

Per esercitazioni e spiegamenti temporanei ai sensi del paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Articolo, gli Stati Parte interessati dovranno presentare un rapporto esplicativo al Gruppo Consultivo Congiunto. In caso di spiegamenti temporanei, tale rapporto dovrà essere presentato quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi della notifica prevista dalla Sezione XVIII, paragrafo 4, lettera (A), comma (2), e lettera (B), comma (2) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Successivi aggiornamenti dovranno essere presentati a scadenza bimestrale fino a quando il tetto territoriale o il sottotetto territoriale non sia più superato.”

Articolo 9

L'Articolo VIII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo VIII

1. Qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, artiglieria, aereo da combattimento ed elicottero d'attacco eccedente le limitazioni quantitative enunciate nell'Articolo IV e nel Protocollo sui Tetti Nazionali dovrà essere eliminato unicamente mediante riduzioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, della nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti, e del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di accessione, qualsiasi riduzione da parte dello Stato accedente nonché il termine temporale entro il quale essa dovrà essere effettuata dovranno essere specificati in conformità alle disposizioni dell'Accordo sull'Accessione.

2. Le categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali soggette a riduzioni sono quelle dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento, delle artiglierie, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco. I tipi specifici sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti.

- (A) I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante conversione a fini non militari, a mezzo di collocazione in mostra statica, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante modifica in conformità alla nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti;
- (B) le artiglierie saranno ridotte mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero, nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri;
- (C) gli aerei da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, mediante impiego per fini addestrativi a terra ovvero, nel caso di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, mediante loro riclassificazione in aerei da addestramento non armati;
- (D) gli elicotteri specializzati d'attacco saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero mediante loro impiego per fini addestrativi a terra;
- (E) gli elicotteri d'attacco multiruolo saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, impiego per fini addestrativi a terra, ovvero mediante ricategorizzazione.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno considerati ridotti all'atto della avvenuta esecuzione delle procedure prescritte dai Protocolli elencati al paragrafo 1 del presente Articolo e dietro notifica ai sensi dei medesimi Protocolli. Gli armamenti e gli equipaggiamenti così ridotti non verranno più computati agli effetti dei limiti quantitativi stabiliti dagli Articoli IV, V, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali.

4. Le riduzioni degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere eseguite nei siti di riduzione, salvo se diversamente specificato nei Protocolli elencati nel paragrafo 1 del presente Articolo, nell'area di applicazione. Ogni Stato Parte avrà il diritto di designare tanti siti di riduzione quanti ne desidera, di modificare senza restrizioni la designazione di tali siti nonché di eseguire le riduzioni e la conversione definitiva simultaneamente in un massimo di 20 siti. Gli Stati Parte avranno il diritto, in virtù di accordi reciproci, di utilizzare in comune e di co-installare siti di riduzione.

5. Qualsiasi riduzione, inclusi i risultati della conversione a fini non militari di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, sarà soggetta ad ispezioni senza diritto di rifiuto, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sulle Ispezioni.”

Articolo 10

L'Articolo IX del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo IX

1. In caso di rimozione dal servizio mediante dismissione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, nell'area di applicazione:

- (A) tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno dismessi dal servizio e dislocati in attesa di destinazione in non più di otto siti che dovranno essere notificati come siti dichiarati in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e che dovranno essere indicati in tali notifiche come aree destinate al deposito degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio. Qualora siti contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio contengano anche eventuali altri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dovranno essere distinguibili separatamente;
- (B) i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio non dovranno eccedere, per ogni singolo Stato Parte, l'uno per cento delle proprie dotazioni notificate di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, o, in alternativa ma attenendosi al valore più elevato, non più di un totale di 250 esemplari, di cui non più di 200 dovranno essere carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria, e non più di 50 dovranno essere elicotteri d'attacco ed aerei da combattimento.

2. La notifica di dismissione dal servizio dovrà specificare il quantitativo e i tipi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che siano stati dismessi dal servizio e l'ubicazione dell'avvenuta dismissione; essa dovrà essere inoltrata a tutti gli altri Stati Parte in conformità alla Sezione X, paragrafo 1, lettera (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

Articolo 11

1. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 4 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“4. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non in unità attive, ivi compreso anche quando essi vengano temporaneamente rimossi ai sensi dei paragrafi 7, 8 e 10 del presente Articolo.

Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato immagazzinati in siti diversi da quelli designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità attive.”

2. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 9 sarà abolito.
3. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 10 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“10. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, rimossi da siti designati per l'immagazzinamento permanente ai sensi del paragrafo 8 del presente Articolo, dovranno far ritorno a siti designati per l'immagazzinamento permanente non oltre 42 giorni dalla loro rimozione, ad eccezione di quegli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi per esigenze di revisione generale.

Tali pezzi dovranno far rientro ai siti designati per l'immagazzinamento permanente immediatamente dopo il completamento della revisione stessa.”

Articolo 12

L'Articolo XI del Trattato sarà abolito.

Articolo 13

L'Articolo XII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XII

1. Non sono limitati dal presente Trattato i veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni di uno Stato Parte ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna.
2. Nonostante quanto precede, allo scopo di migliorare l'attuazione del presente Trattato e garantire che il quantitativo di tali armamenti in dotazione alle predette organizzazioni di uno Stato Parte non sia utilizzato per circonvenire le disposizioni del presente Trattato, qualsivoglia di detti armamenti eccedenti i livelli enunciati nelle lettere (A) e (B) o (C) del presente paragrafo, quale che sia il valore più elevato, rappresenterà una porzione dei livelli consentiti nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento, come specificato agli Articoli IV, V e nel Protocollo sui Tetti Nazionali nonché nel Protocollo sui Tetti Territoriali, modificati in conformità agli Articoli IV e V:
 - (A) dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria detenute, entro l'area di applicazione, da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti alla sicurezza interna, presenti sul territorio dello Stato Parte notificate in conformità allo scambio di informazioni valide al 19 novembre 1990; o
 - (B) cinque per cento del tetto nazionale stabilito per lo Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento, modificato in conformità all'Articolo IV; o
 - (C) 100 di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria.

Nel caso di Stati accedenti, i quantitativi saranno stabiliti nell'Accordo sull'Accessione.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre assicurare che le organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna, si astengano dall'acquisire capacità di combattimento superiori a quelle necessarie per far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza interna.

4. Uno Stato Parte che intenda riassegnare carri armati, artiglierie, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in servizio nelle proprie forze armate convenzionali a qualsivoglia organizzazione di detto Stato Parte che non appartenga alle proprie forze armate convenzionali, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre la data in cui tale riassegnazione acquista efficacia.

Tale notifica dovrà specificare la data effettiva di decorrenza della riassegnazione, la data alla quale l'equipaggiamento viene fisicamente trasferito, come pure i quantitativi, per ciascun tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato oggetto della riassegnazione.”

Articolo 14

1. Nell'Articolo XIII del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire notifiche e scambiare informazioni relativamente ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nonché agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali di altri Stati Parte di cui permette la presenza sul proprio territorio, in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

2. Nell'Articolo XIII del Trattato sarà aggiunto il seguente paragrafo 1 *bis*:

“1. *bis* La presenza di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali di uno Stato Parte sul territorio di un altro Stato Parte come stabilito dall'Articolo V, paragrafo 1, per un transito come stabilito dall'Articolo V, paragrafo 3, per esercitazioni militari come stabilito dall'Articolo VII, paragrafo 1, lettera (A) e per uno spiegamento temporaneo come stabilito dall'Articolo VII, paragrafo 1, lettera (B), dovrà essere conforme all'Articolo I, paragrafo 3. Il consenso dello Stato Parte ospitante dovrà essere manifestato mediante le appropriate notifiche in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

Articolo 15

L'Articolo XIV del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XIV

1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare, nonché l'obbligo di accettare, entro l'area di applicazione, ispezioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Ispezioni.
2. Tali ispezioni avranno lo scopo di:
 - (A) verificare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ottemperanza degli Stati Parte alle limitazioni quantitative stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali;
 - (B) sorvegliare qualsiasi riduzione di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento, di artiglierie, di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco eseguita in siti di riduzione in conformità all'Articolo VIII e al Protocollo sulle Riduzioni;
 - (C) sorvegliare la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, eseguita, rispettivamente, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.
3. Nessuno Stato Parte eserciterà i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo allo scopo di eludere gli obiettivi del regime di verifica.
4. Nel caso di un'ispezione effettuata congiuntamente da più di uno Stato Parte, uno di essi sarà responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
5. Il numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligo di accettare, durante ogni specifico periodo di tempo, sarà determinato in conformità alle disposizioni della Sezione II di quel Protocollo.
6. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e che lo Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia temporaneamente superato avrà l'obbligo di accettare sarà determinato in conformità alle disposizioni di tale Sezione.
7. Ciascuno Stato Parte che effettui l'eliminazione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in eccesso agli obblighi di riduzione dovrà assicurare la conferma dei risultati dell'eliminazione o mediante l'invito di un nucleo di osservazione, o mediante l'impiego di misure cooperative, in conformità alle disposizioni della Sezione XII del Protocollo sulle Ispezioni.”

Articolo 16

Nell'Articolo XVI del Trattato, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

- “2. Nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, gli Stati Parte dovranno:
- (A) trattare questioni relative all'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato ovvero alla loro eventuale circonvenzione;
 - (B) tentare di risolvere ambiguità e differenze di interpretazione che possano appalesarsi quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;
 - (C) prendere in esame e, qualora possibile, concordare misure atte ad accrescere la funzionalità e l'efficacia del presente Trattato;
 - (D) trattare, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, questioni concernenti l'intenzione di qualsiasi Stato Parte di rivedere in aumento il proprio tetto nazionale ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 4, ovvero il proprio tetto territoriale ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 5;
 - (E) ricevere ed esaminare il rapporto esplicativo, e qualsiasi aggiornamento successivo, fornito in conformità all'Articolo VII, paragrafo 2;
 - (F) aggiornare le liste contenute nel Protocollo sui Tipi Esistenti, come disposto dall'Articolo II, paragrafo 2;
 - (G) prendere in esame misure di cooperazione per migliorare il regime di verifica del Trattato, anche mediante l'appropriato utilizzo dei risultati delle ispezioni aeree;
 - (H) risolvere questioni tecniche onde pervenire a metodologie comuni fra gli Stati Parte quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;
 - (I) elaborare o rivedere, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di distribuzione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze convocate ai sensi del presente Trattato, nonché la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte;
 - (J) prendere in esame ed elaborare idonee misure volte a garantire che le informazioni ottenute attraverso gli scambi di informazioni fra gli Stati Parte, ovvero come risultato di ispezioni ai sensi del presente Trattato, siano usate esclusivamente ai fini del Trattato medesimo, prendendo in considerazione le particolari esigenze di ciascuno Stato Parte con riferimento alla salvaguardia delle informazioni che tale Stato Parte indichi come sensibili;
 - (K) prendere in esame, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, qualunque questione che uno Stato Parte desideri proporre all'esame di qualsivoglia conferenza di contemplata convocazione in conformità a quanto previsto dall'Articolo XXI; tale esame non pregiudicherà il diritto di ciascuno Stato Parte di far ricorso alle procedure previste dall'Articolo XXI;

- (L) prendere in esame qualsiasi richiesta di accedere al presente Trattato, ai sensi dell' Articolo XVIII, fungendo da organo tramite il quale gli Stati Parte possano stabilire le clausole, raccomandandone l' approvazione, in base alle quali uno Stato richiedente accede al Trattato;
- (M) effettuare qualsiasi negoziato futuro, se gli Stati Parte decidono in tal senso;
- (N) prendere in esame questioni controverse, emerse dalla applicazione del presente Trattato.”

Articolo 17

L' Articolo XVII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XVII

Gli Stati Parte dovranno trasmettere in forma scritta le informazioni e notifiche previste dal presente Trattato.

Essi dovranno utilizzare canali diplomatici o altri canali ufficiali da essi designati, inclusa in particolare la Rete di Comunicazioni OSCE.”

Articolo 18

L' Articolo XVIII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XVIII

1. Qualsiasi Stato partecipante all' Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa il cui territorio terrestre si trovi in Europa nell' area geografica compresa tra l' Oceano Atlantico e i Monti Urali può presentare al Depositario una richiesta scritta di accessione al presente Trattato.
2. Lo Stato richiedente dovrà includere nella sua richiesta le seguenti informazioni:
 - (A) la designazione dei propri tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
 - (B) i propri tetti nazionali e territoriali proposti e i relativi sottotetti per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti limitati dal Trattato;
 - (C) ogni altra informazione ritenuta pertinente dallo Stato richiedente.
3. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati Parte la richiesta e le informazioni fornite dallo Stato richiedente.
4. Lo Stato richiedente può modificare o integrare tali informazioni. Qualsiasi Stato Parte può richiedere ulteriori informazioni.

5. Gli Stati Parte, a partire da non oltre 21 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, dovranno effettuare riunioni del Gruppo Consultivo Congiunto nelle quali gli Stati Parte esamineranno la richiesta, condurranno negoziati e stabiliranno le clausole per l'accessione. Lo Stato richiedente può essere invitato a presenziare alle riunioni del Gruppo Consultivo Congiunto, qualora gli Stati Parte decidano in tal senso.

6. Ciascuna richiesta sarà presa in esame individualmente dagli Stati Parte in maniera sollecita. Qualsiasi decisione sarà adottata su base consensuale.

7. Le clausole per l'accessione concordate saranno sancite da un Accordo sull'Accessione fra gli Stati Parte e lo Stato richiedente che sarà distribuito dal Depositario a tutti gli Stati Parte e allo Stato Parte richiedente e depositato negli archivi del Depositario.

8. Alla ricezione della conferma dell'approvazione dell'Accordo sull'Accessione da tutti gli Stati Parte, il Depositario dovrà informarne tutti gli Stati Parte e lo Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente potrà in seguito, previa ratifica conformemente alle proprie procedure costituzionali, sottoporre uno strumento di accessione al Trattato che rispecchierà le clausole e condizioni dell'Accordo sull'Accessione.

9. Il presente Trattato entrerà in vigore per lo Stato richiedente 10 giorni dopo il deposito del suo strumento di accessione al Trattato presso il Depositario e, in pari data, lo Stato richiedente diverrà Stato Parte del Trattato.”

Articolo 19

Nell'Articolo XXI del Trattato, i paragrafi 1 e 2 saranno aboliti e sostituiti come segue:

“1. Quarantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, in seguito, a scadenze quinquennali, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di passare in rassegna il funzionamento del presente Trattato, incluso, fra l'altro, un riesame del funzionamento e dei livelli dei tetti nazionali, dei tetti territoriali e dei sottotetti territoriali nonché dei relativi obblighi, insieme ad altri elementi del Trattato, tenendo conto della necessità di garantire che la sicurezza di nessuno Stato Parte venga diminuita.

1. *bis* Quando venga notificato uno spiegamento temporaneo che superi un tetto territoriale per più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, o su richiesta di uno Stato Parte ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte nel corso della quale lo Stato Parte ospitante e gli Stati Parte che effettuano lo spiegamento dovranno illustrare la natura delle circostanze che hanno dato luogo allo spiegamento temporaneo. La conferenza dovrà essere convocata senza indugio, ma non oltre sette giorni successivi alla notifica e potrà durare fino a 48 ore, se non diversamente concordato fra tutti gli Stati Parte. Il Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto informerà il Consiglio Permanente e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa sulla situazione.

2. Il Depositario convocherà una conferenza straordinaria degli Stati Parte qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato Parte che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Trattato. Per consentire agli altri Stati Parte di prepararsi per tale conferenza, la richiesta dovrà includere la ragione per la quale detto Stato Parte ritenga necessaria una conferenza straordinaria. La conferenza prenderà in esame le circostanze indicate nella richiesta medesima, nonché le loro conseguenze sul funzionamento del presente Trattato. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.”

Articolo 20

1. Nell'Articolo XXII del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali; esso sarà aperto all'accessione di Stati ai sensi dell'Articolo XVIII. Gli strumenti di ratifica e, in caso di accessione, gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, con il presente Articolo indicato come il Depositario.”

2. Nell'Articolo XXII del Trattato, il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Il Depositario dovrà prontamente comunicare a tutti gli altri Stati Parte:

- (A) l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica o di accessione;
- (B) l'entrata in vigore del presente Trattato;
- (C) qualsiasi recesso ai sensi dell'Articolo XIX e la sua effettiva decorrenza;
- (D) il testo di qualunque emendamento proposto in conformità all'Articolo XX;
- (E) l'entrata in vigore di qualunque emendamento del presente Trattato;
- (F) qualsiasi richiesta di accedere al Trattato in conformità all'Articolo XVIII;
- (G) qualsiasi richiesta di convocazione di una conferenza in conformità all'Articolo XXI;
- (H) la convocazione di una conferenza in conformità all'Articolo XXI;
- (I) ogni altro argomento di cui il Depositario sia tenuto a informare gli Stati Parte ai sensi del presente Trattato.”

Articolo 21

Sarà aggiunto il seguente Protocollo sui Tetti Nazionali per gli Armamenti e gli Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

**“PROTOCOLLO SUI TETTI NAZIONALI
PER GLI ARMAMENTI E GLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI
LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN
EUROPA**

Con il presente Protocollo gli Stati Parte concordano i seguenti tetti nazionali, sottotetti per unità attive e sottotetti per sottocategorie in conformità all’ Articolo IV del Trattato.

Stato Parte	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento			Pezzi d’artiglieria	Aerei da combattimento	Elicotteri d’attacco
		Totale	AIFV e HACV	HACV			
La Repubblica di Armenia	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica di Azerbaigian	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica di Belarus(1)	1.800	2.600	1.590	130	1.615	294	80
Il Regno del Belgio	300	989	600	237	288	209	46
La Repubblica di Bulgaria	1.475	2.000	1.100	100	1.750	235	67
Il Canada	77	263	263	0	32	90	13
La Repubblica Ceca(2)	957	1.367	954	69	767	230	50
Il Regno di Danimarca	335	336	210	17	446	82	18
La Repubblica Francese	1.226	3.700	1.983	535	1.192	800	374
La Georgia	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica Federale di Germania	3.444	3.281	3.281	80	2.255	765	280
La Repubblica Ellenica	1.735	2.498	1.599	70	1.920	650	65
La Repubblica d’Islanda	0	0	0	0	0	0	0
La Repubblica Italiana	1.267	3.172	1.970	0	1.818	618	142
La Repubblica del Kazakistan	50	200	0	0	100	15	20
Il Granducato del Lussemburgo	0	0	0	0	0	0	0
La Repubblica di Moldova	210	210	130	10	250	50	50
Il Regno di Norvegia	170	275	181	0	491	100	24
Il Regno dei Paesi Bassi	520	864	718	0	485	230	50
La Repubblica di Polonia(4)	1.730	2.150	1.700	107	1.610	460	130
La Repubblica Portoghese	300	430	267	77	450	160	26
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	843	3.017	1.335	200	583	855	350
La Romania	1.375	2.100	552	72	1.475	430	120
La Federazione Russa(5)	6.350	11.280	7.030	574	6.315	3.416	855
La Repubblica Slovacca(6)	478	683	476	34	383	100	40
Il Regno di Spagna	750	1.588	1.228	191	1.276	310	80
Gli Stati Uniti d’America	1.812	3.037	2.372	0	1.553	784	396
La Repubblica di Turchia	2.795	3.120	1.993	93	3.523	750	130
L’Ucraina(7)	4.080	5.050	3.095	253	4.040	1.090	330
La Repubblica d’Ungheria(3)	835	1.700	1.020	85	840	180	108

- (1) Di cui non più di 1.525 carri armati, 2.175 veicoli corazzati da combattimento e 1.375 pezzi d'artiglieria in unità attive.

- (2) Di cui non più di 754 carri armati, 1.223 veicoli corazzati da combattimento e 629 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (3) Di cui non più di 658 carri armati, 1.522 veicoli corazzati da combattimento e 688 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (4) Di cui non più di 1.362 carri armati, 1.924 veicoli corazzati da combattimento e 1.319 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (5) Di cui non più di 5.575 carri armati e 5.505 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (6) Di cui non più di 376 carri armati, 611 veicoli corazzati da combattimento e 314 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (7) Di cui non più di 3.130 carri armati, 4.350 veicoli corazzati da combattimento e 3.240 pezzi d'artiglieria in unità attive.

Articolo 22

Sarà aggiunto il seguente Protocollo sui Tetti Territoriali per gli Armamenti e gli Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

**“PROTOCOLLO SUI TETTI TERRITORIALI
PER GLI ARMAMENTI E GLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI
LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN
EUROPA**

Con il presente Protocollo gli Stati Parte concordano i seguenti tetti territoriali e sottotetti territoriali in conformità all’ Articolo V del Trattato.

Stato Parte	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	Pezzi d’artiglieria
La Repubblica di Armenia(3)(4)	220	220	285
La Repubblica di Azerbaigian(3)(4)	220	220	285
La Repubblica di Belarus(5)	1.800	2.600	1.615
Il Regno del Belgio(5)	544	1.505	497
La Repubblica di Bulgaria(3)(4)	1.475	2.000	1.750
La Repubblica Ceca(5)	957	1.367	767
Il Regno di Danimarca(5)	335	336	446
La Repubblica Francese(5)	1.306	3.820	1.292
La Georgia(3)(4)	220	220	285
La Repubblica Federale di Germania(5)	4.704	6.772	3.407
La Repubblica Ellenica(3)(4)	1.735	2.498	1.920
La Repubblica di Islanda(3)(4)	0	0	0
La Repubblica Italiana(5)	1.642	3.805	2.062
La Repubblica del Kazakistan(5)	50	200	100
Il Granducato del Lussemburgo(5)	143	174	47
La Repubblica di Moldova(3)(4)	210	210	250
Il Regno di Norvegia(3)(4)	170	282	557
Il Regno dei Paesi Bassi(5)	809	1.220	651
La Repubblica di Polonia(5)	1.730	2.150	1.610
La Repubblica Portoghese(5)	300	430	450
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(5)	843	3.029	583
La Romania (3)(4)	1.375	2.100	1.475
La Federazione Russa(5)	6.350	11.280	6.315
- di cui(1)(3)(4)	1.300	2.140	1.680
La Repubblica Slovacca(5)	478	683	383
Il Regno di Spagna (5)	891	2.047	1.370
La Repubblica di Turchia(3)(4)	2.795	3.120	3.523
L’Ucraina(5)	4.080	5.050	4.040
- di cui(2)(3)(4)	400	400	350
La Repubblica di Ungheria(5)	835	1.700	840

- (1) Nel Distretto militare di Leningrado, esclusa la regione di Pskov; e nel Distretto militare del Caucaso settentrionale, esclusa: la regione di Volgograd; la regione di Astrakhan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd, inclusa Volgodonsk; nonché Kushchevskaya ed uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya. Tale sottotetto territoriale non deve essere superato ai sensi dell’ Articolo VII per

esercitazioni militari e spiegamenti temporanei nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento.

- (2) Nella regione di Odessa.
- (3) Stati Parte che dovranno aumentare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 5, solo contestualmente a una corrispondente diminuzione, ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 4, lettera (A) dei tetti territoriali o sottotetti territoriali degli altri Stati Parte indicati dalla presente nota.
- (4) Stati Parte che non dovranno superare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell'Articolo VII in quantità superiori a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria.
- (5) Stati Parte che non dovranno superare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell'Articolo VII in quantità superiori a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d'artiglieria.”

Articolo 23

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei d'Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati:

1. Nella Sezione I, i paragrafi 1 e 2 saranno aboliti e sostituiti come segue:
 - “1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali soltanto gli specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo in conformità alle procedure prescritte dal presente Protocollo.
 - (A) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo che possiedano una qualsiasi delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto mediante il loro disarmo totale e dietro certificazione;
 - (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo che non presentino alcuna delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto dietro certificazione.
2. Entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato, i modelli o le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, elencati nella Sezione II del presente Protocollo potranno essere disarmati e certificati oppure soltanto certificati. Tali aerei

dovranno essere conteggiati a carico delle limitazioni quantitative previste per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali fintantoché essi non siano stati certificati come non armati in conformità alle procedure prescritte dalla Sezione IV del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative relative agli aerei da combattimento di cui all' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali non più di 550 aerei di tal genere, dei quali non più di 130 saranno modelli o versioni del MiG-25U.”

2. Nella Sezione II, paragrafo 1, sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, soltanto i seguenti specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento:

SU-15U
SU-17U
MiG-15U
MiG-21U
MiG-23U
MiG-25U
UIL-28”

3. La Sezione IV sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“SEZIONE IV. PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che intenda disarmare e certificare, ovvero soltanto certificare, modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento dovrà conformarsi alle seguenti procedure di certificazione al fine di garantire che tali aerei non siano in possesso di alcuna delle componenti elencate dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione X, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di prima certificazione di un aereo che non richieda il disarmo totale, lo Stato Parte intenzionato ad eseguire la certificazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 3, lettere (A), (B) e (C) del presente Protocollo per un modello armato o per una versione armata di tale tipo di aereo.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di un aereo d'addestramento con capacità di combattimento in conformità alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di disarmo totale e di certificazione, o soltanto di certificazione, dovrà considerarsi concluso quando siano state completate le procedure di certificazione prescritte dalla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che uno Stato Parte abbia esercitato o meno i diritti di ispezione della certificazione descritti al

paragrafo 3 della presente Sezione e nella Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della riclassificazione di cui al paragrafo 5 della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di riclassificazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la riclassificazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla definitiva soluzione della questione concernente detta ambiguità.

5. Lo Stato Parte che effettua la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione.

6. Le certificazioni saranno effettuate nell'area di applicazione. Gli Stati Parte avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.”

Articolo 24

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

1. Nella Sezione VIII, i paragrafi 2 e 10 saranno aboliti e sostituiti come segue:

“2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di determinare il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento che intende convertire. Tale quantitativo non dovrà eccedere:

- (A) nel caso di carri armati, il 5,7 per cento (con divieto di superare 750 carri armati) del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, ovvero un totale di 150 carri armati, quale che sia il più elevato di tali due valori;
- (B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento, il 15 per cento (con divieto di superare 3.000 veicoli corazzati da combattimento) del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, ovvero un totale di 150 esemplari, quale che sia il più elevato di tali due valori.”

“10. Qualora, dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 6 della presente Sezione relativamente ad un determinato veicolo, venga deciso di non procedere alla conversione definitiva, il veicolo in parola dovrà essere distrutto in ottemperanza alle apposite procedure prescritte in altre parti del presente Protocollo.”

2. Nella Sezione IX, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di distruzione come conseguenza di un incidente, ogni Stato Parte avrà il diritto di detrarre dai suoi obblighi di riduzione, per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, un'aliquota non superiore all'1,5 per cento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali per tale categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

3. Nella Sezione X, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1 per cento, ovvero più di otto esemplari - quale che sia il più elevato di tali valori - del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

4. Nella Sezione XI, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ridurre, mediante impiego come bersagli terrestri, un'aliquota di carri armati o di veicoli corazzati da combattimento superiore al 2,5 per cento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali in ciascuna di tali due categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Inoltre, nessuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre, utilizzandoli come bersagli terrestri, più di 50 semoventi d'artiglieria.”

5. Nella Sezione XII, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ridurre, utilizzandola per fini addestrativi a terra, un'aliquota di aerei da combattimento o di elicotteri d'attacco superiore al cinque per cento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali in ciascuna di tali due categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

Articolo 25

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo:

1. Nella Sezione I, il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Malgrado quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Georgia, la Repubblica di Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina avranno il diritto di detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K, equipaggiati per la ricognizione, la rilevazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici, che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e ad ispezioni al loro interno conformemente alla Sezione VI, paragrafo 33 del Protocollo sulle Ispezioni.

Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti i limiti riportati qui di seguito:

Repubblica di Armenia: 4;
Repubblica di Azerbaigian: 4;
Repubblica di Belarus: 16;
Georgia: 4;
Repubblica di Kazakistan: 0;
Repubblica di Moldova: 4;
Federazione Russa: 50;
Ucraina: 18,

saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Si applicheranno le disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 e dell'Articolo IV, paragrafo 5 del Trattato, *mutatis mutandis*, relativamente a qualsiasi modifica dei limiti sopracitati.”

2. La Sezione IV sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“SEZIONE IV. PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che stia ricategorizzando elicotteri d'attacco multiruolo, dovrà attenersi, per la certificazione, alle seguenti procedure al fine di garantire che detti elicotteri non siano in possesso di nessuna delle caratteristiche elencate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.
2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione X, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni.
3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di elicotteri in conformità a quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.
4. Il processo di ricategorizzazione dovrà ritenersi completato allorché saranno concluse le procedure di certificazione di cui alla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che un qualsiasi Stato Parte abbia, o meno, esercitato i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3, della presente Sezione e alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della ricategorizzazione effettuato ai sensi del paragrafo 5, della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di ricategorizzazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ricategorizzazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla soluzione della questione concernente detta ambiguità.
5. Lo Stato Parte che effettui la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione e della ricategorizzazione.

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.”

Articolo 26

Il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, con un Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, sarà abolito e sostituito dal seguente:

“PROTOCOLLO SULLE NOTIFICHE E SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Gli Stati Parte col presente Protocollo concordano le procedure e le disposizioni relative alle notifiche e allo scambio di informazioni secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

SEZIONE I. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA DI CIASCUNO STATO PARTE NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni sulla struttura delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea, nell'area di applicazione:

- (A) l'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri, specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni ed unità di combattimento e di supporto tattico e logistico ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di brigata/reggimento o livello equivalente, incluse le formazioni e le unità di difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente. Le unità autonome a livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di brigata/reggimento (ossia i battaglioni autonomi), dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate;
- (B) l'organizzazione di comando delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, specificando designazione e subordinazione delle formazioni e delle unità ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di stormo/reggimento aereo, o livello equivalente. Le unità autonome del livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di stormo/reggimento aereo, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di stormo/reggimento aereo (ossia i gruppi di volo autonomi) dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate;
- (C) la designazione e la subordinazione delle installazioni militari come specificato nella Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) del presente Protocollo.

SEZIONE II. INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO E SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI AL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte informazioni su:
 - (A) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato e soggetti alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali;
 - (B) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie per territorio e per territorio con un sottotetto degli Stati Parte computabili rispetto ai limiti quantitativi previsti dal Protocollo sui Tetti Territoriali;
 - (C) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco per territorio degli Stati Parte come computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali;
 - (D) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni dei seguenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato:
 - (1) veicoli corazzati gittaponte;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni costituite e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti la sicurezza interna;
 - (3) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco che siano stati dismessi e siano in attesa di destinazione;
 - (4) elicotteri Mi-24R e Mi-24K.

SEZIONE III. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE

1. Per ciascuna delle sue formazioni ed unità notificate ai sensi della Sezione I, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Protocollo nonché per i battaglioni/gruppi di volo o equivalenti, subordinati a dette formazioni ed unità, ma separatamente dislocati, ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

- (A) la designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nelle seguenti categorie:
- (1) carri armati;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento;
 - (3) artiglierie;
 - (4) aerei da combattimento;
 - (5) elicotteri d'attacco;
- (B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, dando i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alla lettera (A) del presente paragrafo, e di:
- (1) elicotteri di supporto al combattimento;
 - (2) elicotteri da trasporto non armati;
 - (3) veicoli corazzati gittaponte;
 - (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
 - (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
 - (6) aerei d'addestramento primario;
 - (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati; e
 - (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹;
- (C) La designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, diverse da quelle notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, che abbiano in dotazione le seguenti categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, come definite dall'Articolo II del Trattato, specificate nel Protocollo sui Tipi Esistenti o enumerate nel Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei:
- (1) elicotteri di supporto al combattimento;

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

- (2) elicotteri da trasporto non armati;
 - (3) veicoli corazzati gittaponte;
 - (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
 - (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
 - (6) aerei d'addestramento primario;
 - (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;
 - (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹;
- (D) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (C) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso di formazione e unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) in ciascuna delle categorie suindicate;
2. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni sugli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma non in dotazione alle proprie forze terrestri o aeree o dell'aviazione di difesa aerea specificando:
- (A) la designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonché delle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti) che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nelle seguenti categorie:
- (1) carri armati;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento;
 - (3) artiglierie;
 - (4) aerei da combattimento;
 - (5) elicotteri d'attacco;
- (B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso delle formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nella lettera (A) del presente paragrafo, e di:

- (1) elicotteri di supporto al combattimento;
- (2) elicotteri da trasporto non armati;
- (3) veicoli corazzati gittaponte;
- (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
- (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
- (6) aerei d'addestramento primario;
- (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;
- (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

- (A) la dislocazione dei propri siti designati per l'immagazzinamento permanente, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, e i quantitativi e i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate al paragrafo 1, lettere (A) e (B) della presente Sezione in dotazione in tali siti;
- (B) la dislocazione dei propri siti d'immagazzinamento militari non in organico alle formazioni ed unità identificate come oggetti di verifica, delle unità autonome di riparazione e manutenzione, dei centri d'addestramento militare e degli aeroporti militari, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, nei quali siano in dotazione ovvero abitualmente presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie elencate al paragrafo 1 lettere (A) e (B) della presente Sezione fornendo le dotazioni per tipo in ciascuna categoria in tali dislocazioni;
- (C) la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei propri siti nei quali verrà eseguita la riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni, e le dotazioni per tipo in ciascuna categoria degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in attesa di essere ridotti in tali siti, con l'indicazione che si tratta di sito di riduzione.

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

SEZIONE IV. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE E SUI QUANTITATIVI DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO, ARTIGLIERIE, AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO NELL'AREA DI APPLICAZIONE MA NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni a tutti gli altri Stati Parte sulla dislocazione e sui quantitativi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma di potenziale rilievo militare.

(A) In conformità a quanto precede, ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni:

- (1) in relazione ai propri carri armati, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri specializzati d'attacco nonché ai veicoli corazzati da combattimento di fanteria specificati nell'Articolo XII del Trattato, in dotazione ad organizzazioni fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato, o equivalente, ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione e i quantitativi ed i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in dette categorie in dotazione a ciascuna di tali organizzazioni;
- (2) in relazione ai propri veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli da combattimento ad armamento pesante ed elicotteri d'attacco multiruolo, in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, i quantitativi complessivi in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti, in ogni regione o circoscrizione amministrativa;
- (3) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato, la dislocazione, indicante il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi ed i tipi in ogni sito;
- (4) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1 del presente Protocollo, una ubicazione identificabile di ciascun sito nel quale si trovino normalmente quantitativi superiori a 15 carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e pezzi d'artiglieria o più di cinque

aerei da combattimento o più di 10 elicotteri d'attacco, che siano, ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (E) del Trattato, in fase di revisione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista delle loro esportazione o riesportazione, e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione.

Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, del presente Protocollo:

- (a) i quantitativi di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco all'1 gennaio dell'anno successivo;
- (b) il quantitativo complessivo per tipo dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco ritirati dalla categoria "in attesa di esportazione" durante i precedenti 12 mesi e la loro suddivisione per destinazione: riassegnati alle forze armate convenzionali o a forze con funzioni inerenti la sicurezza interna, trasferiti alla categoria "dismessi dal servizio e in attesa di destinazione", eliminati o trasferiti al di fuori dell'area di applicazione.

Gli Stati Parte dovranno convenire, nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, il modello secondo il quale le informazioni sui quantitativi, ai sensi della presente disposizione, dovranno essere fornite;

- (5) in relazione ai propri carri armati e veicoli corazzati da combattimento che siano stati ridotti e siano in attesa di conversione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, l'ubicazione, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito nel quale tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi e i tipi in ciascun sito;
- (6) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (B) del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, del presente Protocollo, i quantitativi globali in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

SEZIONE V. INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni specificando i propri oggetti di verifica, compresi il quantitativo complessivo e la designazione di ciascun oggetto di verifica, ed enumerando i propri siti dichiarati, come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni, fornendo per ciascun sito le seguenti informazioni:

- (A) la designazione e l'ubicazione del sito, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche;
- (B) la designazione di tutti gli oggetti di verifica in quel sito, come specificato nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (I) del Protocollo sulle Ispezioni, restando inteso che gli elementi subordinati al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, dislocati nelle vicinanze l'uno dell'altro o dei comandi immediatamente superiori a tali elementi possano considerarsi come non separatamente dislocati, qualora la distanza fra tali battaglioni/gruppi di volo, o equivalenti, separatamente dislocati o fra essi ed i loro comandi non superi 15 chilometri;
- (C) i quantitativi complessivi per tipo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna delle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, in dotazione a detto sito e per ciascun oggetto di verifica, nonché quelli appartenenti a qualsiasi oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione di ciascuno di tali oggetti di verifica;
- (D) inoltre, per ciascuno di tali siti dichiarati, il quantitativo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, indicando quelli che siano:
 - (1) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato ovvero ridotti e in attesa di conversione ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni;
 - (2) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti alla sicurezza interna;
- (E) i siti dichiarati nei quali siano in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, in attesa o in corso di revisione o di riparazione generale, in vista della loro esportazione o riesportazione e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione, ovvero utilizzati esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo dovranno essere identificati come tali, con l'indicazione dei quantitativi globali in ciascuna categoria in detto sito;

(F) il punto/i punti di entrata/uscita correlati a ciascun sito dichiarato, con il toponimo e le coordinate geografiche, indicando almeno un aeroporto commerciale che offra un servizio di collegamenti internazionali, ove possibile.

2. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte la propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati calcolata conformemente alla Sezione II, paragrafo 10 del Protocollo sulle Ispezioni.

SEZIONE VI. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI SITI DAI QUALI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI SIANO STATI RITIRATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, in coincidenza con lo scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo, informazioni sulla dislocazione di siti che siano stati previamente notificati come siti dichiarati, dai quali tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate nella Sezione III, paragrafo 1 del presente Protocollo, siano stati ritirati a partire dalla firma del Trattato, qualora tali siti continuino ad essere utilizzati dalle forze armate convenzionali di detto Stato Parte. La dislocazione di tali siti dovrà essere notificata per un periodo di tre anni successivamente a tale ritiro.

SEZIONE VII. CALENDARIO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI DALLA I ALLA V DEL PRESENTE PROTOCOLLO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni di cui alle Sezioni dalla I alla V del presente Protocollo come segue:

- (A) 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, con validità a partire dalla data di entrata in vigore, a meno che l'entrata in vigore non cada entro i 60 giorni precedenti o successivi il 15 dicembre, nel qual caso:
- (1) se l'entrata in vigore cade dopo il 15 dicembre, lo scambio annuale effettuato il 15 dicembre sarà considerato lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera (A) di cui sopra, e potrà essere integrato in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, come concordato dagli Stati Parte; o
 - (2) se l'entrata in vigore cade prima del 15 dicembre, lo scambio di informazioni previsto per il 15 dicembre avrà luogo 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento, salvo se diversamente concordato dagli Stati Parte, ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo;
- (B) in seguito, il 15 dicembre di ogni anno, con validità a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo.

2. la Federazione Russa dovrà fornire, al più tardi l'1 luglio di ciascun anno, informazioni di portata pari a quelle fornite nello scambio annuale di informazioni concernenti le proprie forze nell'area geografica soggetta a notifica nelle informazioni supplementari fornite dalla Federazione Russa con validità 1 luglio 1999.

SEZIONE VIII. INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE ALLE STRUTTURE ORDINATIVE O ALLE DOTAZIONI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte:
 - (A) ogni modifica permanente nella struttura ordinativa delle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione notificata ai sensi della Sezione I del presente Protocollo, incluse le unità dislocate separatamente che sono identificate come oggetti di verifica; ogni modifica nella designazione o ogni modifica della dislocazione di formazioni o unità notificate ai sensi delle Sezioni I e III del presente Protocollo; ogni creazione di un oggetto di verifica o di un sito dichiarato e ogni ridesignazione o trasferimento di un oggetto di verifica notificato ai sensi della Sezione V del presente Protocollo. Tale notifica dovrà essere effettuata con almeno 42 giorni di anticipo;
 - (B) ogni variazione del 10 per cento o superiore, calcolata in base al più recente aggiornamento dello scambio annuale di informazioni, inclusa la più recente notifica valida di una modifica del 10 per cento o superiore delle dotazioni, in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsivoglia delle proprie formazioni e unità di combattimento e di supporto tattico e logistico, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o livelli equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III, paragrafo 1, lettere (A) e (B), e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, o presenti in forma permanente o in dotazione presso una qualsiasi delle proprie installazioni notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) che sono identificate come oggetti di verifica.

Tale notifica dovrà essere effettuata non più tardi di cinque giorni lavorativi dopo l'attuazione di tale variazione indicando le effettive dotazioni dopo la variazione notificata. Dovrà essere indicata la chiusura di un oggetto di verifica. La notifica dovrà includere informazioni sull'origine degli armamenti e degli equipaggiamenti aggiuntivi, incluse, a titolo indicativo, informazioni se si tratti di nuova produzione, importazione, trasferimento da forze armate convenzionali, trasferimento da forze diverse dalle forze armate convenzionali o ridislocamento dall'esterno dell'area di applicazione. Se gli armamenti ed equipaggiamenti sono stati trasferiti da un'altra unità o installazione identificata come un oggetto di verifica entro l'area di applicazione, la notifica dovrà indicare la designazione, il numero di identificazione dell'unità e l'ubicazione dell'unità o dell'installazione identificata come un oggetto di verifica, qualora ci sia stata una variazione del 10 per cento o superiore in detta unità o installazione cedente identificata come un oggetto di verifica. La notifica dovrà includere anche informazioni sulla destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti ritirati, incluse, a titolo indicativo,

informazioni se si tratti di dismissione, attesa di destinazione, ritiro dall'area di applicazione, trasferimento a forze armate convenzionali, trasferimento a forze diverse dalle forze armate convenzionali o in attesa di esportazione. Qualora gli armamenti ed equipaggiamenti siano stati trasferiti ad altra unità o installazione identificata come un oggetto di verifica nell'area di applicazione, la notifica dovrà indicare la designazione, il numero di identificazione e l'ubicazione dell'unità o dell'installazione ricevente identificata come un oggetto di verifica, qualora ci sia stata una variazione del 10 per cento o superiore in detta unità o installazione ricevente identificata come un oggetto di verifica. Nel caso di origine o destinazione al di fuori dell'area di applicazione, sarà indicata soltanto tale circostanza.

2. L'Ucraina dovrà fornire informazioni per ogni variazione del cinque per cento o superiore in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsiasi delle formazioni ed unità di combattimento, di supporto tattico e logistico fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o livelli equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III, paragrafo 1 lettere (A) e (B), e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, in rapporto alle dotazioni assegnate entro la regione di Odessa notificate nello scambio annuale di informazioni. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni lavorativi dopo l'attuazione di tali variazioni e dovrà includere le effettive dotazioni dopo la variazione notificata.

SEZIONE IX. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO E ARTIGLIERIE LIMITATI DAL TRATTATO CHE NON SI TROVANO SUL TERRITORIO DELLO STATO PARTE DICHIARATO COME LORO SEDE DEL TEMPO DI PACE ALL'1 GENNAIO

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte, ogni anno entro il 21 gennaio, con validità 1 gennaio, le seguenti informazioni sui propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie che, all'1 gennaio, non si trovino nel territorio dello Stato Parte o nel territorio con un sottotetto, dichiarato come loro sede del tempo di pace, come notificato conformemente allo scambio annuale di informazioni:

- (A) la sede del tempo di pace unificata per Stato Parte e territorio con un sottotetto, la designazione della formazione o unità, il numero di identificazione dell'unità, ove applicabile, e il quantitativo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie assenti per tipi;
- (B) l'ubicazione effettiva di tali armamenti ed equipaggiamenti alla data dell'1 gennaio, a meno che non siano dislocati come parte dell'unità cui sono assegnati, nel qual caso sarà notificata la sede effettiva dell'unità per coordinate geografiche per Stato Parte e territorio con un sottotetto, o a meno che la sede effettiva non sia un sito dichiarato, nel qual caso saranno notificati l'ubicazione del sito dichiarato, il suo numero di identificazione e il nome del sito.

2. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte, ogni anno entro il 21 gennaio, con validità all'1 gennaio, le seguenti informazioni sui propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie che sono stati trasferiti dall'esterno dell'area di applicazione nel territorio di uno Stato Parte nell'area di applicazione o in un territorio con un sottotetto e che non sono stati notificati nella loro sede effettiva ai sensi dello scambio annuale di informazioni. La notifica comprenderà il quantitativo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie per tipi; nonché la sede effettiva di tali armamenti ed equipaggiamenti alla data dell'1 gennaio, a meno che non siano dislocati come parte dell'unità cui sono assegnati, nel qual caso sarà notificata la sede effettiva dell'unità per coordinate geografiche per Stato Parte e per territorio con un sottotetto, o a meno che la sede effettiva non sia un sito dichiarato, nel qual caso saranno notificati la sede del sito dichiarato, il suo numero di identificazione e il nome del sito.

SEZIONE X. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE IN SERVIZIO ED ALLA RIMOZIONE DAL SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DI UNO STATO PARTE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo:

- (A) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entrati in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione durante i precedenti dodici mesi e sulla loro suddivisione per origine, incluse, ma non solo, informazioni se si tratti di nuova produzione, importazione o trasferimento dall'esterno dell'area di applicazione, risubordinazione dalle forze di sicurezza interna;
- (B) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che:
 - (1) sono stati ritirati dal servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti, la loro ultima dislocazione notificata e la loro suddivisione per destinazione, incluse, ma non solo, informazioni se si tratti di dismissione, risubordinazione alle forze di sicurezza interna, in attesa di esportazione, eliminazione mediante distruzione/modifica, ritiro dall'area di applicazione;
 - (2) sono stati ritirati dalla categoria "dismessi dal servizio e in attesa di destinazione" durante i precedenti dodici mesi e la loro suddivisione per destinazione, incluse, a titolo indicativo, informazioni se si tratti di riassegnazione a forze di sicurezza interna, iscrizione nella categoria in vista di esportazione, rimessa in servizio, eliminazione mediante distruzione/modifica, ritiro dall'area di applicazione.

SEZIONE XI. INFORMAZIONI SULL'ENTRATA NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SULL'USCITA DALL'AREA DI APPLICAZIONE, DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo:

- (A) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano entrati nell'area di applicazione durante i precedenti dodici mesi, con l'indicazione se alcuno di tali armamenti ed equipaggiamenti costituiva la dotazione in una formazione o unità;
- (B) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano stati ritirati dall'area di applicazione, e rimangano al di fuori di essa, durante i precedenti 12 mesi nonché sulle ultime ubicazioni notificate, entro l'area di applicazione, di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
- (C) gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, che escano e rientrano nell'area di applicazione, anche ai fini di attività militari o addestrative, entro un periodo di sette giorni, non saranno assoggettati alle disposizioni di notifica di cui alla presente Sezione.

SEZIONE XII. ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN TRANSITO ATTRAVERSO O ALL'INTERNO DELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, che siano entrati nell'area di applicazione in transito dovranno essere notificati ai sensi del presente Protocollo unicamente qualora essi rimangano nell'area di applicazione per un periodo superiore ai sette giorni.

2. In caso di transito di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie ai sensi dell'Articolo V del Trattato, ciascuno Stato Parte che effettui tale transito dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni al più tardi il giorno dell'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti in transito nel territorio del primo Stato Parte attraversato o in un territorio con un sottotetto:

- (A) la data di inizio del transito;
- (B) la modalità di trasporto;

- (C) il primo Stato Parte attraversato;
- (D) le categorie di armamenti ed equipaggiamenti in transito;
- (E) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto nel quale gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito sono entrati nell'area di applicazione, o
- (F) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto di origine degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito, a seconda del caso.

3. Ciascuno Stato Parte che effettui tale transito fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni quanto prima possibile, ma al più tardi cinque giorni dopo l'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nel territorio del primo Stato Parte attraversato o in un territorio con un sottotetto:

- (A) la data di inizio del transito;
- (B) la modalità di trasporto;
- (C) gli Stati Parte o i territori con sottotetti attraversati;
- (D) lo Stato Parte di destinazione finale, se applicabile;
- (E) la durata prevista del transito attraverso il territorio di ciascuno Stato Parte attraversato o attraverso il territorio con sottotetti;
- (F) i quantitativi complessivi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria in transito;
- (G) informazioni supplementari, che includano le relative notifiche.

4. Ciascuno Stato Parte attraversato fornirà a tutti gli altri Stati parte le seguenti informazioni al più tardi cinque giorni dopo la data di entrata nel proprio territorio dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie in transito:

- (A) i quantitativi complessivi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi d'artiglieria interessati;
- (B) la durata prevista del transito attraverso il proprio territorio;
- (C) informazioni supplementari che includano le relative notifiche.

5. Se la destinazione finale si trova entro l'area di applicazione, lo Stato Parte di destinazione finale notificherà a tutti gli altri Stati Parte l'avvenuto transito, al più tardi cinque giorni dopo l'arrivo nel proprio territorio degli armamenti e equipaggiamenti convenzionali.

6. Ciascuno Stato Parte che effettui un transito di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie notificherà a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi cinque giorni dopo l'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nel

territorio dello Stato Parte o nel territorio con un sottotetto di destinazione finale o dopo la partenza dall'area di applicazione, le seguenti informazioni:

- (A) il riferimento alle notifiche trasmesse ai sensi dei paragrafi 2 e 3 della presente Sezione;
- (B) la data d'inizio e la data della fine del transito;
- (C) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto dove è iniziato il transito;
- (D) i quantitativi complessivi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie interessati;
- (E) gli Stati Parte o i territori con sottotetti attraversati;
- (F) il territorio dello Stato Parte o il territorio con un sottotetto di destinazione finale, o il territorio dello Stato Parte o il territorio con un sottotetto attraversato prima della partenza dall'area di applicazione, a seconda del caso;
- (G) ulteriori informazioni, che includano le notifiche dovute all'arrivo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nella loro destinazione finale, ove questa sia nell'area di applicazione.

SEZIONE XIII. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SUI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO E ARTIGLIERIE EFFETTIVAMENTE PRESENTI NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SUL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i quantitativi totali dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie effettivamente presenti nell'area di applicazione per territorio di uno Stato Parte e per territorio con un sottotetto, computabili rispetto alle limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Territoriali.
2. Ciascuno Stato Parte con territorio entro l'area di applicazione notificherà a tutti gli altri Stati Parte il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie e quelli di qualunque altro Stato Parte effettivamente presenti sul proprio territorio e su un territorio con un sottotetto, computabili rispetto alle proprie limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Territoriali.
3. Le informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione saranno fornite ogni anno rispettivamente il 31 gennaio, con validità all'1 gennaio; il 30 aprile, con validità all'1 aprile; il 31 luglio, con validità all'1 luglio; il 31 ottobre, con validità all'1 ottobre.

SEZIONE XIV. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SUGLI AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO EFFETTIVAMENTE PRESENTI NELL'AREA DI APPLICAZIONE ENTRO IL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i quantitativi totali dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco effettivamente presenti nell'area di applicazione, computabili rispetto alle proprie limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Nazionali, inclusi i quantitativi per territorio degli Stati Parte ove sono assegnati.

Le informazioni saranno fornite ogni 31 gennaio con validità all'1 gennaio; ogni 30 aprile, con validità all'1 aprile; ogni 31 luglio, con validità all'1 luglio; ogni 31 ottobre, con validità all'1 ottobre.

SEZIONE XV. INFORMAZIONI SULLE VARIAZIONI DEL QUANTITATIVO DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO O ARTIGLIERIE PRESENTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE O IN UN TERRITORIO CON UN SOTTOTETTO

1. Ciascuno Stato Parte notificherà, in base alle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo e con l'esclusione degli armamenti ed equipaggiamenti che sono stati notificati ai sensi della Sezione XII, XVIII e XX del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte le variazioni, in qualsiasi territorio o territorio con un sottotetto, dei livelli della più recente notifica trasmessa ai sensi della Sezione XIII del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 30 carri armati o 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria. Le notifiche conterranno le seguenti informazioni:

- (A) i livelli di dotazioni notificati in precedenza, per territorio di uno Stato Parte o per territorio con un sottotetto;
- (B) l'entità della variazione dei livelli notificati;
- (C) i nuovi livelli di dotazioni per territorio di uno Stato Parte o per territorio con un sottotetto;
- (D) la data effettiva della variazione.

2. Le notifiche ai sensi della presente Sezione saranno trasmesse al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il superamento dei livelli notificati in precedenza.

SEZIONE XVI. INFORMAZIONI RELATIVE A TALUNI EVENTI CHE INTERESSANO ELICOTTERI D'ATTACCO E AEREI DA COMBATTIMENTO

1. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione notificherà, ai sensi delle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte le variazioni del quantitativo complessivo dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 18 aerei da combattimento o a 18 elicotteri d'attacco al di sopra dei livelli indicati dalla più recente notifica trasmessa conformemente:

- (A) alla Sezione II, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo; o
- (B) alla Sezione XIV del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo, qualora detti livelli superino i livelli notificati ai sensi della lettera (A) di cui sopra.

2. Ciascuno Stato Parte senza territorio nell'area di applicazione notificherà, ai sensi delle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte i cambiamenti del quantitativo complessivo dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 18 aerei da combattimento o a 18 elicotteri d'attacco al di sopra o al di sotto dei livelli indicati dalla più recente notifica trasmessa conformemente:

- (A) alla Sezione II, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo; o
- (B) alla Sezione XIV del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo.

3. Le notifiche ai sensi della presente Sezione saranno trasmesse al più tardi cinque giorni lavorativi dopo l'effettuazione di tale variazione e comprenderanno:

- (A) i livelli di dotazioni notificati in precedenza;
- (B) l'entità della variazione dei livelli notificati;
- (C) i nuovi livelli di dotazioni;
- (D) la data effettiva della variazione.

SEZIONE XVII. INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE AD
UTILIZZARE IL MARGINE DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati Parte dell'entità del diritto concesso ad un altro Stato Parte di utilizzare il margine compreso fra le proprie dotazioni nazionali di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie sul proprio territorio e il proprio tetto territoriale nelle stesse categorie. Tale notifica dovrà essere trasmessa non oltre la data effettiva di decorrenza dell'autorizzazione e dovrà specificare il margine massimo concesso per l'utilizzazione da parte di un altro Stato Parte, la data d'inizio e la durata effettiva dell'autorizzazione. Lo Stato Parte notificante aggiornerà la propria notifica qualora questa modifichi l'autorizzazione.

2. Il quantitativo complessivo dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie specificato nell'autorizzazione non dovrà superare, in qualsiasi di queste categorie, la quantità di margine disponibile non precedentemente assegnato a tutte le autorizzazioni esistenti in qualsiasi periodo di tempo.

SEZIONE XVIII. INFORMAZIONI NEL CASO DI SUPERAMENTO
TEMPORANEO DI UN TETTO TERRITORIALE O
SOTTOTETTO TERRITORIALE

1. Ciascuno Stato Parte con territorio all'interno dell'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati Parte ogniqualvolta il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale venga temporaneamente superato, conformemente all'Articolo VII del presente Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte che partecipi con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie ad un'attività che comporti il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale di un altro Stato Parte o del proprio sottotetto territoriale, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte.

3. Ove un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sia superato quale conseguenza di un'esercitazione militare:

(A) lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'esercitazione militare dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi 42 giorni prima della data a partire dalla quale deve avere luogo il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale, quanto segue: la designazione e lo scopo generale dell'esercitazione; gli Stati Parte partecipanti; la data d'inizio dell'esercitazione e la durata prevista; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie coinvolti in tale esercitazione e il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale; le date di inizio e fine della fase dell'esercitazione durante la quale un tetto territoriale o un sottotetto territoriale rimarrà superato; l'area di esercitazione definita da coordinate geografiche;

(B) ciascuno Stato Parte che partecipi all'esercitazione con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie notificherà a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi 42 giorni prima della data a partire dalla quale deve avere

luogo il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale, il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie coinvolti nell'esercitazione militare; se del caso, la sede degli oggetti di verifica di origine e il comando di origine; la designazione delle formazioni e delle unità e i numeri di identificazione delle unità; ove applicabile, l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche e le date di arrivo e di partenza previste dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, nonché informazioni esplicative supplementari;

- (C) le notifiche, ai sensi delle lettere (A) e (B) del presente paragrafo, dovranno essere aggiornate non oltre la data a partire dalla quale ha luogo il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale, qualora intervengano cambiamenti nei dati notificati con 42 giorni di anticipo;
 - (D) ove uno Stato Parte superi il proprio sottotetto territoriale, tutte le notifiche ai sensi del presente paragrafo saranno fornite da detto Stato Parte;
 - (E) qualora il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale debba prolungarsi per oltre 42 giorni, quanto prima possibile, ma non oltre il 43° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o un sottotetto territoriale:
 - (1) lo Stato Parte, il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia superato, notificherà lo scopo e la durata prevista del superamento; gli Stati Parte interessati dal superamento; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (2) ciascuno Stato Parte, che partecipi allo spiegamento temporaneo con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, dovrà notificare il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie nonché l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (F) ciascuno Stato Parte, ogni qualvolta si verifichi un aumento complessivo pari a 30 carri armati, 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria rispetto ai quantitativi notificati in precedenza, ne darà notifica ai sensi delle lettere (A) e (B) del presente paragrafo. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni dopo il verificarsi di un tale aumento.
4. Ove un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sia superato quale conseguenza di uno spiegamento temporaneo:
- (A) lo Stato Parte, il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, notificherà a tutti gli altri Stati Parte:
 - (1) non oltre la data a partire dalla quale il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale ha luogo, la data del superamento; la designazione dell'operazione, il suo scopo e la sua

durata prevista; gli Stati Parte interessati; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale; nonché l'area di spiegamento;

- (2) non oltre 21 giorni successivi alla data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, dovrà essere trasmessa una notifica per aggiornare le informazioni ai sensi del comma (1) del presente paragrafo, includendo l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (3) ogni qualvolta i quantitativi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie dispiegati temporaneamente, eccedenti il tetto territoriale corrispondente, superano i livelli di 153 carri armati o 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria;
- (B) lo Stato Parte che dispieghi carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte:
- (1) non oltre la data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, il quantitativo totale dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e l'area di spiegamento;
 - (2) non oltre 21 giorni dopo la data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, informazioni sullo scopo e la durata prevista dello spiegamento a titolo temporaneo, il numero totale dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie coinvolti, l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche, e, ove applicabile, gli oggetti di verifica, le loro dislocazioni e il comando di origine, e la designazione delle formazioni e delle unità nonché i numeri d'identificazione delle unità;
- (C) gli aggiornamenti successivi dovranno essere trasmessi ogni 90 giorni fintantoché un tetto territoriale o un sottotetto territoriale non sia più superato;
- (D) ciascuno Stato Parte, ogni qualvolta si verifichi un aumento complessivo pari a 30 carri armati, 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria in aggiunta ai quantitativi notificati in precedenza da detto Stato Parte, ne darà notifica ai sensi delle lettere (A), (B) o (C) del presente paragrafo. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni dopo il verificarsi di un tale aumento;
- (E) ove uno Stato Parte superi il proprio sottotetto territoriale, tutte le notifiche ai sensi del presente paragrafo saranno fornite da detto Stato Parte.
5. Lo Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia stato superato quale conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo, darà notifica a tutti gli altri Stati Parte ogni qualvolta i quantitativi di carri armati,

veicoli corazzati da combattimento e artiglierie presenti sul suo territorio non superano più il suo tetto territoriale o sottotetto territoriale.

6. Qualora un tetto territoriale sia superato in misura pari o superiore a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, tali armamenti ed equipaggiamenti non saranno soggetti allo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera (A), comma (2), del paragrafo 4, lettera (B), comma (2), e del paragrafo 4, lettera (C) della presente Sezione se tutti detti armamenti ed equipaggiamenti sono stati correttamente dichiarati nella loro attuale effettiva dislocazione temporanea sul territorio di un altro Stato Parte nello scambio di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e successivamente in ciascuno scambio di informazioni annuale.

SEZIONE XIX. INFORMAZIONI SUI VEICOLI-AMBULANZA CORAZZATI DA TRASPORTO TRUPPA

1. Senza pregiudizio per il principio per cui i veicoli-ambulanza corazzati non devono essere assoggettati alle limitazioni del Trattato, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente, il 15 dicembre, a tutti gli altri Stati Parte informazioni sulle dotazioni complessive di veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa nonché sulle dislocazioni in grado di contenere più di 18 veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa.

SEZIONE XX. INFORMAZIONI NEL CASO DI UN'OPERAZIONE A SOSTEGNO DELLA PACE

1. Ciascun Stato Parte che dispieghi carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie sul territorio di un altro Stato Parte per un'operazione a sostegno della pace, conformemente all'Articolo V, paragrafo 2 del Trattato, fornirà, al più tardi cinque giorni dopo l'inizio dello spiegamento dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, informazioni sul mandato, la durata prevista e la designazione dell'operazione, il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie coinvolti nell'operazione nonché l'autorità di comando sotto la quale operano; gli oggetti di verifica e il comando di origine, come applicabile; e altresì il territorio previsto di destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti entro l'area di applicazione;

2. Aggiornamenti successivi dovranno essere forniti da ciascuno Stato Parte mediante notifiche, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, ogni novanta giorni fino al completamento dell'operazione e al completo ritiro degli armamenti ed equipaggiamenti in questione.

SEZIONE XXI. MODELLO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni specificate nel presente Protocollo in conformità alle procedure previste dall'Articolo XVII del Trattato e dall'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni. In conformità all'Articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni variazione all'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni dovrà considerarsi come miglioramento alla funzionalità ed efficacia del Trattato concernente unicamente questioni minori di natura tecnica.

SEZIONE XXII. ALTRE NOTIFICHE AI SENSI DEL TRATTATO

1. Il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà elaborare un documento relativo alle notifiche richieste dal Trattato. Tale documento dovrà elencare tutte le notifiche, specificando quelle che dovranno essere effettuate in conformità all'articolo XVII del Trattato, e dovrà includere idonei modelli, come necessario, per tali notifiche. In conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni cambiamento a tale documento, compresi gli eventuali modelli, dovrà considerarsi come miglioramento alla funzionalità e all'efficacia del Trattato concernente unicamente questioni minori di natura tecnica.

ALLEGATO SUL MODELLO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato il Protocollo, in conformità ai modelli specifici nel presente Allegato. Le informazioni per ciascun elenco di dati dovranno essere fornite in forma scritta, integrata da una versione elettronica di dati su dischetti in un formato concordato. Il testo scritto, in una delle sei lingue ufficiali della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, costituirà la versione ufficiale. In ciascuna tabella (colonna a), a ciascun gruppo di dati sarà assegnato un numero di linea progressivo.
2. Ciascuna serie di elenchi dovrà iniziare con una copertina riportante il nome dello Stato Parte che fornisca gli elenchi, la lingua nella quale gli elenchi vengono forniti, la data alla quale gli elenchi devono essere scambiati, e la data di validità delle informazioni presentate negli elenchi. La copertina sarà seguita da un sommario, da un elenco delle abbreviazioni impiegate, da un indice con l'indicazione della relazione tra numero di identificazione dell'unità, Tabella e pagina, dalle Tabelle da I a VI, come specificato nel presente Allegato, da un elenco delle notifiche annuali, da un elenco dei numeri di nullaosta diplomatico permanente, da un elenco completo e aggiornato degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, ove applicabile, e da pertinenti informazioni aggiuntive, compreso l'elenco delle festività ufficialmente riconosciute.

SEZIONE I. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI E AEREE DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della Sezione I del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sull'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri incluse le formazioni ed unità subordinate di difesa aerea a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o livello equivalente, e delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, sotto forma di due separati elenchi redatti in ordine gerarchico come previsto dalla Tabella I.
2. Gli elenchi di dati dovranno essere forniti iniziando al più alto livello dell'organizzazione di comando e proseguendo attraverso ogni livello di comando fino al livello minimo di brigata/reggimento, battaglione autonomo e stormo/reggimento aereo, gruppo di volo autonomo, o loro equivalenti. Essi includeranno ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare e aeroporto militare. Per esempio, un distretto militare/armata/corpo d'armata sarà seguito da ogni reggimento autonomo subordinato, battaglione autonomo, depositi, centri di addestramento, e poi da ciascuna divisione subordinata con i propri reggimenti/battaglioni autonomi. Dopo l'elencazione di tutte le aggregazioni subordinate, inizierà l'elenco del successivo distretto militare/armata/corpo d'armata. La stessa procedura dovrà essere seguita per le forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.
 - (A) ciascuna aggregazione dovrà essere identificata (colonna b) con un'unica designazione (ossia col numero di identificazione della formazione o unità)

che dovrà essere utilizzata per le successive elencazioni di quella aggregazione e per tutti i successivi scambi di informazioni: con la propria designazione nazionale (ossia col nome) (colonna c); e, nel caso di divisioni, brigate/reggimenti, battaglioni autonomi, e stormi/reggimenti aerei, gruppi di volo autonomi o aggregazioni equivalenti, se del caso, il tipo della formazione o unità (per esempio, fanteria, carri, artiglieria, caccia, bombardamento, logistico);

- (B) per ciascuna aggregazione, dovranno essere indicati i due livelli di comando, entro l'area di applicazione, immediatamente superiori a quella aggregazione (colonne d ed e).

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE DI DIFESA DI (Stato Parte) VALIDA AL (data)

SEZIONE II. INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO E SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI ASSOGGETTATI AL TRATTATO

1. Ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del Protocollo ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie (Tabella IIA) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali e sui quantitativi, per tipi, delle dotazioni complessive computabili rispetto a qualsiasi limite prescritto dal Protocollo sui Tetti Territoriali (colonna b), nonché sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco (Tabella IIB) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali (colonna b) e ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettera (C) i quantitativi di tali dotazioni dislocate nel territorio di ciascuno Stato Parte.

2. Le informazioni sui veicoli corazzati da combattimento dovranno comprendere i quantitativi globali dei veicoli da combattimento ad armamento pesante, dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria e dei veicoli corazzati da trasporto truppa ed i quantitativi (colonna f/e) e tipi (colonna e/d) per ciascuna di tali sottocategorie (colonna d/c).

3. Nel caso di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie, collocati in deposito in conformità all'Articolo X del Trattato, dovrà essere specificato il quantitativo globale di tali armamenti ed equipaggiamenti in siti designati per l'immagazzinamento permanente (colonna g).

4. Ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettera (D) del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni (Tabella IIC) sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di:

- (A) veicoli corazzati gittaponte (colonne da a a d);

- (B) veicoli corazzati da combattimento per fanteria in detenzione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna (colonne da a a d);
- (C) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco che sono stati dismessi e sono in attesa di destinazione (colonne da a a d);
- (D) elicotteri Mi-24R e Mi-24K (colonne da a a d).

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI AEREI DA COMBATTIMENTO E DI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIC: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI AL TRATTATO, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IID: INFORMAZIONI SUL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTIVI FORNITE CONFORMEMENTE ALLA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1 DELL' ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE III. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco di informazioni redatto in ordine gerarchico, relativo a tutte le aggregazioni delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 1 del Protocollo, alle formazioni e unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo, e alle installazioni che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali come specificato nella Sezione III, paragrafo 3 del Protocollo.

2. Per ciascuna aggregazione e per ciascuna installazione, le informazioni dovranno riflettere:

- (A) il numero di identificazione della formazione o dell'unità (colonna b) e la designazione dell'aggregazione (colonna c) come indicato nella Tabella I. I battaglioni/gruppi di volo separatamente dislocati, elencati ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, le formazioni e le unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo e le installazioni elencate in conformità alla Sezione III, paragrafo 3 del Protocollo, dovranno anch'esse

ricevere un unico numero di identificazione di formazione o di unità (colonna b), e dovrà essere indicata la loro designazione nazionale (ossia il nome) (colonna c). La loro posizione nell'elenco dovrà riflettere la loro subordinazione, ad eccezione delle formazioni ed unità elencate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo, che dovranno essere specificate congiuntamente a conclusione dell'elenco:

- (1) i siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere identificati con l'annotazione "SDIP", dopo la loro designazione nazionale;
 - (2) i siti di riduzione dovranno essere identificati con l'annotazione "riduzione", dopo la loro designazione nazionale;
- (B) la dislocazione (colonna d) indicando lo Stato Parte e il territorio con un sottotetto, il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina;
- (C) per ciascun livello ordinativo, dal più alto fino a quello minimo di divisione/divisione aerea il quantitativo globale degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna categoria (colonne da f a m/l). Per esempio, il quantitativo globale in dotazione ad una divisione dovrebbe essere la somma delle dotazioni di tutti i propri livelli ordinativi subordinati;
- (D) per ciascun livello ordinativo a livello di divisione, ed inferiore, come specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, il quantitativo, per tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sotto i titoli di colonna specificati nelle Tabelle IIIA e IIIB (colonne da f a m/n). Nella colonna intitolata veicoli corazzati da combattimento nella Tabella IIIA (colonna g), le sottocategorie (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante) dovranno essere presentate separatamente. Nella colonna intitolata elicotteri d'attacco (colonna k/i), le sottocategorie (specializzati d'attacco, d'attacco multiruolo) dovranno essere presentate separatamente. La colonna (1) contrassegnata "altri" nella Tabella IIIB dovrà comprendere, se del caso, carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, in servizio nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE IV. INFORMAZIONI SUGLI ARMAMENTI E SUGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi della Sezione IV del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulla dislocazione, sui quantitativi e sui tipi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione, ma non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali.

2. Per ciascuna dislocazione, le informazioni dovranno riflettere:

(A) la disposizione della Sezione IV del protocollo ai sensi della quale viene presentata l'informazione (colonna b);

(B) la dislocazione (colonna c):

(1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1), (3) e (5) del Protocollo, il toponimo e le coordinate geografiche, approssimate alla decina di secondi più vicina, dei siti contenenti tali equipaggiamenti;

(2) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, la designazione nazionale della circoscrizione o regione amministrativa contenente tali equipaggiamenti;

(C) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1) e (2) del Protocollo, la designazione, a livello nazionale, delle aggregazioni dotate degli armamenti ed equipaggiamenti specificati (colonna c);

(D) per ciascuna dislocazione, il quantitativo per tipo, sotto i titoli di colonna specificati nella Tabella IV (colonne da d a i), ad eccezione di quanto segue:

in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo solo i quantitativi per ciascuna categoria saranno forniti e solo per la regione o per la circoscrizione amministrativa specificate (colonna c).

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE V. INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ai sensi della Sezione V del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei propri oggetti di verifica e dei propri siti dichiarati come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni. I siti dichiarati (Tabella V) dovranno essere elencati in ordine alfabetico e per Stato Parte nonché, ove applicabile, per territorio con un sottotetto.
2. Le informazioni relative a ciascun sito dichiarato dovranno comprendere:
 - (A) una designazione unica (numero di identificazione del sito dichiarato) (colonna b) che dovrà essere utilizzata per quel sito in tutti i successivi scambi di informazioni;
 - (B) il nome e la dislocazione del sito, utilizzando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna c);
 - (C) il punto/punti di entrata/uscita correlati al sito dichiarato (colonna d);
 - (D) un unico numero progressivo e la designazione ed il numero di identificazione di formazione o unità di tutti gli oggetti di verifica di stanza nel sito dichiarato, come specificato nella Sezione III del presente Allegato (colonna e). I numeri progressivi unici dovranno essere assegnati in maniera tale che il numero assegnato all'ultimo oggetto di verifica figurante nell'elenco risulti uguale al numero complessivo degli oggetti di verifica dello Stato Parte;
 - (E) il quantitativo complessivo degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali per ciascuna categoria specificata nella Sezione III del Protocollo, in dotazione al sito dichiarato e per ciascun oggetto di verifica (colonne da f a p) e specificando inoltre:
 - (1) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali in dotazione, in ciascuna categoria nel sito dichiarato appartenenti ad un oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato specificando la designazione e il numero di identificazione di formazione o unità di ciascuno di tali oggetti di verifica (colonna e);
 - (2) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali non appartenenti ad un oggetto di verifica dovranno essere identificati con le seguenti annotazioni immediatamente dopo/al di sotto di ciascuna di tali voci nelle colonne da f a p:
 - (a) armamenti ed equipaggiamenti in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, con l'annotazione "sicurezza";
 - (b) armamenti ed equipaggiamenti dismessi dal servizio, con l'annotazione "dismessi";

- (c) armamenti ed equipaggiamenti che siano in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, con l'annotazione "esportazione";
- (d) armamenti ed equipaggiamenti ridotti in attesa di conversione, con l'annotazione "ridotti";
- (e) armamenti ed equipaggiamenti usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, con l'annotazione "ricerca".

3. L'ultima voce nella Tabella V dovrà indicare la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte, relativa al successivo anno di applicazione del Trattato.

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

4. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei punti di entrata/uscita (tabella VI). L'elenco dovrà assegnare un'unica designazione numerica progressiva (colonna b) che dovrà essere utilizzata per indicare il/i punto/i di entrata/uscita per ciascun sito elencato ai sensi del paragrafo 2, lettera (C) della presente Sezione. La dislocazione dovrà comprendere il toponimo (colonna c) e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna d). Dovranno altresì essere specificati (colonna e) il tipo/tipi di trasporto ammissibile/i -"aereo", "marittimo", "terrestre"- per ciascun punto di entrata/uscita.

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (PEU) DI (Stato Parte)VALIDI AL (data).

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELLA DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione/unità	Subordinazione		Dislocazione in tempo di pace*	Numero del personale*
			1° livello (superiore)	2° livello (superiore)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Territorio di uno Stato Parte e territorio con un sottotetto, ove applicabile	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Quantitativo complessivo (inclusi i SDIP)	Quantitativo in SDIP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI AEREI DA COMBATTIMENTO E DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Territorio	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Numero complessivo
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)

TABELLA IIC: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED
EQUIPAGGIAMENTI ASSOGGETTATI AL TRATTATO DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Categoria	Tipo	Quantitativo complessivo
(a)	(b)	(c)	(d)

TABELLA IID: INFORMAZIONI SUL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTIVI FORNITE CONFORMEMENTE ALLA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1 DELL' ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

Numero progressivo	Categoria	Sottocategoria	Numero complessivo
(a)	(b)	(c)	(d)

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte), VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione o unità	Dislocazione in tempo di pace	Numero degli Effettivi*	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglierie	AVLB	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione o unità	Dislocazione in tempo di pace	Numero degli Effettivi*	Aerei da combattimento	Aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati	Aerei d'addestramento primario	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Altri	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL : (Data)

Numero progressivo	Protocollo di riferimento	Dislocazione	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	Artiglierie	Elicotteri d'attacco	Aerei da combattimento	Tipo di Equipaggiamento	Numero degli Effettivi*
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE ALLA DATA DEL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione del sito dichiarato	Dislocazione	Punto di entrata/uscita	Oggetto di verifica	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglie-rie	AVLB	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Aerei da combattimento	Aerei ACC riclassificati	Aerei d'addestramento primario	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (PEU) DI (Stato Parte) VALIDI AL: (Data):

Numero progressivo	Numero di identificazione del punto di entrata/uscita	Nome del PEU	Dislocazione	Tipo/i
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Articolo 27

Il Protocollo sulle Ispezioni sarà abolito e sostituito dal seguente:

“PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI

Gli Stati Parte col presente Protocollo concordano le procedure e le altre disposizioni che regolano l'effettuazione delle ispezioni, secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIV del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

SEZIONE I. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Trattato:
 - (A) Il termine “Stato Parte ispezionato” significa uno Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione in conformità dell'Articolo XIV del Trattato:
 - (1) nel caso di siti d'ispezione ove siano presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato appartenenti a un solo Stato Parte, tale Stato Parte eserciterà, in conformità delle disposizioni del presente Protocollo, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
 - (2) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di più di uno Stato Parte, ciascuno di tali Stati Parte eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, ciascuno in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.
 - (B) Il termine “Stato Parte ospitante” significa uno Stato Parte che riceve sul suo territorio entro l'area di applicazione, armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di un altro Stato Parte;
 - (C) il termine “Stato Parte ispezionante” significa uno Stato Parte che richiede ed è pertanto responsabile della effettuazione di un'ispezione;
 - (D) il termine “ispettore” significa una persona designata da uno degli Stati Parte ad effettuare un'ispezione e che figura nella lista accettata degli ispettori di tale Stato Parte, in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo;

- (E) il termine “membro dell'equipaggio addetto al trasporto” significa una persona che assolve funzioni connesse al funzionamento di un mezzo di trasporto e che figura nella lista accettata dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto di uno Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo;
- (F) il termine “nucleo d'ispezione” significa un gruppo di ispettori di uno o più Stati Parte guidati da un rappresentante dello Stato Parte ispezionante per effettuare una particolare ispezione;
- (G) il termine “nucleo di scorta” significa un gruppo di persone designate da uno Stato Parte ispezionato per accompagnare ed assistere gli ispettori che effettuano una particolare ispezione, nonché per assumere altre responsabilità secondo quanto stabilito dal presente Protocollo. Nel caso di un'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte, che si trovano sul territorio di un altro Stato Parte, ciascuno dei due Stati Parte designerà nominativi di persone da includere nel nucleo di scorta, se non altrimenti convenuto fra di loro;
- (H) il termine “sito d'ispezione” significa un'area, una dislocazione ovvero un'installazione ove viene effettuata un'ispezione;
- (I) il termine “oggetto di verifica” significa:
 - (1) ogni formazione o unità a livello ordinativo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione autonomo/battaglione di artiglieria, gruppo di volo autonomo, o unità equivalenti, così come ogni battaglione/gruppo di volo o equivalente separatamente dislocato al livello di comando immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in una dislocazione notificata ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, lettera (A) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
 - (2) ogni sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare non in organico alle formazioni e alle unità di cui al comma (1) della presente lettera, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare o aeroporto militare in cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sono notificati ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come permanentemente o abitualmente presenti;
 - (3) un sito di riduzione per gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, come notificato ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettera (C) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
 - (4) nel caso di unità a livello inferiore a quello di battaglione, aventi in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, che siano direttamente subordinate ad una unità o formazione a livello superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, quella

unità o formazione alla quale sono subordinate le unità di livello inferiore a quello di battaglione sarà considerata un oggetto di verifica qualora non abbia alcuna unità o formazione subordinata a livello di brigata/reggimento o equivalente;

- (5) una formazione o unità che abbia in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato ma non in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, non sarà considerata un oggetto di verifica.
- (J) il termine “aeroporto militare” significa un complesso militare permanente, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nel quale vengono abitualmente eseguite con frequenza operazioni di decollo ed atterraggio di almeno sei aerei da combattimento o elicotteri da combattimento limitati dal Trattato o assoggettabili ad ispezione interna;
- (K) il termine “centro di addestramento militare” significa una installazione, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nella quale una unità o sottounità militare che utilizzi almeno 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ovvero più di 12 per ogni singola categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, è organizzata per addestrare personale militare;
- (L) il termine “sito di immagazzinamento militare” non in organico a formazioni e unità identificate come oggetti di verifica, significa ogni sito di immagazzinamento, diverso dai siti designati per l'immagazzinamento permanente o dai siti subordinati ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere funzioni di sicurezza interna, che ha in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, indipendentemente dal proprio status organizzativo od operativo. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in tali siti costituiranno parte delle dotazioni consentite, conteggiate in unità attive conformemente al Protocollo sui Tetti Nazionali;
- (M) il termine “sito dichiarato” significa una installazione o dislocazione geografica precisamente delineata che contiene uno o più oggetti di verifica. Un sito dichiarato consisterà di tutto il territorio all'interno del proprio perimetro o dei propri perimetri esterni naturali o artificiali, così come il territorio associato, comprendente poligoni di tiro, aree di addestramento, aree di manutenzione e di immagazzinamento, eliporti ed infrastrutture di caricamento ferroviario, in cui siano permanentemente o abitualmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”, veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike” o veicoli corazzati gittaponte;
- (N) il termine “area specifica” significa un'area ovunque sul territorio di uno Stato Parte entro l'area di applicazione, diversa da un sito ispezionato ai sensi delle Sezioni VII, X o XI del presente Protocollo, entro la quale viene effettuata un'ispezione su sfida ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo. La superficie di un'area specifica non dovrà essere superiore a 65 chilometri

quadrati. Nessuna linea retta fra due punti qualsiasi in detta area dovrà superare 16 chilometri;

- (O) il termine “area designata” significa una singola area nel territorio di uno Stato Parte entro l’area di applicazione, in cui viene effettuata un’ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo.

Nel caso di un’ispezione ai sensi della Sezione IX, paragrafo 3 del presente Protocollo, la dimensione di un’area designata non dovrà eccedere o il doppio dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, oppure 10.000 chilometri quadrati, quale che sia il valore inferiore, ma non sarà inferiore a 1.000 chilometri quadrati.

Qualora la dimensione dell’area notificata sia inferiore o pari a 5.000 chilometri quadrati, l’area designata comprenderà l’intera area notificata. Qualora la dimensione dell’area notificata sia superiore a 5.000 chilometri quadrati, perlomeno metà dell’area designata coinciderà con l’area notificata. L’area designata sarà configurata in modo tale che nessuna linea retta fra due punti qualsiasi entro l’area superi 350 chilometri, a meno che la configurazione dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni non permetta a una linea retta di massima lunghezza fra due punti qualsiasi entro l’area notificata di essere maggiore di 350 chilometri, nel qual caso l’area designata potrà essere configurata in modo tale da contenere una linea retta che coincida con la linea retta di massima lunghezza dell’area notificata e non sarà di lunghezza superiore;

nel caso di un’ispezione ai sensi della Sezione IX, paragrafi 4 e 5 del presente Protocollo, la dimensione di un’area designata non dovrà superare 10.000 chilometri quadrati. Almeno il 25 percento dell’area designata coinciderà con l’area notificata. L’area designata sarà configurata in modo tale che nessuna linea retta fra due punti qualsiasi entro l’area superi 350 chilometri, a meno che la configurazione dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni permetta a una linea retta di massima lunghezza fra due punti qualsiasi entro l’area notificata di essere maggiore di 350 chilometri, nel qual caso l’area designata potrà essere configurata in modo tale da contenere una linea retta che coincida con la linea retta di massima lunghezza dell’area notificata e non sarà di lunghezza superiore;

- (P) il termine “punto sensibile” significa ogni equipaggiamento, infrastruttura o dislocazione designata come sensibile dallo Stato Parte ispezionato o dallo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato attraverso il nucleo di scorta, e il cui accesso o il cui sorvolo potrà essere ritardato, limitato o rifiutato;
- (Q) il termine “punto di entrata/uscita” significa un punto designato da uno Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un’ispezione, attraverso il quale i nuclei d’ispezione e gli equipaggi addetti al trasporto arrivano sul territorio di detto Stato Parte e attraverso il quale essi lasciano il territorio di detto Stato Parte;

- (R) il termine “periodo di permanenza nel Paese” significa il tempo complessivo trascorso continuativamente sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione da un nucleo d'ispezione per ispezioni ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, a decorrere dall'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita fino al ritorno del nucleo d'ispezione ad un punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione di detto nucleo d'ispezione;
- (S) il termine “quota passiva di ispezioni a siti dichiarati” significa il numero complessivo di ispezioni ad oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere, nel corso di un anno di applicazione del Trattato, in siti d'ispezione ove siano dislocati propri oggetti di verifica;
- (T) il termine “quota passiva di ispezioni su sfida” significa il numero massimo di ispezioni su sfida entro aree specifiche ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, che ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto a ricevere nel corso di un anno di applicazione del Trattato;
- (U) il termine “quota attiva di ispezione” significa il numero complessivo di ispezioni ai sensi della Sezione VII e VIII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte avrà diritto di effettuare nel corso di un anno di applicazione del Trattato;
- (V) il termine “sito di certificazione” significa una dislocazione chiaramente designata ove ha luogo la certificazione di elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei;
- (W) il termine “periodo calendariale di segnalazione” significa un periodo di tempo definito in giorni, durante il quale deve essere effettuata la prevista riduzione del quantitativo programmato di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in conformità all'articolo VIII del Trattato.

SEZIONE II. OBBLIGHI GENERALI

1. Al fine di garantire la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà facilitare le ispezioni ai sensi del presente Protocollo.
2. Nel caso di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte nell'area di applicazione sul territorio di un altro Stato Parte, tali Stati Parte dovranno, in adempimento delle loro rispettive responsabilità, assicurare, in spirito di cooperazione, l'ottemperanza delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte sarà pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal Trattato, in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che si trovino sul territorio di un altro Stato Parte.
3. Il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità dello Stato Parte ispezionato:

- (A) nel caso di siti d'ispezione nei quali siano presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di un solo Stato Parte diverso dallo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione, e siano sotto il comando solo di tale Stato Parte, il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità di un rappresentante di tale Stato Parte per la durata dell'ispezione entro il sito di ispezione ove sono dislocati gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte;
- (B) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sia dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione sia di un altro Stato Parte, il nucleo di scorta sarà composto di rappresentanti di entrambi gli Stati Parte quando vengano effettivamente ispezionati gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dell'altro Stato Parte. Durante l'ispezione entro detto sito di ispezione, lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione eserciterà i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, ad eccezione dei diritti e degli obblighi relativi all'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dell'altro Stato Parte che saranno esercitati da tale Stato Parte;
- (C) con il consenso dello Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata un'ispezione concernente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di un altro Stato Parte, tale Stato Parte assisterà il paese ospitante provvedendo alla sicurezza e alla protezione sia del nucleo di ispezione che del nucleo di scorta per tutta la durata dell'ispezione.
4. Qualora un nucleo d'ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, tale altro Stato Parte eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione alle ispezioni riguardanti equipaggiamenti o materiali dello Stato Parte utilizzante l'infrastruttura o i locali.
5. Le infrastrutture o i locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato saranno assoggettati ad ispezione solo quando un rappresentante di detto altro Stato Parte sia presente nel nucleo di scorta.
6. I nuclei ed i sottonuclei di ispezione saranno posti sotto il controllo e la responsabilità dello Stato Parte ispezionante.
7. Non più di un nucleo d'ispezione che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo potrà essere presente allo stesso tempo in ogni singolo sito di ispezione.
8. Fatte salve le altre disposizioni del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante deciderà per quanto tempo ciascun nucleo d'ispezione resterà sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, e in quanti ed in quali siti d'ispezione esso effettuerà ispezioni durante il periodo di permanenza nel Paese.
9. Le spese di viaggio di un nucleo d'ispezione fino al punto di entrata/uscita prima di effettuare un'ispezione e a partire dal punto di entrata/uscita dopo il

completamento dell'ultima ispezione, saranno sostenute dallo Stato Parte ispezionante.

10. Nel corso di ogni anno d'applicazione del Trattato, ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere un numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo non superiore alla propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati. La quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 20 per cento, arrotondato al più vicino numero intero, degli oggetti di verifica di tale Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

11. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un numero di ispezioni su sfida fino al 23 per cento, arrotondato al più vicino numero intero, del numero di ispezioni a siti dichiarati che tale Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica e ad oggetti di verifica appartenenti ad altri Stati Parte.

12. Nonostante qualunque altra limitazione prevista dalla presente Sezione, ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione ogni anno d'applicazione del Trattato ai propri oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione, ogni anno di applicazione del Trattato, entro un'area specifica ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo.

13. Il costo delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo sarà sostenuto come segue:

- (A) un numero di ispezioni pari al 75 per cento della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, arrotondato al più vicino numero intero, ma non inferiore ad una ispezione ai sensi della Sezione VII e ad una ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, sarà effettuato a spese dello Stato Parte ispezionato;
- (B) un numero di ispezioni pari al 25 per cento della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, arrotondato al più vicino numero intero, sarà effettuato a spese degli Stati Parte ispezionanti. Le modalità di tali pagamenti saranno decise dal Gruppo Consultivo Congiunto.

14. Le ispezioni ai sensi della Sezione IX saranno a carico dello Stato Parte ispezionato.

15. Ogni anno di applicazione del Trattato, la Federazione Russa accetterà, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati calcolata ai sensi del paragrafo 10 della presente Sezione, fino ad un massimo di 10 ispezioni supplementari a siti dichiarati, effettuate a spese degli Stati Parte ispezionanti, assegnate come segue:

- (A) fino a quattro ispezioni nell'area comprendente la regione di Pskov; la regione di Volgograd; la regione di Astrakhan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd inclusa Volgodonsk; nonché Kushchevskaya ed uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya;

(B) fino a sei ispezioni nell'area comprendente il Distretto militare di Leningrado lettera (A) del presente paragrafo.

16. Ogni anno di applicazione del Trattato, l'Ucraina accetterà, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, calcolata ai sensi del paragrafo 10 della presente Sezione, fino ad una ispezione supplementare a siti dichiarati nella regione di Odessa, da effettuarsi a spese dello Stato Parte ispezionante.

17. Il numero di ispezioni supplementari a siti dichiarati, effettuate in siti dichiarati ai sensi dei paragrafi 15 o 16 della presente Sezione, non supereranno la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, effettuate nei siti dichiarati situati nelle aree di cui ai paragrafi 15 e 16 della presente Sezione nel corso dello stesso anno di applicazione del Trattato.

18. Un'ispezione, ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, ad un oggetto di verifica in un sito di ispezione sarà conteggiata come una ispezione a valere rispetto alla quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte il cui oggetto di verifica è sottoposto ad ispezione.

19. La proporzione di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo sul territorio di uno Stato Parte utilizzata per ispezionare oggetti di verifica appartenenti ad un altro Stato Parte, non dovrà essere superiore alla proporzione che gli oggetti di verifica di detto Stato Parte costituiscono rispetto al quantitativo complessivo degli oggetti di verifica dislocati sul territorio di detto Stato Parte ospitante.

20. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad oggetti di verifica sul territorio di qualsiasi Stato Parte, sarà calcolato come una percentuale del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica presenti sul territorio di detto Stato Parte.

21. Un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, entro un'area specifica, sarà computata come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni su sfida e come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione.

22. Salvo se diversamente concordato tra il nucleo di scorta e il nucleo d'ispezione, il periodo di permanenza nel Paese di un nucleo d'ispezione non dovrà superare, fino ad un totale di 10 giorni, il numero complessivo di ore calcolate secondo la seguente formula:

(A) 48 ore per la prima ispezione ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica; più

(B) 36 ore per ciascuna ispezione consecutiva ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica.

23. Nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 22 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione, che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, non dovrà trascorrere più di 48 ore in un sito dichiarato e non più di 24 ore di ispezione entro un'area specifica.

24. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi ad un sito di ispezione consecutiva con i più rapidi mezzi disponibili. Qualora il tempo intercorrente tra il completamento di una ispezione e l'arrivo del nucleo d'ispezione in un sito d'ispezione consecutiva superi le nove ore, ovvero qualora il tempo intercorrente fra il completamento dell'ultima ispezione effettuata da un nucleo d'ispezione sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione e l'arrivo di detto nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, superi le nove ore, tale tempo supplementare non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo d'ispezione.

25. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo.

26. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare contemporaneamente non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo.

27. Nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare da uno stesso Stato Parte ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che rappresentino più del 50 per cento della propria quota passiva d'ispezione a siti dichiarati nel corso di un anno di applicazione del Trattato.

28. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni entro l'area di applicazione sul territorio di altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota attiva di ispezioni per ogni anno di applicazione del Trattato, entro il 15 gennaio.

29. Fatto salvo il diritto di effettuare ispezioni nonché il principio in base al quale la verifica dell'ottemperanza costituisce una prerogativa nazionale, le ispezioni possono, in generale, avere carattere multinazionale. Gli Stati Parte potranno coordinare le loro attività ispettive come ritengono opportuno. Gli Stati Parte garantiranno pari trattamento degli ispettori, indipendentemente dalla loro nazionalità e sesso.

30. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte, entro il 15 dicembre di ogni anno, un elenco delle proprie festività ufficialmente riconosciute per il successivo anno calendariale.

SEZIONE III. ADEMPIMENTI PREISPETTIVI

1. Le ispezioni effettuate ai sensi del Trattato dovranno essere eseguite da ispettori designati in conformità ai paragrafi da 3 a 7 della presente Sezione.

2. Gli ispettori dovranno essere cittadini dello Stato Parte ispezionante o di altri Stati Parte.

3. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte un elenco degli ispettori proposti nonché un elenco dei membri proposti per l'equipaggio addetto al trasporto. Tali elenchi riporteranno i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, relativo sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto. Nessun elenco degli

ispettori proposti, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in qualsiasi momento, più di 400 nominativi e nessun elenco di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in qualsiasi momento, più di 600 nominativi.

4. Ciascuno Stato Parte dovrà esaminare gli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da altri Stati Parte e, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascun elenco, dovrà notificare allo Stato Parte che ha fornito l'elenco, il nominativo di qualsiasi persona che desidera cancellare da detto elenco.

5. Salvo quanto disposto dal paragrafo 7 della presente Sezione, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dei cui nominativi non sia stata richiesta la cancellazione entro il limite di tempo specificato al paragrafo 4 della presente Sezione, dovranno considerarsi accettati ai fini della concessione dei visti e di ogni altro documento in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione.

6. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di emendare i propri elenchi entro un mese dopo l'entrata in vigore del Trattato. Successivamente, ciascuno Stato Parte potrà, due volte all'anno, e possibilmente entro il primo di aprile ed il primo di ottobre, proporre aggiunte o cancellazioni ai propri elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto, a condizione che gli elenchi così emendati non superino i quantitativi specificati al paragrafo 3 della presente Sezione. Le aggiunte proposte saranno esaminate in conformità ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione. Ciascun Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte, annualmente e non più tardi del 15 di dicembre, un elenco unificato di ispettori e membri dell'equipaggio addetti al trasporto che dovrà includere, evidenziandole, tutte le modifiche che sono state notificate ed accettate successivamente alla presentazione del precedente elenco unificato. Notifiche per correggere errori di tipografia possono essere fornite in qualsiasi momento.

7. Uno Stato Parte potrà richiedere, senza diritto di rifiuto, la cancellazione di qualsiasi nominativo dagli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da qualsiasi altro Stato Parte.

8. Lo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione, dovrà fornire agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto, accettati in conformità al paragrafo 5 della presente Sezione, i visti ed ogni altro documento necessario ad assicurare che tali ispettori e membri dell'equipaggio addetto al trasporto possano entrare e rimanere nel territorio di detto Stato Parte al fine di effettuare attività ispettive conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. Tali visti e qualsiasi altro documento necessario dovranno essere rilasciati:

- (A) entro 30 giorni dall'accettazione degli elenchi o dai successivi cambiamenti a tali elenchi, nel qual caso il visto sarà valido per un periodo di non meno di 24 mesi; ovvero
- (B) entro un'ora dall'arrivo del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, nel qual caso il visto sarà valido per la durata delle loro attività ispettive.

9. Ogni anno non più tardi del 15 dicembre, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte i numeri del nullaosta diplomatico permanente per i mezzi

addetti al trasporto dei rispettivi ispettori e dei materiali necessari per un'ispezione, nel territorio e fuori dal territorio dello Stato Parte nel quale tale ispezione viene effettuata. Gli itinerari a destinazione di ed in provenienza dal punto/punti designati di entrata/uscita dovranno seguire le rotte aeree internazionali stabilite o altri itinerari che siano convenuti dagli Stati Parte interessati come base per detto nullaosta diplomatico. Gli ispettori potranno utilizzare voli commerciali per recarsi ai punti di entrata/uscita serviti da linee aeree. Le disposizioni del presente paragrafo concernenti i numeri dei nullaosta diplomatici non si applicheranno a tali voli.

10. Ciascuno Stato Parte dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni uno o più punti di entrata/uscita con riferimento a ciascun sito dichiarato coi propri oggetti di verifica. Detti punti di entrata/uscita potranno essere valichi di frontiera terrestre, aeroporti o scali marittimi che dovranno avere la capacità di ricevere i mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante. Almeno un aeroporto commerciale che offra, se possibile, un servizio di voli internazionali, dovrà essere notificato come punto di entrata/uscita collegato a ciascun sito dichiarato. L'ubicazione di ogni punto di entrata/uscita notificato, in quanto collegato ad un sito dichiarato, dovrà poter consentire l'accesso a detto sito dichiarato entro il limite di tempo specificato alla Sezione VII, paragrafo 8 del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte potrà designare punti di entrata/uscita supplementari per facilitare lo svolgimento delle ispezioni.

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di cambiare il punto o i punti di entrata/uscita nel proprio territorio, dandone notifica a tutti gli altri Stati Parte non meno di 90 giorni prima che tale cambiamento entri in vigore.

12. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la lingua o le lingue ufficiali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, utilizzate dai nuclei ispettivi che effettuano ispezioni alle sue forze armate convenzionali.

SEZIONE IV. NOTIFICHE DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE ISPEZIONI

1. Lo Stato Parte ispezionante dovrà notificare allo Stato Parte ispezionato la propria intenzione di effettuare una ispezione ai sensi dell'articolo XIV del Trattato.

Nel caso di un'ispezione, ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo delle Forze Armate convenzionali di uno Stato Parte che non sia lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, anche tale Stato Parte dovrà ricevere la notifica, indipendentemente dal fatto che si tratti della prima ispezione o di una successiva.

Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante ne darà notifica allo Stato Parte ospitante.

Nel caso di un'ispezione alle procedure di certificazione o riduzione effettuata da uno Stato Parte sul territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte ispezionante ne darà notifica contemporaneamente allo Stato Parte ospitante e all'altro Stato Parte.

2. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, le notifiche dovranno essere trasmesse in conformità all'Articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo

d'ispezione al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba essere effettuata un'ispezione e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;
- (D) una dichiarazione che precisi se la prima ispezione sarà effettuata ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo e se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero ovvero con una qualsiasi combinazione di detti mezzi;
- (E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito d'ispezione;
- (F) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
- (G) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;
- (H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto;
- (I) il numero eventuale di ispezioni consecutive;
- (J) se le spese per l'ispezione sono a carico dello Stato Parte ispezionato.

3. Per ispezioni condotte ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere date in conformità all'Articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario d'arrivo previsto del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione deve essere effettuata e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita designato più vicino all'area designata, o al suo interno, in grado di accogliere i mezzi di trasporto scelti dallo Stato Parte ispezionante;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di trasporto usati per arrivare al punto di entrata/uscita;
- (D) una dichiarazione attestante le modalità di svolgimento dell'ispezione: a piedi, con veicolo fuori strada, mediante elicottero o con una combinazione di tali mezzi;
- (E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione dell'area designata;

- (F) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che sarà una lingua designata conformemente alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;
- (G) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;
- (H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto.

4. Per ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni X e XI del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 96 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto designato di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione debba essere effettuata e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di trasporto al punto di entrata/uscita;
- (D) per ogni ispezione in un sito di riduzione o di certificazione, il riferimento alla notifica fornita ai sensi della Sezione X, paragrafo 3, o della Sezione XI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
- (E) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
- (F) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;
- (G) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto.

5. Gli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione dovranno accusare ricevuta della notifica in conformità all'Articolo XVII del Trattato, entro tre ore. Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo notificato ai sensi del paragrafo 2, lettera (B), o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione.

6. Uno Stato Parte ispezionato che riceva una notifica dell'intenzione di effettuare una ispezione dovrà, all'atto della ricezione, notificare immediatamente a tutti gli altri Stati Parte, in conformità all'Articolo XVII del Trattato, il tipo di ispezione richiesta e il presunto orario di arrivo del nucleo di ispezione al punto di entrata/uscita. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, si dovranno includere la quota passiva disponibile di ispezioni a siti dichiarati e l'eventuale numero di ispezioni successive nonché lo Stato Parte che sostiene le spese per ciascuna ispezione.

7. Qualora lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione non sia in grado di autorizzare l'ingresso del nucleo d'ispezione al previsto orario di arrivo, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad entrare nel territorio di detto Stato Parte entro due ore prima o due ore dopo il previsto orario di arrivo notificato. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà notificare allo Stato parte ispezionante il nuovo orario di arrivo, non oltre le 24 ore successive alla emissione della notifica originaria.
8. Qualora il nucleo d'ispezione si trovi in ritardo di oltre due ore rispetto al previsto orario di arrivo notificato oppure rispetto al nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà comunicare agli Stati Parte destinatari della notifica, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, quanto segue:
- (A) un nuovo orario previsto per l'arrivo, che in nessun caso dovrà superare di sei ore l'orario di arrivo inizialmente previsto ovvero il nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione;
 - (B) qualora lo Stato Parte ispezionante lo desideri, un nuovo intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito di ispezione.
9. Qualora vengano utilizzati voli non commerciali per il trasporto del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, non meno di 10 ore prima dell'orario previsto per l'ingresso nello spazio aereo dello Stato Parte sul cui territorio debba essere effettuata l'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire a detto Stato Parte un piano di volo in conformità all'articolo XVII del Trattato. La rete di telecomunicazioni aeronautiche fisse regolate dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile sarà considerata uno dei canali ufficiali per la presentazione del piano di volo. Il piano di volo dovrà essere completato in conformità alle procedure dell'Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile vigenti per gli aeromobili civili. Lo Stato Parte ispezionante dovrà riportare, nella sezione di ciascun piano di volo riservata alle osservazioni, il numero del nullaosta diplomatico permanente e l'annotazione: "Aeromobile adibito ad ispezioni CFE. Si richiede priorità nelle procedure di autorizzazione".
10. Non oltre tre ore dalla ricezione di un piano di volo che sia stato completato in conformità al paragrafo 9 della presente Sezione, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che il piano di volo sia approvato, così che il nucleo di ispezione possa arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo.
11. Se un nucleo di ispezione che utilizza mezzi di trasporto di terra per recarsi verso il territorio dello Stato Parte ispezionato o di ritorno da esso ha intenzione di transitare attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte attraversato riceverà con congruo anticipo di tempo le informazioni relative ai suoi obblighi ai sensi del paragrafo 5, lettera (A) della Sezione XV del presente Protocollo. Tali informazioni dovrebbero includere, perlomeno, i punti di attraversamento della frontiera, l'orario previsto di attraversamento di ogni confine, i mezzi di trasporto che saranno utilizzati dal nucleo d'ispezione, i nomi degli ispettori e degli autisti, la loro nazionalità e i numeri di passaporto.

SEZIONE V. PROCEDURE DA OSSERVARE AL MOMENTO
DELL'ARRIVO AL PUNTO DI ENTRATA/USCITA

1. Il nucleo di scorta incontrerà il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, al momento del loro arrivo.
2. Uno Stato Parte che utilizzi infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, designerà un ufficiale di collegamento presso il nucleo di scorta, il quale resterà a disposizione, per quanto necessario, al punto di entrata/uscita, per accompagnare il nucleo d'ispezione in ogni momento, secondo quanto convenuto con il nucleo di scorta.
3. Gli orari di arrivo e di ritorno al punto di entrata/uscita dovranno essere convenuti e registrati sia dal nucleo d'ispezione che dal nucleo di scorta.
4. Lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che i bagagli, il materiale e gli equipaggiamenti del nucleo d'ispezione siano esenti da ogni diritto doganale e siano trattati con ogni sollecitudine al punto di entrata/uscita.
5. Il materiale e gli equipaggiamenti che lo Stato Parte Ispezionante reca al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione saranno sottoposti ad esame ogni qualvolta siano introdotti in detto territorio. Tale esame dovrà essere condotto a termine prima della partenza del nucleo d'ispezione dal punto di entrata/uscita a destinazione del sito di ispezione. Il materiale e gli equipaggiamenti in questione saranno esaminati dal nucleo di scorta, alla presenza dei membri del nucleo d'ispezione.
6. Qualora il nucleo di scorta stabilisca, sulla base dell'esame, che uno dei materiali o degli equipaggiamenti recati al seguito dagli ispettori sia in grado di compiere funzioni incompatibili con le esigenze ispettive ai sensi del presente Protocollo, oppure non corrisponda ai requisiti stabiliti dalla Sezione VI, paragrafo 18, del presente Protocollo, il nucleo di scorta avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad usare tale materiale e di porlo sotto sequestro al punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionante dovrà rimuovere il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati dal territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, alla prima occasione utile a sua scelta, ma comunque non oltre il momento in cui il nucleo d'ispezione che ha recato al seguito il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati lasci il Paese.
7. Qualora uno Stato Parte non abbia partecipato all'esame del materiale di un nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, detto Stato Parte potrà esercitare i diritti del nucleo di scorta ai sensi dei paragrafi 5 e 6 della presente Sezione prima della ispezione in un sito dichiarato nel quale siano presenti proprie forze armate convenzionali oppure ad una infrastruttura o a locali che esso utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato.
8. Per tutto il periodo di permanenza del nucleo d'ispezione e dell'equipaggio addetto al trasporto sul territorio dello Stato Parte ove il sito di ispezione sia dislocato, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire o provvedere a che siano forniti vitto, alloggio, locali di lavoro, mezzi di trasporto e, secondo necessità, assistenza medica od ogni altra forma di assistenza d'emergenza.

9. Lo Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione dovrà provvedere alla sistemazione, alla sicurezza e protezione, ai controlli di manutenzione ed ai rifornimenti di carburante dei mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante al punto di entrata/uscita.

SEZIONE VI. REGOLE GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI

1. Le ispezioni potranno essere ritardate nei casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte che esercita i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato ritardi un'ispezione per motivi di forza maggiore, esso dovrà spiegare dettagliatamente e per iscritto i motivi di tale ritardo nonché la durata prevista del ritardo, come segue:

- (A) se la forza maggiore viene dichiarata prima dell'arrivo del nucleo di ispezione, a mezzo della risposta alla relativa notifica dell'intenzione di ispezionare;
- (B) se la forza maggiore viene dichiarata dopo l'arrivo del nucleo di ispezione al punto di entrata/uscita, la motivazione dovrebbe essere presentata al nucleo di ispezione e, tempestivamente, a tutti gli Stati Parte tramite i canali diplomatici o altri canali ufficiali.

2. Nel caso di un ritardo dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni della Sezione XIII, paragrafo 2 del presente Protocollo.

3. Un nucleo d'ispezione potrà comprendere ispettori di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionante.

4. Nel caso di ispezioni effettuate in conformità alle Sezioni VII, VIII, X e XI del presente Protocollo, un nucleo d'ispezione dovrà consistere di un massimo di nove ispettori e potrà dividersi fino ad un massimo di tre sottonuclei.

5. Per le ispezioni effettuate in conformità alla Sezione IX del presente Protocollo, un nucleo di ispezione comprenderà fino a 20 ispettori o cinque ispettori dello Stato Parte ispezionante oltre ad un ispettore di ciascuno dei rimanenti Stati Parte interessati a partecipare a tale ispezione, quale che sia il numero superiore. Nessuno Stato Parte potrà avere più di nove ispettori in un nucleo di ispezione. Un nucleo di ispezione può dividersi fino a quattro sottonuclei.

6. Gli ispettori e i membri del nucleo di scorta dovranno indossare un contrassegno distintivo che identifichi chiaramente le loro rispettive funzioni.

7. Un ispettore dovrà considerarsi come avente assunto le proprie funzioni al momento dell'arrivo al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione e dovrà considerarsi come avente cessato dalle proprie funzioni dal momento della sua partenza attraverso il punto di entrata/uscita dal territorio di detto Stato Parte.

8. Il numero dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto non dovrà essere superiore a 10.

9. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione e non dovranno interferire negli affari interni di detto Stato Parte. Gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno altresì rispettare i regolamenti in un sito d'ispezione, incluse le procedure di sicurezza ed amministrative. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato constati che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia violato tali leggi e regolamenti o altre condizioni che disciplinano le attività ispettive previste dal presente Protocollo, esso dovrà darne notifica allo Stato Parte ispezionante, il quale, su richiesta dello Stato Parte ispezionato, dovrà immediatamente radiare il nominativo della persona dall'elenco degli ispettori o da quello dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto. Qualora la persona si trovi sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà prontamente allontanare tale persona da detto territorio.

10. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile della sicurezza del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto dal momento del loro arrivo al punto di entrata/uscita fino al momento in cui essi lascino il territorio di detto Stato Parte attraverso il punto di entrata/uscita.

11. Il nucleo di scorta dovrà assistere il nucleo d'ispezione nell'adempimento delle sue funzioni. Il nucleo di scorta potrà, a sua scelta, esercitare il diritto di accompagnare il nucleo d'ispezione dal momento in cui esso entra nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione fino al momento in cui esso lasci detto territorio.

12. Lo Stato Parte ispezionante dovrà far sì che il nucleo d'ispezione e ciascun sottonucleo abbiano la necessaria competenza linguistica per poter comunicare liberamente con il nucleo di scorta nella lingua notificata in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (F), paragrafo 3, lettera (F) e paragrafo 4, lettera (E) del presente Protocollo. Lo Stato Parte ispezionato dovrà far sì che il nucleo di scorta abbia la necessaria competenza linguistica per comunicare liberamente in tale lingua con il nucleo d'ispezione e con ciascun sottonucleo. Gli ispettori ed i membri del nucleo di scorta potranno comunicare anche in altre lingue.

13. Nessuna informazione ottenuta durante le ispezioni dovrà essere divulgata al pubblico senza l'autorizzazione espressa dello Stato Parte ispezionante.

14. Per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, gli ispettori avranno diritto di comunicare con l'Ambasciata o col Consolato dello Stato Parte ispezionante situati in detto territorio, utilizzando idonei mezzi di telecomunicazione messi a loro disposizione dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato dovrà inoltre provvedere ai mezzi di comunicazione tra i sottonuclei di un nucleo d'ispezione.

15. Lo Stato Parte ispezionato dovrà trasportare il nucleo d'ispezione ai siti d'ispezione, dai medesimi e fra i medesimi, servendosi di mezzi di trasporto ed itinerari scelti dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionante potrà richiedere un cambiamento nell'itinerario prescelto. Lo Stato Parte ispezionato dovrà, se possibile, soddisfare tale richiesta. Ove da entrambi convenuto, lo Stato Parte ispezionante sarà autorizzato ad utilizzare propri mezzi di trasporto terrestri.

16. Qualora si presenti un'emergenza che renda necessario lo spostamento degli ispettori da un sito d'ispezione ad un punto di entrata/uscita oppure all'Ambasciata o al Consolato dello Stato Parte ispezionante sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà darne notifica al nucleo di scorta il quale dovrà prontamente provvedere a tale spostamento e, se necessario, mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto.

17. Lo Stato Parte ispezionato dovrà mettere a disposizione esclusiva del nucleo d'ispezione, nel sito d'ispezione, un'area amministrativa per la custodia del materiale e degli equipaggiamenti, per la redazione del rapporto, per le pause e per i pasti.

18. Il nucleo d'ispezione sarà autorizzato a recare al seguito i documenti necessari all'effettuazione dell'ispezione in particolare le proprie mappe e carte topografiche. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare apparecchi portatili passivi di visione notturna, binocoli, videocamere e macchine fotografiche, dittafooni, rotelle metriche, flash, bussole magnetiche ed elaboratori portatili. Agli ispettori sarà consentito di utilizzare altri materiali, previa approvazione dello Stato Parte ispezionato. Durante tutto il periodo di permanenza nel Paese, il nucleo di scorta avrà il diritto di osservare il materiale recato al seguito dagli ispettori, ma non dovrà interferire nell'utilizzazione del materiale che sia stato approvato dal nucleo di scorta in conformità alla Sezione V, paragrafi da 5 a 7 del presente Protocollo.

19. Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà specificare, ogni volta che esso designi il sito d'ispezione da ispezionare, se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero oppure con una qualsiasi combinazione di detti mezzi. A meno che non sia diversamente convenuto, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire e provvedere al funzionamento di idonei veicoli fuori strada nel sito d'ispezione per ciascun sottonucleo.

20. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei regolamenti di volo dello Stato Parte ispezionato e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 18 a 21 della presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare sorvoli in elicottero nel sito d'ispezione utilizzando un elicottero fornito e posto in funzione dallo Stato Parte ispezionato, durante ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo.

21. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto a fornire un elicottero in qualunque sito d'ispezione di superficie inferiore a 20 chilometri quadrati.

22. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di ritardare, limitare o rifiutare i sorvoli in elicottero al di sopra di punti sensibili, ma la presenza di punti sensibili non dovrà impedire sorvoli in elicottero sulle restanti aree del sito d'ispezione. Fotografie di o al di sopra di punti sensibili, durante sorvoli in elicottero, saranno consentite solo previa autorizzazione del nucleo di scorta.

23. La durata di tali sorvoli in elicottero in un sito d'ispezione non dovrà superare il totale complessivo di un'ora nel caso di un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII e sette ore nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

24. Ogni elicottero fornito dallo Stato Parte ispezionato dovrà essere abbastanza grande da poter trasportare almeno due membri del nucleo d'ispezione ed almeno un membro del nucleo di scorta. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare nei sorvoli del sito d'ispezione qualunque materiale specificato nel paragrafo 18 della presente Sezione. Il nucleo d'ispezione dovrà avvertire il nucleo di scorta, durante i voli di ispezione, ogni qualvolta esso intenda effettuare fotografie. L'elicottero dovrà permettere agli ispettori una visione costante e non ostacolata del terreno.

25. Nell'assolvimento delle proprie funzioni gli ispettori non dovranno interferire direttamente nelle attività in corso nel sito d'ispezione e dovranno evitare di ostacolare o ritardare inutilmente le operazioni nel sito d'ispezione o compiere azioni che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.

26. Salvo quanto previsto dai paragrafi da 27 a 32 della presente Sezione, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o entro un'area designata, agli ispettori sarà consentito l'accesso, l'entrata e l'ispezione non ostacolata:

- (A) nel caso di un'area specifica, entro l'intera area, esclusi i siti dichiarati entro il confine dell'area, se esistenti; o
- (B) nel caso di un'area designata, entro l'intera area, inclusi i siti dichiarati entro il confine dell'area; o
- (C) nel caso di un oggetto di verifica, entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto entro le aree delineate nello schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione.

27. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o all'interno di un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 28 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto, entro le aree citate nel paragrafo 26 della presente Sezione, di entrare in qualsiasi dislocazione, infrastruttura o area all'interno di una infrastruttura in cui siano permanentemente o abitualmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte. Gli ispettori non avranno il diritto di entrare in altre infrastrutture o aree all'interno di infrastrutture i cui punti di entrata siano fisicamente accessibili solo attraverso porte riservate al personale non più larghe di due metri, e l'accesso alle quali venga rifiutato dal nucleo di scorta.

28. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, gli ispettori avranno il diritto di guardare all'interno di un ricovero rinforzato per aereo per accertare "de visu" carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte siano ivi presenti e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 27 della presente

Sezione, gli ispettori potranno entrare all'interno di tali ricoveri rinforzati per aerei solo previa autorizzazione del nucleo di scorta. Qualora tale autorizzazione venga negata e ove gli ispettori ne facciano richiesta, qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, pezzo d'artiglieria, elicottero da combattimento, aereo da combattimento, aereo d'addestramento con capacità di combattimento riclassificato, veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike", veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" o veicolo corazzato gittaponte che si trovi in detti ricoveri rinforzati per aerei dovrà essere esibito all'esterno.

29. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi da 30 a 36 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto di accedere agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali solo nella misura necessaria ad accertare "de visu" il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

30. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di occultare singole componenti sensibili dei materiali.

31. Il nucleo di scorta avrà il diritto di rifiutare l'accesso ai punti sensibili (il numero e l'ampiezza dei quali dovrebbero essere il più limitati possibile), agli oggetti occultati e ai contenitori, una qualsiasi dimensione dei quali (larghezza, altezza, lunghezza o diametro) misuri meno di due metri. Ogni qualvolta venga designato un punto sensibile, oppure siano presenti oggetti occultati o contenitori, il nucleo di scorta dovrà dichiarare se il punto sensibile, l'oggetto occultato o il contenitore contenga carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

32. Qualora il nucleo di scorta dichiari che un punto sensibile, un oggetto occultato o un contenitore contiene un qualsiasi armamento ed equipaggiamento convenzionale di quelli specificati al paragrafo 31 della presente Sezione, il nucleo di scorta dovrà mostrare o dichiarare tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali al nucleo d'ispezione e dovrà adottare misure idonee a convincere il nucleo d'ispezione che non vi sono presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in numero superiore a quello dichiarato.

33. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un elicottero di un tipo che figuri o abbia figurato sull'elenco degli elicotteri d'attacco multiruolo nel Protocollo sui Tipi Esistenti sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come elicottero di supporto al combattimento, oppure qualora un elicottero Mi-24R o Mi-24K sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come limitato ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tale elicottero sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione X, paragrafi da 4 a 6 del presente Protocollo.

34. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un aereo di uno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento

elencato nella Sezione II del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta essere stato certificato come non armato in conformità al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, tale aereo sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione X, paragrafi 4 e 5 del presente Protocollo.

35. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o all'interno di un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, un veicolo corazzato dichiarato dal nucleo di scorta come veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" oppure come veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" sia presente in un sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di accertare che tale veicolo non possa permettere il trasporto di una squadra in assetto da combattimento. Gli ispettori avranno il diritto di chiedere che le porte e/o i portelli del veicolo vengano aperti in modo che l'interno possa essere ispezionato "de visu" dall'esterno del veicolo. Potranno essere occultati materiali sensibili dentro o sopra il veicolo.

36. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, armamenti ed equipaggiamenti dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni siano presenti nel sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali armamenti ed equipaggiamenti per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni. Qualora, durante un'ispezione entro un'area designata ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, siano presenti nel sito d'ispezione carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni.

37. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare fotografie, incluse videoriprese, al fine di registrare la presenza di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, anche all'interno di siti designati per l'immagazzinamento permanente o altri siti d'immagazzinamento contenenti più di 50 di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali. Le macchine fotografiche dovranno limitarsi ad apparecchi da 35 millimetri e ad apparecchi capaci di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Il nucleo d'ispezione dovrà preavvisare il nucleo di scorta qualora intenda effettuare fotografie. Il nucleo di scorta dovrà cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione, da parte di quest'ultimo, di riprese fotografiche.

38. Fotografie di punti sensibili saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

39. Salvo quanto previsto dal paragrafo 41 della presente Sezione, le fotografie degli interni di infrastrutture diverse dai siti d'immagazzinamento specificati nel paragrafo 37 della presente Sezione saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

40. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare misurazioni per risolvere ambiguità che dovessero insorgere durante le ispezioni. Tali misurazioni registrate durante le

ispezioni dovranno essere confermate da un membro del nucleo d'ispezione e da un membro del nucleo di scorta non appena esse siano state effettuate. Tali dati confermati dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione.

41. Gli Stati Parte dovranno, ogni qualvolta sia possibile, risolvere durante un'ispezione qualsiasi ambiguità che dovesse insorgere in relazione ad informazioni fattuali. Ogni qualvolta gli ispettori chiedano al nucleo di scorta di chiarire tale ambiguità, il nucleo di scorta dovrà prontamente fornire chiarimenti al nucleo d'ispezione. Qualora gli ispettori decidano di documentare una ambiguità irrisolta mediante fotografie, il nucleo di scorta dovrà, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 38 della presente Sezione, cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione da parte di quest'ultimo di appropriate fotografie utilizzando un apparecchio capace di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Qualora non sia possibile risolvere un'ambiguità durante un'ispezione, la questione, i pertinenti chiarimenti e ogni pertinente fotografia dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo.

42. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo, l'ispezione dovrà considerarsi conclusa una volta che il rapporto d'ispezione sia stato firmato e controfirmato.

43. Non oltre il completamento di una ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, il nucleo d'ispezione comunicherà al nucleo di scorta se il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva. Qualora il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà designare in quel momento il successivo sito d'ispezione. In tali casi, nel rispetto delle disposizioni della Sezione VII, paragrafi 6 e 20, e della Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (A) del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione arrivi al sito d'ispezione consecutiva al più presto possibile dopo il completamento della precedente ispezione. Dovranno applicarsi i limiti temporali specificati nella Sezione VII, paragrafo 8, o nella Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B) del presente Protocollo, a seconda del caso. Qualora il nucleo d'ispezione non intenda condurre un'ispezione consecutiva, dovranno applicarsi le disposizioni di cui ai paragrafi 45 e 46 della presente Sezione.

44. Un nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare un'ispezione consecutiva, fatte salve le disposizioni di cui alle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, sul territorio dello Stato Parte sul quale tale nucleo d'ispezione abbia effettuato l'ispezione precedente:

- (A) in ogni sito dichiarato correlato allo stesso punto di entrata/uscita del precedente sito d'ispezione o allo stesso punto di entrata/uscita nel quale il nucleo d'ispezione sia arrivato; ovvero
- (B) entro ogni area specifica rispetto alla quale il punto di entrata/uscita nel quale il nucleo di ispezione è arrivato sia il più vicino punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (C) in ogni località entro un raggio di 200 chilometri dal precedente sito d'ispezione entro lo stesso Distretto Militare; ovvero

- (D) nella dislocazione che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 12, lettera (A) del presente Protocollo, sia la temporanea dislocazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte che erano assenti dal precedente sito d'ispezione durante l'ispezione ad un oggetto di verifica, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali costituisca più del 15 per cento del quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (E) nel sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 12, lettera (B) del presente Protocollo, sia il sito di origine di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, risultanti nel precedente sito d'ispezione, in eccesso rispetto al quantitativo notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni come presenti in detto precedente sito d'ispezione, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali superi del 15 per cento il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali così notificati.

45. Dopo il completamento di un'ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, qualora non sia stata dichiarata alcuna ispezione consecutiva o dopo il completamento di un'ispezione entro un'area designata, il nucleo d'ispezione dovrà essere trasportato all'appropriato punto di entrata/uscita al più presto possibile e dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove sia stata effettuata l'ispezione, entro 24 ore.

46. Il nucleo d'ispezione dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove abbia effettuato ispezioni dallo stesso punto di entrata/uscita al quale è entrato, a meno che non sia diversamente convenuto. Qualora un nucleo d'ispezione decida di recarsi ad un punto di entrata/uscita sul territorio di un altro Stato Parte al fine di condurvi ispezioni, avrà il diritto di farlo a condizione che lo Stato Parte ispezionante abbia provveduto alle necessarie notifiche in conformità alla Sezione IV, paragrafo 1 del presente Protocollo.

47. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi della Sezione VII e/o VIII del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, non oltre 72 ore dalla partenza del nucleo d'ispezione al completamento dell'ispezione o delle ispezioni, il numero di ispezioni effettuate, i siti dichiarati e l'oggetto di verifica o le aree specifiche ispezionate, lo Stato Parte che sostiene il costo di ciascuna ispezione, la propria quota passiva rimanente di ispezioni a siti dichiarati, quale numero complessivo e quale numero di ispezioni da effettuarsi a spese dello Stato Parte ispezionante.

Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi della Sezione IX, lo Stato Parte sul cui territorio è stata effettuata l'ispezione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, non oltre 72 ore dalla partenza del nucleo d'ispezione, l'area designata che è stata ispezionata.

SEZIONE VII. ISPEZIONI AI SITI DICHIARATI

1. L'ispezione ad un sito dichiarato ai sensi del presente Protocollo non potrà essere rifiutata. Tali ispezioni potranno essere ritardate solo in casi di forza maggiore oppure per adempiere alle disposizioni di cui alla Sezione II, paragrafi 7, 25 e 26, del presente Protocollo. In caso di forza maggiore, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 1 del presente Protocollo.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 3 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione dovrà arrivare sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione attraverso un punto di entrata/uscita correlato, ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di informazioni, al sito dichiarato che esso intenda designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione.
3. Qualora uno Stato Parte ispezionante desideri usare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita e lo Stato Parte ispezionato non abbia previamente notificato un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni correlato al sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionante desideri designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 del presente Protocollo il valico della frontiera terrestre o lo scalo marittimo desiderato come punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionato dovrà indicare, nell'accusare ricevuta della notifica, secondo quanto previsto dalla Sezione IV, paragrafo 5 del presente Protocollo, se tale punto di entrata/uscita sia accettabile o meno. In tale ultimo caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante un altro punto di entrata/uscita che dovrà essere il più vicino possibile al punto di entrata/uscita desiderato e che potrà essere un aeroporto notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, uno scalo marittimo oppure un valico della frontiera terrestre attraverso il quale il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto potranno arrivare sul suo territorio.
4. Qualora uno Stato Parte ispezionante notifichi il proprio desiderio di utilizzare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione esso dovrà previamente stabilire l'esistenza di una ragionevole certezza che il proprio nucleo d'ispezione possa raggiungere il primo sito dichiarato ove detto Stato Parte desidera effettuare un'ispezione, entro il limite di tempo specificato dal paragrafo 8 della presente Sezione, utilizzando mezzi di trasporto terrestri.
5. Qualora un nucleo d'ispezione ed un equipaggio addetto al trasporto arrivino, ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, sul territorio dello Stato Parte sul quale debba essere effettuata una ispezione attraverso un punto di entrata/uscita diverso dal punto di entrata/uscita che era stato notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come correlato al sito dichiarato che esso desideri designare come primo sito d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato dovrà facilitare l'accesso a detto sito dichiarato il più celermente possibile ma sarà autorizzato a superare, se necessario, il limite di tempo previsto dal paragrafo 8 della presente Sezione.

6. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare fino a sei ore dopo la designazione di un sito dichiarato per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione in quel sito.

7. Il nucleo d'ispezione dovrà designare il primo sito dichiarato da ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita.

8. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi al primo sito dichiarato con i più rapidi mezzi disponibili e arrivi al più presto possibile, ma non oltre nove ore dopo la designazione del sito da ispezionare, a meno che non sia diversamente convenuto tra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito d'ispezione non sia dislocato in terreno montagnoso o terreno di difficile accesso. In tal caso il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito d'ispezione non oltre 15 ore dopo la designazione di detto sito d'ispezione. Il tempo di viaggio eccedente le nove ore non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione.

9. All'arrivo al sito d'ispezione, secondo la definizione riportata nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (M) del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà essere immediatamente accompagnato in una sala rapporto dove riceverà uno schema planimetrico del sito dichiarato. Lo schema planimetrico del sito dichiarato, fornito al momento dell'arrivo al sito dichiarato, dovrà contenere, oltre agli elementi specificati nella definizione di sito dichiarato, un'accurata descrizione:

- (A) di un punto di riferimento nel perimetro del sito dichiarato accessibile entro il sito d'ispezione, segnalando le sue coordinate geografiche, approssimate alla più vicina decina di secondi, con un'indicazione del Nord geografico;
- (B) della scala usata nello schema planimetrico del sito che dovrebbe essere sufficientemente estesa da permettere un'accurata descrizione degli elementi elencati nella presente Sezione;
- (C) del perimetro del sito dichiarato e della sua area in chilometri quadrati, chiaramente indicati;
- (D) dei confini precisamente delineati delle aree appartenenti esclusivamente a ciascun oggetto di verifica presso il sito dichiarato, indicando anche il corrispondente numero di identificazione della formazione o dell'unità di ciascun oggetto di verifica al quale ciascuna di tali aree appartiene ed includendosi le aree separatamente dislocate ove carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte appartenenti a ciascun oggetto di verifica, siano permanentemente assegnati;
- (E) dei principali edifici e strade nel sito dichiarato;
- (F) degli ingressi al sito dichiarato;

- (G) della dislocazione dell'area amministrativa, dei servizi sanitari e mensa, nonché del sito di atterraggio degli elicotteri, se del caso, messi a disposizione del nucleo d'ispezione;
- (H) eventuali informazioni supplementari considerate utili dallo Stato Parte ispezionante.

10. Entro mezz'ora dalla ricezione dello schema planimetrico del sito dichiarato, il nucleo di ispezione dovrà designare l'oggetto di verifica da ispezionare. Il nucleo di ispezione dovrà quindi ricevere un'informativa preispettiva che dovrà durare non più di un'ora e dovrà includere i seguenti elementi:

- (A) le disposizioni di sicurezza e le procedure amministrative nel sito d'ispezione;
- (B) le modalità di trasporto e di comunicazione per gli ispettori nel sito d'ispezione;
- (C) le dotazioni e le dislocazioni nel sito d'ispezione, incluse quelle nelle aree comuni del sito dichiarato, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, inclusi quelli appartenenti ad elementi subordinati separatamente dislocati appartenenti allo stesso oggetto di verifica da ispezionare;
- (D) le informazioni ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa.

11. A discrezione dello Stato Parte ispezionato, l'informativa preispettiva può prevedere che venga fornito al nucleo d'ispezione uno schema planimetrico separato dell'area dell'oggetto di verifica sottoposto a ispezione o un'elaborazione dello schema planimetrico del sito dichiarato. Tale schema planimetrico dovrà descrivere i seguenti elementi:

- (A) tutto il territorio appartenente al sito dichiarato e una rappresentazione grafica con una chiara indicazione dei confini delle aree appartenenti esclusivamente all'oggetto di verifica soggetto a ispezione, incluso tutto il territorio localizzato separatamente dove sono dislocati carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte appartenenti ad esso e presenti presso il sito d'ispezione;
- (B) il Nord geografico;
- (C) la scala usata, che dovrebbe essere sufficientemente estesa da permettere un'accurata descrizione degli elementi elencati nella presente Sezione;
- (D) tutte le strade e gli edifici, evidenziando altresì:

- (1) la dislocazione di tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato presenti presso il sito d'ispezione;
 - (2) gli edifici con porte d'ingresso più larghe di due metri;
 - (3) gli edifici adibiti ad alloggio della truppa o a mensa usati dal personale dell'oggetto di verifica soggetto a ispezione e da tutte le altre unità dislocate in aree comuni del sito dichiarato;
- (E) tutti gli ingressi all'oggetto di verifica soggetto a ispezione, inclusi quelli permanentemente o temporaneamente inaccessibili;
- (F) eventuali informazioni supplementari considerate utili dallo Stato Parte ispezionato.

12. L'informativa preispettiva dovrà includere una spiegazione di qualsiasi differenza tra i quantitativi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento o aerei da combattimento presenti nel sito d'ispezione ed i corrispondenti quantitativi indicati nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, in conformità alle seguenti disposizioni:

- (A) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano inferiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere la dislocazione temporanea, la data della partenza e la presunta data di ritorno di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
- (B) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano superiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere specifiche informazioni sull'origine, sul momento della partenza dalla dislocazione d'origine, sul momento di arrivo e sulla prevista durata della permanenza nel sito d'ispezione di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali eccedenti.

13. L'informativa preispettiva dovrà inoltre comprendere informazioni sul quantitativo totale dei veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa presenti nel sito d'ispezione.

14. In deroga alle disposizioni della Sezione VI, paragrafo 44, lettera (D) del presente Protocollo, se gli armamenti ed equipaggiamenti riportati come assenti dall'oggetto di verifica, ai sensi del paragrafo 12, lettera (A) di cui sopra, costituiscono più di 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato o più di 12 in qualsiasi singola categoria, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel quadro della medesima ispezione a tale oggetto di verifica, di visitare una delle dislocazioni entro il territorio dello Stato Parte ispezionato che lo Stato Parte ispezionato sostenga sia la dislocazione temporanea di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento o aerei da combattimento, al fine di ispezionare gli armamenti ed equipaggiamenti nel caso in cui tale dislocazione si trovi entro 60 chilometri dal sito d'ispezione. Il tempo

necessario al viaggio non verrà conteggiato a fronte del periodo di permanenza nel Paese del nucleo di ispezione.

La disposizione del presente paragrafo non si applicherà nel caso in cui un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sono stati superati quale conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo se tale dislocazione si trova in un'area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafi 3 o 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in un'area designata, notificata ai sensi della Sezione IX, paragrafo 12 del presente Protocollo.

15. Allorché un nucleo d'ispezione designi un oggetto di verifica da ispezionare, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel contesto della stessa ispezione a detto oggetto di verifica, di ispezionare tutto il territorio delineato sullo schema planimetrico del sito come appartenente a detto oggetto di verifica, ivi comprese le aree separatamente dislocate sul territorio dello stesso Stato Parte ove gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato appartenenti a quell'oggetto di verifica siano permanentemente assegnati.

16. L'ispezione di un oggetto di verifica in un sito dichiarato dovrà permettere al nucleo d'ispezione l'accesso, l'entrata e la non ostacolata ispezione entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto all'interno delle aree delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione. Durante tali ispezioni, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo.

17. Qualora il nucleo di scorta comunichi al nucleo d'ispezione che carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte, che siano stati notificati come in dotazione ad un oggetto di verifica in un sito dichiarato, siano presenti entro un'area delineata sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione, nel contesto della stessa ispezione, abbia accesso a detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

18. Qualora armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato siano presenti entro aree di un sito dichiarato non indicate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo d'ispezione a quale oggetto di verifica appartengano detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

19. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a render conto delle dotazioni complessive in ogni categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato notificati ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, a livello ordinativo superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, qualora tale rendiconto sia richiesto da un altro Stato Parte.

20. Qualora, durante un'ispezione in un sito dichiarato, il nucleo d'ispezione decida di effettuare nello stesso sito dichiarato un'ispezione ad un oggetto di verifica che non sia stato previamente designato, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di iniziare tale ispezione entro tre ore da tale designazione. In tal caso, il nucleo d'ispezione

dovrà ricevere un'informativa sull'oggetto di verifica designato per la successiva ispezione in conformità ai paragrafi 10 e 12 della presente Sezione.

SEZIONE VIII. ISPEZIONI SU SFIDA ENTRO UN'AREA SPECIFICA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni su sfida entro aree specifiche in conformità al presente Protocollo.
2. Qualora lo Stato Parte ispezionante intenda effettuare un'ispezione su sfida entro un'area specifica a titolo di prima ispezione dopo l'arrivo ad un punto di entrata/uscita:
 - (A) esso dovrà includere nella propria notifica ai sensi della Sezione IV del presente Protocollo il punto designato di entrata/uscita più vicino a detta area specifica, o all'interno di essa, capace di ricevere i mezzi di trasporto prescelti dallo Stato Parte ispezionante;
 - (B) il nucleo d'ispezione dovrà designare la prima area specifica che esso desideri ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita. I siti dichiarati ubicati entro i confini di un'area specifica non dovranno essere oggetto di ispezione ai sensi della presente Sezione. Ogni qualvolta un'area specifica venga designata, il nucleo d'ispezione dovrà, nel contesto della propria richiesta di ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica delineante i confini esterni di detta area. Il nucleo di ispezione avrà il diritto, nel contesto di detta richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura o installazione esso desideri ispezionare.
3. Lo Stato Parte sul cui territorio venga richiesta un'ispezione su sfida dovrà, non appena riceva la designazione di un'area specifica, immediatamente comunicare agli altri Stati Parte che utilizzino infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, detta area specifica, fornendone la descrizione geografica con l'indicazione dei confini esterni.
4. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di rifiutare le ispezioni su sfida entro aree specifiche.
5. Lo Stato Parte ispezionato dovrà informare il nucleo d'ispezione entro due ore dalla designazione di un'area specifica, se la richiesta d'ispezione verrà concessa.
6. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga autorizzato:
 - (A) lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di disporre di un massimo di sei ore successivamente all'accettazione dell'ispezione per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione nell'area specifica;
 - (B) lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi alla prima area specifica con i più rapidi mezzi disponibili, e arrivi al più presto possibile dopo la designazione del sito da ispezionare, ma comunque non oltre nove ore dal momento in cui tale ispezione è stata accettata, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di

scorta, o a meno che il sito d'ispezione non si trovi in terreno montagnoso o in terreno di difficile accesso. In tal caso, il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito d'ispezione non oltre 15 ore dopo che tale ispezione sia stata accettata. Il tempo di viaggio oltre le nove ore non verrà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione;

(C) si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo. Entro tale area specifica il nucleo di scorta potrà ritardare l'accesso a determinate parti di detta area specifica o il loro sorvolo. Qualora il ritardo superi le quattro ore, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di annullare l'ispezione. Il periodo di ritardo non verrà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese, né a carico del tempo massimo consentito entro un'area specifica.

7. Qualora un nucleo di ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali che un altro Stato Parte utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte ispezionato dovrà immediatamente informare detto Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta dovrà comunicare a nucleo di ispezione che l'altro Stato Parte, in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e in misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni interessanti materiali o equipaggiamenti dello Stato Parte che utilizzi l'infrastruttura o i locali.

8. Qualora lo Stato Parte ispezionato lo desideri, il nucleo di ispezione potrà ricevere una informativa al momento dell'arrivo all'area specifica. Tale informativa non dovrà durare più di un'ora. Le procedure di sicurezza e i regolamenti amministrativi potranno anche essere trattati durante tale informativa.

9. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga negato:

(A) lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire ogni ragionevole assicurazione che l'area specifica non contenga armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualora tali armamenti ed equipaggiamenti siano presenti ed assegnati ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà consentire l'accertamento "de visu" della presenza dei medesimi, a meno che non sia a ciò impedito da causa di forza maggiore, nel quale caso l'accertamento "de visu" sarà consentito appena possibile;

(B) Nessuna quota di ispezione sarà computata e il tempo intercorrente tra la designazione dell'area specifica ed il suo successivo rifiuto non sarà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese. Il nucleo d'ispezione avrà diritto di designare un'altra area specifica o un sito dichiarato da ispezionare, oppure di dichiarare l'ispezione conclusa.

SEZIONE IX. ISPEZIONI ENTRO UN'AREA DESIGNATA

1. Un'ispezione in un'area designata dovrà essere effettuata a seguito della notifica del superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale quale

conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo. Pertanto, in deroga alle disposizioni della Sezione VI, paragrafi 27, 28 e 29 del presente Protocollo, l'oggetto di tale ispezione saranno i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie; sarà concessa tuttavia l'osservazione degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco.

2. Un ispezione entro un'area designata non potrà essere rifiutata. Tale ispezione dovrà avere priorità su qualsiasi ispezione notificata successivamente da effettuarsi nella medesima area ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, a cui sarà data esecuzione dopo il completamento dell'ispezione entro l'area designata. Qualora intervengano cause di forza maggiore, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 1 del presente Protocollo.

3. Quando, quale conseguenza di un'esercitazione militare:

(A) un tetto territoriale o un sottotetto territoriale vengano superati temporaneamente per oltre 21 giorni, lo Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata. L'ispezione potrà aver luogo non prima di sette giorni successivi alla notifica del superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale e potrà essere effettuata non oltre sette giorni successivi alla notifica fornita ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 5 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(B) un tetto territoriale o sottotetto territoriale di uno Stato Parte continua ad essere superato a titolo temporaneo per oltre 42 giorni, tale esercitazione sarà considerata come spiegamento temporaneo e sarà soggetta ad una ispezione aggiuntiva non prima di 60 giorni successivi alla notifica del superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale. Qualsiasi ispezione successiva avrà luogo non prima di 150 giorni dal superamento di un tetto territoriale e successivamente ogni 90 giorni.

4. Quando un tetto territoriale o un sottotetto territoriale di uno Stato Parte è stato temporaneamente superato in conseguenza di uno spiegamento temporaneo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie pari o inferiore al livello di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria:

(A) tale Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata non prima del 30° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale;

(B) se il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una seconda ispezione entro un'area designata non prima del 90° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale;

(C) se il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una terza ispezione entro un'area designata non prima del 180° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale e, successivamente, un'ulteriore ispezione entro l'area designata dopo ogni 90 giorni.

5. Quando un tetto territoriale o un sottotetto territoriale di uno Stato Parte è stato temporaneamente superato in conseguenza di uno spiegamento temporaneo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie superiore al livello di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria:

- (A) tale Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata non prima del 27° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale;
- (B) se il superamento di un tetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una seconda ispezione entro un'area designata non prima del 75° giorno successivo al superamento del tetto territoriale;
- (C) se il superamento di un tetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una terza ispezione entro un'area designata non prima del 180° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale e, successivamente, un'ulteriore ispezione entro l'area designata dopo ogni 90 giorni.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, qualora si verifichi il superamento di un tetto territoriale ad un livello pari o superiore a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, tali armamenti ed equipaggiamenti non daranno luogo a un obbligo di ispezione ai sensi della presente Sezione, se tali armamenti ed equipaggiamenti sono stati correttamente dichiarati nella loro effettiva dislocazione temporanea sul territorio di un altro Stato Parte nello scambio d'informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo (1), lettera (A) del Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e successivamente in ciascuno scambio d'informazioni annuale.

7. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di partecipare ad un'ispezione entro un'area designata, ad eccezione dello Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia temporaneamente superato e degli Stati Parte che abbiano armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato nel territorio di tale Stato Parte. Come regola generale, il nucleo d'ispezione dovrà essere multinazionale. Uno degli Stati Parte partecipanti al nucleo d'ispezione dovrà assumersi le responsabilità dello Stato Parte ispezionante, in conformità al presente Protocollo.

8. Gli Stati Parte che intendano partecipare ad una ispezione entro un'area designata dovranno cooperare alla sua pianificazione.

9. Nel caso di ispezioni ai sensi del paragrafo 3, lettera (A) della presente Sezione si applicherà la seguente procedura:

- (A) Ciascuno Stato Parte interessato a partecipare ad un'ispezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi un giorno dopo la data del superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale come notificato ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3, lettere (A) o (C) del Protocollo sullo Scambio d'Informazioni. Se uno Stato Parte è interessato ad assumersi gli obblighi dello Stato Parte ispezionante, ciò dovrebbe essere indicato nella propria notifica. Copie di tale notifica dovranno essere trasmesse contemporaneamente a tutte le delegazioni del Gruppo Consultivo Congiunto e al Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto;

(B) Successivamente, gli Stati Parte che abbiano dato notifica del proprio interesse a partecipare ad un'ispezione dovranno tenere consultazioni, entro un giorno, in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, salvo se da essi altrimenti deciso, per definire:

- (1) lo Stato Parte ispezionante;
- (2) la composizione del nucleo d'ispezione, tenendo presente le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
- (3) qualunque altra modalità d'ispezione che essi ritengano appropriata.

10. In caso di un'ispezione ai sensi del paragrafo 4 o 5 della presente Sezione si applicherà la seguente procedura:

(A) Ciascuno Stato Parte interessato a partecipare ad un'ispezione ai sensi del paragrafo 4, lettera (A), o paragrafo 5, lettera (A) della presente Sezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi nove giorni dopo la data di superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale, come notificato ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 4, lettera (A) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Se uno Stato Parte è interessato ad assumersi gli obblighi dello Stato Parte ispezionante dovrà indicarlo nella notifica. Copie di tale notifica dovranno essere trasmesse contemporaneamente a tutte le delegazioni del Gruppo Consultivo Congiunto e al Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto.

(B) Nell'eventualità di ispezioni supplementari ai sensi del paragrafo 4, lettera (B) o (C), o del paragrafo 5, lettera (B) o (C), o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione, ciascuno Stato Parte interessato a partecipare a una tale ispezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre nove giorni prima della data in cui l'obbligo di accettare tale ispezione supplementare diventi effettivo.

(C) Successivamente gli Stati Parte che abbiano dato notifica, ai sensi del paragrafo (A) o (B) di cui sopra, del loro interesse a partecipare ad una ispezione dovranno tenere consultazioni entro tre giorni in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, salvo se da essi altrimenti deciso, per determinare:

- (1) lo Stato Parte ispezionante;
- (2) la composizione del nucleo d'ispezione, tenendo in considerazione le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
- (3) qualunque altra modalità d'ispezione che essi ritengano appropriata.

11. Un nucleo d'ispezione che effettui un'ispezione, ai sensi della presente Sezione, dovrà trascorrere non più di 72 ore entro l'area designata.

12. Dopo un certo numero di ore dall'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 3, lettera (E) del presente Protocollo, che non dovrà essere inferiore ad un'ora e superiore alle 16 ore dall'arrivo al punto di entrata/uscita, il nucleo d'ispezione dovrà stabilire un'area designata che desidera ispezionare.

Ogniqualvolta sia stata stabilita un'area designata, il nucleo d'ispezione dovrà, come parte della propria richiesta d'ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica indicante i confini esterni dell'area. Il nucleo d'ispezione avrà il diritto, come parte di tale richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura od installazione che desidera ispezionare.

13. Lo Stato Parte, sul cui territorio sia richiesta un'ispezione all'interno di un'area designata, dovrà, immediatamente dopo aver ricevuto la designazione di un'area, dare informazione di tale area designata, inclusa la descrizione geografica indicante i confini esterni, a tutti gli altri Stati Parte che abbiano forze armate o utilizzino infrastrutture o locali, conformemente ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato.

- (A) Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di impiegare fino a sei ore dalla designazione dell'area designata per prepararsi per l'ispezione;
- (B) Lo Stato Parte ispezionato garantirà che il nucleo di ispezione si rechi nell'area designata con i mezzi più rapidi a disposizione e arrivi quanto prima possibile dopo la designazione del sito da ispezionare ma non oltre nove ore dopo la designazione dell'area designata, se non diversamente convenuto fra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito d'ispezione non si trovi su un terreno montagnoso o un terreno di difficile accesso. In tali casi, il nucleo d'ispezione sarà trasportato sul sito d'ispezione non più tardi di 15 ore dopo la designazione del sito da ispezionare.

14. Appena giunto nell'area designata, il nucleo di ispezione sarà condotto nei locali per le riunioni informative e riceverà una mappa (scala da 1 a non più di 250.000) nonché una descrizione geografica dell'area designata, comprendente le ubicazioni dei siti dichiarati, le aree in cui gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assoggettati a dette ispezioni, vengono dispiegati e i loro presunti quantitativi, i siti di atterraggio per gli elicotteri e l'ubicazione dei locali per le riunioni informative e l'area amministrativa per gli ispettori.

15. Entro mezz'ora dall'arrivo nei locali per le riunioni informative nell'area designata, il nucleo d'ispezione riceverà un'informativa preispettiva di non più di un'ora, che includerà i seguenti elementi:

- (A) procedure di sicurezza e amministrative nel sito d'ispezione;
- (B) modalità di trasporto, siti di atterraggio per elicotteri e comunicazioni per gli ispettori nel sito d'ispezione;
- (C) i quantitativi complessivi per Stati Parte, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o di artiglieria effettivamente presenti sul territorio dello Stato Parte ispezionato o un territorio con un sottotetto, come segue:
 - (1) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ed effettivamente presenti;

- (2) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ma effettivamente presenti e dislocati entro il corrispondente tetto territoriale o sottotetto territoriale;
- (3) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ma effettivamente presenti in eccesso del corrispondente tetto territoriale o sottotetto territoriale.

La riunione informativa preispettiva prevederà chiarimenti per qualsiasi discrepanza tra i quantitativi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi d'artiglieria effettivamente presenti in eccesso di un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e i corrispondenti quantitativi forniti ai sensi della Sezione XVIII, paragrafi 3 o 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

- (D) i quantitativi complessivi per Stati Parte, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi di artiglieria, effettivamente presenti nell'area designata, come segue:
 - (1) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni entro l'area designata ed effettivamente presenti nell'area designata;
 - (2) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato, che non rientrano nell'area designata, ma effettivamente presenti nell'area designata;
 - (3) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato, ma effettivamente presenti nell'area designata;
- (E) le più recenti informazioni disponibili sulle dotazioni, in ogni sito dichiarato all'interno dell'area designata, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglieria notificati a partire dall'1 gennaio, che rispecchino qualsiasi notifica di aggiornamento, ed effettivamente presenti;
- (F) informazioni aggiuntive in grado di facilitare al nucleo d'ispezione l'effettuazione dell'ispezione.

16. Successivamente all'informativa preispettiva il nucleo d'ispezione illustrerà il piano per l'effettuazione dell'ispezione. Ciò non pregiudica il diritto del nucleo d'ispezione a modificare il piano inizialmente stabilito nel corso dell'ispezione.

17. Nel corso dell'ispezione, potranno esser fornite informazioni supplementari al nucleo d'ispezione, comprendenti informative, carte e mappe al fine di facilitare l'effettuazione della ispezione.

18. Nel caso che il nucleo d'ispezione desideri ispezionare un sito dichiarato, il nucleo di scorta, su richiesta del nucleo di ispezione, fornirà un'informativa relativa a quel sito dichiarato.

19. All'interno dell'area designata, il nucleo di scorta può ritardare l'accesso a, o il sorvolo di, parti particolari di tale area designata. Se il ritardo supera le quattro ore, il periodo di ritardo superiore alle quattro ore non verrà conteggiato rispetto al tempo massimo permesso entro l'area designata.

20. Se un nucleo di ispezione richiede di accedere ad una struttura o a locali che un altro Stato parte utilizza in base ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte ispezionato informerà immediatamente quello Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta informerà il nucleo d'ispezione sul fatto che l'altro Stato Parte, conformemente ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura conforme all'accordo sull'utilizzazione, i diritti e gli obblighi previsti nel presente Protocollo relativamente alle ispezioni che riguardano armamenti ed equipaggiamenti o materiale dello Stato Parte che utilizza la struttura o i locali.

SEZIONE X. ISPEZIONI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare, senza diritto di rifiuto, la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati in conformità alle disposizioni della presente Sezione del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare, in ciascun sito di certificazione, più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo.

2. Nell'effettuare l'ispezione ad una certificazione in conformità alla presente Sezione, un nucleo d'ispezione avrà il diritto di trascorrere fino ad un massimo di due giorni in un sito di certificazione, a meno che non sia diversamente convenuto.

3. Non meno di 15 giorni prima della certificazione di elicotteri di attacco multiruolo ricategorizzati o di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati. Lo Stato Parte che compie la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

- (A) il sito ove la certificazione debba aver luogo, indicandone le coordinate geografiche;
- (B) le date previste per il processo di certificazione;
- (C) la quantità prevista ed il tipo degli elicotteri o aerei da certificare, indicandone il modello o la versione;
- (D) il numero di serie di fabbricazione per ciascun elicottero o aereo;
- (E) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei fossero previamente assegnati;
- (F) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei certificati verranno assegnati in futuro;

- (G) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione;
- (H) la data e l'orario in cui un nucleo di ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare la certificazione.

4. Gli ispettori avranno il diritto di entrare e di ispezionare “de visu” la cabina e l'interno dell'elicottero o dell'aereo al fine di registrare anche il numero di serie di costruzione, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione.
5. Qualora richiesto dal nucleo d'ispezione, il nucleo di scorta dovrà rimuovere, senza diritto di rifiuto, qualsiasi pannello di accesso che copra la posizione dalla quale componenti e cavi siano stati rimossi in conformità alle disposizioni del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.
6. Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e di osservare, con diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione, l'attivazione di qualsiasi componente del sistema d'arma negli elicotteri di attacco multiruolo sottoposti a certificazione o dichiarati come ricategorizzati.
7. A conclusione di ciascuna ispezione di certificazione, il nucleo di ispezione dovrà redigere un rapporto d'ispezione in conformità alle disposizioni della Sezione XIV del presente Protocollo.
8. A completamento di una ispezione in un sito di certificazione il nucleo d'ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato oppure di effettuare una ispezione consecutiva in un altro sito di certificazione o in un sito di riduzione, qualora l'appropriata notifica sia stata effettuata da parte del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3 del presente Protocollo. Il nucleo di ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di certificazione e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di certificazione o ad un sito di riduzione, almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.
9. Entro sette giorni dal completamento della certificazione, lo Stato Parte responsabile della certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento della certificazione. Tale notifica dovrà specificare la quantità, i tipi, i modelli o versioni ed i numeri di serie di fabbricazione degli elicotteri o degli aerei certificati, il sito di certificazione interessato, le date effettive della certificazione, e le unità o dislocazioni alle quali gli elicotteri ricategorizzati o gli aerei riclassificati verranno assegnati.

SEZIONE XI. ISPEZIONI DELLE RIDUZIONI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte ispezionato, del processo di riduzione eseguito ai sensi delle Sezioni da I a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni in conformità alle disposizioni della presente Sezione. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo in ciascun sito di riduzione.

2. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di organizzare e di eseguire il processo di riduzione, unicamente nell'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo VIII del Trattato e al Protocollo sulle Riduzioni. Le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in modo tale da non interferire nelle attività in corso nel sito di riduzione e da non ostacolare, ritardare o complicare inutilmente l'esecuzione del processo di riduzione.

3. Qualora un sito di riduzione notificato ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni sia utilizzato da più di uno Stato Parte, le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in conformità ai piani di utilizzazione forniti da ciascuno Stato Parte che utilizzi il sito di riduzione.

4. Ciascuno Stato Parte che intenda ridurre armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali debbano essere ridotti in ciascun sito di riduzione, durante un periodo calendariale di segnalazione. Ciascuno di tali periodi calendariali di segnalazione dovrà avere una durata di non più di 90 giorni e non meno di 30 giorni. La presente disposizione dovrà applicarsi ogni qualvolta una riduzione venga eseguita in un sito di riduzione, indipendentemente dal fatto che il processo di riduzione debba essere effettuato su base continuativa o intermittente.

5. Non meno di 15 giorni prima dell'inizio della riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte che intenda eseguire le procedure di riduzione dovrà effettuare a tutti gli altri Stati Parte la notifica del periodo calendariale di segnalazione. Tale notifica dovrà includere la designazione del sito di riduzione con le coordinate geografiche, la data prevista per l'inizio della riduzione e la data prevista per il completamento della riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali destinati alla riduzione durante il periodo calendariale di segnalazione. Inoltre la notifica dovrà indicare:

- (A) il quantitativo previsto degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre ed i loro tipo;
- (B) l'oggetto o gli oggetti di verifica dai quali gli elementi da ridurre siano stati ritirati;
- (C) le procedure di riduzione che saranno utilizzate ai sensi delle Sezioni da III a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni, per ogni tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre;

(D) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione effettuante l'ispezione di una riduzione notificata per quel periodo calendariale di segnalazione;

(E) la data e l'orario in cui un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali prima dell'inizio della loro riduzione.

6. Salvo quanto previsto dal paragrafo 11 della presente Sezione, un nucleo di ispezione avrà il diritto di arrivare ad un sito di riduzione, o di partirne in qualsiasi momento durante il periodo calendariale di segnalazione, inclusi tre giorni dopo la fine di un periodo calendariale di segnalazione notificato. Inoltre il nucleo di ispezione avrà il diritto di rimanere nel sito di riduzione durante tutta la durata di uno o più periodi calendariali di segnalazione, a condizione che tali periodi non siano separati da più di tre giorni d'intervallo. Durante tutto il tempo in cui un nucleo d'ispezione rimane nel sito di riduzione, esso avrà il diritto di osservare tutte le procedure di riduzione eseguite in conformità al Protocollo sulle Riduzioni.

7. Conformemente alle disposizioni stabilite dalla presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di registrare liberamente i numeri di serie di costruzione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali da ridurre, oppure di apporre speciali contrassegni su tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro riduzione e di registrare successivamente tali numeri o contrassegni a completamento del processo di riduzione. Le parti e gli elementi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, specificati nella Sezione II, paragrafi 1 e 2 del Protocollo sulle Riduzioni o, nel caso di conversione, i veicoli convertiti ai fini non militari, dovranno essere disponibili per essere ispezionati per la durata di almeno tre giorni successivi alla fine del periodo calendariale di segnalazione notificato, a meno che l'ispezione di tali elementi ridotti non sia stata completata in precedenza.

8. Lo Stato Parte impegnato nel processo di riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà istituire in ogni sito di riduzione un registro di lavoro in cui dovrà riportare i numeri di serie di costruzione di ciascun elemento sottoposto a riduzione nonché le date alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate. Tale registro dovrà altresì includere i dati globali relativi a ciascun periodo calendariale di segnalazione. Il registro dovrà essere messo a disposizione del nucleo d'ispezione per il periodo d'ispezione.

9. A conclusione di ciascuna ispezione del processo di riduzione il nucleo d'ispezione dovrà redigere un rapporto standardizzato che dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione e da un rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Si applicheranno le disposizioni della Sezione XIV del presente Protocollo.

10. A completamento di un'ispezione in un sito di riduzione, il nucleo di ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato o di effettuare un'ispezione consecutiva in un altro sito di riduzione o in un sito di certificazione, qualora le appropriate notifiche siano state effettuate in conformità alla Sezione IV, paragrafo 4 del presente Protocollo. Il nucleo d'ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di riduzione ispezionato e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di riduzione o ad un sito di certificazione almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.

11. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare fino a 10 ispezioni ogni anno, per convalidare il completamento della conversione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in veicoli adibiti a fini non militari, ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni. Tali ispezioni dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni della presente Sezione con le seguenti eccezioni:

- (A) la notifica ai sensi del paragrafo 5, lettera (E) della presente Sezione dovrà indicare solamente la data e l'orario ai quali un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli esemplari di armamenti ed equipaggiamenti al momento del completamento della loro conversione in veicoli adibiti a fini non militari;
- (B) il nucleo d'ispezione avrà il diritto di arrivare al sito di riduzione, o di partirne, solamente durante i tre giorni successivi alla scadenza della data notificata per il completamento della conversione.

12. Entro sette giorni dal completamento del processo di riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte responsabile delle riduzioni dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento delle riduzioni per quel periodo. Tale notifica dovrà specificare il numero e i tipi di armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, il sito di riduzione interessato, le procedure di riduzione utilizzate e le date effettive di inizio e di completamento del processo di riduzione per detto periodo calendariale di segnalazione. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi delle Sezioni X, XI e XII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà altresì specificare l'ubicazione ove tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali verranno permanentemente dislocati. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà specificare il sito di riduzione nel quale verrà effettuata la conversione finale o il sito di immagazzinamento al quale ciascun esemplare designato per la conversione verrà trasferito.

SEZIONE XII. ELIMINAZIONE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO ECCEDENTI GLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE MEDIANTE DISTRUZIONE/MODIFICA

1. Ciascuno Stato Parte che intenda effettuare l'eliminazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco eccedenti gli obblighi di riduzione mediante distruzione/modifica, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi 15 giorni prima dell'inizio dell'eliminazione. Tale notifica dovrà contenere informazioni sulla designazione del sito di eliminazione con le coordinate geografiche, le date previste dell'inizio e del completamento dell'eliminazione, il quantitativo previsto e il tipo di ciascun esemplare di equipaggiamento da distruggere/modificare, il metodo di distruzione/modifica, la modalità proposta per confermare i risultati del processo di distruzione/modifica, come specificato nei paragrafi 4 e 11 della presente Sezione.

2. Lo Stato Parte che abbia effettuato un'eliminazione mediante distruzione/modifica, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi sette giorni dopo il completamento dell'eliminazione. Tale notifica dovrà indicare la designazione del sito di eliminazione con le coordinate geografiche, le date effettive dell'inizio e del completamento del processo di eliminazione, il quantitativo di

armamenti ed equipaggiamenti eliminato, inclusi il tipo e i numeri di serie di fabbricazione di ciascun esemplare di equipaggiamento eliminato, e il metodo di distruzione/modifica.

3. Ciascuno Stato Parte che effettua un'eliminazione provvederà a confermare i risultati dell'eliminazione in uno dei due modi seguenti:

- (A) invitando un nucleo di osservazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 della presente Sezione, ovvero:
- (B) impiegando misure cooperative conformemente alle disposizioni del paragrafo 11 della presente Sezione per l'eliminazione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali secondo una procedura che fornisca sufficienti prove visibili a conferma che tali armamenti ed equipaggiamenti siano stati eliminati o resi militarmente inutilizzabili.

4. Ciascuno Stato Parte che effettua un'eliminazione avrà il diritto di scegliere una delle seguenti modalità per una visita di osservazione nel caso di eliminazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco eccedenti gli obblighi di riduzione mediante distruzione/modifica:

- (A) una visita di osservazione immediata al momento del completamento di ciascun processo di eliminazione;
- (B) una visita di osservazione posticipata per comprendere due o più processi di eliminazione verificatisi entro 90 giorni dalla trasmissione della notifica ai sensi del paragrafo 2 della presente Sezione. In tale caso, lo Stato Parte che ha effettuato l'eliminazione mediante distruzione/modifica, dovrà trattenere gli armamenti ed equipaggiamenti distrutti/modificati da tutti i processi di eliminazione fino alla data della visita di osservazione;
- (C) un invito a un nucleo di osservazione ad effettuare un'ispezione per osservare l'eliminazione. Tale ispezione sarà effettuata conformemente alle disposizioni della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, ad eccezione di quanto disposto nella presente Sezione e non sarà conteggiata come ispezione a carico di alcuna delle quote stabilite ai sensi della Sezione II del presente Protocollo. Saranno soggetti a una tale ispezione solo gli armamenti ed equipaggiamenti eliminati notificati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione.

5. Nel caso di una visita di osservazione si dovranno includere nella notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione il periodo di tempo specifico della visita di osservazione e il punto di entrata/uscita di cui il nucleo di osservazione dovrà servirsi. Il nucleo di osservazione dovrà giungere al sito di eliminazione, o lasciarlo nel periodo di tempo indicato dallo Stato Parte invitante.

6. Lo Stato Parte che intenda effettuare una visita di osservazione, dovrà darne notifica allo Stato Parte invitante, non meno di sette giorni prima dell'orario di arrivo previsto del nucleo di osservazione al punto di entrata/uscita proposto. Tale notifica dovrà includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;

- (B) l'orario di arrivo previsto al punto di entrata/uscita;
 - (C) i mezzi di trasporto utilizzati fino al punto di entrata/uscita;
 - (D) la lingua usata dal nucleo di osservazione che dovrà essere una lingua designata conformemente alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
 - (E) il nome per intero degli osservatori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto, loro sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto. Se non altrimenti concordato, gli osservatori e i membri dell'equipaggio addetti al trasporto dovranno essere scelti dagli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto, forniti ai sensi della Sezione III, paragrafo 6 del presente Protocollo.
7. Lo Stato Parte che riceve la notifica di una visita di osservazione prevista, invierà, alla ricezione, copie di tale notifica a tutti gli altri Stati Parte.
8. Lo Stato Parte che effettua l'eliminazione, fornirà al nucleo di osservazione l'opportunità di osservare i risultati finali del processo di eliminazione mediante distruzione/modifica. Durante la visita di osservazione, il nucleo di osservazione avrà il diritto di registrare i numeri di serie di fabbricazione di ciascun esemplare di equipaggiamento già distrutto/modificato.
9. Una visita di osservazione e ispezioni ai sensi del paragrafo 4, lettera (C) della presente Sezione sarà effettuata a carico dello Stato Parte osservante. Le modalità di tale pagamento saranno decise dal Gruppo Consultivo Congiunto.
10. Lo Stato Parte osservante dovrà informare, senza indugio, tutti gli altri Stati Parte sui risultati della visita.
11. Nel caso dell'impiego di misure cooperative per fornire sufficienti prove visibili della distruzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, si applicheranno le seguenti procedure:
- (A) ciascun esemplare di equipaggiamento soggetto a eliminazione dovrà essere esposto come entità assemblata completa in un'area chiaramente delimitata in cui dovrà avvenire l'eliminazione non più tardi di 14 giorni prima dell'inizio dell'effettiva distruzione;
 - (B) successivamente alla distruzione, le componenti di ciascuna entità assemblata completa dovranno essere esposte nella medesima area delimitata per un periodo di 14 giorni dopo il completamento dell'effettiva distruzione.

SEZIONE XIII. ANNULLAMENTO DELLE ISPEZIONI

1. Qualora un nucleo di ispezione si trovi nell'impossibilità di arrivare al punto di entrata/uscita entro sei ore dall'orario inizialmente previsto per l'arrivo, o dal nuovo orario d'arrivo comunicato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 7 del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante dovrà darne notizia agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 del presente Protocollo. In tal caso la notifica dell'intenzione di effettuare l'ispezione decadrà e l'ispezione sarà annullata.

2. In caso di ritardo dovuto a circostanze al di fuori del controllo dello Stato Parte ispezionante, sopravvenuto successivamente all'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita e tale dall'aver impedito al nucleo d'ispezione di arrivare al primo sito designato d'ispezione entro il limite di tempo specificato nella Sezione VI, paragrafo 43, o nella Sezione VII, paragrafo 8, ovvero nella Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B), o Sezione IX, paragrafo 12 del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante avrà il diritto di annullare l'ispezione. Qualora un'ispezione sia annullata a seguito di tali circostanze, essa non andrà computata a carico di alcuna delle quote stabilite dal Trattato.

SEZIONE XIV. RAPPORTI D'ISPEZIONE

1. Al fine di completare un'ispezione effettuata in conformità alle sezioni VII, VIII, IX, X o XI del presente Protocollo e prima di lasciare il sito d'ispezione:

- (A) il nucleo d'ispezione dovrà consegnare al nucleo di scorta un rapporto scritto;
- (B) il nucleo di scorta avrà il diritto di includere propri commenti scritti nel rapporto d'ispezione e dovrà controfirmare il rapporto entro un'ora dalla ricezione del medesimo dal nucleo d'ispezione, a meno che una proroga non sia stata convenuta fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

2. Il rapporto dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione ed il capo del nucleo di scorta dovrà accusarne ricevuta per iscritto.

3. Il rapporto dovrà essere fattuale e standardizzato. I modelli per ciascun tipo di ispezione dovranno essere concordati dal Gruppo Consultivo Congiunto.

4. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) il sito d'ispezione;
- (B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione nel sito d'ispezione;
- (C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dal sito d'ispezione;
- (D) il quantitativo ed il tipo, modello o versione di tutti i carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike", o veicoli corazzati

gittaponte che siano stati osservati durante l'ispezione, indicando, se del caso, l'oggetto di verifica al quale essi appartenevano.

5. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) l'area designata, definita da coordinate geografiche;
- (B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione all'area designata;
- (C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dall'area designata;
- (D) il quantitativo e tipo, modello o versione dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e dei pezzi d'artiglieria che sono stati osservati durante l'ispezione, nel loro insieme e per Stati Parte.

6. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni X e XI del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) il sito di riduzione o di certificazione ove le procedure di riduzione o di certificazione siano state eseguite;
- (B) le date alle quali il nucleo di ispezione sia stato presente nel sito;
- (C) il quantitativo ed il tipo, modello o versione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali, per i quali siano state osservate le procedure di riduzione o di certificazione;
- (D) un elenco di tutti i numeri di serie registrati durante le ispezioni;
- (E) nel caso di riduzioni, le specifiche procedure di riduzione applicate e osservate;
- (F) nel caso di riduzioni, qualora un nucleo di ispezione sia stato presente nel sito di riduzione per tutta la durata del periodo calendariale di segnalazione, le date effettive alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate.

7. Il rapporto d'ispezione dovrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa designata dallo Stato Parte ispezionante in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (G), o al paragrafo 3, lettera (F) del presente Protocollo.

8. Lo Stato Parte ispezionante e lo Stato Parte ispezionato dovranno conservare ciascuno un esemplare del rapporto. Se richiesto, lo Stato Parte ispezionante dovrà mettere a disposizione di ciascuno Stato Parte il rapporto d'ispezione.

9. Qualsiasi Stato Parte, i cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato siano stati ispezionati, dovrà in particolare:

- (A) avere il diritto di includere commenti scritti in relazione alle ispezioni alle proprie forze armate convenzionali stazionate;

- (B) conservare una copia del rapporto di ispezione in caso di ispezione alle proprie forze armate convenzionali.

SEZIONE XV. PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEGLI ISPETTORI E DEI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO ADDETTO AL TRASPORTO

1. Al fine di esercitare con efficacia le proprie funzioni, nell'interesse di dare esecuzione al presente Trattato e non per loro beneficio personale, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'Articolo 29, dell'Articolo 30, paragrafo 2, dell'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 e degli Articoli 34 e 35 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2. Inoltre gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'Articolo 36 paragrafo 1, lettera (b) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Ai medesimi non sarà consentito di recare al seguito nel territorio dello Stato Parte, ove debba effettuarsi l'ispezione, articoli la cui importazione o esportazione sia proibita per legge o sottoposta al regime di quarantena di detto Stato Parte.

3. I mezzi di trasporto del nucleo d'ispezione saranno inviolabili, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Trattato.

4. Lo Stato Parte ispezionante potrà rinunciare all'immunità dalla giurisdizione a favore di qualsiasi dei propri ispettori o membri dell'equipaggio addetto al trasporto qualora ritenga che una tale immunità possa far ostacolo al corso della giustizia e qualora ritenga che tale rinuncia non comporti pregiudizio all'adempimento delle disposizioni del Trattato. La rinuncia all'immunità a favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, che non siano cittadini dello Stato Parte ispezionante, potrà essere effettuata soltanto dagli Stati Parte di cui detti ispettori abbiano la cittadinanza. Una rinuncia dovrà sempre essere espressa.

5. I privilegi e le immunità di cui alla presente Sezione saranno accordati agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto nei seguenti casi:

- (A) qualora si trovino in transito attraverso il territorio di qualsiasi Stato Parte al fine di effettuare un'ispezione sul territorio di un altro Stato Parte;
- (B) per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata l'ispezione;
- (C) dopo di allora, in relazione ad atti precedentemente compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali in qualità d'ispettore o di membro dell'equipaggio addetto al trasporto.

6. Qualora lo Stato Parte ispezionato ritenga che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia abusato dei propri privilegi e delle proprie immunità, si applicheranno le disposizioni di cui alla Sezione VI, paragrafo 9, del presente Protocollo. A richiesta di qualsiasi Stato Parte interessato, gli Stati Parte si consulteranno al fine di prevenire il ripetersi di un tale abuso.”

Articolo 28

1. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà in sessioni ordinarie da tenersi due volte l'anno, a meno che esso non decida diversamente.”

2. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 11 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“11. La scala di ripartizione delle spese comuni relative al funzionamento del Gruppo Consultivo Congiunto sarà applicata, salvo quanto altrimenti deciso dal medesimo Gruppo Consultivo Congiunto, come segue:

10,73% a carico della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America;

9,00% a carico della Federazione Russa;

6,49% a carico del Canada;

5,15% a carico del Regno di Spagna;

4,23% a carico del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi;

2,47% a carico del Regno di Danimarca e del Regno di Norvegia;

1,75% a carico dell'Ucraina;

1,72% a carico della Repubblica di Polonia;

1,20% a carico della Repubblica di Turchia;

0,84% a carico della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Ungheria e della Romania;

0,81% a carico della Repubblica Ceca;

0,70% a carico della Repubblica di Belarus;

0,67% a carico della Repubblica di Bulgaria, del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica portoghese;

0,40% a carico della Repubblica Slovacca;

0,20% a carico della Repubblica di Armenia, della Repubblica di Azerbaigian, della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica del Kazakistan e della Repubblica di Moldova.”

3. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 12 sarà abolito.

Articolo 29

Il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria di determinate Disposizioni del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa sarà abrogato.

Articolo 30

1. Le modifiche ai livelli massimi di dotazioni ai sensi delle disposizioni del Trattato intercorrenti tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, qui di seguito denominato Accordo sull'Adattamento, saranno anche considerate modifiche ai livelli specificati nel Protocollo sui Tetti Nazionali e, nel caso lo Stato Parte interessato lo richieda, nel Protocollo sui Tetti Territoriali, a condizione che:

- (A) tali modifiche siano compatibili con le limitazioni stabilite dall'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 e dall'Articolo V, paragrafi 4 e 5 del Trattato, e
- (B) i limiti numerici stabiliti dall'Articolo IV, paragrafo 4 e dall'Articolo V, paragrafo 5 del Trattato siano applicati in proporzione al periodo di tempo intercorso tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento.

2. Nel caso in cui tali modifiche richiedano l'assenso di tutti gli altri Stati Parte come stabilito dall'Articolo IV, paragrafo 4 e Articolo V, paragrafo 5 del Trattato, tali modifiche saranno considerate modifiche dei livelli specificati nel Protocollo sui Tetti Nazionali, a condizione che nessuno Stato Parte avanzi obiezione per iscritto a tali modifiche entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento.

3. Nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, modifiche notificate non saranno considerate modifiche al Protocollo sui Tetti Nazionali e al Protocollo sui Tetti Territoriali qualora uno Stato Parte notifichi una diminuzione unilaterale dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni, a meno che tale Stato Parte faccia richiesta in tal senso.

Articolo 31

1. Il presente Accordo sull'Adattamento sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Depositario.

3. Il presente Accordo sull'Adattamento entrerà in vigore 10 giorni dopo che gli strumenti di ratifica saranno stati depositati da tutti gli Stati Parte elencati nel Preambolo, dopodiché il Trattato esisterà unicamente nella sua forma emendata.

4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo sull'Adattamento i livelli numerici enunciati nell'Articolo IV, paragrafo 3, e nell'Articolo V, paragrafo 4 del Trattato dovranno essere ridotti proporzionalmente al periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore e la successiva conferenza di riesame, prevista dall'Articolo XXI, paragrafo 1.

5. L'originale del presente Accordo sull'Adattamento, i cui testi in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco sono ugualmente autentici, verrà depositato negli

archivi del Depositario. Copie debitamente certificate del presente Accordo sull'Adattamento verranno trasmesse dal Depositario a tutti gli Stati Parte.

6. Il presente Accordo per l'Adattamento sarà registrato dal Depositario in conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo sull'Adattamento.

Fatto a Istanbul, addì diciannove novembre millenovecentonovantanove, nelle lingue italiana, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diesen Vertrag unterschrieben.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, han firmado el presente Tratado.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Traité.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Договор.

GESCHEHEN zu Istanbul am 19. November 1999.

DONE at Istanbul, this nineteenth day of November, one thousand nine hundred and ninety-nine.

HECHO en Estambul, el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

FAIT à Istanbul, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix neuf.

FATTO a Istanbul, addì diciannove novembre millenovecentonovantanove.

СОВЕРШЕНО в Стамбуле ноября девятнадцатого дня, одна тысяча девятьсот девяносто девятого года.

FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
POR LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
ЗА ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИЮ



FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
FOR THE UNITED STATES OF AMERICA
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
PER GLI STATI UNITI D'AMERICA
ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ



FÜR DIE REPUBLIK ARMENIEN
FOR THE REPUBLIC OF ARMENIA
POR LA REPÚBLICA DE ARMENIA
POUR LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
PER LA REPUBBLICA DI ARMENIA
ЗА РЕСПУБЛІКУ АРМЕНІЮ




FÜR DIE ASERBAIDSCHANISCHE REPUBLIK
FOR THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
POR LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN
POUR LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏDJANAISE
PER LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN
ЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛІКУ




FÜR DIE REPUBLIK BELARUS
FOR THE REPUBLIC OF BELARUS
POR LA REPÚBLICA DE BELARÚS
POUR LA RÉPUBLIQUE DU BELARUS
PER LA REPUBBLICA DI BELARUS
ЗА РЕСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ



FÜR DAS KÖNIGREICH BELGIEN
FOR THE KINGDOM OF BELGIUM
POR EL REINO DE BÉLGICA
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
PER IL REGNO DEL BELGIO
ЗА КОРОЛЕВСТВО БЕЛЪГИЮ

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line that curves downwards at the end.

FÜR DIE REPUBLIK BULGARIEN
FOR THE REPUBLIC OF BULGARIA
POR LA REPÚBLICA DE BULGARIA
POUR LA REPUBLIQUE DE BULGARIE
PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA
ЗА РЕСПУБЛИКУ БОЛГАРИЮ

A long, flowing handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized initial 'S' and ending with a series of wavy lines.


FÜR KANADA
FOR CANADA
POR CANADÁ
POUR LE CANADA
PER IL CANADA
ЗА КАНАДУ

A handwritten signature in black ink that reads "Jean Chrétien" in a cursive script.


FÜR DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK
FOR THE KINGDOM OF DENMARK
POR EL REINO DE DINAMARCA
POUR LE ROYAUME DU DANEMARK
PER IL REGNO DI DANIMARCA
ЗА КОРОЛЕВСТВО ДАНИЮ



FÜR DAS KÖNIGREICH SPANIEN
FOR THE KINGDOM OF SPAIN
POR EL REINO DE ESPAÑA
POUR LE ROYAUME D'ESPAGNE
PER IL REGNO DI SPAGNA
ЗА КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЮ



FÜR DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK
FOR THE FRENCH REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA FRANCESA
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
PER LA REPUBBLICA FRANCESE
ЗА ФРАНЦУЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ



FÜR GEORGIEN
FOR GEORGIA
POR GEORGIA
POUR LA GEORGIE
PER LA GEORGIA
ЗА ГРУЗИЮ

107th 33rd 33rd 33rd


FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND
FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
ЗА СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

Robin Cook

FÜR DIE GRIECHISCHE REPUBLIK
FOR THE HELLENIC REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA HELÉNICA
POUR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
PER LA REPUBBLICA ELLENICA
ЗА ГРЕЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

K. Simitis


FÜR DIE REPUBLIK UNGARN
FOR THE REPUBLIC OF HUNGARY
POR LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA
POUR LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
PER LA REPUBBLICA D'UNGHERIA
ЗА ВЕНГЕРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a long horizontal stroke at the end.

FÜR DIE REPUBLIK ISLAND
FOR THE REPUBLIC OF ICELAND
POR LA REPÚBLICA DE ISLANDIA
POUR LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
PER LA REPUBBLICA D'ISLANDA
ЗА РЕСПУБЛИКУ ИСЛАНДИЮ

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

FÜR DIE ITALIENISCHE REPUBLIK
FOR THE ITALIAN REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA ITALIANA
POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE
PER LA REPUBBLICA ITALIANA
ЗА ИТАЛЬЯНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, possibly reading 'Nominis' followed by a name.


FÜR DIE REPUBLIK KASACHSTAN
FOR THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
POR LA REPÚBLICA DE KAZAKSTÁN
POUR LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
PER LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN
ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

FÜR DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG
FOR THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
POR EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO
ЗА ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a downward-pointing arrowhead on the left side.


FÜR DIE REPUBLIK MOLDAU
FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA
POR LA REPÚBLICA DE MOLDOVA
POUR LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
PER LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
ЗА РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

FÜR DAS KÖNIGREICH NORWEGEN
FOR THE KINGDOM OF NORWAY
POR EL REINO DE NORUEGA
POUR LE ROYAUME DE NORVEGE
PER IL REGNO DI NORVEGIA
ЗА КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЮ

Kjell Magne Bondevik

FÜR DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE
FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
POR EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI
ЗА КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan' followed by a large, stylized flourish that loops around and ends in a vertical stroke.


FÜR DIE REPUBLIK POLEN
FOR THE REPUBLIC OF POLAND
POR LA REPÚBLICA DE POLONIA
POUR LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
PER LA REPUBBLICA DI POLONIA
ЗА РЕСПУБЛІКУ ПОЛЬША

Aleksander Kwasniewski

FÜR DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK
FOR THE PORTUGUESE REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA PORTUGUESA
POUR LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE
ЗА ПОРТУГАЛЬСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'António de' followed by a long horizontal stroke.

FÜR RUMÄNIEN
FOR ROMANIA
POR RUMANIA
POUR LA ROUMANIE
PER LA ROMANIA
ЗА РУМЪНИЮ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'An. Avram' followed by a horizontal stroke.

FÜR DIE RUSSISCHE FÖDERATION
FOR THE RUSSIAN FEDERATION
POR LA FEDERACIÓN RUSA
POUR LA FEDERATION DE RUSSIE
PER LA FEDERAZIONE RUSSA
ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Avram' followed by a horizontal stroke.

FÜR DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK
FOR THE SLOVAK REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA ESLOVACA
POUR LA REPUBLIQUE SLOVAQUE
PER LA REPUBBLICA SLOVACCA
ЗА СЛОВАЦКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Rudolf Schuster

FÜR DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK
FOR THE CZECH REPUBLIC
POR LA REPÚBLICA CHECA
POUR LA REPUBLIQUE TCHEQUE
PER LA REPUBBLICA CESA
ЗА ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Václav Havel

FÜR DIE REPUBLIK TÜRKEI
FOR THE REPUBLIC OF TURKEY
POR LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
POUR LA REPUBLIQUE TURQUE
PER LA REPUBBLICA DI TURCHIA
ЗА ТУРЕЦКУЮ РЕСПУБЛИКУ

S. Demirel

FÜR DIE UKRAINE
FOR UKRAINE
POR UCRAINA
POUR L'UKRAINE
PER L'UCRAINA
ЗА УКРАЇНУ

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ljornny' or similar, written in a cursive style.

ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA
DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato,

riunitisi a Istanbul dal 17 al 19 novembre 1999,

guidati dalla Sezione III del Documento Finale della Prima Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi, del maggio 1996,

guidati dal Documento concernente la Portata e i Parametri del Processo Previsto nel Paragrafo 19 del Documento Finale della Prima Conferenza di Riesame del Trattato CFE, adottato a Lisbona l'1 dicembre 1996,

tenuto conto della Decisione N.8/97 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 23 luglio 1997, concernente Taluni Elementi di Base per l'Adattamento del Trattato,

ricordando il loro impegno, assunto in seno alla Riunione del Consiglio dei Ministri di Oslo del dicembre 1998, di completare il processo di adattamento del Trattato in tempo per il Vertice OSCE del 1999,

tenuto conto della Decisione N.3/99 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 30 marzo 1999,

ricordando la Decisione N.8/99 del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 11 novembre 1999, concernente l'Accordo sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, qui di seguito denominato Accordo sull'Adattamento,

hanno preso nota della Dichiarazione sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa resa dal Consiglio dell'Atlantico del Nord e dai rappresentanti della Repubblica Ceca, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Polonia alla Riunione del Consiglio dei Ministri tenuta a Bruxelles l'8 dicembre 1998, e hanno preso nota degli impegni ivi contenuti,

hanno preso nota della dichiarazione resa dalla Federazione Russa, allegata al presente Atto Finale, concernente i suoi impegni in tema di moderazione e uso delle flessibilità del Trattato nella zona che comprende le regioni di Kaliningrad e di Pskov;

hanno rilevato con soddisfazione che, nel corso dei negoziati per l'adattamento, numerosi Stati Parte si sono impegnati a ridurre i propri livelli consentiti di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, rispecchiando in tal modo i fondamentali cambiamenti avvenuti nel contesto della sicurezza europea successivamente alla firma del Trattato nel novembre 1990;

hanno inoltre preso nota delle dichiarazioni rese dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica Slovacca, allegate al presente Atto Finale, riguardanti i loro impegni in merito alle future modifiche dei loro tetti territoriali, e le relative condizioni;

hanno preso nota delle dichiarazioni rese dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Slovacca e dall'Ucraina, allegate al presente Atto Finale, concernenti i loro impegni in merito alla futura utilizzazione dei dispositivi sull'aumento dei tetti territoriali enunciati nell'Accordo sull'Adattamento e le relative condizioni;

hanno assunto l'impegno di procedere in maniera sollecita per agevolare il completamento delle procedure di ratifica nazionali in modo che l'Accordo sull'Adattamento possa entrare in vigore al più presto possibile, tenendo conto del loro impegno comune e della primaria importanza di dare piena e costante attuazione al Trattato e ai documenti associati fino all'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento e successivamente; e, in questo contesto, hanno preso nota della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa, in data 1 novembre 1999, compreso il suo impegno, ivi contenuto, di ottemperare a tutti gli obblighi assunti ai sensi del Trattato e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei livelli di armamenti ed equipaggiamenti;

hanno accolto con compiacimento la dichiarazione congiunta resa dalla Georgia e dalla Federazione Russa in data 17 novembre 1999, allegata al presente Atto Finale;

hanno preso nota della dichiarazione resa dalla Repubblica di Moldova, allegata al presente Atto Finale, concernente la sua rinuncia al diritto di ricevere uno spiegamento temporaneo sul proprio territorio, e accolgono con favore l'impegno della Federazione Russa di ritirare e/o distruggere armi ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro la fine del 2001, nel contesto del proprio impegno cui si fa riferimento nel paragrafo 19 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul;

hanno espresso la loro intenzione di riesaminare le questioni di cui sopra, come appropriato, in seno alla Seconda Conferenza di Riesame del Funzionamento del Trattato, che avrà luogo nel maggio 2001;

hanno rilevato che, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento, altri Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa con territorio nell'area geografica compresa tra l'Oceano Atlantico e i Monti Urali avranno la possibilità di richiedere l'accessione al Trattato;

hanno rilevato che una versione consolidata del Trattato, come emendato dall'Accordo sull'Adattamento, è in corso di preparazione a scopo informativo e per facilitarne l'attuazione;

hanno adottato il presente Atto Finale al momento della firma dell'Accordo sull'Adattamento.

Il presente Atto Finale, in tutte le sei lingue ufficiali del Trattato, verrà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che provvederà a distribuire copie del presente Atto Finale a tutti gli Stati Parte.

ANNESSE 1

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica Ceca

“Alla firma dell’Accordo sull’Adattamento del Trattato CFE, la Repubblica Ceca stabilirà i propri tetti territoriali (TC) e nazionali (NC) al livello dei propri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.

La Repubblica Ceca ridurrà il proprio tetto territoriale in tutte e tre le categorie di TLE terrestri mediante conversione delle proprie spettanze nei DPSS non oltre la fine dell'anno 2002. Ciò significa che i tetti territoriali e nazionali della Repubblica Ceca saranno i seguenti:

-	carri armati	795
-	veicoli corazzati da combattimento	1.252
-	pezzi d'artiglieria	657

I TC e gli NC ridotti nelle tre categorie di TLE terrestri diverranno effettivi solo all'atto della conclusione positiva e soddisfacente del processo di adattamento. Con la decisione di adottare unilateralmente le misure di moderazione summenzionate, la Repubblica Ceca si riserva il diritto di ricevere sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccezionali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d’artiglieria eccedenti il tetto territoriale del paese.”

ANNESSE 2

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica d'Ungheria

“Alla firma del Trattato CFE adattato, l'Ungheria intende stabilire i propri tetti nazionali (NC) e territoriali (TC) al livello dei propri attuali massimi livelli nazionali di dotazioni.

Tuttavia, nell'attuale e prevedibile contesto di sicurezza, i piani di difesa del paese rendono possibili sostanziali riduzioni degli equipaggiamenti limitati dal Trattato. La Repubblica d'Ungheria è disposta a ridurre il proprio tetto territoriale nelle tre categorie terrestri di TLE mediante conversione delle spettanze nei DPSS del paese, non oltre la fine dell'anno 2002. Ciò significa che, a quell'epoca, i tetti territoriali e nazionali ungheresi saranno i seguenti:

-	carri armati	710
-	veicoli corazzati da combattimento	1.560
-	pezzi d'artiglieria	750

I TC e gli NC ridotti diverranno effettivi solo all'atto della conclusione positiva e soddisfacente del processo di adattamento. Impegnandosi nella succitata moderazione unilaterale, l'Ungheria si riserva il diritto di ricevere sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccezionali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d'artiglieria eccedenti il tetto territoriale del paese.”

ANNESSE 3

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica di Polonia

“La Repubblica di Polonia si impegna politicamente su quanto segue:

all’atto della firma del Trattato CFE adattato, i tetti territoriali polacchi equivarranno ai nostri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.

Alla luce della ristrutturazione in corso delle forze armate polacche, le effettive dotazioni della Polonia nelle categorie terrestri di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, entro la fine del 2001, non supereranno:

- | | | |
|---|------------------------------------|-------|
| - | carri armati | 1.577 |
| - | veicoli corazzati da combattimento | 1.780 |

ed entro la fine del 2002 non supereranno:

- | | | |
|---|---------------------|-------|
| - | pezzi d'artiglieria | 1.370 |
|---|---------------------|-------|

Subordinatamente alla reciproca buona volontà e moderazione dimostrate nelle immediate vicinanze della Polonia, i tetti territoriali polacchi verranno ritoccati entro la fine del 2003 per conformarsi ai succitati quantitativi di dotazioni effettive, mediante la conversione parziale delle spettanze nei DPSS conformemente ai meccanismi previsti nel Trattato CFE adattato.

Resta inteso che durante questo periodo di tempo la Polonia, conformemente al proprio diritto di accesso pieno e immediato agli spiegamenti temporanei eccezionali, potrà ospitare sul proprio territorio fino a:

- | | | |
|---|------------------------------------|------|
| - | carri armati | 459 |
| - | veicoli corazzati da combattimento | 723 |
| - | pezzi d'artiglieria | 420” |

ANNESSE 4

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica Slovacca

“Alla firma dell’Accordo sull’Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, la Repubblica Slovacca stabilirà i propri tetti territoriali (TC) e nazionali (NC) al livello dei propri massimi livelli nazionali di dotazioni attualmente notificati.

La Repubblica Slovacca assume l’impegno politico di ridurre il proprio tetto territoriale nelle categorie terrestri di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa mediante la conversione parziale delle spettanze nei siti designati per l’immagazzinamento permanente, conformemente al meccanismo previsto dal Trattato adattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Non oltre la fine dell’anno 2003 il tetto territoriale della Repubblica Slovacca sarà il seguente:

- | | | |
|---|------------------------------------|------|
| - | carri armati | 323, |
| - | veicoli corazzati da combattimento | 643, |
| - | pezzi d'artiglieria | 383. |

La Repubblica Slovacca si riserva il diritto di ospitare sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccedenti il tetto territoriale stabilito nel Protocollo sui Tetti Territoriali fino a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d’artiglieria.”

ANNESSE 5

ITALIANO

Originale: RUSSO

Dichiarazione a nome della Federazione Russa

“Nel contesto degli impegni politici e degli sforzi di altri Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE), in particolare quelli miranti a consolidare la stabilità nell’Europa centrale, la Federazione Russa dimostrerà corrispondente moderazione per quanto concerne i livelli e gli spiegamenti di TLE terrestri nell’area comprendente la regione di Kaliningrad e la regione di Pskov. Nell’attuale situazione politico-militare essa non ha motivi, piani o intenzioni di stazionare ulteriormente, su base permanente, consistenti forze da combattimento, sia aeree che terrestri, nella suddetta regione.

La Federazione Russa, in caso di necessità, si avvarrà della possibilità di un rinforzo operativo, compresi spiegamenti temporanei, in modo compatibile con i meccanismi del Trattato.”

ANNESSE 6

ITALIANO

Originale: RUSSO

Dichiarazione a nome della Repubblica di Belarus

“La Repubblica di Belarus assume i seguenti impegni politici:

Tenendo conto delle dichiarazioni rese da altri Stati Parte concernenti la riduzione dei loro tetti territoriali (TC), la Repubblica di Belarus è disposta, all'atto della firma del Trattato CFE adattato, a rendere i propri tetti nazionali (NC) pari agli esistenti massimi livelli nazionali di dotazioni (MNLH) di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (TLE).

I TC della Repubblica di Belarus per le categorie di TLE terrestri saranno pertanto pari ai suoi NC.

Inoltre, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoga moderazione di altri Stati Parte, ivi incluso quelli nelle immediate vicinanze dei suoi confini, la Repubblica di Belarus non si avvarrà del meccanismo generale previsto dal Trattato adattato per una revisione in aumento dei propri tetti territoriali.”

ANNESSE 7

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica Ceca

“Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni di altri Stati Parte, la Repubblica Ceca si impegna a non fare ricorso ai meccanismi generali del Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei propri tetti territoriali.”

ANNESSE 8

ITALIANO

Originale: TEDESCO

Dichiarazione a nome della Repubblica Federale di Germania

Signor Presidente,

ai sensi del punto dell'ordine del giorno: "Dichiarazioni sugli impegni politici unilaterali", sono autorizzato, a nome della Repubblica Federale di Germania, a dichiarare quanto segue:

"La Repubblica Federale di Germania si impegna, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni assunti da altri Stati Parte, a non fare ricorso ai meccanismi generali di revisione in aumento dei tetti territoriali previsti in un Trattato CFE adattato."

ANNESSE 9

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica d'Ungheria

“La Repubblica d'Ungheria dichiara che, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni di altri Stati Parte, l'Ungheria si impegna a non fare ricorso al meccanismo generale previsto dal Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”

ANNESSE 10

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica di Polonia

“La Repubblica di Polonia si impegna politicamente su quanto segue:

Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e subordinatamente a reciproche misure di moderazione nelle sue immediate vicinanze, inclusi, in particolare, la Federazione Russa relativamente ai livelli di forze dislocate a Kaliningrad, e la Belarus, per quanto riguarda i suoi tetti territoriali che in ogni caso non dovrebbero eccedere gli attuali massimi livelli nazionali di dotazioni (MNLH), la Polonia si impegna a non avvalersi del diritto di revisione in aumento dei suoi tetti territoriali sia attuali che futuri, come contemplato nel Trattato CFE adattato.”

ANNESSE 11

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica Slovacca

“Nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di un'analogia moderazione di altri Stati Parte, la Repubblica Slovacca assume l'impegno politico di non fare ricorso al meccanismo generale previsto dal Trattato adattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”

ANNESSE 12

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome dell'Ucraina

“L'Ucraina si impegna, nelle attuali e prevedibili circostanze di sicurezza e nel contesto di analoghi impegni assunti da altri Stati partecipanti, a non fare ricorso al meccanismo generale previsto nel Trattato CFE adattato per una revisione in aumento dei tetti territoriali.”

ANNESSE 13

ITALIANO

Originale: INGLESE

Dichiarazione a nome della Repubblica di Moldova

“La Repubblica di Moldova rinuncia al diritto di ricevere uno schieramento temporaneo sul proprio territorio conformemente alle proprie disposizioni costituzionali che controllano e proibiscono qualsiasi presenza di forze militari straniere sul territorio della Moldova.”

Dichiarazione congiunta della Federazione Russa e della Georgia

Istanbul, 17 novembre 1999

La Federazione Russa e la Georgia,

guidate dai paragrafi 14.2.3 e 14.2.7 della Decisione del Gruppo Consultivo Congiunto, in data 30 marzo 1999, relativa all'adattamento del Trattato CFE,

confermando la loro intenzione di attuare in modo appropriato il Trattato CFE adattato testé adottato,

aspirando a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni di cooperazione fra la Federazione Russa e la Georgia,

hanno concordato quanto segue:

1. la Parte russa assume l'impegno di ridurre, al più tardi il 31 dicembre 2000, i livelli dei propri TLE dislocati nel territorio della Georgia in modo tale che essi non eccedano 153 carri armati, 241 ACV e 140 sistemi di artiglieria.
2. La Parte russa ritirerà (destinerà ad altro uso), al più tardi il 31 dicembre 2000, i TLE dislocati nelle basi militari russe a Vaziani e Gudauta e le basi di manutenzione e riparazione a Tblisi.

Le basi militari russe a Gudauta e Vaziani saranno smantellate e ritirate entro l'1 luglio 2001.

La questione dell'utilizzazione, inclusa l'utilizzazione congiunta, delle installazioni militari e delle infrastrutture delle basi militari russe smantellate rimanenti in dette dislocazioni, sarà risolta nello stesso quadro temporale.

3. La Parte georgiana assume l'impegno di accordare alla Parte russa il diritto allo spiegamento temporaneo di base dei propri TLE nelle installazioni delle basi militari russe di Batumi e di Akhalkalaki.
4. La Parte russa agevolerà la creazione delle condizioni necessarie alla riduzione e al ritiro delle forze armate russe. In tale contesto, le due Parti prendono atto della disponibilità degli Stati partecipanti all'OSCE di provvedere ad un sostegno finanziario per il compimento di tale processo.
5. Nel corso dell'anno 2000 le due Parti conchiuderanno i negoziati sulla durata e le modalità del funzionamento delle basi militari russe di Batumi e di Akhalkalaki e delle installazioni militari russe nel territorio della Georgia.